

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

Roma - Mercoledì, 18 giugno 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO

*Nel giorno 20 giugno 1986 verrà pubblicato un fascicolo supplementare della 1<sup>a</sup> Serie speciale*

**CORTE COSTITUZIONALE**

# SOMMARIO

## SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

.1985

- ORDINANZA 19 marzo 1985, n. 83. — Conflitto di attribuzione tra Stato e provincia di Bolzano - Ricorsi provinciali avverso atti ministeriali in materia di scuole medie della provincia - Rinuncia ai ricorsi - Accettazione della controparte - Estinzione di giudizio . . . . . Pag. 6
- ORDINANZA 6 maggio 1985, n. 166. — Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Regione Sardegna - d.P.R. 5 gennaio 1976, n. 380 - Ente autonomo per il Flumendosa - Nomina del presidente - Assunta violazione della competenza esclusiva della regione - Rinuncia al ricorso da parte della regione - Accettazione della controparte - Estinzione del giudizio . . . . . » 7
- ORDINANZA 8 maggio 1985, n. 177. — Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Regione siciliana - Nota 7 aprile 1976, n. 6/470/76, del Ministero delle finanze - Proventi della tassa erariale di circolazione - Ripartizione - Ricorso regionale notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri fuori termine - Manifesta inammissibilità . . . . . » 8
- SENTENZA 24 ottobre 1985, n. 245. — Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Regione Emilia-Romagna - Decreto Ministro del tesoro 5 maggio 1981; telegramma 9 maggio 1981 e circolare 5 maggio 1981 del direttore generale del Tesoro - Provvedimenti amministrativi riguardanti l'applicazione dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 in tema di tesoreria e di finanziamento delle unità sanitarie locali - Atti esecutivi - Prospettazione di censure già respinte dalla Corte in relazione alla disciplina legislativa di base - Inammissibilità dei ricorsi . . . . . » 9
- SENTENZA 24 ottobre 1985, n. 246. — Conflitto di attribuzione tra Stato e regioni - regioni Sicilia, Toscana e Lombardia. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, 2 luglio 1983, 8 e 10 agosto 1984 - inclusione di enti regionali nell'elenco di quelli tenuti ad adeguarsi al sistema annuale di competenza e di cassa dello Stato (art. 25, l. 25 agosto 1978, n. 468) - competenze regionali - Violazione parziale . . . . . » 12
- SENTENZA 12 novembre 1985, n. 286. — Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Puglia, provincia Bolzano - approvazione di strumenti urbanistici che mutano la destinazione di beni patrimoniali indisponibili dello Stato - mancanza di intesa con lo Stato - illegittimità delle relative delibere regionali e provinciali - approvazione di strumenti urbanistici che mutano la destinazione di beni patrimoniali disponibili dello Stato - preventiva intesa con lo Stato - Non è richiesta . . . . . » 18
- SENTENZA 12 novembre 1985, n. 287. — Conflitto di attribuzione tra Stato e provincia - Provincia di Bolzano - Edilizia dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che prestano servizi o « in loco » - Assegnazione degli alloggi di servizio - Asserita competenza a disporre rivendicata dalla provincia - Deliberazione 1° ottobre 1984 - Ricorso dello Stato - Successione della provincia nei beni demaniali e patrimoniali dello Stato - Eccettuazione per i beni « relativi a servizi di carattere nazionale » (statuto, art. 68) - Annullamento . . . . . » 24
- SENTENZA 12 novembre 1985, n. 288. — Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Regione Liguria e provincia di Bolzano - Edilizia - Decreti di occupazione d'urgenza di beni del demanio statale - Ricorso dello Stato per asserita invasione della sua sfera di competenza - Successivo annullamento dei provvedimenti effettuato dalle autorità che li avevano emessi - Eliminazione « ex tunc » degli effetti prodotti - Cessazione della materia del contendere . . . . . » 26
- SENTENZA 12 novembre 1985, n. 291. — Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Regione Lazio - Interventi creditizi a favore delle imprese artigiane - Ricorso avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1981 - Indirizzo e coordinamento delle funzioni regionali in materia - Atto adottato in assenza di un'apposita previsione legislativa statale - Provvedimento già annullato con sentenza n. 150/1982 - Cessazione della materia del contendere . . . . . » 28

ORDINANZA 12 dicembre 1985, n. 364. — **Conflitto di attribuzione tra Stato e regioni - Regione Toscana - Trasferimento di funzioni, beni e personale alle regioni - D.P.R. 31 marzo 1979 - Istituti di incremento ippico - Successivo d.m. 20 giugno 1979 - Dispone il trasferimento di cui il ricorso regionale lamentava la mancata previsione - Carezza di concreto interesse regionale al ricorso - Manifesta inammissibilità** . . . . . Pag. 30

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 376. — **Conflitto di attribuzione tra Stato e regioni - Regione Toscana - Unità sanitarie locali - D.m. 21 marzo 1977 - Composizione del collegio dei revisori dell'ente ospedaliero - Sopravvenuta legge statale 26 aprile 1982, n. 181 - Competenza regionale a designare un componente - Successiva legge regionale 6 giugno 1983, n. 40 - Cessazione della materia del contendere** . . . » 31

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 386. — **Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso ordinanza del pretore di Menaggio - Ricorso dichiarato preliminarmente ammissibile (ordinanza n. 132/1981) - Omessa notifica del ricorso e dell'ordinanza al pretore entro i termini da osservarsi a pena di decadenza (ex art. 36 del t.u. n. 1054/1924) - Non applicabilità della sospensione del decorso dei termini nel periodo feriale - Ricorso non ritualmente proseguito - Manifesta inammissibilità** . . . . . » 32

1986

SENTENZA 4 giugno 1986, n. 131. — **Art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405 e artt. 163, 166 e 167 cod. pen.: Circolazione stradale - sentenza di condanna per reato colposo - sospensione della patente di guida - revoca e riduzione a seguito di concessione di amnistia o indulto prescritte con legge ordinaria - effetti nei confronti dei beneficiari della sospensione condizionale della pena (artt. 3, 79 e 104 Cost.) - Decreti di amnistia e indulto - effetti previsti da leggi ordinarie (artt. 151 e 174 cod. pen.) - modificabilità attraverso norme di pari grado - intromissione del potere legislativo nei confronti del potere giudiziario - esclusione - interpretazione adeguatrice circa le modalità di applicazione dell'indulto - Non fondatezza della questione** . . . . . » 34

SENTENZA 4 giugno 1986, n. 132. — **Artt. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 697 c.p.; 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895; e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497; in relazione al predetto art. 2 della legge n. 110 del 1975: Reati militari - armi ad aria compressa ed armi comuni da sparo - equiparazione agli effetti penali - omessa considerazione delle armi destinate alla pesca - poteri attribuiti alla Commissione centrale per il controllo delle armi (artt. 3, 25 e 27 Cost.) - Discrezionalità legislativa - non arbitrarietà - razionalità - adeguamento della pena al fatto concreto da sanzionare - competenza del giudice di merito - osservanza del principio di legalità - Non fondatezza della questione** . . . . . » 40

SENTENZA 4 giugno 1986, n. 133. — **Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - regione Veneto - concessione idraulica - determinazione e incamerazione del canone dovuto dal concessionario - atto dell'intendenza di finanza di Verona 16 febbraio 1980 - lettera dell'intendenza di finanza di Rovigo 17 maggio 1980 - ricorso della regione - beni del demanio fluviale - titolarità del diritto di proprietà appartenente allo Stato - potere di concessione - competenza dello Stato** . . . . . » 49

SENTENZA 4 giugno 1986, n. 134. — **Articolo unico della legge 3 settembre 1982, n. 627: Impiego pubblico - personale sanitario ospedaliero - disciplina del collocamento a riposo (art. 3 Cost.) - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - inammissibilità.**  
**Artt. 1 e 6, legge 10 maggio 1964, n. 336; art. 5, d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627; art. 66, legge 12 febbraio 1968, n. 132; art. 60 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130; art. 53, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: Impiego pubblico - personale sanitario ospedaliero - pensionamento a 70 anni solo per una determinata categoria (art. 3 Cost.) - Regola generale del collocamento a riposo a 65 anni - deroghe disposte con norme speciali - limiti - giustificazione - inestensibilità ad altre categorie - Non fondatezza della questione** . . . . . » 54

ORDINANZA 4 giugno 1986, n. 135. — **Art. 1 del d.l. 9 luglio 1976, n. 470, introdotto dalla legge di conversione 19 agosto 1976, n. 569: Imposta reddito persone fisiche - riscossione della rata di luglio 1976 - sospensione per i beneficiari del condono tributario (artt. 3 e 53 Cost.) - Non estensibilità della norma impugnata ai rapporti esauriti (cfr. sent. n. 80/1980 e ord. n. 110/1985) - Manifesta infondatezza** . . . . . » 62

ORDINANZA 4 giugno 1986, n. 136. — **Art. 5 legge 5 maggio 1976, n. 313: Circolazione stradale - veicolo circolante in eccedenza di peso complessivo consentito - trattamento sanzionatorio (art. 3 Cost.) - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità** . . . . . » 64

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- ORDINANZA del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna del 24 aprile 1985 (Reg. ord. numero 148/1986). — Art. 22 della legge reg. Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62: Sardegna - deliberazioni del consiglio comunale - obbligo di pubblicazione nell'albo comunale entro 10 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza - disciplina dell'ordinamento e delle funzioni comunali - materia sottratta alla potestà legislativa regionale (artt. 3, 4 e 5 dello statuto regionale sardo in relaz. art. 128 Cost.) . . . . . Pag. 65
- ORDINANZA del pretore di Firenze dell'11 ottobre 1984 (Reg. ord. n. 158/1986). — Art. 24 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638: Servizio sanitario nazionale - contributi assistenziali sulla indennità integrativa speciale a carico dei dipendenti statali - estensione dell'obbligo contributivo ai dipendenti pubblici non statali, mediante norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva (artt. 21, 25, 101, 102 e 104 Cost.) . . . . . » 68
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 6 novembre 1985 (Reg. ord. n. 163/1986). — Art. 26, primo comma, della legge reg. Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, in relazione all'art. 59, secondo comma, della legge 10 febbraio 1983, n. 62: Lombardia - controllo sugli atti degli enti locali - obbligo per il Co.Re.Co. di disporre l'audizione degli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo, qualora ne facciano richiesta (artt. 97 e 130 Cost.) . . . . . » 69
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia del 5 luglio 1985, (Reg. ord. n. 164/1986). — Art. 3 della legge reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93: Lombardia - interventi edilizi strumentali alla coltivazione e conduzione dei fondi - concessione su richiesta del titolare o legale rappresentante di impresa agricola - onerosità della concessione (artt. 3, 44 e 117 Cost. in relazione all'art. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10) . . . . . » 72
- ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Treviso del 15 maggio 1985 (Reg. ord. numero 165/1986). — Art. 76, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - redditi derivanti da attività di lottizzazione - presunzione legale assoluta che tali attività abbiano fini speculativi - imposizione determinata prendendo a base la plusvalenza conseguita dalle attività, senza tener conto dell'incidenza dell'inflazione monetaria (artt. 3, 53 e 76 Cost.) . . . . . » 76
- ORDINANZA del pretore di Bolzano del 18 dicembre 1985 (Reg. ord. n. 186/1986). — Art. 30, terzo comma, legge provincia Bolzano 21 agosto 1978, n. 46, così come modificato dall'art. 2 della legge provinciale di Bolzano 1° agosto 1980, n. 29: Previdenza e assistenza - pensione di invalidità - decesso del richiedente nelle more del procedimento di accertamento dei requisiti - mancata previsione della possibilità, da parte degli eredi, di proseguire azioni per il riconoscimento dell'invalidità del de cuius (art. 24 Cost.) . . . . . » 77
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale del Piemonte del 4 dicembre 1985 (Reg. ord. numero 194/1986). — Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; art. 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modif. dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627: Servizio sanitario nazionale - farmacisti ospedalieri di ruolo, privi della qualifica apicale all'entrata in vigore della legge n. 336/1964 - collocamento a riposo - limiti di età (art. 3 Cost.) . . . . . » 79
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte del 27 novembre 1985 (Reg. ordinanze n. 195/1986). — Art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425: Ordinamento giuridico - trattamento economico dei magistrati - estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge (artt. 24, 25, 101, 102, 103, 113, 134, 136 e 137 Cost. e art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1) . . . . . » 82
- ORDINANZA del pretore di Roma del 27 dicembre 1985 (Reg. ord. n. 196/1986). — Art. 3 legge 7 luglio 1980, n. 299: Impiegati di enti locali - indennità premio di servizio - omesso computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977 (artt. 3, 36 e 38 Cost.) . . . . . » 87
- ORDINANZA della commissione tributaria di secondo grado di Perugia del 21 marzo 1985 (Reg. ordinanze n. 198/1986). — Artt. 12, lett. e), 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. - assoggettamento all'imposta, pur trattandosi di indennità avente natura previdenziale (artt. 3, 53 e 76 Cost.) . . . . . » 90

- ORDINANZA della commissione tributaria di secondo grado di Perugia del 21 marzo 1985 (Reg. ordinanze n. 199/1986). — Artt. 12, lett. e), 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: **Imposta reddito persone fisiche - indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. - assoggettamento all'imposta, pur trattandosi di indennità avente natura previdenziale (artt. 3, 53 e 76 Cost.)** . . . . . Pag. 91
- ORDINANZA del tribunale di Spoleto del 21 novembre 1985 (Reg. ord. n. 200/1986). — Art. 2, secondo capoverso della legge 18 aprile 1975, n. 110: **Armi - equiparazione, agli effetti penali, delle armi ad aria compressa alle armi da sparo in senso proprio (art. 3 Cost.)** . . . . . » 92
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 12 luglio 1985 (Reg. ordinanze n. 201/1986). — Art. 247 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383: **Impiego pubblico - dipendenti comunali condannati per furto tentato - destituzione di diritto dall'impiego (artt. 3 e 97 Cost.)** . . . . . » 93
- ORDINANZA del pretore di L'Aquila del 20 maggio 1985 (Reg. ord. n. 203/1986). — Art. 2, secondo comma, sub a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338: **Previdenza e assistenza - pensione a carico dell'I.N.P.S. - esclusione dall'integrazione al minimo per titolari di pensione a carico dell'I.N.A.I.L. (art. 3 Cost.)** . . . . . » 96
- ORDINANZE (quattro) del pretore di L'Aquila del 17 maggio 1985 (Reg. ord. nn. 204-207/1986). — **Articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118: Lavoro - benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti - estensione di tali benefici, con norma di interpretazione autentica, ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (artt. 101 e 104 Cost.)** . . . . . » 97
- ORDINANZA del pretore di L'Aquila del 17 maggio 1985 (Reg. ord. n. 208/1986). — **Articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118: Lavoro - benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti - estensione di tali benefici, con norma di interpretazione autentica, ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (artt. 101 e 104 Cost.)** . . . . . » 99
- ORDINANZA del pretore di Roma del 5 giugno 1985 (Reg. ord. n. 210/1986). — **Art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299: Impiegati di enti locali - indennità premio di servizio - omesso computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977 (art. 38 Cost.)** . . . . . » 101
- ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Isernia dell'11 dicembre 1985 (Reg. ord. n. 211/1986). — Artt. 16 e 19 della legge 7 agosto 1982, n. 516: **Imposte in genere - condono fiscale - possibilità per gli uffici finanziari di notificare atti di accertamento dopo l'entrata in vigore del decreto-legge sul condono (artt. 3, 53 e 97 Cost.)** . . . . . » 103
- ORDINANZA del tribunale di Bergamo del 7 novembre 1985 (Reg. ord. n. 214/1986). — Art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475: **Farmacie - gestione provvisoria - indennità di avviamento - diversa regolamentazione a seconda che la farmacia sia di nuova o di non nuova istituzione (art. 3 Cost.)** . . . . . » 104
- ORDINANZA del pretore di Aversa del 13 gennaio 1986 (Reg. ord. n. 215/1986). — Art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione al primo comma della stessa legge: **Sanzioni amministrative - autoveicolo privo della carta di circolazione, ma avente i requisiti tecnici e costruttivi necessari per l'immatricolazione - obbligatorietà della confisca (art. 3 Cost.)** . . . . . » 106
- ORDINANZE (tre) del tribunale di Roma del 22 novembre 1985 (Reg. ord. nn. 216-218/1986). — **Art. 4 della legge reg. Lazio 28 novembre 1979, n. 79: Lazio - tassa di concessione regionale per le riserve di caccia - determinazione di essa da parte della regione in misura eccedente i limiti stabiliti dalle norme statali (art. 119 Cost.)** . . . . . » 108
- ORDINANZA del giudice istruttore presso il tribunale di Roma del 26 febbraio 1986 (Reg. ord. n. 219/1986). — **Art. 389, terzo comma, del cod. proc. pen.: Istruzione formale e sommaria - mancata previsione del controllo giurisdizionale circa la valutazione del p.m. sull'evidenza della prova, quando questi, esclusa tale evidenza, richieda procedersi con istruzione formale (art. 25 Cost.)** . . . . . » 109

## SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

n. 83

*Ordinanza 19 marzo 1985*

(Depositata in cancelleria il 20 marzo 1985)

**Conflitto di attribuzione tra Stato e provincia di Bolzano - Ricorsi provinciali avverso atti ministeriali in materia di scuole medie della provincia - Rinuncia ai ricorsi - Accettazione della controparte - Estinzione del giudizio.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Guglielmo ROEHRSEN, *Presidente*

avv. Oronzo REALE - dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - avv. Alberto MALAGUGINI - prof. Livio PALADIN - prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO, *giudici.*

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi con ricorsi del presidente della provincia di Bolzano, notificati il 21 novembre 1977, il 12 novembre 1977, il 19 aprile 1979, il 24 aprile 1980, depositati rispettivamente il 28 novembre 1977, il 21 dicembre 1977, il 27 aprile 1979 e il 2 maggio 1980 ed iscritti ai nn. 22 e 23 del 1977, 10, 11 e 12 del 1979, 10 e 11 del 1980, per conflitti di attribuzione sorti in materia di istruzione pubblica;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il giudice relatore Ettore Gallo;

*Ritenuto*

che con i sette ricorsi indicati in epigrafe, di cui uno contro il decreto del Ministro p.i. 15 settembre 1977 ed altro contro telegramma 6434/77 dello stesso; due contro decreto del predetto Ministro in data 9 febbraio 1979, due contro decreto dello stesso in data 9 febbraio 1980 e infine uno contro d.P.R. 6 febbraio 1979, la provincia autonoma di Bolzano rivendicava la propria competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti indicati, tutte relative ad orari e programmi di scuole medie varie della provincia, chiedendo di conseguenza l'annullamento dei provvedimenti stessi;

che si costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri in ciascun giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, riconosciutane l'infondatezza, i ricorsi venissero respinti;

che, però, successivamente, previa delibera 3 settembre 1984 del consiglio provinciale di Bolzano, con atto notificato il 31 ottobre 1984, la provincia rinunciava a tutti i ricorsi sopradescritti, e l'Avvocatura generale, in nome e per conto del Presidente del Consiglio, accettava la rinuncia, ponendo adesione in calce alle prime cinque rinunzie, e accettando quella relativa ai ricorsi nn. 10 e 11 del 1980 con separato atto 27 novembre 1984;

che, riferendosi i ricorsi alle stesse materie e dovendo essi avere, attesa la rinuncia, la stessa sorte processuale, possono essere riuniti in unico giudizio;

*P. Q. M.*

*Riuniti i giudizi indicati in epigrafe;*

*Dichiara estinto il processo a seguito di sopravvenuta rinuncia, ritualmente accettata.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: Guglielmo ROEHRSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1985.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

n. 166

Ordinanza 6 maggio 1985

(Depositata in cancelleria il 24 maggio 1986)

**Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Regione Sardegna - d.P.R. 5 gennaio 1976, n. 380 - Ente autonomo per il Flumendosa - Nomina del presidente - Assunta violazione della competenza esclusiva della regione - Rinuncia al ricorso da parte della regione - Accettazione della controparte - Estinzione del giudizio.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Guglielmo ROEHRSEN, *Presidente*

avv. Oronzo REALE - dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - avv. Alberto MALAGUGINI - prof. Livio PALADIN - prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del presidente della regione Sardegna, notificato il 3 agosto 1976 e depositato in cancelleria il 4 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1976, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 5 gennaio 1976, n. 380, con il quale il Presidente della Repubblica ha disposto la nomina del presidente dell'ente autonomo per il Flumendosa;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il giudice relatore Livio Paladin;

Udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto*

che, con atto notificato il 3 agosto 1976, la regione Sardegna ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione in relazione al d.P.R. n. 380/1976, di nomina del presidente dell'ente autonomo Flumendosa, rivendicando la propria esclusiva competenza in ordine alla nomina stessa, sulla base dell'art. 24, delle nuove norme attuative dello statuto di autonomia (approvate con d.P.R. 25 maggio 1975, n. 480), che ha appunto trasferito alla regione « le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad enti locali operanti » (come si assume che operi quello di specie) « nelle materie di competenza regionale » (che, in questo caso, sarebbero quelle dell'agricoltura e foreste, piccole e medie bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario; produzione e distribuzione dell'energia elettrica e lavori pubblici di interesse regionale);

che, invece, il costituito Presidente del Consiglio dei Ministri ha contestato il fondamento del ricorso, in base all'assorbente argomentazione che l'ente in questione costituirebbe non già un'amministrazione ordinaria (che possa considerarsi) trasferita alla regione, sibbene un « ente di intervento straordinario » che, pure operando nelle materie trasferite, resterebbe una emanazione dello Stato;

che, per altro, con successivo atto del 10 aprile 1985, la stessa regione ha dichiarato di voler rinunciare al proposto ricorso e tale rinuncia è stata contestualmente accettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Considerato*

che va pronunciata pertanto l'estinzione del processo in applicazione dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

P. Q. M.

*Dichiara estinto il processo per rinuncia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: Guglielmo ROEHRSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1985.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

n. 177

*Ordinanza 8 maggio 1985*

(Depositata in cancelleria il 25 maggio 1985)

**Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Regione siciliana - Nota 7 aprile 1976, n. 6/470/76, del Ministero delle finanze - Proventi della tassa erariale di circolazione - Ripartizione - Ricorso regionale notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri fuori termine - Manifesta inammissibilità.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Guglielmo ROEHRSEN, *Presidente*

avv. Oronzo REALE - dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - avv. Alberto MALAGUGINI - prof. Livio PALADIN - prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO, *giudici.*

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del presidente della regione Sicilia, notificato il 1° luglio 1976, depositato in cancelleria il 6 successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1976, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera del Ministero delle finanze in data 7 aprile 1976, n. 6/470/76, concernente la spettanza delle quote di compartecipazione delle tasse di circolazione degli autoveicoli immatricolati nelle province siciliane;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

*Ritenuto*

che il presidente della regione siciliana, con ricorso notificato il 1° luglio 1976, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione agli artt. 36, 43 e 20 dello statuto, avverso la nota del Ministero delle finanze 7 aprile 1976, con la quale è stata respinta la richiesta di impartire all'A.C.I. istruzioni per il versamento, a favore della regione, dell'intero provento della tassa erariale di circolazione relativa ai veicoli immatricolati in Sicilia, per effetto dell'abolizione della compartecipazione delle province al gettito del suddetto tributo, disposta con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha resistito al ricorso, eccepandone l'inammissibilità per tardività e, in subordine, l'infondatezza;

*Considerato*

che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle norme integrative 16 marzo 1956, il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione nei confronti dello Stato deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione, notificazione o piena conoscenza dell'atto impugnato;

che la nota 7 aprile 1976, n. 6/470/76, del Ministero delle finanze, avverso la quale è proposta impugnazione, risulta pervenuta alla regione Sicilia, assessorato alle finanze, in data 14 aprile 1976, come da timbro recante la suddetta intestazione, in data ed il n. 15615 di protocollo apposto a margine del primo foglio della nota ministeriale, mentre il ricorso è stato notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 1° luglio 1976, e quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto da parte di organo della regione Sicilia (tale è l'assessore: cfr. artt. 12, 13 e 20 dello statuto siciliano);

che appare irrilevante la deduzione della ricorrente secondo la quale la conoscenza della nota sarebbe stata acquisita dal presidente della regione soltanto in data 4 maggio, a seguito di inoltramento effettuato dall'assessorato il 30 aprile 1976, in quanto, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la piena conoscenza dell'atto da parte della regione deve ritenersi verificata nel momento in cui l'atto stesso è pervenuto all'assessorato competente, o comunque è conosciuto dal predetto, non valendo la tardiva comunicazione fatta dall'assessore al presidente della regione a spostare la decorrenza del termine (cfr. sentenze nn. 3 51 del 1978);

che pertanto il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile;

**P. Q. M.**

*Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione Sicilia contro lo Stato, in relazione alla nota 7 aprile 1976, n. 6/470/76, del Ministero delle finanze.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: Guglielmo ROEHRSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1985.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

86C0538

N. 245

*Sentenza 24 ottobre 1985*

(Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1985)

**Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Regione Emilia-Romagna - Decreto Ministro del tesoro 5 maggio 1981; telegramma 9 maggio 1981 e circolare 5 maggio 1981 del direttore generale del Tesoro - Provvedimenti amministrativi riguardanti l'applicazione dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, in tema di tesoreria e di finanziamento delle unità sanitarie locali - Atti esecutivi - Prospettazione di censure già respinte della Corte in relazione alla disciplina legislativa di base - Inammissibilità dei ricorsi.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Guglielmo ROEHRSEN, *Presidente*

avv. Oronzo REALE - dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - avv. Alberto MALAGUGINI - prof. Livio PALADIN - prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti promossi con ricorsi della regione Emilia-Romagna, notificati il 7 e 16 luglio 1981, depositati in cancelleria il 16 e 24 luglio dello stesso anno, ed iscritti ai nn. 30 e 33 del registro 1981, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del telegramma del direttore generale del tesoro del 9 maggio 1981 e del decreto del Ministro per il tesoro del 5 maggio 1981 relativi il primo all'applicazione dell'art. 35 della legge n. 119 del 30 marzo 1981, il secondo alla determinazione delle modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali intestate alle unità sanitarie locali;

Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il giudice relatore Livio Paladin;

Udito l'avv. Alberto Predieri per la regione ricorrente e l'avv. dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 7 luglio 1981, la regione Emilia-Romagna ha promosso conflitto di attribuzione avverso il telegramma del 9 maggio precedente, per mezzo del quale il direttore generale del tesoro, con riferimento alla delibera n. 36/1246 della giunta regionale (concernente la determinazione delle quote del fondo sanitario spettanti alle unità sanitarie locali), invitava il presidente della giunta stessa a riprodurre

gli elementi indicati nel decreto del Ministro del tesoro previsto dal penultimo comma dell'art. 35 della legge finanziaria n. 119/1981, già comunicati con circolare n. 88438 del 5 maggio 1981 ed ha quindi coinvolto nell'impugnativa anche questo ultimo atto.

Secondo la ricorrente, se già la previsione di un decreto ministeriale — contenuta nel citato art. 35 — poteva apparire lesiva della riserva di legge stabilita dall'art. 119 della Costituzione, a maggior ragione sarebbero viziati i provvedimenti in esame: i quali violerebbero appunto, sia sul piano contenutistico sia per la loro forma, la riserva costituzionalmente imposta, « pretendendo di dettare una normativa che è di dettaglio e che comprime l'autonomia organizzativa e di tesoreria regionale, nonché... le competenze legislative attribuite alle regioni dalla legge cornice n. 833/1978 », e particolarmente dall'art. 50 della legge stessa. Ed il vizio sarebbe aggravato dalla circostanza che gli atti impugnati risultano emessi da un organo incompetente (il direttore generale del tesoro) o in veste diversa (circolare al posto del decreto) da quella indicata nel detto art. 35.

Per contro, il costituito Presidente del Consiglio dei Ministri ha preliminarmente svolto un duplice motivo di inammissibilità del ricorso. Da un lato, cioè, gli atti in questione — entrambi successivi al provvedimento previsto dal penultimo comma dell'art. 35 (adottato con d.m. 5 maggio 1981) — non sarebbero idonei a produrre una concreta lesione delle rivendicate attribuzioni regionali. D'altro lato, la ricorrente non porrebbe un autonomo problema d'invasione della autonomia organizzativa della regione, ma ripresenterebbe la questione di legittimità costituzionale della stessa legge n. 119/1981, già sollevata da un precedente ricorso dell'Emilia-Romagna.

Nel merito, comunque, il ricorso risulterebbe infondato, per le ragioni già dedotte dall'avvocatura dello Stato in replica alla ricordata impugnativa principale dell'art. 35 della legge n. 119/1981.

2. — Con ricorso notificato il 16 luglio 1981, l'Emilia-Romagna ha quindi promosso un altro conflitto di attribuzione, avverso il predetto d.m. 5 maggio 1981, contenente « determinazione delle modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali intestate alle unità sanitarie locali »; ed ha reiterato, in relazione a tale provvedimento, le medesime censure sostanziali già formulate avverso la circolare ministeriale esplicativa del decreto stesso ed il ricordato telegramma del direttore generale del tesoro.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi anche in questo giudizio, ha riproposto a sua volta la seconda delle predette eccezioni d'inammissibilità del conflitto, in quanto inficiato dall'irrituale introduzione di un'impugnativa concretamente rivolta avverso l'art. 35 della legge n. 119/1981; ed ha quindi richiesto, in via subordinata, il rigetto del ricorso.

#### *Considerato in diritto*

1. — I due ricorsi proposti dalla regione Emilia-Romagna sono accomunati dal fatto di concernere la prima applicazione dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, in tema di tesorerie e di finanziamento delle unità sanitarie locali; ed a ciò si aggiunge che gli atti impugnati mediante il primo ricorso, cioè il telegramma 9 maggio 1981 del direttore generale del tesoro e la circolare 5 maggio 1981, n. 88438, della stessa direzione (successivamente pervenuta alla regione), sono strettamente connessi — come si precisa nel seguito della presente sentenza — all'ultimo fra gli atti dei quali è richiesto l'annullamento, vale a dire al decreto 5 maggio 1981 del Ministro del tesoro, sulla « determinazione delle modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali intestate alle unità sanitarie locali ». Pertanto, i due giudizi si prestano ad essere riuniti e congiuntamente decisi.

2. — Entrambi i ricorsi vanno però dichiarati inammissibili, in base a due diversi ordini di considerazioni:

a) relativamente alla circolare ed al telegramma della direzione generale del tesoro, la regione assume che essi invadano l'ambito di sua competenza, introducendo una normativa di dettaglio in un campo già disciplinato dalla l.r. n. 22/1980, e comunque contrastino con la legge n. 119/1981, sostituendosi al decreto ministeriale previsto dall'art. 35 (del quale la stessa ricorrente afferma — nel primo ricorso — di non avere preso alcuna conoscenza).

A questo riguardo, tuttavia, s'impongono i seguenti rilievi. In primo luogo, il decreto ministeriale cui si riferiscono tanto il telegramma quanto la circolare risulta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1981: cioè in un momento di molto precedente la proposizione del ricorso. In secondo luogo, la giunta dell'Emilia-Romagna, all'atto di sollevare il relativo conflitto, decideva « di ottemperare per il momento alle suddette istruzioni »: il che potrebbe far dubitare dell'attualità dell'interesse a ricorrere. In terzo luogo, l'avvocatura dello Stato ha formalmente eccepito in un duplice senso l'inammissibilità del ricorso medesimo: da un lato, poiché il telegramma impugnato si limita a richiamare le disposizioni del previo decreto ed invita la regione ad osservarle, senza dunque comportare « una lesione concreta della sfera della competenza regionale in materia di organizzazione finanziaria »; d'altro lato, poiché la circolare presenta anch'essa « natura e funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale citato ».

Tali eccezioni sono comunque risolutive. Entrambi gli atti impugnati adempiono, in altre parole, la mera esecuzione del contemporaneo e preesistente decreto 5 maggio 1981 del Ministero del tesoro. Ed è solo nei confronti di quest'ultimo provvedimento che può dunque ammettersi, in via di principio, un regolamento di competenza suscettibile di essere risolto dalla Corte;

b) senonché lo stesso decreto ministeriale viene impugnato dal secondo ricorso regionale in termini tali da far escludere — come ha messo in luce l'avvocatura dello Stato — che ne derivi « alcun apporto novativo o modificativo » di quanto già disposto dall'art. 35 della legge n. 119/1981.

Vero è che l'atto in questione è stato emanato sulla base del penultimo comma del predetto articolo: il quale demanda ad appositi decreti del Ministro del tesoro il compito di stabilire « le modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali » intestate alle u.s.l. (come appunto risulta dal titolo del decreto stesso). Ed il conto del quale si tratta è quello in cui l'art. 35, quinto comma, impone l'accreditamento, mediante prelievo dai conti intestati alle corrispettive regioni, degli importi destinati alle u.s.l. per ogni trimestre, in base al penultimo comma dell'art. 51 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale; dopo di che le varie sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, dando sempre applicazione ai provvedimenti regionali di riparto dei fondi disponibili, accreditano a loro volta le quote spettanti alle unità — sulla base del sesto comma dell'art. 35 — « ad apposite contabilità speciali ».

Ora, su tutta questa normativa la Corte si è già pronunciata, mediante la sentenza di rigetto numero 162/1982: con cui si è respinta — fra l'altro — un'impugnativa proposta in via principale dalla stessa regione Emilia-Romagna, precisando che il « meccanismo » or ora descritto « non viola l'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni, in quanto resta integro il potere di ripartire le risorse finanziarie disponibili tra le diverse destinazioni »; ed aggiungendo che « l'aver il legislatore creato un più stretto coordinamento temporale fra il momento del prelievo dalla tesoreria centrale e il momento della spesa effettuata dagli organi erogatori del servizio sanitario risponde alla esigenza obiettiva, nell'interesse dell'intera comunità nazionale, di un opportuno coordinamento del flusso della spesa sanitaria con quello delle entrate destinate a fronteggiarla ».

Ma la prima e fondamentale doglianza prospettata dal ricorso in esame non fa che ribadire i motivi già ritenuti infondati dalla citata decisione della Corte. Non a caso, la ricorrente avverte in modo espresso che le denunce mosse con riguardo all'impugnato decreto ministeriale « coincidono... nella sostanza » con quelle già rivolte a sostenere l'illegittimità dell'art. 35 della legge n. 119/1981. E dunque s'impongono — a più forte ragione — le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 28/1979, nel senso che non è ammissibile un conflitto con cui si risollevi la medesima questione già proposta nei confronti della disciplina legislativa di base, senza che sia ravvisabile la necessaria distinzione fra il tema del conflitto stesso e quello del previo giudizio di illegittimità costituzionale.

Né, d'altra parte, le conclusioni mutano quanto all'ulteriore motivo di ricorso, con cui si sostiene la violazione della riserva di legge regionale, stabilita dall'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335. Infatti, la ricorrente non precisa — altro che in via vagamente esemplificativa — in che termini si sarebbe concretato l'asserito vizio.

P. Q. M.

*Dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione, proposti dalla regione Emilia-Romagna in relazione al decreto 5 maggio 1981 del Ministro del tesoro, alla circolare 5 maggio 1981, n. 88438, ed al telegramma 9 maggio 1981 del direttore generale del tesoro.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

F.to: Guglielmo ROEHRSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGU-  
GINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -  
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco  
GRECO

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1985.

Il direttore della cancelleria: VITALE

n. 246

Sentenza 24 ottobre 1985

(Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1985)

**Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - regioni Sicilia, Toscana e Lombardia. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, 2 luglio 1983, 8 e 10 agosto 1984 - inclusione di enti regionali nell'elenco di quelli tenuti ad adeguarsi al sistema annuale di competenza e di cassa dello Stato (art. 25, l. 25 agosto 1978, n. 468) - competenze regionali - violazione parziale.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Guglielmo ROEHRSEN, *Presidente*

avv. Oronzo REALE - dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - avv. Alberto MALAGUGINI - prof. Livio PALADIN - prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - professor Giovanni CONSO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti promossi con ricorsi delle regioni Sicilia, Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, notificati rispettivamente il 14 maggio 1979, 8 agosto 1983, il 5 agosto 1983, l'8 ottobre 1984 e il 13 ottobre 1984, depositati in cancelleria il 21 maggio 1979, 10 agosto 1983, 12 agosto 1983, il 19 ottobre 1984 e il 26 ottobre 1984 ed iscritti al n. 14 del registro 1979, ai nn. 24 e 25 del registro 1983, ai nn. 44 e 45 del registro 1984, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 1979, 2 luglio 1983, 8 agosto 1984 e del Ministro del tesoro del 10 agosto 1984, concernenti alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il giudice relatore Livio Paladin;

Uditi gli avvocati Giuseppe Fazio per la regione Sicilia, Enzo Cheli e Alberto Predieri per la regione Toscana, Gaspare Pacia per la regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 14 maggio 1979, la regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979: per aver incluso anche l'Ente acquedotti siciliani nell'elenco degli enti tenuti a modificare la propria struttura di bilancio ed il proprio ordinamento contabile, adeguandoli al sistema annuale di competenza e di cassa dello Stato, in applicazione dello art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ritiene infatti la ricorrente che sia stata, con tale inclusione, invasa la sfera di competenza regionale. E ciò per effetto delle nuove norme di attuazione dello statuto speciale adottate con d.P.R. n. 683/1977: il cui art. 5 ha appunto devoluto alla regione « le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti... operanti esclusivamente in Sicilia », nella materia delle opere e delle acque pubbliche.

Avendo omesso di considerare la nuova situazione giuridica dell'E.A.S., l'atto impugnato incorrerebbe nella violazione sia dell'art. 20 dello statuto, che attribuisce alla regione la potestà amministrativa nelle materie enumerate dall'art. 14, sia dell'art. 43 dello statuto in quanto vanificherebbe la « determinazione » compiuta nella specie dall'apposita commissione paritetica.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

In primo luogo — argomenta l'avvocatura dello Stato — l'E.A.S. non sarebbe in realtà compreso tra gli enti cui si riferisce il trasferimento operato con il d.P.R. n. 683/1977 in materia di acque pubbliche, dato che l'attività dell'ente stesso (costituito per provvedere in Sicilia alla costruzione ed all'esercizio di acquedotti « a servizio di centri abitati ») riguarderebbe la prestazione di un pubblico servizio di idroalimentazione e non « l'amministrazione del bene demaniale », per sé considerata. In secondo luogo — pur in ipotesi ammesso che l'E.A.S. ricada fra gli enti considerati dal citato art. 5 del d.P.R. n. 683/1977 — alla regione risulterebbero comunque trasferite le sole funzioni amministrative ad esso inerenti: funzioni che il combinato disposto dell'art. 25 della legge n. 468/1978 e dell'art. 1 dell'impugnato decreto non toccherebbero minimamente, in quanto atto di esercizio di una potestà normativa attinente, al coordinamento della finanza pubblica. Sicché — conclude l'avvocatura — « spetterà poi alla regione, quale ente di controllo, vigilare che l'E.A.S. si sia adeguata alle prescrizioni contabili stabilite dal ridetto art. 25 ».

3. — Il nuovo testo dell'art. 25 della legge n. 468/1978, come sostituito dall'art. 12 del d.l. 11 maggio 1983, n. 176 (contenente « Misure urgenti... per il contenimento della spesa pubblica... »), ha imposto al Presidente del Consiglio dei Ministri di rideterminare « gli organismi e gli enti anche di natura economica a carattere nazionale e regionale, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, ... ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo ». In esecuzione dell'art. 12, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha quindi adottato il decreto 2 luglio 1983, che è stato impugnato dalle regioni Lombardia e Toscana mediante i ricorsi rispettivamente notificati il 5 e l'8 agosto 1983. Entrambe le ricorrenti si dolgono, infatti, della inclusione di una serie di enti da esse dipendenti fra quelli tenuti ad osservare la disciplina del citato art. 25.

I ricorsi deducono, in sostanza, che alla stregua degli artt. 117 e 118 della Costituzione gli enti dipendenti dalle regioni rappresentano un'autonomia e specifica materia di competenza regionale, entro la quale le leggi dello Stato possono solo stabilire principi fondamentali. Ciò è precisamente avvenuto in virtù della legge 19 maggio 1976, n. 335, che ha preveduto fra l'altro — anche in attuazione dell'art. 119 della Costituzione — l'approvazione dei bilanci degli enti in questione « nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali » (e la Toscana richiama, sul punto, l'art. 53 del proprio statuto, nonché gli artt. 152 e seguenti della propria legge n. 28/1977). Per contro, il decreto impugnato altererebbe illegittimamente questo disegno, « obbligando tutto ad un tratto enti amministrativi dipendenti dalla regione a uniformare invece il proprio bilancio e la propria contabilità a quelli dello Stato... ».

4. — Costitutosi in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto in un primo tempo la reiezione dei ricorsi, ribadendo che la sottoposizione degli enti dipendenti dalle regioni ai disposti dettati dall'art. 25 della legge n. 468/1978 muoverebbe nell'orbita della funzione di coordinamento della finanza statale e regionale.

Per altro, mediante una memoria aggiunta, l'avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dei ricorsi medesimi, data la mancata conversione del d.l. n. 176/1983, come pure del successivo d.l. n. 317/1983, e dato — inoltre — che l'atto impugnato sarebbe « venuto meno sin dall'origine », essendo stato integralmente sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1983.

5. — A sua volta, però, anche la regione Toscana ha depositato una memoria aggiunta, osservando che gli atti adottati in applicazione del d.l. n. 176/1983 sono stati convalidati dalla legge n. 638/1983, di conversione del d.l. n. 463 del medesimo anno, e riaffermando pertanto l'attualità dell'interesse regionale a proporre ricorso. Dopo di che, la difesa regionale ha nuovamente sviluppato le ragioni che dovrebbero condurre all'accoglimento del ricorso stesso; ed ha indicato, in particolar modo, gli argomenti che dimostrerebbero la dipendenza dalla regione di alcuni fra gli enti coinvolti dal decreto presidenziale impugnato: quali gli Enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, l'Ente regionale di sviluppo agricolo in Toscana, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, nonché gli Istituti autonomi case popolari.

6. — La regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso del 6 ottobre 1984, ha proposto a sua volta conflitto avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1984, che ha nuovamente determinato gli enti soggetti alla disciplina degli artt. 25 della legge n. 468/1978 e 40 della legge n. 119/1981: per la parte in cui detto provvedimento si riferisce ad enti (Camere di commercio, Istituti autonomi case popolari, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, Ente zona industriale di Trieste) che si assumono dipendenti dalla regione. Ma l'impugnativa è stata estesa ai decreti del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici, in data 10 agosto 1984, relativi agli adempimenti connessi all'applicazione del citato art. 40: il primo su un piano generale, il secondo con specifico riguardo ai fondi destinati agli I.A.C.P. I tre provvedimenti violerebbero infatti — secondo la ricorrente — la primaria competenza regionale in materia di « ordinamento degli enti dipendenti », di cui all'art. 4, n. 1, dello statuto speciale.

Inoltre, nella parte in cui tali atti non escludono la regione Friuli-Venezia Giulia dal novero degli enti ai quali si applica il predetto art. 40, anche per ciò che attiene alle entrate proprie della regione medesima, ne deriverebbe un'ulteriore ragione di contrasto con gli artt. 4, n. 1, e 48 dello statuto, nonché con le norme di attuazione in materia di finanza regionale, di cui al d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114.

7. — Il costituito Presidente del Consiglio dei Ministri ha concluso anche in questo caso per l'infondatezza del ricorso, in nome della funzione di coordinamento prevista dall'art. 119 della Costituzione.

Quanto, poi, alla pretesa estensione dell'ambito di applicabilità del citato art. 40, l'avvocatura dello Stato obietta che la regione Friuli-Venezia Giulia e gli enti da essa dipendenti sarebbero già coinvolti dall'originario disposto dell'articolo stesso. Per di più, dal momento che alla data del ricorso era stato emanato il decreto del Ministro del tesoro 8 settembre 1984, riformulante tutte le condizioni e le modalità di funzionamento dei conti, ne discenderebbe l'inammissibilità di questa parte del ricorso medesimo, data l'abrogazione del corrispondente decreto del 10 agosto.

8. — Con una memoria depositata in vista della pubblica udienza, il Friuli-Venezia Giulia ha però replicato che le argomentazioni dell'avvocatura dello Stato varrebbero per le regioni a statuto ordinario e non per

le regioni a statuto speciale, dotate in materia di competenza primaria od esclusiva. In particolare, circa l'assoggettamento del Friuli-Venezia Giulia all'art. 40 della legge n. 119/1981, la ricorrente ha insistito nell'assunto dell'assoluta inconciliabilità di tale disciplina con il vigente congegno di accreditamento delle quote dei tributi spettanti alla regione, « non potendosi immaginare che le somme in questione debbano essere trasferite dalla tesoreria dello Stato alla tesoreria della regione (in forza dell'art. 5 del d.P.R. n. 114/1965) e contemporaneamente ritrasferite dalla tesoreria della regione alla tesoreria dello Stato (in forza del citato art. 40) ».

9. — Infine, con ricorso notificato il 13 ottobre 1984, anche la regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione avverso il decreto del Ministro del tesoro 10 agosto 1984, nella parte in cui — riferendosi agli enti elencati nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1984 — esso estende all'Ente acquedotti siciliani, all'Ente di sviluppo agricolo della Sicilia, agli Istituti autonomi case popolari, alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli Enti provinciali del turismo operanti nell'isola, le limitazioni contestualmente introdotte in tema di disponibilità di cassa e di servizi di tesoreria.

Nel ricorso si premette che il citato decreto presidenziale dell'8 agosto non è stato impugnato, perché reiterativo dell'invasione già attuata dal precedente decreto 5 marzo 1979, in relazione al quale la Sicilia aveva proposto rituale conflitto. Dopo di che si lamenta ancora una volta la menomazione della sfera delle prerogative regionali di controllo sugli enti pubblici in questione: prerogative che sarebbero garantite dallo art. 20 dello statuto speciale in collegamento con le norme di attuazione dettate dai d.P.R. nn. 683/1977 e 510/1956.

Inoltre, con riguardo al metodo di determinazione delle entrate finali stabilito dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 1 del decreto impugnativo, il ricorso denuncia che, con provvedimento amministrativo, venga in sostanza variata la base dell'incidenza dell'aliquota che segna il limite delle entrate depositabili presso le aziende di credito: « con il risultato concreto di pervenire ad una variazione dell'aliquota stessa in aperta violazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 19 marzo 1982 ».

10. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, dato che gli enti di cui si controverte erano già stati ricondotti nell'ambito di applicazione dell'art. 40 della legge n. 119/1981, in virtù del precedente decreto presidenziale 8 agosto 1984. Né rilevarebbe che sia stato precedentemente proposto conflitto in relazione al decreto 5 marzo 1979: poiché la competenza che in quell'occasione la ricorrente assumeva violata riguardava il diverso profilo dell'assoggettamento dell'Ente acquedotti siciliani alle regole di contabilità introdotte dall'art. 25 della legge n. 468/1978, non già la normativa sull'utilizzazione delle disponibilità di cassa.

Inammissibili sarebbero anche i più specifici motivi di doglianza, formulati dalla Sicilia in ordine al comma terzo dell'art. 1 dell'atto impugnato, che ripeterebbe alla lettera quanto già previsto dall'art. 2, quarto comma, del d.l. n. 463/1983; come pure in ordine al comma quarto dello stesso art. 1, che esclude determinate somme dal calcolo delle disponibilità concorrenti a formare il limite del 6% e « per ciò non dà luogo ad alcuna invasione della sfera di competenza regionale ». Del pari, la censura che investe il terzo comma sarebbe almeno in parte inammissibile, là dove tale disposto riproduce l'art. 2 del d.m. 31 luglio 1981; ma dovrebbe dirsi comunque infondata, giacché il disposto stesso non costituirebbe espressione del potere di variare la percentuale (di cui al comma ottavo del citato art. 40), bensì del potere di stabilire le condizioni e modalità di funzionamento dei conti (di cui al comma settimo del medesimo articolo), in conformità della lettera e della *ratio* delle norme primarie.

#### *Considerato in diritto*

1. — I cinque conflitti di attribuzione, promossi con i ricorsi descritti in narrativa, riguardano una serie di provvedimenti statali che hanno applicato ad enti pubblici dipendenti da varie regioni differenziate ed ordinarie (quali la Sicilia, la Toscana, la Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia) le disposizioni dettate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché dall'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni. Comunque è dunque il problema se le competenze legislative ed amministrative, che le regioni possono esercitare nei riguardi degli enti predetti, siano state lese dagli impugnati decreti, emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, che hanno incluso gli enti stessi fra quelli tenuti ad adeguarsi all'ordinamento statale di contabilità e di bilancio ovvero a sottostare alle norme di tesoreria introdotte dalla legge finanziaria per il 1981. Di conseguenza, i relativi giudizi si prestano ad essere riuniti e congiuntamente decisi.

2. — La regione siciliana, impugna, anzitutto, il decreto del 5 marzo 1979, per mezzo del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha determinato — ad integrazione della tabella allegata alla legge n. 468/1978 — gli « enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato »; e chiede specificamente che la Corte annulli tale atto, « per quanto concerne l'indicazione dell'Ente acquedotti siciliani ».

L'inserimento dell'E.A.S. accanto agli altri enti pubblici tenuti ad osservare l'art. 25 della legge n. 468/1978 comporterebbe, infatti, l'invasione d'una sfera di competenza regionale « esclusiva », passata alla Sicilia per effetto delle norme sul trasferimento delle funzioni amministrative statali in tema di opere e di acque pubbliche (d.P.R. 1º luglio 1977, n. 683): in conseguente violazione degli artt. 14, 20 e 43 dello statuto speciale. La potestà organizzativa dell'E.A.S., spettante in tal senso alla Sicilia, non lascerebbe spazio — in altri termini — ad atti statali incidenti sulla contabilità dell'ente stesso; tanto più che il modello dovrebbe in tal senso consistere, se mai, nella contabilità della regione anziché nella contabilità di Stato.

Posto in questi termini il problema, diviene indispensabile affrontare il quesito — cui la difesa regionale e l'avvocatura dello Stato rispondono in modo antitetico — se le funzioni relative all'Ente acquedotti siciliani, compreso il potere di definirne l'ordinamento e dunque le norme di contabilità, siano state o meno attribuite alla Sicilia. Originariamente, in vero, la legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'E.A.S., lo collocava alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, oltre che sottoporlo alla vigilanza del Ministero delle finanze, quanto alla « gestione finanziaria » (cfr. l'art. 2 della legge citata). Su questa base, per più di un trentennio fu dunque lo Stato a curare il finanziamento della costruzione, del completamento e della sistemazione degli acquedotti siciliani e delle connesse opere igieniche: come già risultava dal d.l. 17 aprile 1948, n. 774, che nel secondo comma dell'art. 2 conteneva soltanto la generica previsione di « intese da prendersi con la regione siciliana, circa la scelta delle opere da finanziare ». Coerentemente, nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è stato quindi incluso — accanto ad una serie di altri enti di carattere nazionale — anche l'Ente acquedotti siciliani; ed alla tabella in questione hanno fatto esplicito richiamo le premesse dell'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, quale punto di riferimento per l'individuazione degli organismi tenuti ad osservare l'art. 25 della legge n. 468/1978.

Tuttavia, l'ultima « concessione di contributi straordinari » a favore dell'Ente acquedotti siciliani è stata effettuata dalla legge statale 25 maggio 1978, n. 229, con il solo intento di ripianarne i disavanzi di bilancio « alla data del 31 dicembre 1976 » (cfr. l'art. 2 della legge citata). Nel frattempo, infatti, erano entrate in vigore le nuove norme di attuazione statutaria dettate dal d.P.R. 1º luglio 1977, n. 683 (a modificazione ed integrazione del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878), per cui la Sicilia ha potuto esercitare tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in tema di lavori pubblici (ivi compresi gli enti « operanti esclusivamente in Sicilia ») « eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale »: fra le quali, per altro, non figurano gli acquedotti infraregionali (cfr. gli artt. 1, primo comma, 3 e 5 del d.P.R. citato). A confermare l'avvenuto trasferimento delle funzioni in esame concorre, del resto, la legge siciliana 14 settembre 1979, n. 212, in base alla quale la regione ha disciplinato — fra l'altro — l'ordinamento dell'Ente acquedotti, accanto a vari altri istituti da essa dipendenti; ed a ciò si aggiungono le leggi regionali 9 agosto 1980, n. 81, 6 maggio 1981, n. 92, 2 agosto 1982, n. 81, 21 agosto 1984, n. 59, tutte contenenti disposizioni finanziarie in favore dell'E.A.S.

Di qui discende che, in vista del riparto fra le competenze statali e regionali, l'atto impugnato non dispone più del necessario fondamento giustificativo. « Enti ed organismi dipendenti dalla regione » vanno « pacificamente esclusi » — come la Corte ha rilevato nella sentenza n. 299/1984, sia pure con riguardo alle amministrazioni regionali di diritto comune — « dalla sfera di applicazione dell'art. 25 della legge n. 468/1978 ». E dunque dev'esser dichiarato che non spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri includere l'Ente acquedotti siciliani fra quelli tenuti ad adeguarsi all'ordinamento statale di contabilità e di bilancio, con il conseguente annullamento — *in parte qua* — del decreto 5 marzo 1979.

3. — Le regioni Toscana e Lombardia richiedono, a loro volta, l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1983, nella parte in cui si sono inclusi vari tipi di enti dipendenti dalle regioni medesime (quali le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, gli Enti provinciali per il turismo, gli Enti regionali di sviluppo agricolo in Toscana ed in Lombardia, i rispettivi Istituti zooprofilattici sperimentali, gli Istituti autonomi case popolari, l'Ente autonomo fiera mostra mercato nazionale dell'artigianato di Firenze, l'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, il Consorzio canale Milano-Cremona-Po) fra quelli soggetti alle prescrizioni dell'art. 25 della legge n. 468/1978, come modificato dall'art. 12 del d.l. 11 maggio 1983, n. 176 (e poi dall'art. 12 del d.l. 11 luglio 1983, n. 317). Nella prospettiva delle ricorrenti, il citato art. 25 non dovrebbe e non potrebbe venire applicato — al di là dei suoi testuali disposti — né alle regioni né agli enti che da queste dipendono: sia perché la potestà legislativa sarebbe in tal campo riservata alle leggi regionali di ordinamento e di contabilità, in virtù degli artt. 117 e 119 della Costituzione; sia perché la legge-quadro 19 maggio 1976, n. 335, avrebbe comunque confermato in modo espresso tale competenza, mediante le disposizioni dell'art. 11, che attribuiscono appunto allo statuto ed alla conseguente legislazione locale (come quella stabilita dagli artt. 152 e seguenti della legge toscana n. 28/1977) la disciplina dei bilanci degli enti dipendenti, alla stregua del modello rappresentato dal bilancio regionale.

All'esame del merito dei due regolamenti di competenza l'avvocatura dello Stato eccepisce, però, che entrambi i ricorsi sarebbero divenuti inammissibili, per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, giacché i decreti-legge nn. 176 e 317 del 1983 non sono stati tempestivamente convertiti (anche se l'avvocatura riconosce che, successivamente, la legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, ha disposto che « restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati » in applicazione dei

decreti predetti); in secondo luogo, giacché il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 3 novembre 1983 (attuativo dell'art. 21 del citato d.l. n. 463/1983, ha integralmente rideterminato l'elenco dei destinatari dell'art. 25 della legge n. 468/1978, senza più ricomprendervi la generalità degli enti indicati dalle ricorrenti.

Nella sua sostanza, la seconda di tale eccezioni dev'essere accolta. In effetti la descritta successione di decreti-legge e di provvedimenti del Presidente del Consiglio di Ministri ha finito per determinare una situazione del tutto peculiare: già messa in analitica evidenza da questa Corte, con la ricordata decisione numero 299/1984. Mentre i decaduti decreti-legge nn. 176 e 317 del 1983, innovando rispetto all'art. 25 della legge n. 468/1978, prevedevano che fossero tenuti ad osservarne le disposizioni « gli organismi e gli enti anche di natura economica a carattere nazionale e regionale », il distinto accenno agli enti nazionali e regionali è stato invece espunto dal testo dell'ultimo decreto della serie, recante il n. 463/1983 e poi convertito nella legge n. 638 del medesimo anno. Corrispondentemente, dunque, al Presidente del Consiglio dei Ministri non è più spettato includere nell'elenco enti od organismi comune quelli dipendenti dalle regioni; ed il Presidente stesso ne ha subito tenuto conto, depennando quasi tutte le istituzioni cui si riferiscono i conflitti in discussione.

Piuttosto che l'inammissibilità dei due ricorsi va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che il sopravvenuto decreto presidenziale del 3 novembre 1983 comporta il riconoscimento delle attribuzioni già contestate. Né osta il fatto che il Consorzio canale Milano-Cremona-Po e l'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze continuano ad essere coinvolti da questo ultimo provvedimento. Di tali enti, infatti, i ricorsi e le successive deduzioni non adducono altro che il nome, senza offrire alcuna dimostrazione della loro dipendenza dalle rispettive regioni e senza nemmeno fare intendere in quali materie di competenza regionale propria esse sarebbero operanti, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 13 del d.P.R. n. 616/1977: il che non basta a concretare un regolamento di competenza, su cui la Corte sia tenuta a pronunciarsi.

4. — Diversamente dai detti decreti presidenziali del 5 marzo 1979, del 2 luglio e del 3 novembre 1983, che si limitano a considerare gli enti e gli organismi da sottoporre alle disposizioni dell'art. 25 della legge n. 468/1978, il decreto emesso l'8 agosto 1984 dal Presidente del Consiglio dei Ministri contiene una congiunta rideterminazione degli organismi ed enti tenuti ad osservare tanto il citato art. 25, quanto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni. Sotto entrambi i profili, tale provvedimento è peraltro impugnato dalla regione Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui esso concerne una serie di enti che si assumono dipendere dall'amministrazione ricorrente: quali le Camere di commercio, gli Istituti autonomi case popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, l'Ente zona industriale di Trieste. Nei medesimi termini la regione impugna inoltre i conseguenti decreti del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici, entrambi datati 10 agosto 1984; ma la legittimità degli atti in questione viene altresì contestata, poiché essi non escludono il Friuli-Venezia Giulia dal novero degli enti ai quali si applica l'art. 40 della legge n. 119/1981.

Circa il decreto presidenziale dell'8 agosto, l'impugnativa dev'essere, però, distintamente valutata dalla Corte, secondo che essa riguardi l'applicazione dell'art. 25 della legge n. 468/1978 o dell'art. 40 della legge n. 119/1981. Nel primo senso, s'impongono le stesse conclusioni già raggiunte per il decreto del 5 marzo 1979, nella parte relativa all'Ente acquedotti siciliani. Siano o meno « dipendenti » dalla regione, anche le Camere di commercio rientrano infatti nella competenza ordinamentale del Friuli-Venezia Giulia (si veda in proposito la sentenza n. 65/1982); e non diverso si rivela il caso degli Istituti autonomi case popolari (dati l'art. 5 n. 18 dello statuto speciale e gli artt. 22 e seguenti del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, e successive modificazioni), delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (in base all'art. 4 n. 10 dello statuto ed agli artt. 15 e seguenti del d.P.R. n. 1116/1965 citato e successive modificazioni), nonché dell'Ente zona industriale di Trieste cui all'art. 20, secondo comma, del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902).

Nel secondo senso, viceversa, va ricordato che anche le regioni a statuto speciale sono tenute ad osservare l'art. 40 della legge n. 119/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo al primo comma dell'articolo stesso (come questa Corte ha già messo in luce, nella sentenza n. 162/1982 e poi nelle sentenze nn. 242 e 243 del presente anno). Cade con ciò la premessa del ricorso regionale in esame; e diviene senz'altro insostenibile che gli enti dipendenti dal Friuli-Venezia Giulia (o sottoposti alla potestà legislativa regionale, per ciò che attiene al loro ordinamento) debbano disporre di un trattamento diverso e privilegiato rispetto a quello spettante alla regione medesima. Dal che discende l'infondatezza del ricorso, sia per quanto concerne questa parte del decreto presidenziale 8 agosto 1984, sia relativamente agli impugnati decreti ministeriali, che la stessa ricorrente considera meramente « consequenziali ».

5. — Da ultimo, va ancora esaminato il ricorso con cui la regione siciliana ha impugnato il predetto decreto 10 agosto 1984 del Ministro del tesoro (contenente « Modificazioni ed integrazioni alla normativa stabilita con i decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, ai sensi dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 »). Più precisamente, vanno valutati i due ordini di motivi in base ai quali la Sicilia richiede il parziale annullamento di tale atto: primo, che non spetterebbe allo Stato ricomprendere, nell'elenco degli

organismi e degli enti tenuti ad osservare il citato art. 40, anche l'Ente acquedotti siciliani, gli Istituti autonomi case popolari, l'Ente regionale di sviluppo agricolo, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, gli Enti provinciali per il turismo della regione; secondo, che sarebbe comunque lesivo della riserva di legge, costituzionalmente imposta in materia, il « metodo di determinazione delle entrate finali », risultante dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 del provvedimento in questione.

Quanto al primo motivo, tuttavia, esso si palesa inammissibile per le ragioni indicate dall'avvocatura dello Stato. L'elenco degli organismi e degli enti cui si applicano le disposizioni dell'art. 40 della legge n. 119/1981 non è determinato, infatti, dal decreto ministeriale impugnato, bensì dal decreto 8 agosto 1984 del Presidente del Consiglio dei Ministri, avverso il quale la Sicilia non ha sollevato alcun conflitto di attribuzione; e il decreto ministeriale del 10 agosto — come si desume dalle sue premesse — è per questo verso fedelmente attuativo del previo decreto presidenziale.

A sua volta, il secondo complesso di motivi è in parte inammissibile, in parte infondato. L'art. 1, secondo comma, del decreto in discussione non fa che riprendere — alla lettera — l'art. 21, quarto comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638); sicché non ha senso censurarlo per violazione della riserva di legge di cui al primo comma dell'art. 119 della Costituzione. L'art. 1, quarto comma, dispone che « i titoli ed i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza e capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente dagli enti ed organismi pubblici, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, non vanno considerati come disponibilità ai fini del calcolo del sei per cento »; sicché non si comprende in che consistano le doglianze della regione, né il ricorso provvede in alcun modo a motivarle. L'art. 1, terzo comma, nella parte concernente i « titoli di Stato e non », è fedelmente ripetitivo dell'art. 2 del decreto 30 luglio 1981 dello stesso Ministro del tesoro: come questa Corte ha già messo in luce, nella sentenza n. 244 del presente anno.

Residua il terzo comma dell'art. 1, nella parte riguardante i « mandati in corso non ancora pagati ». Ma valgono in tal senso le stesse conclusioni di infondatezza, già raggiunte in proposito — sia pure con riguardo ad altri decreti del Ministro del tesoro — dalla citata sentenza n. 244/1985.

P. Q. M.

*Dichiara che non spetta allo Stato includere l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) fra gli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato: e, di conseguenza, annullata in questa parte il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 (n. 14 registro ricorsi 1979);*

*Dichiara cessata la materia del contendere quanto ai ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle regioni Toscana e Lombardia in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1983, nelle parti riguardanti gli enti dipendenti dalle regioni medesime (nn. 24 e 25 registro ricorsi 1983);*

*Dichiara che non spetta allo Stato includere l'Ente zona industriale di Trieste, le Camere di commercio, gli Istituti autonomi case popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia fra gli organismi e gli enti ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468; e, di conseguenza, annulla in queste parti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1984 (n. 44 registro ricorsi 1984);*

*Dichiara che spetta allo Stato includere l'Ente zona industriale di Trieste, le Camere di commercio, gli Istituti autonomi case popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia fra gli organismi e gli enti ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni (n. 44 registro ricorsi 1984);*

*Dichiara che spetta allo Stato computare i « mandati in corso non ancora pagati », ai fini del calcolo delle disponibilità depositabili dalla regione siciliana presso le aziende di credito incaricate del servizio di tesoreria (n. 45 registro ricorsi 1984);*

*Dichiara inammissibili gli altri motivi del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla regione siciliana in relazione al decreto del tesoro 10 agosto 1984 (n. 45 registro ricorsi 1984).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

F.to: Guglielmo ROEHRSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGU-  
GINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Fran-  
cesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1985.

Il direttore di cancelleria: VITALE

n. 286

Sentenza 12 novembre 1985

(Depositata in cancelleria il 15 novembre 1985)

**Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Puglia, Provincia Bolzano - approvazione di strumenti urbanistici che mutano la destinazione di beni patrimoniali indisponibili dello Stato - mancanza di intesa con lo Stato - illegittimità delle relative delibere regionali e provinciali - approvazione di strumenti urbanistici che mutano la destinazione di beni patrimoniali disponibili dello Stato - preventiva intesa con lo Stato - Non è richiesta.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

avv. Oronzo REALE, avv. Alberto MALAGUGINI, prof. Antonio LA PERGOLA, prof. Virgilio ANDRIOLI, professor Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO, *giudici*.

Hanno pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificati il 18 febbraio 1977, il 12 agosto 1977, il 24 ottobre 1977, il 23 marzo 1978 (n. 2 confl.), il 27 maggio 1978, il 19 febbraio 1979, il 7 giugno 1979, il 28 giugno 1979, il 20 dicembre 1979, il 29 luglio 1980 (n. 2 confl.), l'11 ottobre 1980 e il 15 gennaio 1981, depositati in cancelleria il 2 marzo 1977, il 27 agosto 1977, il 7 novembre 1977, il 3 aprile 1978, il 4 aprile 1978, il 15 giugno 1978, il 3 marzo 1979, l'8 giugno 1979, il 10 luglio 1979, il 9 gennaio 1980, il 4 agosto 1980, il 5 agosto 1980, il 28 ottobre 1980 e il 27 gennaio 1981, ed iscritti ai nn. 5, 18 e 20 del registro 1977; nn. 10, 11 e 15 del registro 1978; nn. 6, 17 e 19 del registro 1979; nn. 2, 21, 22 e 31 del registro 1980; n. 3 del registro 1981, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti dei presidenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Puglia, Lombardia e della provincia autonoma di Bolzano, concernenti varianti a piani regolatori;

Visti gli atti di costituzione delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e della provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il giudice relatore dott. Francesco Saja;

Udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli avvocati Sergio Panunzio per la provincia autonoma di Bolzano, Giulio Cevolotto per la regione Veneto e Umberto Pototschnig per la regione Lombardia;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con decreto n. 02031/Pres. 207 del 30 novembre 1976 il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia approvava il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione del comune di Trasaghis, nel quale un'area edificata, appartenente al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione militare dello Stato, veniva destinata a « zona di rispetto stradale e cimiteriale, inedificabile ».

Contro il decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri sollevava un conflitto di attribuzione, chiedendone l'annullamento con ricorso notificato il 18 febbraio 1977 (reg. ric. n. 5/1977).

Quanto all'ammissibilità, la ricorrente osservava di proporre una questione non già attinente alla opportunità del vincolo di destinazione urbanistica bensì relativa all'individuazione dell'autorità competente a disporre in materia: questione, dunque, appartenente alla giurisdizione costituzionale e non a quella amministrativa.

Nel merito la ricorrente sosteneva che la sottrazione di beni del demanio e del patrimonio indisponibile statale alla loro destinazione doveva avvenire nei modi stabiliti dalla legge (artt. 828 e 829 del cod. civ.), e quindi non certo con atto unilaterale delle regioni.

2. — Con successivi ricorsi di analogo contenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnava i seguenti atti:

decreto n. 01163 del 17 maggio 1977, con cui il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia aveva approvato una variante al piano regolatore generale del comune di Tarvisio, statuente la destinazione a « zona stradale » dell'area occupata da alcuni alloggi militari (ricorso notificato il 12 agosto 1977, reg. ric. n. 18/1977);

deliberazione n. 1221 del 23 marzo 1977 (in b.u. n. 27 del 27 giugno 1977) con cui la giunta regionale del Veneto aveva approvato una variante al piano regolatore generale del comune di Venezia, che destinava a verde pubblico alcuni beni del demanio marittimo (ricorso notif. il 24 ottobre 1977, reg. ric. n. 20/1977);

deliberazione n. 3356 del 26 luglio 1976 (in b.u. n. 4 del 23 gennaio 1978), con cui la suddetta giunta aveva approvato una variante del piano regolatore generale di Venezia, che destinava a verde pubblico alcuni beni del demanio ferroviario (ricorso notif. il 23 marzo 1978, reg. ric. n. 10/1978);

deliberazione n. 5109 del 15 novembre 1977 (in b.u. n. 4 del 23 gennaio 1978), con cui la suddetta giunta aveva approvato una variante del piano regolatore generale di Venezia, che destinava a verde pubblico ed a parcheggio automobilistico alcune aree del demanio marittimo, prevedendo anche la demolizione di alcuni immobili demaniali e la costruzione di edifici pregiudicanti la manutenzione delle difese a mare (ricorso notif. il 23 marzo 1978, reg. ric. n. 11/1978);

decreto n. 2619 del 31 ottobre 1977 (in b.u. n. 86 del 29 marzo 1978), con cui il presidente della giunta regionale della Puglia aveva approvato il piano particolareggiato per il restauro della città vecchia di Taranto, piano che destinava ad attrezzature pubbliche di interesse generale e ad autosilos alcuni beni del demanio e del patrimonio indisponibile statale (ricorso notif. il 27 maggio 1978, reg. ric. n. 15 del 1978);

deliberazione n. 7162 del 23 ottobre 1978 (in b.u. n. 67 del 27 dicembre 1978), con cui la giunta provinciale di Bolzano aveva approvato una variante al piano urbanistico del comune di Campo di Trens, statuente la destinazione di una area del demanio ferroviario a zona agricola e ad insediamenti produttivi di interesse provinciale. La ricorrente osservava che la potestà amministrativa della provincia autonoma di Bolzano, stabilita dall'art. 16 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige in correlazione con la potestà legislativa attribuita dal precedente art. 8, n. 5, non escludeva il potere dello Stato di decidere autonomamente la destinazione dei propri beni demaniali (ricorso notif. il 19 febbraio 1979, reg. ric. n. 6 del 1979);

deliberazione n. 2931 del 13 giugno 1978 (in b.u. n. 18 del 17 aprile 1979) con cui la giunta regionale del Veneto aveva approvato il piano particolareggiato del comune di Venezia, zona Santa Marta, che mutava la destinazione di alcune aree del demanio ferroviario (ricorso notif. il 7 giugno 1979, reg. ric. n. 17/1979);

deliberazione n. 1711 del 12 marzo 1979 (in b.u. n. 22 del 12 maggio 1979), con cui la giunta provinciale di Bolzano aveva approvato una variante al piano urbanistico del comune di Sluderno, che destinava a parcheggio pubblico un'area del demanio ferroviario (ricorso Min. dei trasporti notif. il 28 giugno 1979 reg. ric. n. 19/1979);

deliberazione n. 6100 del 21 settembre 1979 (in b.u. n. 53 del 23 ottobre 1979), con cui la suddetta giunta provinciale aveva approvato una variante al piano urbanistico del comune di San Candido, che destinava un'area del demanio militare a « zona per attrezzature collettive » (ricorso notif. il 20 dicembre 1979, reg. ric. n. 2/1980);

deliberazione n. 2726 del 12 maggio 1980 (in b.u. n. 29 del 30 maggio 1980), con cui la suddetta giunta provinciale aveva approvato il « piano urbanistico rielaborato » del comune di Bolzano, che mutava la destinazione di un'area del demanio militare (ricorso notif. il 29 luglio 1980, reg. ric. n. 21/1980); nonché di diversi beni del demanio e del patrimonio ferroviario (ricorso notif. il 29 luglio 1980 reg. ric. n. 22 del 1980);

deliberazione n. 29471 del 26 febbraio 1980 (in b.u. n. 22 del 28 maggio 1980) con cui la giunta regionale della Lombardia aveva approvato una variante del piano regolatore generale del comune di Milano che mutava la destinazione di alcuni beni del demanio e del patrimonio ferroviario, ovvero imponeva su di essi vincoli incompatibili con la loro attuale destinazione (ricorso notif. l'11 ottobre 1980, reg. ric. n. 31/1980);

deliberazione n. 6324 del 17 ottobre 1980 (in b.u. n. 57 del 18 novembre 1980), con cui la giunta provinciale di Bolzano aveva approvato una variante del piano urbanistico del comune di Bressanone, che destinava un'area del demanio militare ad attrezzature sportive e verde pubblico (ricorso notif. il 15 gennaio 1981, reg. ric. n. 3/1981).

3. — Si costituivano i rappresentanti delle regioni interessate e della provincia autonoma di Bolzano.

Risultavano fuori termine, ossia effettuati dopo venti giorni dalla notifica del ricorso (artt. 41 e 25 della legge n. 87/1953), gli atti di costituzione della regione Friuli-Venezia Giulia (n. 18/1977) e Veneto (nn. 20/1977, 10 e 11 del 1978), nonché della provincia di Bolzano (nn. 2, 21 e 22 del 1980).

4. — La regione Friuli-Venezia Giulia, nella causa n. 5/1977, contestava l'ammissibilità dei ricorsi, riferiti, a suo dire, alla legislazione ordinaria sui beni pubblici statali e non riguardanti perciò alcuna norma della Costituzione ovvero integrativa di quest'ultima.

Per di più il piano regolatore doveva ritenersi, in quanto mero programma, privo di efficacia idonea alla lesione immediata di qualsiasi posizione giuridica soggettiva.

Nel merito la regione osservava che il piano stesso doveva riguardare l'intero territorio comunale (art. 7 della legge n. 1150/1942, modif. dall'art. 1 della legge n. 1187/1968), e quindi anche le aree demaniali, soggette al potere di pianificazione degli enti locali per espresso disposto dell'art. 31 della legge n. 1150/1942.

A questi argomenti aderiva sostanzialmente la regione Veneto, costituitasi nella causa n. 17/1979.

La provincia di Bolzano (cause nn. 6 e 19 del 1979, 3/1981) escludeva anch'essa l'ammissibilità dei ricorsi, sostenendo anzitutto che lo Stato attraverso di essi esercitava una semplice *vindicatio rei* e aggiungendo che le questioni sollevate concernevano non già l'astratta sussistenza della propria potestà amministrativa nella materia urbanistica, bensì il modo del suo esercizio: esse appartenevano quindi alla giurisdizione amministrativa.

La provincia deduceva ancora che oggetto delle impugnazioni dello Stato erano semplici provvedimenti comunali, ossia gli strumenti di pianificazione urbanistica rispetto ai quali l'intervento delle autorità regionali o provinciali aveva una mera funzione di controllo: essi pertanto non erano idonei a dar luogo ai conflitti di attribuzione previsti dall'art. 134 della Costituzione.

Che poi nelle proprie potestà amministrative, aggiungeva la resistente, rientrasse il controllo di tutta la pianificazione provinciale, risultava dal d.p.g.p. 23 giugno 1970, n. 20 e succ. mod., emanato nell'esercizio della potestà legislativa primaria.

Nella causa n. 17/1979 si costituiva anche il comune di Venezia.

5. — In data 24 giugno 1985 il Ministero dei trasporti depositava un atto di rinuncia al ricorso n. 19/1979, accettato l'8 luglio successivo dalla controparte.

6. — In prossimità dell'udienza le parti hanno presentato alcune memorie.

La regione Friuli-Venezia Giulia (causa n. 5/1977) sostiene la legittimità costituzionale delle previsioni urbanistiche del comune di Trasaghis. Infatti nel momento di formazione degli strumenti urbanistici, contenenti norme meramente indicative, non sarebbe possibile, per le ragioni già dette nell'atto di costituzione, alcun conflitto attuale e concreto tra autorità e poteri locali, onde risulterebbe inutile, inopportuna ed inattuabile un'intesa.

La provincia di Bolzano, nella causa n. 6/1979, insiste sulla già dedotta inammissibilità dei ricorsi, non concernenti — a suo dire — conflitti di attribuzione.

Nel merito la provincia esclude essere, di regola, necessaria un'intesa con lo Stato nella formazione dei piani regolatori comunali.

Nella causa n. 3/1981, essa afferma infine che l'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977, applicabile estensivamente anche nelle regioni a statuto speciale, prevede una competenza esclusiva dello Stato solo per quanto riguarda la realizzazione di opere di difesa nazionale e non concerne dunque la fattispecie per cui è causa, in cui si tratta di un immobile non destinabile ad un diretto impiego bellico e comunque inutilizzato e perciò appartenente ormai al patrimonio disponibile dello Stato.

#### *Considerato in diritto*

1. — I quattordici ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dallo Stato contro le regioni Lombardia, Veneto, Puglia, Friuli-Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano hanno fondamentalmente il medesimo oggetto, poiché riguardano la competenza dello Stato ovvero delle regioni e delle province autonome nella formazione degli strumenti urbanistici, quanto al mutamento di destinazione dei beni pubblici statali (demaniali e patrimoniali indisponibili). I relativi giudizi vanno perciò riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — Dei ricorsi suindicati va anzitutto dichiarato inammissibile quello proposto contro la regione Lombardia (reg. ric. n. 31/1980) e concernente la deliberazione della giunta regionale n. 29471 del 26 febbraio 1980, con cui è stata approvata una variante al piano regolatore di Milano.

Infatti il provvedimento è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 22 del 28 maggio 1980, data dalla quale, in base all'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha inizio il decorso del termine perentorio di sessanta giorni, mentre il conflitto è stato nella specie proposto con atto dell'11 ottobre 1980 e pertanto oltre il termine suddetto.

3. — Deve poi essere dichiarato estinto il giudizio relativo al ricorso n. 19/1979, proposto contro la provincia autonoma di Bolzano, in quanto lo Stato vi ha rinunciato con atto del 24 giugno 1985 ed è intervenuta l'accettazione della controparte in data 8 luglio successivo.

4. — Si rileva ancora che in alcuni giudizi la costituzione delle regioni e della provincia di Bolzano è avvenuta oltre il termine di venti giorni fissato dal combinato disposto degli artt. 25 e 41 della citata legge 11 marzo 1953, n. 87, termine che ha carattere perentorio, come questa Corte ha costantemente ribadito; si tratta dei giudizi relativi ai ricorsi n. 18/1977 contro la regione Friuli-Venezia Giulia, nn. 20/1977, 10 e 11 del 1978, contro la regione Veneto e nn. 2, 21 e 22 del 1980 contro la provincia di Bolzano. Pertanto

la Corte non può esaminare gli scritti difensivi delle parti resistenti, relativi ai suindicati giudizi, ma deve tener conto soltanto di quelli presentati nei procedimenti in cui la costituzione è avvenuta tempestivamente, ossia in quelli concernenti i ricorsi n. 5/1977 contro la regione Friuli-Venezia Giulia, n. 17/1979 contro la regione Veneto e nn. 6/1979 e 3/1981 contro la provincia di Bolzano (la regione Puglia non si è costituita).

Va, infine, dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio del comune di Venezia (cui era stato notificato il ricorso n. 17/1979) per un duplice ordine di ragioni: sia perché essa è avvenuta al di là del richiamato termine di venti giorni, sia perché, com'è noto, non è consentito l'intervento dei comuni nei conflitti tra Stato e regioni (o province autonome), essendo il contraddittorio limitato ai soggetti espressamente legittimati dagli artt. 134 della Costituzione, 20 e 39 della legge n. 87/1953 a promuovere il conflitto ovvero a resistervi (cfr. ordinanze 23 aprile 1975, 3 giugno 1976 e 25 febbraio 1977).

5. — Ciò posto, rileva la Corte che con i ricorsi in esame lo Stato, secondo quanto inequivocabilmente si evince dal loro contenuto, si duole che le regioni e la provincia autonoma suddetta abbiano approvato strumenti urbanistici comunali, attraverso i quali è stata mutata la destinazione di beni pubblici statali senza il concorso della sua volontà.

Le regioni e la provincia resistenti contestano l'ammissibilità dei ricorsi predetti con varie eccezioni, che non sembrano però fondate.

Inaccettabile, anzitutto, è l'assunto della provincia, che si traduce peraltro in una mera affermazione, secondo cui lo Stato eserciterebbe una *rei vindictio*, inidonea a formare oggetto di un giudizio per conflitto di attribuzione, essendo per contro in discussione, come è stato già accennato, il potere dello Stato medesimo in ordine alla destinazione dei suoi beni pubblici.

Non regge poi l'altra deduzione della provincia, secondo cui i ricorsi riguarderebbero non questioni di competenza, ma, eventualmente, un esercizio non corretto del potere ad essa spettante, che si risolverebbe in un vizio deducibile soltanto davanti al giudice amministrativo. E' vero, infatti, che, come sarà chiarito in prosieguo, il potere reclamato dallo Stato *in subiecta materia* non è assoluto ed esclusivo ma va coordinato con quello appartenente in materia urbanistica agli enti di governo locale (regione, o provincia autonoma, e comune): ciò però non esclude la configurabilità del conflitto di attribuzione, il quale è ammissibile non soltanto se ricorra invasione di competenza ma anche quando, come nella specie, l'ordinamento richieda la collaborazione di una pluralità di enti, e per contro, uno di essi provveda autonomamente, senza tener conto della potestà altrui (da ultimo cfr. sentenza n. 206/1985).

E' stato inoltre excepto che i ricorsi non concernono una norma di grado costituzionale o strettamente integrativa, bensì la disciplina ordinaria di beni pubblici statali. In contrario, va però osservato che le impugnazioni si riferiscono all'art. 117 della Costituzione e alle correlative norme degli statuti speciali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (artt. 4, n. 12, e 8 stat. Friuli-Venezia Giulia, 8, n. 5, e 16 stat. Trentino-Alto Adige) nella parte in cui esse trasferiscono alle regioni e alle province autonome la materia dell'urbanistica: appunto sulle dette norme costituzionali si fondano le resistenti per affermare il loro potere di comprendere negli strumenti urbanistici i beni dello Stato, prevedendo per essi nuove e diverse funzioni.

Occorre pertanto stabilire se detta attribuzione della materia di cui si tratta escluda ogni potestà dello Stato in ordine alla destinazione dei propri immobili, sicché i suddetti soggetti di governo locale possono operarne da soli il mutamento, ovvero se essa determini *in subiecta materia* un concorso di poteri, onde ogni determinazione locale resti pur sempre condizionata dall'intervento della volontà statale.

6. — Deduce ancora la provincia, al fine di sostenere l'inammissibilità dei ricorsi, che essi investono atti di sola approvazione ossia, a suo dire, meri atti di controllo, mentre gli effetti di cui lo Stato si duole debbono essere imputati ai provvedimenti comunali con cui è adottato lo strumento urbanistico: provvedimenti che non possono formare oggetto di un giudizio per regolamento di competenza perché non pro-mano da uno dei soggetti del conflitto.

Rileva però in contrario la Corte che l'intervento delle regioni o delle province autonome in materia di piani regolatori e programmi di fabbricazione non ha soltanto una efficacia di controllo, ma si inserisce, quale elemento costitutivo, in una fattispecie a formazione progressiva, potendosi con esso apportare modificazioni, variazioni, soppressioni e aggiunte alle previsioni formulate dal comune.

E' vero che sin dal momento dell'adozione da parte degli organi comunali lo strumento urbanistico produce alcuni effetti prodromici, sia pur limitati, i quali trovano la loro giustificazione nell'esigenza che *medio tempore* non sia pregiudicata l'attuazione di esso. Tale efficacia anticipata non rileva però sulla serie procedimentale di formazione del medesimo, serie che dà vita ad un atto complesso riferibile non soltanto agli enti minori (comuni) ma anche a quelli (regioni, province autonome) che provvedono all'approvazione.

Si ripete qui pertanto, pur nella diversità del caso concreto, la medesima situazione già oggetto della sentenza n. 175/1976, con cui questa Corte ha ritenuto ammissibile (ed anche fondato) il ricorso per conflitto di attribuzione da parte dello Stato contro la regione Lazio: questa, senza alcuna intesa con il

competente organo statale, aveva approvato il piano regolatore del comune di Latina, comprendente anche il parco del Circeo, sebbene la materia dei parchi nazionali non fosse stata trasferita alle regioni, ma fosse rimasta di competenza statale.

7. — Osserva ancora la Corte che vanamente, a sostegno della dedotta inammissibilità, la provincia di Bolzano invoca la propria legislazione locale, la quale non può avere alcun rilievo, una volta che, come sopra è stato chiarito, il giudizio concerne una norma costituzionale attributiva di competenza. La legislazione predetta, invero, ha la funzione di disciplinare la materia trasferita, ma non è certo idonea ad operare essa stessa un trasferimento.

Né, infine, può trovare accoglimento l'eccezione proposta dalla regione Friuli-Venezia Giulia (e fatta propria dalla regione Veneto) secondo cui il proposto conflitto è inammissibile, in quanto, a suo dire, il piano regolatore è privo di una sua forza cogente e costituisce un mero programma, inidoneo a produrre lesione di posizioni giuridiche.

Invero, anche se così fosse, l'atto sarebbe tuttavia capace di dar luogo a conflitto, in quanto integre-  
rebbe pur sempre una manifestazione di volontà diretta all'affermazione di una competenza in contrasto (vero o presunto) con quella di altro ente, il che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente per la configurabilità di una controversia da decidere in sede di giudizio costituzionale.

Peraltro, il piano regolatore, una volta approvato, ha una propria efficacia immediata ed è autonomamente impugnabile per vizi ad esso riferibili, i quali non possono più essere fatti valere contro lo strumento di attuazione (piano particolareggiato), soggetto ad impugnazione soltanto per quanto di nuovo e peculiare sia in esso contenuto.

9. — Nel merito, osserva la Corte che la questione generale e comune a tutti i ricorsi concerne l'ambito di attribuzioni da riconoscere alle regioni e alle province autonome nella materia dell'urbanistica, secondo le previsioni della Costituzione e delle già citate norme degli statuti speciali.

Precisamente si tratta di stabilire, agli effetti del presente giudizio, se il potere appartenente alle regioni resistenti e alla provincia di Bolzano sia pieno ed esclusivo, onde solo ad esse competa di approvare gli strumenti urbanistici, quando questi ultimi, come nella fattispecie in esame, non solo comprendano i beni pubblici statali (il che è necessario, dovendo il piano regolatore comprendere l'intero territorio comunale: art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modif. dall'art. 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187), ma contengano altresì previsioni di destinazioni diverse da quelle attuali, senza l'adesione dello Stato, pur sempre titolare della proprietà (pubblica) istituzionalmente preordinata alla cura di interessi generali da soddisfare con i beni medesimi.

La questione, così posta, va risolta in senso favorevole allo Stato.

Già, in linea di principio, questa Corte ha avuto modo di rilevare che le attribuzioni costituzionalmente garantite delle regioni e delle due province autonome non escludono senz'altro, nelle singole materie, la coesistenza di alcuni poteri statali, con la relativa necessità di coordinamento, quando si tratti della tutela di esigenze che esorbitino dall'ambito regionale e non possano quindi non continuare a permanere nella sfera dello Stato: le regioni, invero, com'è *ius receptum*, sono enti esponenziali di interessi locali e quindi non possono incidere su posizioni giuridiche che fanno capo all'intera collettività nazionale.

In particolare poi la Corte, dopo aver precisato, in armonia con l'art. 80 del d.P.R. n. 616/1977, che l'urbanistica comprende tutto quanto concerne l'uso dell'intero territorio ai fini della localizzazione e tipizzazione degli insediamenti, con le relative infrastrutture (sentenza n. 239/1982), ha avvertito che la competenza regionale subisce varie restrizioni, tra cui, ad esempio, quelle relative alla costruzione di opere pubbliche di interesse nazionale, sempre appartenenti alla competenza centrale.

Analoga restrizione, per *eadem ratio*, non può non verificarsi per i beni pubblici statali (demaniali e patrimoniali indisponibili), il cui uso, secondo la loro natura e finalità, attiene ai compiti dello Stato ed è inteso alla soddisfazione, con modalità varie, di interessi riferibili a tutta la comunità nazionale (si può invero distinguere, com'è noto, tra un uso indiretto, per il demanio e patrimonio militare, le strade ferrate, gli aeroporti, e un uso diretto, per il demanio marittimo, idrico, stradale, ecc.).

10. — Giova in proposito ricordare come già nella vigenza della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il cui articolo 10 attribuiva agli organi statali il potere (ora trasferito alle regioni) di approvazione del piano regolatore generale, il controllo di conformità alle previsioni urbanistiche delle opere da eseguire su terreni demaniali (art. 31, modif. dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765) spettava al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con le amministrazioni interessate: sistema confermato testualmente dall'art. 9, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

E può anche ricordarsi che l'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, affida, in materia di servitù militari, ad atti bilaterali l'armonizzazione tra i piani territoriali delle regioni o delle province autonome e le esigenze dell'Amministrazione centrale della difesa.

Sulla linea di continuità di dette norme, va affermato che ogni qual volta concorra — come nella fattispecie in esame — una molteplicità di interessi eterogenei, riferibili a soggetti diversi e tutti di rilievo costituzionale, alla loro composizione deve provvedersi attraverso l'istituto, tipico e generale del diritto pubblico, rappresentato dall'intesa.

In proposito l'affermazione della provincia di Bolzano, secondo cui l'intesa sarebbe possibile soltanto nel caso specifico previsto dall'art. 81, secondo comma, del d.P.R. n. 616/1977, non sembra alla Corte puntuale. La norma ora citata si riferisce invero ad una fattispecie particolare, che non esclude certo l'impiego dello istituto (il quale, come s'è detto, è di portata generale) tutte le volte che esso costituisce strumento idoneo a realizzare la sua funzione ora detta.

Tutto ciò conferma la già preannunciata conclusione, secondo cui non spetta alle regioni ed alle province autonome approvare gli strumenti urbanistici senza che, nelle parti in cui essi prevedono il mutamento di destinazione degli immobili pubblici appartenenti allo Stato, sia previamente intervenuta un'intesa con i competenti organi centrali.

In definitiva vanno quindi accolti tutti i ricorsi che hanno per oggetto esclusivamente la questione ora esaminata, mentre la Corte deve ancora soffermarsi brevemente sulle impugnazioni con cui sono state mosse alcune eccezioni particolari.

11. — Si tratta anzitutto del ricorso n. 6/1979, relativo al piano urbanistico del comune di Campo di Trens, approvato dalla provincia di Bolzano. Al riguardo osserva la Corte che, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla resistente, può ritenersi — sulla base degli atti ed anche in mancanza di specifica contestazione — che non vi sia stata lesione della competenza statale poiché una parte della zona in questione (quella sud) appartiene al patrimonio disponibile dello Stato, e non è perciò soggetta ai principi di diritto pubblico ora detti, mentre per l'altra parte (quella nord) risulta già intervenuta l'intesa tra Stato e comune.

Non può invece essere accolta l'eccezione della provincia (ricorso n. 3/1981) relativa al comune di Bressanone in quanto l'immobile di cui trattasi, un poligono di tiro, costituisce pertinenza delle opere di difesa nazionale e quindi rientra nella previsione dell'art. 822 del cod. civ. Peraltro, se pure in ipotesi potesse accettarsi l'affermazione della resistente provincia, il bene rientrerebbe pur sempre — come la stessa in fondo riconosce — nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili (ovviamente un temporaneo non uso sarebbe privo di rilevanza, dato che i beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, come espressamente stabilisce l'art. 828, secondo comma, del cod. civ.) e quindi rimarrebbero immutati i termini della questione, la quale concerne egualmente i beni demaniali e quelli patrimoniali indisponibili.

#### P. Q. M.

##### Riuniti i giudizi:

1) dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato con atto 11 ottobre 1980 contro la regione Lombardia, e relativo alla deliberazione della giunta regionale 26 febbraio 1980, n. 29471, di approvazione con varianti del piano regolatore generale del comune di Milano (reg. ric. n. 31/1980);

2) dichiara estinto per avvenuta rinuncia il giudizio relativo al ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato con atto 28 giugno 1979 contro la provincia di Bolzano e relativo alla deliberazione della giunta provinciale 12 marzo 1979, n. 1711, di approvazione con variante del piano urbanistico del comune di Sluderno (reg. ric. n. 19/1979);

3) dichiara che non spetta alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Puglia nonché alla provincia autonoma di Bolzano di approvare gli strumenti urbanistici dei comuni di Trasaghis, Tarvisio, Venezia, Taranto, San Candido, Bolzano e Bressanone, nelle parti in cui essi prevedono un mutamento di destinazione di beni pubblici statali (demaniali e patrimoniali indisponibili) senza che sia previamente intervenuta un'intesa con i competenti organi dello Stato (reg. ric. n. 5, 18 e 20 del 1977; 10, 11 e 15 del 1978; 17/1979; 2, 21 e 22 del 1980; 3/1981); in conseguenza annulla, nelle parti predette, le deliberazioni della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia del 30 novembre 1976, n. 02031/Pres. 207 e 17 maggio 1977, n. 01163; della giunta della regione Veneto 23 marzo 1977, n. 1221, 26 luglio 1976, n. 3356, 15 novembre 1977, n. 5109 e 13 giugno 1978, n. 2931; della giunta della regione Puglia 31 ottobre 1977, n. 2619, nonché della giunta provinciale di Bolzano 21 settembre 1979, n. 6100, 12 maggio 1980, n. 2726 e 17 ottobre 1980, n. 6324;

4) rigetta il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato con atto 19 febbraio 1979 contro la provincia di Bolzano in ordine alla deliberazione del 23 ottobre 1978, con cui la giunta provinciale ha approvato con variante il piano urbanistico del comune di Campo di Trens (reg. ric. n. 6/1979).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1985.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 287

Sentenza 12 novembre 1985

(Depositata in cancelleria il 15 novembre 1985)

**Conflitto di attribuzione tra Stato e provincia - Provincia di Bolzano - Edilizia dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che prestano servizio « in loco » - Assegnazione degli alloggi di servizio - Asserita competenza a disporre rivendicata dalla provincia - Deliberazione 1° ottobre 1984 - Ricorso dello Stato - Successione della provincia nei beni demaniali e patrimoniali dello Stato - Eccezione per i beni « relativi a servizi di carattere nazionale » (statuto, art. 68) - Annullamento.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*avv. Oronzo REALE - avv. Alberto MALAGUGINI - prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - professor Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della provincia autonoma di Bolzano notificati il 26 giugno 1978 e 14 marzo 1979, depositati in cancelleria il 30 giugno 1978 e il 20 marzo 1979 ed iscritti al n. 17 del registro 1978 e al n. 8 del registro 1979, nonché con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 14 dicembre 1984, depositato il 2 gennaio 1985 ed iscritto al n. 1 del registro 1985, per conflitti di attribuzione concernenti l'assegnazione di alloggi di servizio dell'A.S.S.T.;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e della provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il giudice relatore dott. Francesco Saja;

Uditi l'avvocato Sergio Panunzio per la provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 giugno 1978 (reg. ric. n. 17/1978) la provincia autonoma di Bolzano esponeva di aver casualmente appreso che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici aveva indetto un concorso per i propri dipendenti in servizio presso la sede locale, al fine di assegnare sedici alloggi in un complesso di case economiche situate in detta città.

Il bando indicava, quale requisito essenziale per la partecipazione, la prestazione di « servizio esclusivo *in loco* presso l'A.S.S.T. », riferendosi in proposito « all'art. 8, lett. b), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 ». La provincia sosteneva che i detti immobili dovevano, invece, intendersi ad essa appartenenti ai sensi della norma ult. cit., che dispone appunto il trasferimento alle due province autonome del Trentino-Alto Adige degli « edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprietà dello Stato, ad eccezione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero che si trovino negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette ».

Secondo la ricorrente tale norma escludeva dal trasferimento non tutti gli alloggi pubblici, comunque destinati ai dipendenti occupati nel territorio provinciale, bensì solo quelli propriamente detti « di servizio », ossia strettamente e funzionalmente connessi alle mansioni svolte dal dipendente, con automatica cessazione dell'assegnazione al termine della carica. Di conseguenza sosteneva essere state invase le proprie attribuzioni dall'Azienda dei telefoni, la quale aveva illegittimamente disposto degli immobili.

2. — La provincia proponeva poi un nuovo ricorso, notificato il 14 marzo 1979 (reg. ric. n. 8/1979) ed avente ad oggetto la graduatoria del concorso per l'assegnazione degli alloggi medesimi nonché l'invito ai vincitori a scegliere l'appartamento: il ricorso aveva lo stesso contenuto di quello precedente.

3. — In entrambi i giudizi si costituiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale osservava che, a norma dell'art. 68 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, le province di Trento e Bolzano erano bensì succedute nei beni e diritti demaniali dello Stato, ma con esclusione di quelli « relativi a servizi di carattere nazionale ».

Osservava inoltre la Presidenza del Consiglio che l'espressione «alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni», era tratta testualmente da precedenti leggi statali ed era stata costantemente interpretata nel senso che si riferisse non solo agli alloggi propriamente detti «di servizio», ma anche a quelli concessi in relazione alla qualità di dipendente della pubblica amministrazione.

4. — La Presidenza del Consiglio dei Ministri sollevava a sua volta un conflitto di attribuzione, proponendo ricorso, notificato alla provincia di Bolzano il 14 dicembre 1984 (reg. ric. n. 1/1985), contro il provvedimento con cui l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia aveva assegnato ad alcune famiglie tre degli alloggi sopra detti.

Il ricorso era fondato sugli stessi argomenti svolti negli atti difensivi ora illustrati. La ricorrente proponeva anche istanza di sospensione ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La provincia si costituiva oltre il termine di cui agli artt. 25 e 41 della legge n. 87/1953.

5. — In data 20 settembre 1985 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato una memoria, illustrando ulteriormente gli argomenti già svolti per sostenere la fondatezza dei suoi ricorsi.

#### *Considerato in diritto*

1. — I tre ricorsi per conflitto di attribuzione — proposti, due, dalla provincia autonoma di Bolzano e, uno, dallo Stato — hanno, come è stato enunciato in narrativa, il medesimo oggetto, rivendicandosi reciprocamente dai due enti la competenza a disporre degli alloggi di servizio costruiti in Bolzano dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici: pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — A fondamento della propria pretesa la provincia invoca gli artt. 8, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in base ai quali essa ha la potestà legislativa primaria nonché la competenza amministrativa in materia di edilizia comunque sovvenzionata. La provincia richiama anche l'art. 8, lettera b), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, che, in attuazione del citato statuto speciale in materia di trasferimento alle due province autonome di beni demaniali e patrimoniali dello Stato (e della regione), dispone il passaggio degli alloggi economici e popolari di proprietà di quest'ultimo.

A dire della provincia, il trasferimento comprenderebbe anche gli immobili in questione, in quanto non sarebbe applicabile l'eccezione, prevista nello stesso art. 8, lett. b), riguardante gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni: in questa eccezione, sempre secondo la provincia, rientrerebbero soltanto gli alloggi concessi *intuitu ministerii* ai pubblici dipendenti, ma non anche quelli qui considerati, la cui costruzione era diretta ad evitare al personale situazioni di disagio derivanti dalla destinazione in città ove maggiore è la difficoltà di procurarsi abitazioni private.

Obietta la difesa dello Stato che, se pure gli immobili in questione potessero rientrare nella previsione dell'art. 8, n. 10, dello statuto citato — sul che esso muove qualche dubbio — è decisivo il fatto che i medesimi rimangono di spettanza statale secondo il disposto dell'art. 68 dello stesso statuto, che esclude le province dalla successione nei beni demaniali e patrimoniali dello Stato «relativi a servizi di carattere nazionale».

Ne consegue, sempre secondo lo Stato, che gli alloggi di cui si tratta non possono rientrare nella previsione dell'art. 8, lett. b), delle norme di attuazione ult. cit., essendo comunque riconducibili all'eccezione ivi previsti e relativa alle abitazioni concesse ai dipendenti pubblici.

3. — La pretesa della provincia non sembra sorretta da valide ragioni, mentre risulta fondata quella dello Stato.

Come si è detto, il citato art. 68 dello statuto, nell'indicare i beni rispetto ai quali le due province autonome succedono allo Stato, espressamente eccettua, tra l'altro, «quelli relativi... a servizi di carattere nazionale...» tra i quali rientra certamente quello telefonico, rimasto di spettanza statale; e va da sé che la previsione normativa comprende non solo gli immobili in cui il servizio stesso viene espletato, ma anche quelli ad esso funzionalmente collegati.

Ciò è stato correttamente tradotto nelle citate norme di attuazione, il cui art. 8, lett. b), come si è ora detto, esclude dal trasferimento «gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni (statali)...».

L'assunto della provincia, secondo cui quest'ultima disposizione si riferisce soltanto agli alloggi concessi al dipendente *intuitu ministerii*, ossia con riguardo alle singole e specifiche funzioni da lui esercitate e con l'automatica cessazione al momento del venir meno dalla carica (prefetti, comandanti di reparti militari, ovvero impiegati della carriera esecutiva con funzioni di custodi) non può essere condiviso.

Anzitutto, la formula adoperata non è nuova nella nostra legislazione (cfr. art. 2, lettere *b*) e *c*), del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2) ed è stata sempre e concordemente intesa dalla giurisprudenza della Casazione e del Consiglio di Stato nel senso che comprende tutti gli alloggi comunque concessi ai dipendenti, alla sola condizione che essi espletino *in loco* le mansioni pubbliche, alle quali sono preposti.

E' da ritenere perciò che, se il legislatore del 1973 avesse voluto formulare una diversa previsione, altra sarebbe stata l'espressione da lui adoperata, mentre l'impiego della medesima formula chiaramente manifesta la volontà di affermare lo stesso concetto.

E ciò aderisce pienamente alle finalità dell'amministrazione centrale, la quale nel costruire gli alloggi del tipo in questione è mossa dall'intento (come, in particolare, risulta espressamente per l'Azienda dei telefoni dal preambolo della legge di autorizzazione 11 dicembre 1952, n. 2521) di evitare ai propri dipendenti le difficoltà, influenti negativamente sul funzionamento degli uffici, di soddisfare l'esigenza primaria dell'abitazione nelle località ove maggiore è la crisi degli alloggi.

Pertanto, non essendo stato trasferito alla provincia il servizio telefonico, che, come si è già detto, è rimasto nelle attribuzioni dello Stato, non possono non continuare ad appartenere a quest'ultimo (ed appunto sono esclusi dal trasferimento) anche i beni preordinati al buon andamento del servizio stesso.

In proposito, si può anche ricordare che l'art. 24 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norma di attuazione del più volte citato statuto speciale in materia urbanistica e di opere pubbliche) riserva allo Stato la costruzione di alloggi per i propri dipendenti la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio: disposizione che, com'è evidente, risulta in linea con quella già esaminata dal ricordato art. 8, lett. *b*), del d.P.R. n. 115/1973 e conferma ulteriormente l'interpretazione qui accolta.

P. Q. M.

Riuniti i giudizi;

1) dichiara che spetta allo Stato provvedere all'assegnazione degli alloggi costruiti nel territorio della provincia di Bolzano dall'Azienda statale per i servizi telefonici, per concederli ai propri dipendenti che prestano servizio in loco;

2) annulla per l'effetto la deliberazione 1° ottobre 1984 con cui il consiglio di amministrazione dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano ha assegnato tre degli alloggi suddetti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1985.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0542

n. 288

Sentenza 12 novembre 1985

(Depositata in cancelleria il 15 novembre 1985)

**Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Regione Liguria e provincia di Bolzano - Edilizia - Decreti di occupazione d'urgenza di beni del demanio statale - Ricorso dello Stato per asserita invasione della sua sfera di competenza - Successivo annullamento dei provvedimenti effettuato dalle autorità che li avevano emessi - Eliminazione « ex tunc » degli effetti prodotti - Cessazione della materia del contendere.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

avv. Oronzo REALE - avv. Alberto MALAGUGINI - prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - professor Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificati il 21, il 24 luglio e l'8 agosto 1978, depositati in cancelleria il 1° e il 17 agosto 1978 ed iscritti ai nn. 19, 20 e 23 del registro del 1978, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti emessi dal presidente della provincia autonoma di Bolzano, dal sindaco del comune di Portovenere e dal sindaco di Ventimiglia, relativi tutti all'occupazione d'urgenza di suoli;

Visti gli atti di costituzione della provincia autonoma di Bolzano e della regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il giudice relatore Francesco Saja;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Sergio Panunzio per la provincia autonoma di Bolzano;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con decreto del 16 maggio 1978, n. 1868, il presidente della provincia autonoma di Bolzano autorizzava l'occupazione d'urgenza, per la realizzazione di un programma di edilizia agevolata, tra l'altro di un'area di pertinenza di una strada statale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorreva con atto del 17 luglio 1978 (reg. ric. n. 19/1978) contro questo provvedimento, sollevando conflitto d'attribuzione tra Stato e provincia. Quanto all'ammissibilità, la ricorrente osservava che un ente di rilevanza costituzionale, quale la provincia di Bolzano, aveva leso un'attribuzione statale, e che ciò dava luogo ad un conflitto rientrante nella previsione dell'art. 134 della Costituzione. Nel merito, la Presidenza del Consiglio deduceva che, a norma dell'art. 823 del cod. civ., i beni demaniali, essendo inalienabili, non erano suscettibili di espropriazione per pubblica utilità né di occupazione d'urgenza, salvo che fosse intervenuto un atto che ne mutasse la destinazione.

2. — La Presidenza del Consiglio sollevava analoghi conflitti di attribuzione con ricorsi diretti:

a) contro il decreto n. 1 in data 14 aprile 1978, con cui il sindaco di Portovenere, delegato dalla regione Liguria, aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza, per la realizzazione di un programma di edilizia agevolata, di un'area demaniale occupata da un deposito di munizioni del Ministero della difesa-aeronautica (reg. ric. n. 20/1978);

b) contro il decreto n. 4476 in data 21 giugno 1978, emesso, per gli stessi motivi e in base alla medesima competenza delegata, dal sindaco di Ventimiglia e relativo ad un'area del demanio ferroviario (reg. ric. n. 23/1978).

Quanto all'ammissibilità, la ricorrente osservava versarsi in ipotesi di conflitto di attribuzione perché i detti sindaci avevano agito non come organi comunali bensì quali delegati della regione, alla quale continuavano ad appartenere le funzioni esercitate in base alla delega. Nel merito, le doglianze facevano riferimento agli stessi argomenti del suindicato ricorso n. 19/1978.

Si costituiva solo la provincia di Bolzano, ma oltre il termine di cui agli artt. 41 e 25 della legge numero 87/1953.

3. — Successivamente, l'avvocatura dello Stato depositava documenti da cui risultava l'annullamento degli impugnati provvedimenti da parte delle stesse autorità comunali che li avevano emessi.

Anche il presidente della giunta provinciale di Bolzano, con decreto n. 3387 del 5 maggio 1981, annullava il suindicato decreto d'occupazione d'urgenza n. 1868 del 16 maggio 1978.

*Considerato in diritto*

1. — Come enunciato in narrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorsi per conflitto di attribuzione rispetto:

1) al decreto 16 maggio 1978, n. 1868, con il quale il presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza, per la realizzazione di un programma di edilizia agevolata, di un'area che costituiva pertinenza della strada statale n. 49 di Val Pusteria;

2) al decreto 14 aprile 1978, n. 1, con il quale il sindaco di Portovenere, delegato dalla regione Liguria, aveva disposto la occupazione d'urgenza, per un fine analogo, di un bene del demanio (militare) statale;

3) al decreto 21 giugno 1978, n. 4476, mediante il quale, al medesimo fine, il sindaco di Ventimiglia, anch'egli delegato dalla regione Liguria, aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza di un'area appartenente al demanio (ferroviario) statale.

Ad avviso del Presidente del Consiglio detti provvedimenti invadono la sfera di competenza, costituzionalmente garantita, spettante allo Stato rispetto ai suoi beni pubblici; competenza alla quale le regioni, sia che provvedano direttamente sia che agiscano attraverso altri enti da esse delegati, devono conformarsi.

2. — Data l'identità della materia i tre ricorsi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — Ciò posto, osserva la Corte che i suindicati atti, impugnati dallo Stato, sono stati tutti annullati dalle autorità che li avevano emessi, avendo a ciò provveduto la provincia di Bolzano nonché, nell'indicata qualità di delegati della regione Liguria, i sindaci di Portovenere e Ventimiglia.

L'intervenuto annullamento con la conseguente eliminazione *ex tunc* degli effetti degli atti suddetti fa venire meno, come concordemente le parti hanno riconosciuto in udienza, le controversie tra le medesime insorte.

P. Q. M.

Riuniti i giudizi (*reg. confl. nn. 19, 20 e 23 del 1978*), dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1985.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0543

N. 291

*Sentenza 12 novembre 1985*

(Depositata in cancelleria il 20 novembre 1985)

**Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Regione Lazio - Interventi creditizi a favore delle imprese artigiane - Ricorso avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1981 - Indirizzo e coordinamento delle funzioni regionali in materia - Atto adottato in assenza di un'apposita previsione legislativa statale - Provvedimento già annullato con sentenza n. 150/1982 - Cessazione della materia del contendere.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

avv. Oronzo REALE - avv. Alberto MALAGUGINI - prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - professor Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - prof. Renato DELL'ANDRO, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del presidente della regione Lazio, notificato il 22 maggio 1981, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 24 del registro 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1981, concernente «**Modificazioni e integrazioni al d.P.C.M. 30 dicembre 1980, recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano**»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il giudice relatore Antonio La Pergola;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con atto notificato il 23 maggio 1981, la regione Lazio propone ricorso per regolamento di competenza nei confronti dello Stato, in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1981, concernente « Modificazioni e integrazioni al d.P.C.M. 30 dicembre 1980, recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981.

La ricorrente, premesso di aver impugnato con precedente ricorso il d.P.C.M. 30 dicembre 1980, modificato dal provvedimento ora in questione, deduce che il nuovo testo « migliora in parte il precedente, sopprimendo le limitazioni più ingiustificabili alle attribuzioni delle regioni in materia di credito artigiano, ma non cambia la sostanza delle statuizioni ». Richiamate, quindi, le argomentazioni svolte nel ricorso proposto avverso il primo provvedimento — ricorso al quale la ricorrente chiede che l'attuale sia riunito — la regione afferma sinteticamente che il nuovo decreto, come il precedente, rimuove provvedimenti legislativi già adottati dalla regione stessa; vanifica programmi di insediamenti territoriali già avviati con impiego di somme non indifferenti; sopprime la garanzia regionale sui crediti artigiani, senza che ricorra alcun motivo di pubblico interesse; sotto la parvenza di un atto di indirizzo, è in realtà un atto normativo che compromette attività già fruttuosamente intraprese dalla regione. Sarebbero poi, conclude la ricorrente, completamente alterate, nella forma e nella sostanza, le disposizioni dell'art. 109 del d.P.R. n. 616/1977.

2. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi in giudizio per tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, conclude per il rigetto del ricorso, richiamando le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione relativo al giudizio concernente il d.P.C.M. del 30 dicembre 1980.

*Considerato in diritto*

Con sentenza n. 150 del 29 luglio 1982, la Corte ha congiuntamente definito più giudizi per conflitto di attribuzione promossi da varie regioni — tra cui l'attuale ricorrente — avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1980, concernente « Indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano ». In detta pronuncia è stato deciso anche il giudizio promosso con ricorso della regione Liguria avverso il d.P.C.M. 20 marzo 1981 — che modifica in alcuni punti l'anzidetto decreto — impugnato dalla regione Lazio col ricorso ora in esame.

Questo collegio ha in quell'occasione statuito che « non spetta allo Stato esercitare i poteri di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano mediante atto amministrativo, senza che l'adozione di tale provvedimento sia consentita da un'apposita previsione legislativa statale », annullando di conseguenza i due provvedimenti sopra indicati.

Con ciò è venuto meno l'oggetto della presente controversia. La Corte ritiene quindi di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.

**P. Q. M.**

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1985.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

n. 364

Ordinanza 12 dicembre 1985

(Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1985)

**Conflitto di attribuzione tra Stato e regioni - Regione Toscana - Trasferimento di funzioni, beni e personale alle regioni - D.P.R. 31 marzo 1979 - Istituti di incremento ippico - Successivo d.m. 20 giugno 1979 - Dispone il trasferimento di cui il ricorso regionale lamentava la mancata previsione - Carenza di concreto interesse regionale al ricorso - Manifesta inammissibilità.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

avv. Oronzo REALE - avv. Alberto MALAGUGINI - prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 31 marzo 1979 (Trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale dei soppressi istituti di incremento ippico), promosso con ricorso della regione Toscana notificato il 19 luglio 1979, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 21 del registro dei ricorsi 1979;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il giudice relatore Giuseppe Borzellino;

*Ritenuto*

che con ricorso notificato il 19 luglio 1979 e depositato il 24 luglio 1979 (ric. n. 21 reg. confl. 1979) la regione Toscana ha chiesto che la Corte « voglia dichiarare che il d.P.R. 31 marzo 1979 lede la sfera di attribuzioni della regione Toscana determinata dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, e dagli artt. 75, 113 e 122 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 1-bis del d.l. 18 agosto 1978, n. 181, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641 e conseguentemente annullare detto decreto per la parte in cui non ha previsto il trasferimento del personale dell'Istituto di incremento ippico di Pisa contestualmente al trasferimento delle relative funzioni e beni e comunque entro i sessanta giorni dalla data della sua emanazione »;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuta in giudizio deducendo l'inammissibilità del ricorso della regione Toscana per difetto di interesse;

*Considerato*

che l'art. 3 dello stesso d.P.R. 31 marzo 1979, oggetto del conflitto, ha disposto il trasferimento del personale degli istituti di incremento ippico, ovviamente previa costituzione, da parte delle regioni interessate, dei relativi consorzi interregionali;

che comunque, alla data del ricorso (19 luglio 1979), il Ministero per l'agricoltura e per le foreste aveva già provveduto (decreto 20 giugno 1979) a « mettere a disposizione » della regione Toscana, con decorrenza 1° gennaio precedente, il personale del soppresso Istituto di incremento ippico di Pisa;

che risulta, pertanto, la carenza di concreto interesse da parte della regione Toscana ad ottenere una pronuncia sulla spettanza del potere di cui innanzi inerente al d.P.R. 31 marzo 1979 oggetto del ricorso;

che il ricorso va dichiarato, quindi, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 39, 41 e 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

**P. Q. M.**

*Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso della regione Toscana avverso il d.P.R. 31 marzo 1979 (Trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale dei soppressi istituti di incremento ippico).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO  
- Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1985.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

86C0545

N. 376

*Ordinanza 19 dicembre 1985*

(Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985)

**Conflitto di attribuzione tra Stato e regioni - Regione Toscana - Unità sanitarie locali - D.m. 21 marzo 1977 - Composizione del collegio dei revisori dell'ente ospedaliero - Sopravvenuta legge statale 26 aprile 1982, n. 181 - Competenza regionale a designare un componente - Successiva legge regionale 6 giugno 1983, n. 40 - Cessazione della materia del contendere.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

avv. Oronzo REALE - avv. Alberto MALAGUGINI - prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della regione Toscana notificato il 28 maggio 1977, depositato in cancelleria il 16 giugno 1977 ed iscritto al n. 11 del registro 1977 per conflitti di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 marzo 1977, n. 8404/G/86/219, relativo alla sostituzione di un componente del collegio dei revisori dell'ente ospedaliero « SS. Giacomo e Cristoforo » di Massa Carrara;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il giudice relatore Giuseppe Ferrari;

*Ritenuto*

che con ricorso in data 26 maggio 1977, ritualmente notificato, la regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 marzo 1977 col quale si nominava un componente del collegio dei revisori di un ente ospedaliero di Massa Carrara, per pretesa violazione dell'art. 10, primo comma, della l.r. Toscana 16 gennaio 1975, n. 6, anche in riferimento alla disciplina posta dal d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge con legge 17 agosto 1974, n. 386;

che in particolare, si nega in ricorso che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale potesse trarre dall'art. 12, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la legittimazione a designare un membro del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, essendo stata quella norma — nonostante l'esplicito richiamo operato

dall'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 — successivamente superata dal d.l. n. 264/1974, convertito con legge n. 386/1974, che aveva ampliato la sfera dei poteri regionali in materia ospedaliera, « operando al tempo stesso come norma di trasferimento e come legge-quadro », nel cui ambito era stata dettata la disciplina di dettaglio di cui all'art. 10, primo comma, della l.r. Toscana n. 6/1975, preveniente che « il collegio dei revisori degli enti ospedalieri è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro e da due rappresentanti effettivi e due supplenti nominati dal consiglio regionale ».

*Considerato*

che l'art. 13, sesto comma, della sopravvenuta legge 26 aprile 1982, n. 181, innovando l'art. 15, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha stabilito che il collegio dei revisori delle unità sanitarie locali — cui, tra l'altro, sono state *medio tempore* trasferite le funzioni degli estinti enti ospedalieri — è « composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro ed uno dalla regione »;

che, in attuazione di tale norma, l'art. 2 della l.r. Toscana 6 giugno 1983, n. 40, ha stabilito che « il collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, uno dal consiglio regionale ed uno dall'assemblea dell'unità sanitaria locale »;

che è dunque cessata la materia del contendere, secondo quanto riconosciuto dallo stesso presidente della regione Toscana nella missiva indirizzata alla Corte costituzionale in data 13 novembre 1985;

*P. Q. M.*

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla regione Toscana nei confronti dello Stato con il ricorso di cui in epigrafe (reg. confl. n. 11/1977).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

86C0546

n. 386

*Ordinanza 19 dicembre 1985*

(Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985)

**Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso ordinanza del pretore di Menaggio - Ricorso dichiarato preliminarmente ammissibile (ordinanza n. 132/1981) - Omessa notifica del ricorso e dell'ordinanza al pretore entro i termini da osservarsi a pena di decadenza (ex art. 36 del t.u. n. 1054/1924) - Non applicabilità della sospensione del decorso dei termini nel periodo feriale - Ricorso non ritualmente proseguito - Manifesta inammissibilità.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Guglielmo ROEHRSEN - avv. Oronzo REALE - prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ne' giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 21 ottobre 1981, depositato in cancelleria il 9 novembre 1981 ed iscritto al n. 41 del registro 1981 per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza 30 ottobre 1979 del pretore di Menaggio con la quale viene intimato

« all'A.N.A.S., compartimento di Milano, di eseguire nel termine di giorni trenta tutte le opere e i lavori necessari per l'adeguata manutenzione della strada statale 340 e l'illuminazione delle gallerie lungo il tratto Menaggio-Dongo, pena non soltanto l'incriminazione ai sensi degli artt. 328 e 650 del c.p., ma anche l'eventuale ordine di chiusura al traffico di detta strada »;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1985 il giudice relatore Giuseppe Ferrari;

#### *Ritenuto*

che con ricorso depositato il 18 gennaio 1980 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il provvedimento 30 ottobre 1979, con il quale il pretore di Menaggio aveva ordinato « all'A.N.A.S., compartimento di Milano, di eseguire nel termine di giorni trenta dalla ricezione del decreto, tutte le opere e i lavori necessari per l'adeguata manutenzione della s.s. 340 e l'illuminazione delle gallerie lungo il tratto Menaggio-Dongo, pena non soltanto l'incriminazione ai sensi degli artt. 328 e 650 del c.p., ma anche l'eventuale ordine di chiusura al traffico di detta strada »;

che, pertanto, secondo quanto si assumeva il ricorso, il pretore aveva, non solo esercitato un potere attribuito al Ministro dei lavori pubblici quale presidente dell'A.N.A.S., ma anche invaso la sfera di attribuzioni garantita al potere esecutivo da norme costituzionali, travalicando i limiti posti al potere giurisdizionale dagli artt. 101 e 102, nonché dall'art. 113 della Costituzione;

che, con ordinanza n. 132/1981, questa Corte dichiarava il ricorso ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87/1953, disponendo che ricorso e ordinanza fossero notificati al pretore di Menaggio, a cura del ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri provvedeva alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza al pretore di Menaggio il 21 ottobre 1981, mentre quest'ultima risulta comunicata all'avvocatura dello Stato il 14 luglio 1981;

che nessuna delle parti s'è costituita in giudizio in questa fase del procedimento;

#### *Considerato*

che il ricorrente non ha effettuato la notificazione del ricorso e dell'ordinanza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza fissato dalla Corte, che è da osservarsi a pena di decadenza secondo quanto si rileva dal regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in connessione con l'art. 36 del testo unico delle leggi sul Consiglio stesso, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale in virtù del richiamo di cui all'art. 22 della legge n. 87/1953;

che, in particolare, non varrebbe invocare in contrario la sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale (leggi 14 luglio 1965, n. 818 e 7 ottobre 1969, n. 742) la quale, secondo quanto già in precedenza ritenuto dalla Corte (con sentenza n. 15/1967 e con ordinanza 14 gennaio 1970, pronunciata nel corso del giudizio cui si riferisce la sentenza n. 18/1970), non è applicabile ai giudizi innanzi a se stessa;

che il ricorso non è stato ritualmente proseguito, per cui ne va dichiarata la manifesta inammissibilità.

#### *P. Q. M.*

*Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal pretore di Menaggio con ricorso in data 12 gennaio 1980 (reg. confl. n. 41/1981).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: Livio PALADIN - Guglielmo ROEHRSEN - Oronzo REALE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

N. 131

**Sentenza 4 giugno 1986**

(Depositata in cancelleria il 9 giugno 1986)

**Art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405 e artt. 163, 166 e 167 cod. pen.: Circolazione stradale - sentenza di condanna per reato colposo - sospensione della patente di guida - revoca e riduzione a seguito di concessione di amnistia o indulto prescritte con legge ordinaria - effetti nei confronti dei beneficiari della sospensione condizionale della pena (artt. 3, 79 e 104 Cost.) - Decreti di amnistia e indulto - effetti previsti da leggi ordinarie (artt. 151 e 174 cod. pen.) - modificabilità attraverso norme di pari grado - intromissione del potere legislativo nei confronti del potere giudiziario - esclusione - interpretazione adeguatrice circa le modalità di applicazione dell'indulto - Non fondatezza della questione.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia ») e degli artt. 163, 166 e 167 del c.p., promossi con ordinanze emesse il 4 settembre 1978 dal tribunale di Aosta (n. 2 ordinanze), il 18 ottobre 1978 dal tribunale di Padova, il 4 dicembre 1978 dal tribunale di Monza, iscritte rispettivamente ai nn. 622, 623, 663 del registro ordinanze 1978 ed al n. 434 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 52, 59 e 203 del 1979;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il giudice relatore prof. Renato Dell'Andro;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con due ordinanze del 4 settembre 1978, il tribunale di Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 79 e 104 della Costituzione, dell'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia »), nella parte in cui prevede — per i casi in cui non si applica l'amnistia — la revoca della sospensione della patente di guida inflitta con provvedimento giurisdizionale.

Osserva il tribunale di Aosta che, costituendo la sospensione della patente una sanzione penale atipica, e non una sanzione amministrativa, la sua revoca avrebbe potuto essere disposta, ai sensi dell'art. 79 della Costituzione, soltanto dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere, e non da una legge ordinaria. Se invece si volesse ritenere che si tratti di una sanzione amministrativa, essendo stata essa comunque disposta con un provvedimento giurisdizionale, e cioè con una sentenza penale passata in giudicato, la sua revoca costituirebbe una intromissione del potere legislativo nei confronti del potere giudiziario, con conseguente violazione del principio dell'autonomia ed indipendenza della magistratura di cui all'art. 104 della Costituzione.

Ritiene infatti il giudice *a quo*, che la disposizione impugnata debba essere interpretata nel senso che, qualora non sia applicabile l'amnistia, la durata della sospensione della patente va ridotta nella stessa misura dell'indulto « applicato in concreto », il che porta — nei casi di particolare lievità in cui la pena principale è determinata in meno di sei mesi, in misura cioè inferiore alla durata minima della sospensione della patente — alla sopravvivenza parziale di tale sospensione, che invece viene revocata completamente nei casi di maggiore gravità di cui la durata della reclusione sia uguale o maggiore della durata della sospensione della patente. La norma pertanto contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, stante l'evidente ingiustizia verso i colpevoli di delitti concretamente meno gravi rispetto ai colpevoli di delitti concretamente più gravi.

Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza delle questioni.

Osserva innanzitutto l'avvocatura che non sussiste la pretesa violazione dell'art. 79 della Costituzione: ed infatti, poiché la sospensione della patente di guida deve considerarsi, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, una « sanzione criminale atipica, riconducibile nella categoria degli effetti penali della condanna », e poiché, ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art. 174 del cod. pen., l'indulto non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna, la disciplina degli effetti penali della condanna non può avvenire con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 79 della Costituzione, ma deve essere contenuta in un atto di legislazione ordinaria. Né può ritenersi violato l'art. 104 della Costituzione, perché, il fatto che il legislatore disponga la revoca di un effetto penale della condanna, cui provvede in concreto il giudice, non determina alcuna illegittima intromissione del potere legislativo nei confronti del potere giudiziario, che deve provvedere sulla base degli strumenti e delle direttive approntati dal legislatore.

Non sussiste, conclude l'avvocatura, violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché non è corretta l'interpretazione meramente letterale della disposizione impugnata operata dal giudice *a quo*. E' invero evidente che, proprio al fine di evitare la denunciata irrazionalità, per misura dell'indulto, di cui alla seconda parte dell'art. 11 della legge n. 405/1978, deve intendersi quella prevista in astratto dalla legge (art. 6, primo comma, della legge citata) e non già quella applicata in concreto.

2. — Il tribunale di Padova, con ordinanza del 18 ottobre 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 163, 166 e 167 del cod. pen., nelle parti in cui non prevedono che il beneficio della sospensione condizionale della pena si estenda anche alla sospensione della patente di guida disposta dall'autorità giudiziaria, nel caso di condanna, ai sensi dell'art. 91 del cod. stradale.

Ritiene il tribunale che — costituendo la sospensione della patente una sanzione penale atipica per la quale non trova applicazione, ai sensi degli artt. 163, 166 e 167 del cod. pen. la sospensione condizionale della pena — a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, si sarebbe verificata una ingiustificata disparità di trattamento fra il soggetto che fruisce della sospensione condizionale della pena ed il soggetto che fruisce dell'indulto (che pure, comportando solo il condono della pena, rappresenta un beneficio assai più limitato della sospensione condizionale della pena, che è causa di estinzione del reato). Il secondo soggetto, infatti, viene in concreto a beneficiare, per effetto del detto art. 11, della revoca della sospensione della patente, di cui invece non può beneficiare il primo soggetto, cosicché il più meritevole (colui al quale è applicabile la sospensione condizionale della pena) viene irrazionalmente svantaggiato rispetto al meno meritevole (colui al quale è applicabile soltanto l'indulto). La questione è poi rilevante perché nella specie l'imputato si trova nella situazione di poter beneficiare della sospensione condizionale della pena, beneficio che, essendo più favorevole, va applicato prioritariamente rispetto all'indulto, al quale pure ovviamente l'imputato avrebbe astrattamente diritto.

Analoga questione è stata sollevata, con ordinanza del 4 dicembre 1978, dal tribunale di Monza, il quale peraltro denuncia, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405. Rileva il tribunale che tale disposizione ha creato una irragionevole disparità di trattamento a sfavore degli imputati incensurati o che comunque si trovino nelle condizioni per ottenere la sospensione condizionale della pena rispetto agli imputati che (per precedenti penali o per una negativa valutazione della loro personalità) non si trovino in tali condizioni e possono beneficiare dell'indulto, giacché i primi debbono scontare la sanzione atipica della sospensione della patente di guida, che non rientra nell'ambito della sospensione condizionale della pena, mentre i secondi ottengono il condono sia per la pena principale e sia per tale sanzione atipica.

Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza delle questioni.

Osserva l'avvocatura che inesattamente viene istituito tra sospensione condizionale della pena e indulto un rapporto di « meritevolezza », che invece non trova riscontro nel nostro sistema, in quanto la prevalenza della prima misura, quando entrambe sono applicabili in concreto, non dipende dal merito del condannato, ma da principi di logica comune e dalla natura delle misure stesse, essendo la prima una causa di estinzione del reato e la seconda una causa di estinzione della pena. Le due misure del resto si muovono su piani distinti ed operano diversamente nei confronti delle pene accessorie, che non sono in alcun caso sospese dalla sospensione condizionale, mentre possono essere estinte dall'indulto, se così è disposto nel decreto presidenziale. Accade quindi che il condannato cui sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, e che deve scontare la pena accessoria, appaia svantaggiato rispetto al condannato che beneficia dello indulto, che non deve scontare alcunché, ma lo svantaggio è solo apparente perché per il primo possono maturare le condizioni per l'estinzione del reato, mentre per il secondo il reato non è più cancellabile.

Rileva ancora l'avvocatura che la diversità di disciplina si ricollega anche alla differenza dei presupposti della sospensione condizionale della pena (che è beneficio di normale applicazione) e dell'indulto (che è oggetto di eccezionale provvedimento di clemenza legato a particolari momenti storici). E' quindi logico

che al secondo il legislatore attribuisca effetti propri della clemenza del Capo dello Stato, che è invece estranea alla prima, mentre, stante la differenza dei presupposti fra i due benefici, non può comunque parlarsi di irrazionale disparità di trattamento in situazioni uguali.

#### Considerato in diritto

1. — I giudizi promossi con le quattro ordinanze in epigrafe hanno ad oggetto questioni analoghe o connesse e possono pertanto essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. — Il tribunale di Aosta dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, il quale prescrive che « la sospensione della patente di guida disposta con la sentenza di condanna per un reato colposo è revocata quando per il reato da cui la sospensione dipende si applica l'amnistia. Quando per tale reato si applica l'indulto la durata della sospensione della patente è ridotta della stessa misura dell'indulto ». Ritiene, invero, il tribunale che, poiché la sospensione della patente costituisce una sanzione penale atipica, e non una sanzione amministrativa, la sua revoca debba esser disposta non già da una legge ordinaria bensì soltanto dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere, ai sensi dell'art. 79 della Costituzione. Sostiene altresì il predetto tribunale che, qualora si voglia invece ravvisare nella sospensione della patente una sanzione amministrativa, l'illegittimità sussisterebbe ugualmente perché, trattandosi comunque di misura disposta con provvedimento giurisdizionale (sentenza penale passata in giudicato) la sua revoca costituirebbe pur sempre un'indebita intromissione del potere legislativo nella sfera di attribuzioni conferita al potere giudiziario, con conseguente violazione del principio d'autonomia ed indipendenza della magistratura, di cui all'art. 104 della Costituzione.

Le questioni sono infondate.

Va anzitutto precisato che, da parte del giudice *a quo*, non si distingue, come invece si dovrebbe, il procedimento attraverso il quale vengono emanati i diversi (nel tempo e nel contenuto) decreti d'amnistia ed indulto dagli effetti che dai benefici stessi derivano; né si precisano i limiti del vincolo che, in tema di speciale procedimento d'emanazione dei predetti decreti, la vigente Costituzione pone alle Camere ed al Presidente della Repubblica.

Prima d'ogni cosa va sottolineato che è da tenersi nettamente distinto l'atto di concessione d'amnistia ed indulto dagli effetti, dalle conseguenze giuridiche, che l'atto stesso in concreto condiziona. Gli istituti dell'amnistia e dell'indulto vengono, infatti, disciplinati da una serie di norme (che s'indicheranno tra breve) che non possono essere modificate dal decreto di concessione fino al punto da far mutare natura e funzione degli istituti stessi. Benché il decreto di cui all'art. 79 della Costituzione rechi implicita una volontà delle Camere legislative, e cioè della stessa fonte che emana le norme che disciplinano gli istituti in parola, questi ultimi, tutte le volte che si realizzano in concreto, costituiscono pur sempre il prodotto, insieme, delle precitate norme e dell'atto di concessione: il normale processo di causalità giuridica, che fa nascere gli effetti concreti dalle norme anzitutto e dall'atto giuridico poi (di tal che si parla di norma-causa e di atto-condizione degli effetti giuridici) non muta, nella specie, pur se l'atto, contenendo in sé anche una manifestazione di volontà della stessa fonte che, di regola, produce le norme generali, che disciplinano l'amnistia e l'indulto, può talvolta mutare qualcuno degli effetti individuati dalle stesse norme.

L'amnistia e l'indulto sono, infatti, disciplinati, in sede di diritto penale sostanziale, rispettivamente, dagli artt. 151 e 174 del c.p., ossia da norme ordinarie, anche se qualcuna delle medesime (v. ad es. l'art. 174, primo comma, codice penale, in ordine alle pene accessorie) prevede la possibilità che il decreto di concessione disponga diversamente, subordinando così, validità (ed efficacia) di alcune delle precitate norme al non diverso disposto del decreto ora indicato. Se, pertanto, la disciplina dei benefici in parola è, di regola, prevista da norme ordinarie, con norme di pari grado la predetta disciplina ben può esser mutata. L'impugnato art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, ha, appunto, modificato, in tema di sospensione della patente di guida, la disciplina che, in sua mancanza, si sarebbe applicata, ai sensi degli artt. 151 e 174 del codice penale, a seguito di concessione d'amnistia ed indulto.

Le ordinanze di rimessione del tribunale di Aosta, tuttavia, appunto questo contestano: che con legge ordinaria, e non con il procedimento di cui all'art. 79 della Costituzione, siano state prescritte revoca e riduzione della sospensione della patente di guida (sospensione disposta con la sentenza di condanna). Trattandosi, a parere delle precitate ordinanze, di revoca e riduzione d'una sanzione penale (tale essendo, secondo le stesse ordinanze, la sospensione della patente di guida) non la legge ordinaria bensì il decreto di cui all'art. 79 della Costituzione avrebbe dovuto disporle.

Un'adeguata risposta alla contestazione in esame va data (non soltanto ribadendo quanto or ora chiarito in ordine alla « regolarità » dell'abrogazione di norme ordinarie attraverso norme di pari grado ma anche) precisando i limiti del vincolo che la vigente Costituzione pone, in tema di speciale procedimento di concessione dei benefici in discussione, alle Camere legislative ed al Presidente della Repubblica.

L'art. 79 della Costituzione indica, nel primo comma, soltanto il procedimento attraverso il quale devono essere concessi l'amnistia e l'indulto: e null'altro aggiunge in ordine alla disciplina di questi due istituti. Tuttavia, il secondo comma dello stesso articolo prescrive che i benefici di cui al primo comma non

possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. Da ciò si desume che la legge di delegazione ed il conseguente decreto del Presidente della Repubblica attengono alla scelta dei reati da beneficiare.

Gli artt. 151 e 174 del c.p. confermano, peraltro, che il decreto d'amnistia ed indulto, riguardando essenzialmente la scelta dei reati da beneficiare, non decide, di regola, sulle conseguenze che, in ordine ai reati « scelti », si producono sulle vicende giuridiche relative alle sanzioni od agli effetti penali della condanna. Sono norme ordinarie, è il sistema che decide, di regola, in ordine alle vicende stesse. E', infatti, l'art. 151 del c.p. che dichiara: « l'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie »; e che continua disponendo che « nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa ». E per l'indulto, causa d'estinzione della pena (così, almeno, il vigente codice penale lo qualifica, includendo l'art. 174 del c.p. nel capo secondo, intitolato « dell'estinzione della pena ») è lo stesso art. 174 del c.p. che, dando per scontato che l'indulto produce, per sé, l'estinzione delle sole pene principali (e cioè che la scelta dei reati, alle pene principali dei quali l'indulto si riferisce, non riguarda le pene accessorie e gli effetti penali della condanna) prescrive che le pene accessorie non s'estinguono, non seguono cioè l'estinzione delle pene principali (salvo che il decreto disponga diversamente) e che neppure s'estinguono gli effetti penali della condanna.

Sono, dunque, leggi ordinarie che prescrivono gli effetti che, normalmente, si verificano a seguito dell'emanazione del decreto di cui all'art. 79 della Costituzione, quest'ultimo attenendo essenzialmente al processo formativo dello stesso decreto e non agli effetti che leggi ordinarie prescrivono si verifichino con l'emanazione dell'atto in parola.

Ove si chiarisse che le formule « causa d'estinzione del reato » e « causa d'estinzione della pena » (a parte le molteplici e gravi questioni dommatiche che le stesse formule sollevano: non si può, invero, incidere sul reato o sulla pena senza prima incidere sulle norme o sugli effetti tipici che queste producono) si manifestano generiche ed improprie quando non si distinguano le diverse specie di conseguenze, penali « e non », del reato (pene principali, accessorie, effetti penali ecc.); ove si precisasse, convenientemente, che l'amnistia impropria estingue le pene principali ed accessorie ma non gli effetti penali della condanna e che l'indulto estingue o commuta le sole pene principali, non le pene accessorie (salvo che il decreto di concessione disponga diversamente) e neppure gli altri effetti penali della condanna; ed ove si sottolineasse che ciò è determinato dal complesso delle leggi ordinarie attualmente vigenti, e non dall'art. 79 della Costituzione; s'intenderebbe appieno che quest'ultimo articolo vincola Camere legislative e Presidente della Repubblica, allorché intendano emanare i benefici in parola, a scegliere, attraverso la realizzazione del procedimento di cui allo stesso articolo, i reati da amnistiare ed i reati alle cui pene principali applicare l'indulto; e s'intenderebbe altresì appieno che tutte le conseguenze (anche quelle relative alle stesse pene principali) del decreto di concessione rimangono definite, almeno di regola, da leggi ordinarie.

L'esame del dibattito svoltosi in sede d'Assemblea costituente, dibattito durante il quale si è ampiamente discusso sull'opportunità d'affidare al Governo od al Presidente della Repubblica ed alle Camere, riunite o meno, il potere d'amnistia ed indulto (cfr., ad es., i verbali delle sedute conclusive dell'Assemblea plenaria del 20 e 21 ottobre 1947) ma non certo sulle questioni relative agli effetti dei benefici stessi, nonché l'esame delle dispute dottrinali sull'interpretazione dell'art. 79 della Costituzione, inducono a concludere, in maniera sicura, che il primo comma dell'art. 79 mira a garantire la più oculata, ampiamente discussa ed istituzionalmente autorevole scelta così del tempo d'emanazione dei benefici come dei reati da beneficiare e non altro. Lontane certamente dai dibattiti indicati e dalle determinazioni di cui all'art. 79 della Costituzione sono, pertanto, finalità relative a mutamenti delle consolidate norme che disciplinano gli istituti più volte citati. Nessuno ha mai pensato di vincolare Camere legislative e Presidente della Repubblica a provvedere, di volta in volta, oltretutto alla scelta dei reati da beneficiare anche all'analitica precisazione delle conseguenze che il decreto determina sulle singole e diverse vicende (esecutive e non) dei reati beneficiati.

L'amnistia, a prescindere dal disposto di cui all'art. 79 della Costituzione, rimane causa d'estinzione del reato (ossia della punibilità astratta o concreta) nel senso che travolge le pene principali e le pene accessorie (ai sensi dell'art. 151 della c.p.) dei reati beneficiati (se vi è stata condanna non estingue gli effetti penali della medesima) mentre l'indulto rimane causa d'estinzione della pena, con le conseguenze, in ordine ai reati coperti dal beneficio, di cui all'art. 174 del c.p. Né l'art. 79 della Costituzione ha mai preteso che i decreti di concessione dei benefici in esame risolvano le dibattute questioni attinenti, ad es., agli effetti, penali e non, dei reati di volta in volta beneficiati.

In conseguenza di tutto quanto osservato, quale che sia la qualificazione penale che si attribuisca alla sospensione della patente di guida, disposta con sentenza di condanna, non può ravvisarsi alcun vincolo, costituzionalmente determinato, di provvedere soltanto attraverso il procedimento di cui all'art. 79 della Costituzione, alla revoca o riduzione, a seguito di concessione d'amnistia ed indulto, della sospensione della patente di guida (disposta con la sentenza di condanna) per i reati beneficiati.

Non è chiamata la Corte, in questa sede, a stabilire la legittimità costituzionale d'un singolo decreto d'amnistia ed indulto, che eventualmente provveda a specificare quanto stabilito dall'art. 11 della legge numero 405/1978: quand'anche si ritenesse costituzionalmente legittima tale specificazione, certo è che i sog-

getti competenti a concedere i benefici in discussione non sono, in alcun modo, costituzionalmente vincolati ad includere nel decreto di cui all'art. 79 della Costituzione, (ai fini della loro validità) revoca o riduzione, a seguito d'amnistia od indulto, della precitata sospensione della patente di guida.

Correttamente, pertanto, da questi profili, l'art. 11 della legge n. 405/1978 ha provveduto a modificare gli artt. 151 e 174 del c.p.

Conferma ulteriore dei risultati raggiunti si ha ricordando che in dottrina sono state prospettate tesi diverse in ordine alla natura giuridica della sospensione e della revoca giudiziali della patente di guida: è noto, infatti, che è stato sostenuto che le predette sospensioni e revoca costituiscano pene principali, misure di sicurezza, provvedimenti formalmente giurisdizionali ma sostanzialmente amministrativi (al pari degli analoghi provvedimenti del prefetto), pene accessorie ovvero sanzioni criminali atipiche rientranti nella categoria generale degli effetti penali della condanna. Ed è altrettanto noto che quest'ultima è la tesi assolutamente prevalente nella giurisprudenza della Corte di cassazione: questa, infatti (ad eccezione di alcune rarissime adesioni alle tesi della pena accessoria o della sanzione amministrativa) ha costantemente affermato che le dette misure non vanno considerate pene principali, accessorie, misure di sicurezza o sanzioni amministrative ma vanno appunto assegnate, come sanzioni penali atipiche, alla vasta categoria degli effetti penali della condanna. Da tale qualificazione alcune pronunzie della Cassazione hanno fatto derivare che alle sanzioni stesse non è applicabile l'indulto in forza del chiaro enunciato della seconda parte del primo comma del più volte citato art. 174 del cod. pen., per il quale l'indulto « non estingue... neppure gli altri effetti penali della condanna ».

Non ha gran rilievo in questa sede discutere e decidere sulla natura giuridica della sospensione della patente di guida disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 91 del cod. strad.: qui è da rilevare esclusivamente che il legislatore ordinario del 1978 ha evidentemente tenuto conto dell'indirizzo da sempre adottato dalla giurisprudenza quasi unanime e che, di conseguenza, intendendo estendere la portata del provvedimento di clemenza del 1978 e di tutti gli emanandi provvedimenti di clemenza ad una misura generalmente inquadrata fra gli effetti penali della condanna, ha correttamente, con l'art. 11 della legge numero 405/1978, provveduto alla modifica degli artt. 151 e 174 del c.p.

3. — Anche la questione, posta in via subordinata, che ha per oggetto l'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, in riferimento all'art. 104 della Costituzione, sollevata dalle ordinanze di rimessione del tribunale di Aosta, va respinta.

Si sostiene nelle predette ordinanze che, ove non si ravvisi nella sospensione della patente di guida a seguito di condanna, una sanzione penale bensì una sanzione amministrativa, la medesima, essendo disposta con provvedimento giurisdizionale, non potrebbe essere revocata da una legge: questa, infatti, realizzerebbe un'indebita intromissione del potere legislativo nel giudiziario, in violazione dell'art. 104 della Costituzione.

Di contro, vale anzitutto osservare che, quand'anche il legislatore, con l'art. 11 della legge n. 405/1978, avesse concesso un condono (autonomo) di sanzione amministrativa, non sarebbe incorso in alcuna illegittimità. Il potere di clemenza può concernere qualunque tipo di sanzione e pertanto anche sanzioni amministrative. Non dovendosi, peraltro, applicare alle concessioni di condoni per queste ultime (come, del resto, si riteneva già sotto il vigore dello statuto albertino) le procedure previste per l'esplicazione del potere di clemenza in materia penale (non dovendosi, pertanto, nella specie, ricorrere alla disciplina dettata dall'art. 79 della Costituzione) il legislatore ordinario, anche nell'ipotesi profilata, sarebbe stato competente ad emanare l'atto di concessione del predetto beneficio, provenendo quest'ultimo dalla stessa fonte abilitata a disciplinare l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori in materia amministrativa.

Ma l'art. 11 della legge n. 405/1978 non costituisce autonomo condono di sanzione amministrativa. Esso presuppone già attuata la scelta dei reati da amnistiare e dei reati le cui pene sono da estinguere a seguito di indulto; suppone, in altre parole, già validamente realizzato il procedimento di cui all'art. 79 della Costituzione; e si limita a disporre che un effetto penale (od una sanzione penale accessoria, se così dovesse ritenersi) della sentenza di condanna (appunto la sospensione della patente di guida) per un reato coperto da uno dei benefici in discussione venga revocato o ridotto nella durata. Non solo, dunque, non è la legge in esame che sceglie i reati da beneficiare ma non è neppure essa che dispone concessione alcuna: è il Presidente della Repubblica, che, su legge di delegazione delle Camere, concede l'amnistia e l'indulto; la legge qui in esame dispone soltanto che uno degli effetti (in senso generico) delle condanne per i reati beneficiati venga meno.

Né va dimenticato che, essendo i reati, per i quali l'art. 91 del codice della strada prevede si disponga la sospensione della patente di guida, connessi alla circolazione stradale, sarebbe davvero incoerente che il reato colposo a seguito del quale è stata disposta, con la condanna, la sospensione della patente di guida venga amnistiato o coperto da indulto mentre la predetta sospensione rimanga in vita fino allo spirare del termine determinato in sentenza per l'espiazione dell'intera pena; ciò significherebbe, peraltro, concentrare in un effetto penale (od in una pena accessoria) tutto il carico afflittivo (ed ognuno sa quanto sia pesante quest'ultimo, soprattutto nei casi di necessità, di lavoro ecc., relativamente alla sospensione della patente di guida) della pena principale che contemporaneamente viene amnistiata o coperta da indulto. E' appunto la natura del mezzo di circolazione stradale e l'importanza del medesimo, nel tempo presente, che convincono anche della coerenza del disposto di cui all'art. 11 della legge n. 405/1978. Il quale, in ogni caso, non

viola l'art. 104 della Costituzione, non riuscendosi a stabilire sotto quale profilo una norma di deroga ad alcune parti di disposizioni penali (gli artt. 151 e 174 del c.p.) possa costituire « intromissione » del potere legislativo nei confronti del potere giudiziario e, conseguentemente, violare gli invocati principi d'autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario.

4. — Il tribunale di Aosta dubita altresì che la disposizione impugnata sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione a causa dell'ingiustificata disparità di trattamento che essa determinerebbe in danno di colpevoli di delitti meno gravi rispetto ai colpevoli di delitti più gravi: la disposizione stessa, infatti, dovrebbe, secondo il predetto Tribunale, essere interpretata nel senso che, qualora non si applichi l'ammnistia ma l'indulto, la durata della sospensione della patente di guida vada ridotta nella stessa misura dell'indulto « applicato in concreto ». Da ciò deriverebbe, secondo il giudice *a quo*, che nei casi di maggiore gravità, ossia nei casi in cui la durata della reclusione sia stata fissata in misura uguale o maggiore della durata della sospensione della patente di guida, quest'ultima sanzione sarebbe completamente revocata mentre nei casi di particolare lievità, nei quali la pena principale sia stata determinata in meno di sei mesi (in misura cioè inferiore alla durata minima della sospensione della patente) la sanzione atipica sopravviverebbe parzialmente.

Anche questa questione è infondata.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha, infatti, costantemente disatteso l'interpretazione della disposizione impugnata sulla quale si fondano le ordinanze di rimessione ed adottato, al contrario, appunto l'interpretazione adeguatrice che il tribunale di Aosta ha ritenuto non poter seguire. E' stato invero ripetutamente sottolineato come il collegamento con la pena irrogata in concreto, al fine di determinare l'entità della durata della sospensione della patente di guida, da ridurre in conseguenza dell'applicazione dell'indulto, si tradurrebbe nell'adozione d'un criterio del tutto illogico e contrastante con il sistema. Si verrebbe, infatti a realizzare l'assurda conseguenza di privilegiare il condannato a pena principale più lunga, giacché nei confronti del medesimo verrebbe ridotta, almeno per sei mesi, la sospensione della patente di guida mentre nei confronti del condannato a pena « ridotta » potrebbe essere condonato solo lo spezzone di durata della sospensione della patente correlato alla pena irrogata e quindi condonata. Si premierebbe così colui che, per la maggiore responsabilità nel fatto delittuoso o per caratteristiche personali socialmente più allarmanti, ha meritato una sanzione penale più pesante e si penalizzerebbe invece il soggetto più meritevole di particolari benefici per la sua minore responsabilità nel fatto o per meno censurabili caratteristiche di personalità. Non solo, quindi, si realizzerebbe un'evidente disparità di trattamento tra situazioni identiche, senza alcuna giustificazione e contro ogni criterio di ragionevolezza, ma si verrebbe a sancire un trattamento deteriore per il soggetto più meritevole del beneficiario.

Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza ha affermato non esservi dubbio che, nel ricercare il significato della disposizione impugnata, debba esser privilegiato il criterio logico e sistematico, i cui risultati peraltro non sono contraddetti dall'elemento puramente letterale, e che pertanto l'unica interpretazione corretta è appunto quella secondo la quale la locuzione « si applica l'indulto », contenuta nella seconda parte dell'art. 11 della più volte citata legge n. 405/1978 dev'essere interpretata come equivalente a « è applicabile » o « può applicarsi ». Da ciò consegue che la durata della sospensione della patente deve essere ridotta nella misura in cui l'indulto è astrattamente applicabile, tenuto conto delle eventuali limitazioni che derivano dal titolo del reato o dalle condizioni soggettive del colpevole, a nulla rilevando che in concreto esso sia stato applicato in misura più esigua per essere stata inflitta (o addirittura per essere comminata dalla legge) una pena inferiore al limite dell'applicabilità dell'indulto. La norma vigente nell'ordinamento, pertanto, è diversa da quella ritenuta dal giudice *a quo*, e rispetto ad essa non si prospetta, ovviamente, il vizio di costituzionalità ipotizzato dal tribunale di Aosta.

5. — Del pari infondate sono le questioni sollevate dal tribunale di Padova e dal tribunale di Monza. Il primo ritiene che gli artt. 163, 166 e 167 del codice penale, nelle parti in cui non prevedono che il beneficio della sospensione condizionale della pena s'estenda anche alla sospensione della patente di guida (disposta ai sensi dell'art. 91 del codice stradale dall'autorità giudiziaria con la sentenza di condanna) contrastino con l'art. 3 della Costituzione: i precitati articoli del codice penale determinerebbero un'ingiustificata discriminazione in danno dei soggetti che, meritevoli d'usufruire della sospensione condizionale della pena, non potrebbero beneficiare della riduzione della sospensione della patente di guida mentre privilegierebbero i soggetti meno meritevoli, i quali, non potendo fruire della sospensione condizionale della pena, ma potendo godere dell'indulto, verrebbero, in concreto, a beneficiare anche dell'eliminazione o della riduzione della sospensione della predetta patente. Il tribunale di Monza denuncia invece, sempre per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, rilevando che questa disposizione, prevedendo la riduzione della durata della sospensione della patente solo allorché è applicato l'indulto, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in danno dei soggetti più meritevoli che, nel beneficiare della sospensione condizionale della pena principale e non dell'indulto, non possono di conseguenza godere della riduzione della sospensione della patente.

Senonché, anche in questo caso, l'interpretazione da cui muovono le ordinanze di rimessione è stata costantemente disattesa dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, pur se questa ha oscillato tra due di-

stinti indirizzi, che tuttavia conducono, per quanto in questa sede interessa, ad identico risultato. Secondo un primo orientamento gli effetti della sospensione condizionale della pena e quelli del condono sarebbero diversi tra loro e non contrastanti, e pertanto non vi sarebbe incompatibilità tra l'applicazione dell'una e dell'altra causa estintiva, nel momento in cui ciascuna di esse interviene. Di conseguenza, la pena, la cui applicazione sia stata sospesa, deve essere anche condonata qualora dall'applicazione dell'indulto derivi al condannato l'ulteriore beneficio dell'eliminazione della sospensione della patente di guida. Per un secondo orientamento, invece, per la concessione del beneficio di cui all'art. 11 della legge n. 405/1978, non avrebbe importanza il fatto che l'indulto non sia applicato, per essere stato concesso il beneficio più favorevole della sospensione condizionale della pena: la concreta applicazione dell'indulto alla pena principale condizionalmente sospesa, infatti, non costituirebbe presupposto necessario ed indispensabile per l'applicazione dell'eliminazione o della riduzione della sospensione della patente di guida: a tal fine sarebbe, al contrario, sufficiente la potenziale ed astratta applicabilità del condono stesso al reato ritenuto in sentenza.

Entrambi questi indirizzi, pertanto, comportano che anche i soggetti che beneficiano della sospensione condizionale della pena principale possano in concreto, comunque, godere dell'eliminazione o della riduzione della sospensione della patente di guida, di cui all'art. 11 della legge n. 405/1978. Quest'ultimo articolo, in conclusione, non viola alcuna delle disposizioni costituzionali invocate dalle ordinanze di rimessione; né gli artt. 163, 166 e 167 del c. p. violano, sotto il profilo prospettato, l'art. 3 della Costituzione.

**P. Q. M.**

*Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405 e degli artt. 163, 166 e 167 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 79 e 104 della Costituzione, dai tribunali di Aosta, Padova e Monza con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1986.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

86C0548

N. 132

*Sentenza 4 giugno 1986*

(Depositata in cancelleria il 9 giugno 1986)

**Artt. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 697 c.p.; 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895; e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497; in relazione al predetto art. 2 della legge n. 110 del 1975: Reati militari - armi ad aria compressa ed armi comuni da sparo - equiparazione agli effetti penali - omessa considerazione delle armi destinate alla pesca - poteri attribuiti alla Commissione centrale per il controllo delle armi (artt. 3, 25 e 27 Cost.) - Discrezionalità legislativa - non arbitrarietà - razionalità - adeguamento della pena al fatto concreto da sanzionare - competenza del giudice di merito - osservanza del principio di legalità - Non fondatezza della questione.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA, prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi »); degli artt. 697 del codice penale, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (« Disposizioni per il controllo delle

armi») e successive modificazioni; artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (« Nuove norme contro la criminalità»), promossi con ordinanze emesse il 10 ottobre 1980 e il 2 ottobre 1981 dal tribunale di Sondrio, il 6 maggio 1982 dal tribunale di Sciacca, il 24 settembre 1981 dal tribunale di Caltanissetta, il 27 febbraio 1981, dal tribunale di Sondrio, l'11 gennaio, 31 marzo, 7 e 18 giugno, 18 ottobre, 24 settembre, 3 e 19 novembre, 1° e 15 ottobre 1982, 22 e 29 aprile 1983 dal tribunale di Agrigento, 18 ottobre 1984 dal tribunale di Lucera, il 4 maggio 1981, l'11 e il 14 giugno 1982 dal tribunale di Agrigento (rispettivamente iscritte ai numeri, 43, 44, 532, 679, del reg. ord. 1982; ed ai numeri 197, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897 e 898 del reg. ord. 1983; ai numeri 25, 272, 273 e 274 del reg. ord. 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 137 e 331 dell'anno 1982, numeri 67, 225 e 232 dell'anno 1983, numeri 67, 131-bis e 196-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il giudice relatore prof. Renato Dell'Andro;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 6 maggio 1982 (reg. ord. n. 532/1982), emessa nel procedimento penale a carico di Milazzo Leonardo, accusato di aver detenuto, senza averne fatta denuncia, una carabina ad aria compressa, il tribunale di Sciacca ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»), nella parte in cui non assimila le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte a quelle destinate alla pesca. Osserva il tribunale che la norma impugnata — in quanto considera armi comuni da sparo quelle ad aria compressa sia lunghe sia corte, mentre non considera tali quelle destinate alla pesca — diversifica dal punto di vista penalistico congegni ad aria compressa, entrambi destinati ad uso sportivo e ricreativo nonché dotati di analoga potenzialità offensiva, e conseguentemente assoggetta ad una illegittima disparità di trattamento i detentori dell'uno e dell'altro congegno.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione, ed osservando che è chiaramente infondato il presupposto da cui muove il giudice *a quo*, e cioè che le armi ad aria compressa e quelle destinate alla pesca sarebbero entrambe destinate ad uso sportivo e ricreativo ed avrebbero analoga potenzialità offensiva. Innanzitutto, invero, non spetta al giudice valutare la potenzialità offensiva di un'arma, trattandosi di un giudizio tecnico che, nella definizione di una fattispecie astratta e generale quale quella normativa, rientra nella esclusiva competenza del legislatore. In secondo luogo il legislatore, proprio in considerazione della intrinseca idoneità delle armi ad aria compressa a recare offesa alla persona, le ha equiparate a quelle comuni da sparo, ammettendo però la possibilità di accertare che esse, per le loro caratteristiche tecniche, non sono adatte ad offendere la persona. Le armi destinate alla pesca, invece, appartengono ad una categoria del tutto differente (a nulla rilevando il preteso uso comune sportivo e ricreativo, mera opinione del giudice *a quo*), che giustamente e coerentemente il legislatore ha considerato in modo diverso rispetto alla prima. In sostanza, conclude l'avvocatura, deve escludersi che si sia in presenza di una differenziazione priva di ragionevolezza, una volta che le scelte demandate al legislatore certamente non si traducono in arbitrio. Del resto, la riprova della coerenza e razionalità della scelta legislativa si ha proprio nella esclusione, dalla categoria delle armi comuni da sparo, sia di quelle destinate alla pesca sia di quelle ad aria compressa per le quali la speciale commissione di cui all'art. 6 della legge n. 110/1975, abbia escluso l'attitudine a recare offesa alla persona, non accettabile apparendo invece una indiscriminata equiparazione delle armi ad aria compressa in generale a quelle destinate alla pesca.

2. — Con due ordinanze emesse il 18 giugno 1982 (reg. ord. n. 214/1983) ed il 24 settembre 1982 (reg. ord. n. 216/1983), il tribunale di Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 10, nella parte in cui equipara le armi ad aria compressa alle armi comuni da sparo.

Dopo aver sottolineato la mancata corrispondenza al comune senso di giustizia dell'equiparazione normativa fra i due tipi di armi ed il disagio che da essa deriva per molti giudici ed operatori di polizia, osserva il tribunale che la diversità delle fattispecie penalmente parificate è stata avvertita dallo stesso legislatore quando, attraverso le differenti espressioni « sono armi comuni da sparo » e « sono... considerate armi comuni da sparo » contenute nell'art. 2 della legge n. 110/1975, ha reso palese l'intendimento di realizzare la detta equiparazione attraverso una *fictio iuris*. Data però la diversità delle fattispecie sul piano ontologico, la loro equiparazione normativa non appare ragionevole, perché, se pur consente al giudice una diversificazione sanzionatoria ex art. 133 del codice penale, non soddisfa tuttavia altre esigenze di adeguamento dei trattamenti normativi sostanziali e processuali alle singole fattispecie in relazione alla loro effettiva diversità (ad es., obbligatorietà del rito direttissimo e dell'arresto in flagranza, possibilità di perquisizioni ex art. 41 del t.u.l.p.s., presenza di aggravanti, inapplicabilità di provvedimenti di clemenza, ecc.). Del resto, conclude il tribunale, a sostegno della parificazione neppure può dedursi una presunta uguale

pericolosità, posto che dal novero delle armi agli effetti penali sono comunque escluse quelle destinate alla pesca, ancorché ad aria compressa e ancorché aventi una potenza offensiva maggiore delle altre armi ad aria compressa e di quelle indicate nella norma impugnata, la quale appare pertanto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della mancata aderenza del trattamento, in ogni suo aspetto considerato, alle diversità delle singole fattispecie concrete.

Entrambe le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. — Identica questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui equipara le armi ad aria compressa alle armi comuni da sparo, è stata sollevata dal medesimo tribunale di Agrigento con sei ordinanze, emesse il 15 ottobre 1982 (reg. ord. n. 896/1983), il 3 novembre 1982 (reg. ord. numeri 890, 891, e 895 del 1983), il 19 novembre 1982 (reg. ord. n. 892/1983), e il 29 aprile 1983 (reg. ord. n. 898/1983). Il medesimo tribunale, con ordinanza del 1° ottobre 1982 (reg. ord. n. 897/1983), ha altresì impugnato l'art. 697 del codice penale, nella parte in cui il munizionamento per le armi ad aria compressa è equiparato a quello per le armi da fuoco, mentre ha ancora impugnato l'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui equipara le armi a gas alle armi da fuoco, con due ordinanze del 14 giugno 1982 (reg. ord. n. 274/1985) e del 18 ottobre 1982 (reg. ord. n. 215/1983), nonché nella parte in cui equipara gli strumenti lanciarazzi alle armi comuni da sparo, con altre due ordinanze dell'11 marzo 1983 (reg. ord. n. 893/1983) e del 22 aprile 1983 (reg. ord. n. 894/1983).

Tutte e undici le suddette ordinanze (regolarmente comunicate, notificate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*) sono peraltro motivate, quanto alla non manifesta infondatezza, esclusivamente mediante rinvio alla precedente ordinanza del medesimo tribunale del 24 settembre 1982.

E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, essendo le ordinanze di rimessione motivate *per relationem* e non contenendo alcuna precisazione in ordine alle fattispecie concrete, e comunque manifestamente infondate oppure infondate, essendo già state risolte con le sentenze numeri 108 e 109 del 1982.

4. — Analoghe questioni sono state anche sollevate, con tre ordinanze del 10 ottobre 1980 (reg. ord. numero 43/1982), del 27 febbraio 1981 (reg. ord. n. 197/1983) e del 2 ottobre 1981 (reg. ord. n. 44/1982), dal tribunale di Sondrio nonché, con ordinanza del 18 ottobre 1984 (reg. ord. n. 25/1985), dal tribunale di Lucera, il quale ultimo peraltro ha impugnato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, gli articoli 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sotto un triplice profilo: perché le armi ad aria compressa sono parificate a quelle da fuoco; perché ad esse non sono parificate vere e proprie armi, pericolose quanto quelle da fuoco; perché nell'ambito della medesima categoria delle armi ad aria compressa il legislatore ha operato una distinzione insussistente, aleatoria, discriminante.

Osserva invero il tribunale di Lucera che le armi ad aria compressa hanno notoriamente scarsissima capacità offensiva, per cui la loro pericolosità è assimilabile a quella della « fionda » costruita artigianalmente da un ragazzo e che scagli pietre appuntite; che tali armi sono sempre state considerate come giocattoli e non sono state mai usate per commettere reati dolosi contro la persona o il patrimonio, preferendosi a tali scopi oggetti contundenti o appuntiti o copia di armi da fuoco; che quindi è ingiustificato farle rientrare nel novero delle armi comuni ed equipararle a quelle da fuoco, in cui sono compresi strumenti assai più pericolosi e letali; che ugualmente ingiustificata è l'esclusione dalla categoria delle armi comuni da sparo di altri arnesi la cui pericolosità è rapportabile a quella delle armi da fuoco (armi subacquee ad aria compressa, balestre, archi, fionde da competizione), idonei a provocare la morte ed il cui porto non presenta difficoltà maggiori o diverse; che parimenti contraria al principio di eguaglianza è la discriminazione, nell'ambito della *species*, scarsamente pericolosa, delle armi ad aria compressa, di alcune di esse, sulla base dell'esclusione dell'attitudine a recare offesa alla persona, mentre analoga discriminazione non vi è stata fra armi ad aria compressa ed armi da fuoco, dove invece la differenziazione è nelle cose, è notevole ed è più giustificata.

Le dette ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. — Con cinque ordinanze del 4 maggio 1981 (reg. ord. n. 272/1985), dell'11 gennaio 1982 (reg. ordinanze n. 211/1983), del 31 marzo 1982 (reg. ord. n. 212/1983), del 7 giugno 1982 (reg. ord. n. 213/1983) e dell'11 giugno 1982 (reg. ord. n. 273/1985), emesse nel corso di procedimenti penali a carico di soggetti accusati di avere illegalmente detenuto e portato pistole a gas o pistole lanciarazzi o carabine ad aria compressa, il tribunale di Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui attribuisce alla commissione di cui al successivo art. 6 il potere di escludere dal novero delle armi agli effetti della legge penale quelle che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nonché nella parte in cui equipara alle armi comuni da sparo gli altri oggetti ivi indicati, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Osserva il tribunale che la detta commissione, con l'esercizio del potere attribuitole, delimitando il concetto di arma, finisce col delimitarne l'effettiva nozione agli effetti penali, e che quindi la disposizione impugnata demanda ad un organo amministrativo la funzione definitoria di un elemento costitutivo della fattispecie penale, si da apparire in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Quanto al contrasto con l'art. 3 della Costituzione il tribunale svolge considerazioni analoghe a quelle sopra riportate in relazione all'ordinanza dello stesso tribunale del 24 settembre 1982.

Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel primo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza ovvero manifestamente infondate o comunque infondate.

In particolare, quanto al presunto contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, osserva l'avvocatura che la questione presuppone una inesatta interpretazione della norma impugnata, in quanto, come ha osservato la sentenza n. 109/1982, la norma vivente è invece nel senso che l'espressione « escluse », con cui ha inizio la seconda parte del comma, si riferisce unicamente alle armi ad aria compressa e non anche agli altri oggetti ivi elencati, e cioè agli strumenti lanciafiamme, alle armi da bersaglio da sala o ad emissione di gas. Se perciò la legge ammette solo per le armi ad aria compressa, e non anche per quelle ad emissione di gas, la possibilità di accertare che per le loro caratteristiche tecniche non sono adatte ad offendere la persona, la questione di legittimità costituzionale risulta inammissibilmente proposta nei confronti di una norma ipotetica, diversa da quella effettivamente esistente nel nostro ordinamento. La questione sarebbe comunque manifestamente infondata per le argomentazioni contenute nella sentenza n. 108/1982 (seguita da diverse ordinanze di manifesta infondatezza).

Quanto al presunto contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'avvocatura osserva che la questione è manifestamente inammissibile per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza, affermata solo apoditticamente senza il minimo cenno alla concreta fattispecie in esame. La questione è comunque infondata, non potendosi contestare il potere del legislatore di riservare uguali trattamenti normativi sostanziali e procedurali a fattispecie in parte diverse, salva l'ipotesi che tale uguaglianza di trattamento risulti in contrasto con evidenti principi di ragionevolezza, il che nell'ordinanza di rinvio neppure è denunciato e comunque non è dato ritenere.

6. — Con ordinanza del 24 settembre 1981 (reg. ord. n. 679/1982) il tribunale di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 e successive modificazioni, in relazione all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui le armi ad aria compressa vengono equiparate, ai fini sanzionatori, alle armi comuni da sparo.

Osserva il tribunale che, stante la loro diversa pericolosità offensiva, è illegittima la parificazione tra i differenti tipi di armi ricompresi nella generale categoria di « armi comuni da sparo »; che è censurabile la sproporzione fra misura della pena e significatività della sanzione, posto che la medesima pena si applica a situazioni la cui diversità è di tutta evidenza, mentre restano sfornite di sanzione situazioni identiche a quelle colpite da sanzione penale; che le norme impuginate sono altresì in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, giacché la funzione rieducativa della pena impone che la misura della sanzione penale sia graduata sulla base del disvalore del fatto, mentre nella specie sono puniti in maniera uniforme fatti la cui obiettiva pericolosità è diversa, senza che in contrario possa avere rilievo — stante la sua mera discrezionalità — l'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895/1965.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, dopo aver ricordato la giurisprudenza di questa Corte sul principio di eguaglianza ed in particolare il principio secondo cui la determinazione dell'entità della pena spetta unicamente al legislatore, il cui apprezzamento può formare oggetto di censura solo quando la sperequazione tra reato e pena assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni benché minima giustificazione, l'avvocatura osserva che il giudizio sulla « pericolosità » maggiore di certe armi rispetto ad altre e sulla corrispondente pena in caso di comportamenti penalmente illeciti, compete appunto soltanto al legislatore, nella sfera della discrezionalità socio-politica a lui attribuita in via esclusiva, specie in materia criminale, non essendo certamente sufficiente porre a base di una denuncia di illegittimità costituzionale la mera convinzione o la rappresentazione interna del giudice *a quo* nell'apprezzamento e nella valutazione di un minore o maggiore disvalore di un certo comportamento sotto il profilo penale, ai fini di una corrispondente valutazione della proporzionalità della previsione punitiva della condotta antiggiuridica, occorrendo invece la fondata dimostrazione di un arbitrio nel quale sarebbe caduto il legislatore disciplinando irragionevolmente diverse fattispecie penali ovvero ponendo sullo stesso piano delle « armi comuni da sparo » una serie di armi comprese quelle ad aria compressa. D'altra parte, la scelta del legislatore di porre sullo stesso piano le armi suddette appare anzi pienamente coerente e ragionevole, solo che si consideri che per certe armi ad aria compressa (quelle la cui inidoneità ad offendere

la persona è accertata dalla speciale commissione) tale equiparazione è esclusa, mentre l'affermazione del giudice *a quo* che l'arma ad aria compressa è in via generale ed astratta meno pericolosa rispetto ad una qualsiasi altra arma è rigettabile per la sua stessa indiscriminata generalizzazione.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, l'avvocatura osserva che il giudice *a quo* pretenderebbe in sostanza una frammentazione o notomizzazione della categoria « armi da sparo » in tante sotto-categorie quanti i vari tipi di arma, in funzione, ad esempio, del calibro, della lunghezza della canna, del sistema di caricamento e sparo o del mezzo propellente e così via, e per quelle ancora pretenderebbe una comminatoria di diverse pene corrispettive, in un minimo ed in un massimo. Senonché, da un lato, una siffatta ricostruzione normativa avrebbe effetti paralizzanti nella prevenzione e nella persecuzione dei reati connessi al porto e alla detenzione delle armi, e rapidamente porterebbe ad un disancoramento del fatto-reato dell'astratta fattispecie punitiva, in presenza non solo e non tanto della mutevole realtà da disciplinare, quanto anche della continua evoluzione tecnica, e dall'altro, la proporzionalità fra reato e pena e la possibilità di rispetto dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, sono assicurate proprio dalla estrema flessibilità della previsione punitiva in esame, con la possibilità di rilevanti riduzioni di pena, anche con riguardo alla quantità e qualità delle armi.

### Considerato in diritto

1. — Tutte le ordinanze vanno esaminate in unico giudizio poiché sollevano identiche od analoghe questioni d'illegittimità costituzionale.

2. — Vanno dichiarate inammissibili le questioni proposte dalle ordinanze n. 890/1983, emessa dal tribunale di Agrigento il 3 novembre 1982; n. 891/1983 emessa dallo stesso tribunale il 3 novembre 1982; numero 895/1983, emessa dal tribunale di Agrigento il 3 novembre 1982; n. 896/1983, emessa il 1° ottobre 1982 dal tribunale di Agrigento; n. 897/1983 emessa dal predetto tribunale il 1° ottobre 1982; n. 274/1985 emessa il 14 giugno 1982 dal tribunale di Agrigento; n. 215/1983 emessa il 18 ottobre 1982 dallo stesso tribunale; n. 893/1983 emessa l'11 marzo 1983 sempre dal tribunale di Agrigento; n. 894/1983 emessa il 22 aprile 1983 dal predetto tribunale. Le ora indicate ordinanze di rimessione sono motivate esclusivamente *per relationem* e non contengono alcuna precisazione in ordine alle fattispecie concrete.

Vanno altresì dichiarate inammissibili le questioni proposte con le ordinanze n. 43/1982 emessa il 10 ottobre 1980 dal tribunale di Sondrio; n. 44/1982 emessa dallo stesso tribunale il 2 ottobre 1981 e numero 197/1983 emessa il 27 febbraio 1981 dal tribunale di Sondrio. Queste ultime ordinanze difettano di motivazione sulla rilevanza, nei giudizi nel corso dei quali sono state emesse, delle sollevate questioni di legittimità costituzionale: le stesse ordinanze non fanno alcun cenno alle fattispecie concrete; non indicano né i reati contestati agli imputati né i fatti loro addebitati.

3. — La prima questione della quale la Corte è tenuta ad occuparsi attiene alla così detta equiparazione, a fini penali, delle armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, alle armi comuni da sparo: tale questione viene sollevata con l'impugnazione degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 e successive modificazioni (in relazione all'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110); 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (sempre in relazione all'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110); nonché della sola legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 2, terzo comma). Le predette impugnazioni sono sollevate in primo luogo con riferimento all'art. 3 della Costituzione; sicché è anzitutto da questo profilo che va esaminata la precitata c.d. equiparazione legale delle armi ad aria compressa alle armi comuni da sparo.

Per poter esattamente inquadrare il *thema decidendum*, vale in primo luogo ricordare che la così detta equiparazione in discorso (si rinvia, comunque, alle osservazioni che si svolgeranno nel seguito in ordine alla « relatività » della medesima) non è improvvisamente comparsa nell'art. 2 terzo comma, della legge n. 110/1975 ma affonda le radici in una relativamente lunga evoluzione storica, anche precedente alla stessa legge 2 ottobre 1967, n. 895, la quale ultima, pertanto, deve ritenersi l'abbia recepita dalla preesistente esperienza legislativa e giurisprudenziale.

E' sufficiente, a questo proposito, ricordare che, se è vero che non sempre e non tutte le armi ad aria compressa sono state considerate, a fini penali, armi comuni da sparo, è altresì vero che la giurisprudenza, in epoca insospetta, cioè, prima della legge 2 ottobre 1967, n. 895, nell'interpretare l'art. 585, secondo comma, del c.p., ha ritenuto che « deve considerarsi arma da sparo, agli effetti della legge penale, non solo quella funzionante con polvere pirica o con altro esplosivo ma anche quella atta ad offendere l'incolumità delle persone mediante la forza d'impulsione dei proiettili a mezzo di aria compressa ». Questa interpretazione è stata più volte ribadita dalla Corte di cassazione dopo il 1967 e prima del 18 aprile 1975. Né può esser dimenticato che la stessa Corte, nell'interpretare l'art. 44, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione del t.u. di p.s. (approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635) ove espressamente si considerano armi da sparo anche quelle funzionanti ad aria compressa, ha più volte ribadito che l'articolo da ultimo citato ha soltanto valore di riscontro dell'interpretazione degli artt. 585, secondo comma, del c.p. e 30 del testo unico delle leggi di p.s. (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773) nel senso che, anche a prescindere

dall'art. 44, ultimo comma, del regolamento al t.u. delle leggi di p.s., l'art. 585, secondo comma, del c.p. e l'art. 30 del t.u. delle leggi di p.s. e conseguentemente gli artt. 704, 697 e 699 del c.p. devono interpretarsi come consideranti le armi ad aria compressa quali armi comuni da sparo.

Se, pertanto, dal codice penale del 1930, le armi ad aria compressa sono ritenute armi comuni da sparo; se l'art. 44, ultimo comma, del più volte citato regolamento per l'esecuzione del t.u. delle leggi di p.s., già nel 1940, nell'interpretare l'art. 30 del predetto t.u. (approvato nel 1931) s'esprime in questi termini: « Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate da "bersaglio da sala" e quelle ad aria compressa, siano lunghe o corte »; l'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nulla ha innovato, in materia, limitandosi a recepire i principi espressi dalle preesistenti legislazione e giurisprudenza. Sembra, anzi, che l'ora citato art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (« Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate da bersaglio da sala o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte... ») abbia ricopiato, con alcune « aggiunte », l'art. 44, ultimo comma del regolamento predetto.

Inquadro il *thema decidendum* alla luce dei « precedenti » legislativi e giurisprudenziali della legge 18 aprile 1975, n. 110, resta ora da esaminare, in sé, l'arbitrarietà o meno della considerazione, nell'ora citata legge, quali armi comuni da sparo, delle armi ad aria compressa.

Richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di discrezionalità del legislatore in ordine all'individuazione e delimitazione delle fattispecie tipiche di reato ed alla determinazione relativa alla congruenza tra reato e conseguenze penali (salva la manifesta arbitrarietà) vale qui aggiungere, una necessaria puntualizzazione. Il legislatore, nella determinazione delle fattispecie tipiche di reato, non tien conto soltanto della struttura e pericolosità astratta dei fatti che va ad incriminare ma, almeno di regola, della concreta esperienza nella quale quei fatti si sono verificati e dei particolari inconvenienti provocati, in precedenza, dai fatti stessi, in relazione ai beni che intende tutelare. E quand'anche fosse vero che le armi ad aria compressa non siano naturalmente destinate ad offendere (come sostenuto da alcune ordinanze di remissione) sarebbe altresì vero che il legislatore non ha da tener conto soltanto della naturale destinazione dell'oggetto materiale del fatto che intende incriminare bensì anche, e soprattutto, dell'uso concreto che dell'oggetto stesso l'esperienza mostra. Non può certo esser precluso al legislatore penale tener conto dell'uso distorto delle armi ad aria compressa, già realizzato e prevedibilmente verificabile in futuro. E nessuno può disconoscere che, non di rado, esse sono (e possono essere) usate in modo da destare concreto pericolo almeno per l'incolumità individuale. Allorché si sostiene (come fa l'ordinanza di remissione del tribunale di Lucera del 18 ottobre 1984) che la capacità offensiva delle armi ad aria compressa consiste « in ferite superficiali perché il pallino, al massimo, penetra per meno di un centimetro nella carne, sempre che essa non sia coperta da indumenti » (e si parificano le predette armi alle « fionde » artificialmente costruite dai ragazzini per scagliare « piccole » pietre appuntite) si dimenticano (a parte ogni discorso sulla pericolosità delle precitate « fionde ») gli « accecamenti » che, appunto i ragazzini, per scopi ricreativi, possono provocare: la penetrazione, sia pur per meno di un centimetro, in una parte vitale del corpo umano, normalmente non coperta da indumenti, può provocare danni irreversibili che, se non giungono alla morte, sono certamente da evitare mediante rigorose sanzioni tese a prevenire offese a beni di grande rilevanza.

Né si osservi che le armi ad aria compressa non servono, almeno di norma, a commettere delitti dolosi giacché non può esser precluso al legislatore di prevenire delitti colposi: e l'esperienza insegna che danni gravi ed irreversibili sono spesso provocati, per gioco, imprudentemente, negligenzatamente, per mancanza di perizia ecc. nell'uso delle armi in esame.

V'è, infine, una caratteristica delle armi ad aria compressa che va qui posta in rilievo: ed è la « silenziosità ». Esse possono raggiungere il bersaglio, finalisticamente proposto dal soggetto attivo del fatto o colposamente perseguito, in maniera silenziosa; e si prestano, pertanto, agevolmente ad uso fraudolento.

Tenuto conto di ciò, davvero non può condividersi l'affermazione contenuta nell'ora citata ordinanza di remissione del tribunale di Lucera, a termini della quale le armi ad aria compressa sono sempre state considerate « giustamente un giocattolo ».

La non arbitrarietà del disposto del terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativo alla considerazione delle armi ad aria compressa quali armi da sparo, è definitivamente dimostrata dalla non estensione della predetta considerazione alle armi ad aria compressa, per le quali la speciale commissione di cui all'art. 6 della legge in discussione (parzialmente sostituito dagli artt. 1 e 2 della legge 16 luglio 1982, n. 452) appunto escluda, « in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona ». L'esclusione in discorso può esser discussa ed è stata censurata sotto altri profili: non può disconoscersi, tuttavia, che essa è solo formalisticamente eccezione alla precedente considerazione (contenuta nella prima parte del terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110) delle armi ad aria compressa quali armi comuni da sparo. Effettivamente, distinguendo le prime in « idonee » e « non idonee » a recare offesa alla persona, l'« esclusione » in discorso allontana ogni ombra di generalizzazione. In realtà, manca proprio, nella legge in esame, la c.d. equiparazione (sulla quale insistono molte ordinanze di remissione) delle armi ad aria compressa alle armi comuni da sparo giacché soltanto le armi ad aria compressa che, per le proprie, particolari caratteristiche, hanno attitudine a recare offesa

alla persona, sono effettivamente considerate, dall'articolo in esame, quali armi comuni da sparo: non tutte, dunque. Né va taciuto che l'offensività (nel nostro caso dell'oggetto materiale) non è una delle caratteristiche della fattispecie tipica di reato ma l'essenza qualificativa della medesima: essa, delimitando la soglia del penalmente rilevante, attraverso l'esclusione della tipicità incriminatrice delle armi ad aria compressa idonee ad offendere la persona, positivamente include nella tipicità stessa soltanto le precitate armi che, in concreto, caso per caso, secondo un esame tecnico approfondito e qualificato, si dimostrino possedere la predetta idoneità offensiva.

Consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione è dell'avviso che, fino a quando l'apposita commissione non abbia provveduto ad escludere, dalla categoria delle armi comuni da sparo, le armi ad aria compressa ritenute prive dell'attitudine a recare offesa alla persona, il giudice è tenuto a verificare, caso per caso, la potenzialità offensiva delle predette armi. Ed a volte la stessa Corte ha avuto modo di ulteriormente precisare che il giudice non ha alcun obbligo di rivolgersi alla commissione di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (parzialmente sostituito dagli artt. 1 e 2 della legge 16 luglio 1982, n. 452) ben potendo egli autonomamente emettere giudizi conclusivi sull'idoneità offensiva delle armi in parola.

A parte ogni questione sulla natura, costitutiva o dichiarativa, della decisione d'esclusione, emessa dalla commissione più volte citata (e dell'impugnativa alla precitata decisione) resta accertato che nessuna generale, indiscriminata « equiparazione » esiste nell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, mentre nello stesso articolo il legislatore, sicuramente in maniera non arbitraria, dichiara di considerare armi comuni da sparo soltanto le armi ad aria compressa che si dimostrino, in concreto, caso per caso, ad attento e qualificato esame tecnico, idonee ad offendere la persona.

4. — La c.d. equiparazione, già discussa, è stata impugnata anche in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Poche parole bastano per precisare che se è indubbiamente vero che la funzione rieducativa della pena impone che la misura della sanzione penale sia graduata sulla base del concreto disvalore del fatto, è altrettanto vero che, a termini della normativa in esame, esclusa la tipicità di comportamenti inoffensivi, non risulta sia stata operata alcuna arbitraria parificazione di diverse obiettive pericolosità. In base a quant'innanzi posto in evidenza, non soltanto risulta non essere stato violato, dalla normativa in discussione, l'art. 3 della Costituzione ma va anche ritenuto non violato l'art. 27, terzo comma, della Costituzione. E' sufficiente, a questo proposito, precisare che, non risultando arbitraria la considerazione delle armi ad aria compressa idonee ad offendere la persona quali armi comuni da sparo; e, non risultando, pertanto, arbitraria la determinazione delle conseguenze penali, edittalmente precisate, dei fatti tipici realizzati mediante armi da sparo o mediante l'uso distorto di armi ad aria compressa (aventi l'attitudine ad offendere la persona); spetta al giudice determinare, in concreto, caso per caso, la misura della pena adeguata alle individuali, particolari offese arrecate, ai beni penalmente tutelati, dai diversi fatti illeciti. Ove, in tale sede, (non più l'idoneità, la potenzialità lesiva ma) la concreta, particolare lesione, effettivamente prodotta, risulti di lieve entità, il giudice, valendosi dei mezzi offerti dall'intero sistema, determinerà una pena adeguata anche all'oggettivo, concreto, lieve disvalore penale del fatto illecito. Né va dimenticato che la legge 2 ottobre 1967, n. 895, all'art. 5, offre al giudice la possibilità di meglio adeguare la pena al concreto fatto da sanzionare, attraverso un'attenuante speciale: la pena può essere, infatti, diminuita fino ai due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi (ed è appunto il nostro caso) il fatto risulti di lieve entità. A nulla vale, peraltro, sottolineare, di contro, che la predetta attenuante è « meramente discrezionale ». Il giudice, ove il fatto concreto si palesi, per la qualità delle armi, di lieve entità, è teuto, è vincolato all'applicazione dell'attenuante in discussione.

Ove il giudice infligga sanzioni penali adeguate ai concreti, indubbiamente diversi, fatti illeciti, certamente non vien violato l'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Comunque questo articolo non risulta violato dalla normativa contestata.

5. — L'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è stato anche impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude, dalla considerazione delle armi ad aria compressa quali armi da sparo, le armi destinate alla pesca: si sostiene in alcune ordinanze di rimessione (in particolare dall'ordinanza n. 532/1984, del 6 maggio 1982 emessa dal tribunale di Soiacca) che l'aver diversificato, dal punto di vista penalistico, due tipi di congegni ad aria compressa, entrambi destinati ad uso sportivo e ricreativo ed aventi analoga potenzialità offensiva, e l'aver conseguentemente assoggettato a disparità di trattamento i detentori dell'uno o dell'altro tipo di congegno ad aria compressa, violi l'art. 3 della Costituzione.

Premesso che, intanto, si ammette una potenzialità offensiva anche delle armi ad aria compressa; premesso che ovviamente il legislatore penale si occupa dell'uso deviante, distorto, e non dell'uso legittimo delle armi e dei congegni in parola; a parte ogni considerazione sull'arbitrarietà di ritenere « tutte » le armi ad aria compressa destinate esclusivamente ad uso sportivo e ricreativo; va chiarito che dolersi dell'esclusione, delle armi destinate alla pesca, dalla categoria di armi comuni da sparo e chiedere l'applicazione a tutte le armi ad aria compressa della disciplina prevista per le armi destinate alla pesca (e cioè l'esclusione totale dalle sanzioni comminate dall'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di

tutti i fatti relativi, comunque, ad armi o congegni ad aria compressa) equivale a negare, di nuovo, fondamento legittimo alla considerazione (sulla non arbitrarietà della quale s'è già discusso) delle armi ad aria compressa idonee ad offendere la persona quali armi comuni da sparo. Vanno, conseguentemente, qui ricordate e confermate tutte le argomentazioni innanzi esposte: se queste ultime valgono a confutare la eccepta illegittimità costituzionale della c.d. equiparazione precedentemente precisata, non possono non valere anche contro l'eccepita illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla predetta equiparazione delle armi destinate alla pesca: quest'ultima impugnativa si sostanzia, infatti, anch'essa nell'auspicare la non considerazione di tutte le armi o congegni ad aria compressa quali armi comuni da sparo.

Questa Corte potrebbe respingere, nel merito, l'impugnativa in discussione limitandosi a ricordare che, essendo il *tertium comparationis* (l'esclusione delle armi ad aria compressa destinate alla pesca dalle armi comuni da sparo) eccezione, non è fondato, mancando l'identità di *ratio*, richiede l'elevazione a regola generale della disciplina prevista esclusivamente per l'eccezione. Questa Corte tiene, invece, a trattare, per quanto possibile, in particolare, la non arbitrarietà della precitata eccezione, stabilita dalla normativa impugnata.

Va, infatti, ancora una volta ricordato che il legislatore, nell'intento d'emanare un'adeguata disciplina di talune fattispecie, almeno di regola, si riferisce all'esperienza dalla quale la normazione parte e sulla quale quest'ultima va ad incidere. Infatti, soltanto in base a sorpassate concezioni dottrinali sarebbe sostenibile che il legislatore possa ignorare la realtà, non verificando l'esperienza dalla quale la normazione statale prende avvio: è, appunto, questa che il legislatore tende a modificare. In ogni caso, lo stesso legislatore mira a « prevenire » comportamenti offensivi per beni o valori che intende difendere; e se nella verifica dell'esperienza preesistente, giudica che taluni fatti non destano rilevante pericolo per tali beni o valori, ben può non sottoporre gli stessi fatti a sanzioni penali (fra l'altro, nella specie, particolarmente severe).

E', appunto, questo il caso delle armi ad aria compressa destinate alla pesca. In materia, non risulta che si siano verificate, per il passato, rilevanti deviazioni, continui usi distorti. Ed è agevole anche spiegarne il perché. Per la loro conformazione, struttura, esse sono particolarmente ingombranti e certamente meno delle altre armi ad aria compressa si prestano ad utilizzazioni fraudolente. Va aggiunto che ad esse non sono, di norma, apponibili sistemi di puntamento tali da rendere le stesse armi strumenti di « speciale precisione » nel raggiungimento del bersaglio. Il che basta ad escludere che, nella specie, si sia invece trattato, come pure è stato sostenuto, di favorire alcune industrie.

Né può tacersi che la pesca sportiva era già prevista dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 (che attiene alla pesca marittima in generale) e particolarmente disciplinata dal regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1693. Quest'ultimo regolamento, oltre ad imporre specifici divieti (come, ad es. quello di cui all'art. 131, che limita l'uso del fucile subacqueo, vietando di tenere il fucile stesso in posizione di armamento, se non in immersione) disciplina, in apposito capitolo (quarto) del titolo terzo, la pesca sportiva; ed all'art. 6, n. 2, individua, tra gli strumenti ed apparecchi destinati alla pesca, anche « gli strumenti, azionati a mano o da altra forza di propulsione ». Questa regolamentazione, tuttora vigente, fa sì che i congegni e gli strumenti ad aria compressa destinati alla pesca, benché sottratti dalla particolare disciplina penale di cui all'art. 2 della legge n. 110/1975, non rimangono estranei a diverse regolamentazioni, a differenza di molti degli altri congegni ad aria compressa.

Anche la proposta eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110/1975, nella parte in cui esclude dalla considerazione, quali armi da sparo, delle armi destinate alla pesca, si palesa, dunque, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, infondata.

6. — L'ultima impugnativa attiene all'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110/1975 (in riferimento agli artt. 25 e 3 della Costituzione), nella parte in cui è attribuita alla commissione prevista dall'art. 6 della precitata legge (parzialmente modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 16 luglio 1982, n. 452) il potere d'escludere dal novero delle armi comuni da sparo, agli effetti della legge penale, quelle che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona. Si obietta, dai giudici *a quibus*, che non è legittimo demandare ad un organo amministrativo la determinazione d'un elemento costitutivo della fattispecie penalmente rilevante.

Va, intanto, premesso che il potere, dell'innanzi citata commissione, d'escludere l'attitudine a recare offesa alla persona di armi ad aria compressa, non s'estende alle armi ad emissione di gas. Per queste ultime, pertanto, non è conferito alcun potere alla commissione più volte citata. La giurisprudenza ha, infatti, esplicitamente precisato che l'esclusione dalla considerazione di arma comune da sparo, in caso di inidoneità a recare offesa alla persona (secondo le conclusioni della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi) riguarda esclusivamente le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte e non si estende alle altre armi ed oggetti individuali nel terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110. D'altra parte, questa Corte ha ribadito, con la sentenza n. 109/1982, che l'interpretazione dominante del terzo comma dell'articolo ora citato è, appunto, nel senso che l'aggettivo « escluse », con il quale ha inizio la seconda parte del comma stesso, si riferisce unicamente alle armi ad aria compressa (le ultime contenute nella parte iniziale del comma) e non anche agli altri oggetti ivi elencati.

L'eccezione d'illegittimità costituzionale (sollevata dall'ordinanza emessa dal tribunale di Agrigento il 4 maggio 1981, n. 272/85) secondo la quale l'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, conferendo, per le armi ad emissione a gas, alla commissione prevista dall'art. 6 della legge in esame, il potere d'escludere l'attitudine delle stesse armi a recare offesa alla persona, va, conseguentemente, disattesa.

Per quanto attiene alla generale questione d'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 110/1975, nella parte in cui conferisce alla commissione più volte citata il potere d'escludere dal novero delle armi da sparo le armi ad aria compressa che, per le proprie caratteristiche, non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, vanno ricordati i numerosi precedenti di questa Corte (v. ad es. sentenze n. 168/1971; n. 9/1972; n. 21/1973; n. 58/1975) e da ultimo le argomentazioni in forza delle quali la sentenza di questa Corte n. 108/1982 ha dichiarato infondata la stessa questione. Non sussiste, invero, nella specie, violazione del principio di legalità sotto il profilo della riserva di legge, poiché gli artt. 1, 2 e 6 della legge n. 110/1975 (e gli artt. 1 e 2 della legge 16 luglio 1982, n. 452) risultano adeguatamente specifici per quanto attiene ai pareri da esprimere dalla commissione più volte citata. E non si ha violazione dell'art. 25 della Costituzione (e neppure dell'art. 3 della Costituzione) quando è la stessa legge a fissare presupposti, caratteri, contenuti e limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. In effetti la giurisprudenza è dell'avviso che l'art. 2, terzo comma, della legge n. 110/1975, secondo il quale le armi ad aria compressa sono considerate armi comuni da sparo, con l'eccezione di quelle destinate alla pesca e di quelle ritenute dall'apposita commissione carenti d'attitudine a recare offesa alla persona, sia una disposizione che pone un divieto generale e perentorio e non già una norma in bianco. Tuttavia, quand'anche il precitato comma venisse considerato norma in bianco, non per questo dovrebbe ritenersi violativo dell'art. 25 della Costituzione, adempiute le condizioni innanzi indicate. In dottrina si ritiene quasi unanimemente che la norma penale in bianco non violi, per sé, il principio di riserva di legge.

Né va, infine, dimenticato che, in mancanza del parere della commissione di cui qui si discute (a richiedere il quale il giudice, peraltro, come s'è già ricordato, non è obbligato) lo stesso giudice ben può, accertata l'idoneità concreta (ad offendere la persona) dell'arma ad aria compressa attraverso la quale è stato commesso il fatto, ritenere integrata la fattispecie tipica. D'altra parte, in mancanza del parere della precitata commissione, il giudice può, sempre autonomamente, escludere l'integrazione della fattispecie tipica quando ravvisi, in concreto, l'inoffensività dell'arma ad aria compressa: se, infatti, da un canto è vero che è vietato al giudice ordinario assumere iniziative che comportino, comunque, ingerenza nell'attività amministrativa, con sostituzione della volontà propria alla volontà dell'amministrazione ed è conseguentemente vero che non solo è vietato allo stesso giudice annullare, riformare o revocare gli atti della pubblica amministrazione ma anche emanarli, in sua vece, d'altro canto non si può consentire che, in mancanza d'un atto della pubblica amministrazione, venga condannato l'autore d'un fatto concretamente idoneo a ledere il bene penalmente tutelato dalla legge.

In conclusione, soltanto quando la commissione centrale per il controllo delle armi si è esplicitamente espressa, nel senso d'escludere, in concreto, l'offensività d'una determinata arma ad aria compressa, il parere della stessa commissione, ritenuto dalla Corte di cassazione costitutivo solo in senso negativo, vale ad escludere la fattispecie tipica penalmente rilevante, funzionando da elemento negativo della medesima. E tutto ciò non viola, per le ragioni innanzi espresse, né l'art. 25 e neppure l'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

*Riuniti i giudizi:*

1) dichiara inammissibili le questioni sollevate dalle ordinanze nn. 890/1983; 891/1983, 895/1983; 896/1983, 897/1983; 274/1985; 215/1983; 894/1983; 43/1982; 44/1982 e 197/1983;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 697 della c.p.; 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895; e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497; in relazione al predetto art. 2 della legge n. 110/1975, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dalle altre ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO.

Giovanni VITALE, *Cancelliere*

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1986.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

N. 133

Sentenza 4 giugno 1986

(Depositata in cancelleria il 9 giugno 1986)

**Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - regione Veneto - concessione idraulica - determinazione e incamerazione del canone dovuto dal concessionario - atto dell'intendenza di finanza di Verona 16 febbraio 1980 - lettera dell'intendenza di finanza di Rovigo 17 maggio 1980 - ricorso della regione - beni del demanio fluviale - titolarità del diritto di proprietà appartenente allo Stato - potere di concessione - competenza dello Stato.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della regione Veneto, notificati il 23 aprile e 15 luglio 1980, depositati in cancelleria il 30 aprile e il 21 luglio 1980 ed iscritti ai nn. 9 e 19 del registro 1980, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei provvedimenti n. 3775/1980 dell'intendente di finanza di Verona del 16 febbraio 1980 e n. 8470 dell'intendente di finanza di Rovigo del 17 maggio 1980 relativi alle competenze regionali in materia di opere idrauliche e conseguentemente alla competenza per il rilascio delle concessioni;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il giudice relatore Antonio La Pergola;

Udito l'avv. Guido Viola per la regione e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto in fatto*

1.1. — Con nota del 16 febbraio 1980 l'intendenza di finanza di Verona invitava il sig. Crivellaro Vittorio, titolare di una concessione idraulica per l'attraversamento del fiume Menago con ponte di cemento armato, assentita dall'ufficio regionale del genio civile di Verona il 3 gennaio 1980, a versare gli importi corrispondenti al canone annuo all'ufficio statale del registro di Verona. Il provvedimento dell'intendenza era difforme da quanto disposto dallo stesso ufficio del genio civile, il quale aveva invece invitato il Crivellaro ad effettuare i versamenti a favore della regione Veneto.

Secondo l'intendenza, la titolarità del demanio fluviale resta statale pure in regime di decentramento regionale, anche se diversa è l'autorità che emana l'atto di concessione.

Avverso detto provvedimento dell'intendenza di finanza di Verona solleva conflitto di attribuzione la regione Veneto con ricorso notificato il 23 aprile 1980, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato per il difetto di attribuzione dello Stato in ordine alla pretesa espressa nell'atto stesso, nonché corrispondentemente, la dichiarazione di appartenenza alla regione delle competenze in ordine alle concessioni idrauliche e ai relativi canoni.

Si assume dalla ricorrente che le attuali norme statali e regionali attribuiscono alla regione il potere di determinare ed incamerare il canone per le concessioni ed autorizzazioni in materia idraulica sul proprio territorio.

Più precisamente, per effetto dei d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2, lett. e), e 24 luglio 1977, n. 616, artt. 9, 11, 87 e segg., attuativi degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, sarebbero state trasferite alla regione le funzioni relative alle opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate, alle opere idrauliche di terza categoria e comunque a tutte le opere idrauliche, relative anche ai bacini idrografici interregionali, con esclusione di quelle di prima categoria. Sempre alla regione sarebbero state parallelamente

trasferite anche le funzioni relative alla polizia idraulica, e in generale alle opere pubbliche che si eseguono nel territorio della regione medesima e, in particolare, per la materia delle cave e torbiere, il potere di autorizzazione all'escavazione di sabbia e ghiaia nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale nonché la vigilanza sulle attività di escavazione (art. 62, lett. a), del d.P.R. n. 616/1977.

Su tali basi, la legge del 27 aprile 1979, n. 32, della regione Veneto avrebbe inteso dettare una disciplina unitaria delle funzioni amministrative riguardanti la polizia idraulica regolando il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni in materia, e ciò con portata generale, anche se nella legge è posta in particolare risalto l'estrazione di sabbia e ghiaia dall'alveo dei fiumi.

Non sarebbe d'altra parte fondata la tesi dell'Intendenza, che afferma il diritto dello Stato sui beni appartenenti al demanio fluviale. Invero, afferma la ricorrente, le concessioni regolate nella legge regionale numero 32/1979, in materia di acque pubbliche, dovrebbero intendersi corrispondenti alle concessioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, nella stessa materia e concernenti, fra l'altro, le acque pubbliche in genere, oltre che, in particolare, l'estrazione di sabbia e ghiaia dall'alveo dei fiumi e la costruzione di ponti su fiumi (artt. 97 e 98). La titolarità del bene demaniale in capo allo Stato non potrebbe quindi intaccare la spettanza del potere di esercitare la vigilanza e attribuire le concessioni al soggetto pubblico cui la funzione è attribuita, ed in cui si esprimerebbe appunto la funzione di polizia delle acque ora regolata dalla legge regionale.

Né il trasferimento alla regione del potere rivendicato altererebbe sotto il profilo della proprietà pubblica il demanio fluviale, poiché lo stesso legislatore statale avrebbe assoggettato al medesimo regime normativo delle opere idrauliche sia l'estrazione della ghiaia, sia la costruzione di ponti, ed avrebbe comunque trasferito tali opere e i relativi poteri alla regione senza nel contempo trasferire a quest'ultimo ente la proprietà del bene.

Infine, la regione afferma che il complesso di poteri di cui al capo quarto del d.P.R. n. 616/1977 trasferito alla regione in tema di opere pubbliche e di opere idrauliche in particolare, nonché dei poteri in altre numerose materie, pure esse devolute alla regione stessa con altre disposizioni del medesimo decreto, renderebbe evidente che non sussiste la pretesa esclusività dei poteri statali in materia di demanio, e che si è, anzi, introdotto un criterio di collaborazione fra Stato e regioni per tutte le attività oggetto della programmazione nazionale e dei programmi regionali di sviluppo. Escluso il potere statale di regolare in via unilaterale ed esclusiva la destinazione e l'uso dei beni pubblici, la stessa configurazione del demanio statale andrebbe rivista nel senso che, in materia di polizia idraulica e delle acque e dei connessi poteri, allo Stato rimane la proprietà del bene e la signoria della relativa destinazione di esso; mentre spetta alla regione tutto ciò che attiene alla gestione amministrativa e quindi all'attuazione dei poteri.

1.2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'avvocatura contesta la fondatezza del ricorso affermando che le norme invocate dalla regione hanno disciplinato il trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alla regione, ma non hanno inciso sulla titolarità dei beni appartenenti al pubblico demanio; la quale resterebbe disciplinata dall'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e riservata allo Stato in relazione ai corsi d'acqua pubblica. Ancora allo Stato, di conseguenza, competerebbero i canoni delle relative concessioni.

2.1. — Con nota del 17 maggio 1980, diretta al locale ufficio del genio civile della regione Veneto, l'intendenza di finanza di Rovigo, richiamandosi alle istruzioni ricevute dalla direzione generale del demanio — in cui si affermava che in tutte le ipotesi di utilizzazione dei beni del demanio pubblico, marittimo, lacuale, fluviale, ad esclusione di quelle a scopo turistico ricreativo previste dalla delega di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 616/1977, « spetta agli organi regionali (uffici del genio civile) soltanto il potere di esprimere il parere circa la compatibilità dell'utilizzazione con il regime idraulico del corso d'acqua, ferma restando la competenza dello Stato a rilasciare le concessioni con introito dei relativi canoni » — disponeva che l'ufficio stesso si attenesse alla direttiva sopra ricordata in relazione alle procedure da adottare per le concessioni relative all'occupazione di superfici costituenti rilevati arginali a mare c.d. di prima difesa nei comuni di Rosolina e Porto Tolle.

A fondamento della disposizione l'intendenza di finanza distingue fra « polizia idraulica » — attività amministrativa diretta alla tutela delle opere idrauliche e del buon regime idraulico dei corsi d'acqua, disciplinata dagli artt. da 93 a 101 del t.u. approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche ed affidata alla competenza del Ministero dei lavori pubblici (uffici del genio civile) — e « polizia delle acque », attività diretta alla tutela delle acque pubbliche mediante la regolamentazione degli usi delle stesse, prevista dal t.u. approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici nonché dal regolamento per la derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche del 14 agosto 1920, n. 1285.

Tale distinzione sarebbe stata confermata dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che tratta separatamente di acque (art. 88, n. 12, e art. 90) e di opere idrauliche (art. 88, n. 2, e art. 89). Con l'art. 90 dello stesso d.P.R.

sarebbero state delegate alle regioni le sole funzioni concernenti la « polizia delle acque ». Comunque, le competenze trasferite alla regione riguarderebbero unicamente l'esercizio di funzioni amministrative senza comportare il passaggio di proprietà di beni del demanio idraulico statale.

Di conseguenza, il potere di determinare e riscuotere i canoni per le relative concessioni spetterebbe pur sempre allo Stato.

Secondo l'intendenza, infine, la legge n. 32/1979 della regione Veneto oltrepasserebbe i limiti segnati ai poteri regionali con il già richiamato d.P.R. n. 616/1977.

Contro l'anzidetto provvedimento dell'intendenza di finanza, la regione Veneto solleva conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 15 luglio 1980 chiedendo, previa dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato e delle relative istruzioni ministeriali, dichiararsi la competenza della regione al rilascio delle concessioni di cui all'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, nonché alla determinazione e riscossione del relativo canone.

La regione ripete le argomentazioni già svolte nella difesa relativa al ricorso contro il sopra menzionato provvedimento dell'intendenza di finanza di Verona e ribadisce l'affermazione che la legge regionale n. 32/1979 concerne tutta la materia della polizia idraulica e quindi ricomprende l'azione di tutela e vigilanza, nonché gli atti autorizzativi e concessivi relativi alle opere idrauliche e loro pertinenze sui corsi di acqua.

Rileva altresì la ricorrente l'inefficacia di ogni censura alla legge regionale formulata al di fuori del giudizio di legittimità costituzionale.

2.2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Anche in questo giudizio l'avvocatura contesta la fondatezza del ricorso con argomentazioni analoghe a quelle esposte in occasione del ricorso della regione avverso il sopra menzionato provvedimento dell'intendenza di finanza di Verona.

3. — In prossimità dell'udienza, la difesa della regione Veneto — relativamente al secondo conflitto — e l'avvocatura dello Stato — relativamente ad entrambi i giudizi — hanno depositato memorie aggiuntive, sviluppando le argomentazioni già svolte e insistendo nelle conclusioni adottate.

4. — La trattazione dei presenti ricorsi era stata assegnata all'udienza pubblica del 13 marzo 1984. La Corte, con ordinanza n. 160/1984, ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della giunta regionale del Veneto facessero pervenire, rispettivamente: il testo integrale della circolare del Ministero delle finanze, direzione generale demanio, ed eventuali successive istruzioni impartite in materia dal Ministero delle finanze; l'indicazione dei tipi di utilizzazione dei beni demaniali cui tendono le richieste di concessione, delle quali è cenno nella nota dell'ufficio regionale del genio civile di Rovigo, diretta all'intendenza di finanza.

L'una e l'altra amministrazione hanno provveduto a depositare i documenti richiesti.

5. — Nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986, il giudice La Pergola ha svolto la relazione e la difesa della ricorrente e l'avvocato dello Stato hanno ribadito le conclusioni già adottate.

#### *Considerato in diritto*

1. — Questa Corte è stata investita di due conflitti di attribuzione con ricorsi della regione Veneto, rispettivamente notificati il 23 aprile ed il 15 luglio del 1980, com'è spiegato in narrativa.

La prima delle controversie in esame trae origine da un atto dell'intendenza di finanza di Verona del 16 febbraio 1980. Gli organi regionali avevano, sulla base della legge veneta 27 aprile 1979, n. 32, assentito alla ditta Crivellaro la concessione di attraversare con un ponte in cemento armato il fiume Menago, nel comune di Bovolone; l'ufficio regionale del genio civile di Verona ha conseguentemente determinato il canone annuo di concessione (in misura diversa da quella in precedenza stabilita dall'intendenza di finanza), invitando l'anzidetta ditta a versarlo direttamente alla regione. Con l'atto impugnato in questa sede, l'intendenza, sull'assunto che il canone sia tuttora di spettanza statale, ha, dal canto suo, successivamente invitato il concessionario a versarlo non alla regione, ma al locale ufficio del registro. La questione posta alla Corte è, allora, quella di stabilire se, in relazione alla concessione idraulica che qui viene in considerazione, spetti allo Stato, oppure alla regione, determinare ed incamerare il canone dovuto dal concessionario.

Il secondo conflitto è sollevato dalla ricorrente per avere l'intendenza di finanza di Rovigo prodotto — in risposta ad una nota del locale ufficio regionale del genio civile — una lettera, in data 17 maggio 1980, nella quale si afferma che compete, anche qui, non alla regione, ma allo Stato, assentire alle autorizzazioni e concessioni di polizia idraulica, le quali concernono, nella specie, rilevati arginali a mare, c.d. « di prima difesa », nei comuni di Rosolina e Porto Tolle. In quest'ultimo caso, si tratta, quindi, di decidere

se la competenza di adottare l'atto di concessione avente l'oggetto testè descritto spetti allo Stato ovvero alla regione. Le due questioni di cui la Corte è chiamata ad occuparsi sono connesse. I relativi giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi.

2. — Giova, prima di tutto, ricordare in quali termini la ricorrente deduca la lesione della propria sfera di attribuzione, garantita dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dalla legislazione ordinaria che ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche ed altre attribuzioni in varia guisa interferenti nel settore (cfr. d.P.R. n. 616/1977). Nell'uno e nell'altro atto dell'intendenza di finanza si assume, precisamente, che il trasferimento delle anzidette funzioni « nulla ha innovato circa la titolarità del diritto di proprietà pubblica sui beni appartenenti al demanio fluviale ». Titolare di questo diritto, ritiene l'intendenza, è rimasto lo Stato. Restando riservata ai competenti organi del Ministero delle finanze l'amministrazione dei beni demaniali, nessuna disposizione della l.r. n. 32/1979 avrebbe, ad avviso dell'intendenza di finanza di Verona, inteso, o comunque potuto, conferire alcun titolo alla regione per determinare ed incamerare il canone di concessioni, le quali concernono, come qui accade, l'utilizzazione di beni demaniali. L'intendenza di Rovigo muove anch'essa dalle premesse testè riferite per dedurne, sulla base di istruzioni impartite dalla direzione generale del demanio, che il d.P.R. n. 616/1977, in conformità del criterio discrezionale adottato nella previgente legislazione, pone distinte discipline relativamente alla polizia o tutela delle acque pubbliche, che si connette con la disciplina degli usi delle stesse, e alla polizia o tutela delle opere idrauliche, che concerne il buon regime del corso d'acqua: la polizia delle acque è delegata alle regioni (art. 90 del d.P.R. n. 616/1977); quanto alle funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche, esse sarebbero state attribuite alle regioni, senza, tuttavia, espressa menzione dei relativi poteri di polizia. Dal sistema vigente, sempre a giudizio dell'intendenza di Rovigo, si ricava, in via d'interpretazione, che alle regioni debbano, in materia di polizia idraulica, intendersi trasferite solo le attribuzioni prima spettanti al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523. Di qui la conclusione, secondo la quale in tutte le ipotesi di utilizzazione dei beni del demanio pubblico — ad esclusione di quelle a scopo turistico-ricreativo, per le quali è espressamente prevista altra delega alle regioni, ex art. 59 del d.P.R. n. 616/1977 — spetta agli organi regionali « soltanto di esprimere il parere circa la compatibilità dell'utilizzazione » (del bene demaniale, conseguente al provvedimento da adottare) « con il regime idraulico »; mentre spetta allo Stato assentire alla concessione, oltre che determinare ed incamerare il realtivo canone.

Ora, alle affermazioni dell'intendenza di finanza la ricorrente oppone che le funzioni ad essa trasferite in materia di opere idrauliche vanno configurate alla stregua dei principi informativi del d.P.R. n. 616/1977 (la tassatività delle competenze residue allo Stato, per un verso, e, per l'altro, l'organicità del settore devoluto alle regioni; la generale previsione secondo cui le funzioni amministrative delle regioni si collegano con quelle di polizia; la puntuale ed espressa delega alle regioni della polizia delle acque; le attribuzioni ad esse conferite con riferimento alle opere pubbliche nel territorio regionale; e così via). Le norme di trasferimento avrebbero, insomma, investito la regione di tutte le competenze occorrenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e di polizia, nelle quali sarebbe implicitamente, ma chiaramente radicato anche il potere di disporre in ordine alle concessioni ed autorizzazioni aventi per oggetto opere idrauliche; e ciò, sotto tutti gli aspetti, per i quali l'intendenza di finanza rivendica la competenza dello Stato ed avanza, altresì, la pretesa di declassare al piano del semplice parere la funzione spettante alla ricorrente. Dopo di che, la disciplina della specie andrebbe ricondotta sotto il generale regime concessorio dettato con la legge veneta numero 32/1979. Nulla toglie al fondamento delle conclusioni dinanzi esposte — asserisce la regione — il fatto che lo Stato mantenga il diritto di proprietà sui beni appartenenti al demanio fluviale. Per quel che concerne l'attuale decisione, il decentramento delle funzioni, intervenuto successivamente alla produzione dei corpi normativi che regolano acque pubbliche ed opere idrauliche, imporrebbe all'interprete di distinguere, nella sfera del demanio, l'ambito di residua competenza statale, in cui gli organi centrali potrebbero, se mai, istituire un canone ricognitivo del diritto di proprietà, e quello in cui operano, in relazione al bene demaniale, i poteri di autonomia: dai quali ultimi la regione verrebbe, senza necessità di apposita ed espressa attribuzione, a trarre il titolo giustificativo, sia della determinazione e spettanza del canone, sia — in considerazione dell'attività di gestione e delle funzioni di polizia ad essa trasferite — dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi e concessori, attualmente previsti dalla legge.

La tesi della regione sarebbe, poi, confortata da altri dati del vigente ordinamento. Così, in particolare, la ricorrente deduce che il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, contenente modificazioni delle leggi sulle tasse per le concessioni governative, ha eliminato dalle tasse di concessione quelle relative agli atti compresi nello art. 97 del t.u. del 1904 sulle opere idrauliche; il legislatore avrebbe con ciò tenuto conto del fatto che, trasferite le funzioni in discorso alle regioni, le concessioni gravate da tale onere fiscale non sarebbero più state di competenza dello Stato.

3. — Va aggiunto che, con riguardo ai giudizi riuniti ai fini della presente decisione e dopo l'udienza pubblica del 13 marzo 1984, la Corte ha pronunciato un'ordinanza istruttoria (n. 160/1984), volta ad acquisire agli atti il testo integrale della lettera circolare del Ministero delle finanze, menzionata nella nota della

intendenza di finanza di Rovigo (v. sopra *sub* 2.1) e a conoscere i tipi di utilizzazione dei beni demaniali contemplati dalle richieste di concessione, alle quali si riferisce la sopra richiamata nota dell'ufficio regionale del genio civile di Rovigo (10 maggio 1980, n. 3188), diretta all'intendenza di finanza di quella città.

La Presidenza del Consiglio e la presidenza della giunta regionale hanno provveduto agli adempimenti richiesti. La circolare della direzione generale del demanio contiene, in buona sostanza, le affermazioni fatte dall'intendenza di Rovigo sull'assetto delle competenze, e sulla relativa distribuzione fra Stato e regioni. Lo stesso deve dirsi di altri provvedimenti della direzione generale del demanio (29 dicembre 1980; 10 dicembre 1983), diretti, il primo all'intendenza di Belluno, l'altro a tutte le intendenze del Veneto, fatti pervenire alla Corte dalla Presidenza del Consiglio in ottemperanza all'inizidetto provvedimento istruttorio. La giunta regionale del Veneto ha per parte sua precisato che le concessioni cui si fa riferimento nella citata nota dell'ufficio regionale del genio civile di Rovigo riguardano l'utilizzazione dei beni demaniali elencati nello art. 97 del t.u. n. 523/1904, e nella specie, precisamente, costruzioni di rampe di accesso, attraversamenti aerei, sfalci di prodotti erbosi sui rilevati arginali. Le concessioni per queste ed altre utilizzazioni dello stesso genere, soggiunge la presidenza della giunta regionale, sono rilasciate dagli uffici regionali del genio civile, sulla base dell'art. 6 della legge regionale n. 32/1979.

4. — Delle questioni poste alla Corte va, in ordine logico, considerata per prima quella che riguarda il potere di adottare il provvedimento concessorio. La ricorrente fa, invero, discendere dall'asserzione che tale competenza è stata ad essa attribuita anche l'ulteriore conseguenza, di cui sopra si è detto: assentita la concessione, spetterebbe altresì alla regione di determinare il canone ed incamerarlo. Al riguardo s'impone subito una precisazione.

La regione non contesta che lo Stato mantenga il diritto di proprietà sul bene appartenente al demanio fluviale. La ricorrente non deduce nemmeno di essere, in base alle funzioni ad essa trasferite, abilitata a rilasciare concessioni di uso del bene demaniale; essa lamenta che lo Stato abbia preteso di emanare i provvedimenti contemplati negli artt. 97 e 98 del t.u. n. 523/1904, in materia di opere idrauliche, dei quali rivendica la spettanza, evidentemente sull'assunto che si tratti di veri e propri atti di concessione, la cui emanazione è stata demandata alle regioni, quando, per il settore in discorso, sono state ad esse trasferite le funzioni amministrative e di polizia. Se così è, sovvienne però il rilievo, formulato dalla difesa dello Stato, che i provvedimenti, della cui spettanza si controverte, sono qualificati dalla legge solo come autorizzativi: sono o « speciali autorizzazioni, o « permessi », così testualmente definiti nel senso proprio del termine, per modo che, ai fini dell'esecuzione delle opere, le quali interessano corsi d'acqua pubblica, l'organo autorizzante è chiamato esclusivamente a valutare la compatibilità dell'opera da eseguire con il buon regime delle acque. Posto ciò, non occorre indagare se qui versiamo di fronte ad una funzione trasferita alla ricorrente, in quanto connessa a addirittura afferente al settore delle opere idrauliche, o all'altra funzione concernente la polizia delle acque, che alla regione è soltanto delegata, e nell'esercizio della quale essa non sarebbe, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 359/1985), nemmeno assistita dal mezzo di tutela offerto, in relazione alla sua propria sfera di attribuzioni, dal regolamento di competenza. Ai fini della presente decisione, basta osservare che il provvedimento autorizzativo, per via della funzione alla quale esso è predisposto, non era, né può oggi considerarsi, titolo idoneo a costituire in capo al privato concessionario i diritti, cosiddetti reali, sul bene demaniale oggetto dell'uso speciale assentito. Giustamente, dunque, la difesa dello Stato deduce che, quando l'esecuzione dell'opera autorizzata comporta l'occupazione o l'uso di tale bene, il provvedimento autorizzativo, concernente la compatibilità dell'opera con il buon regime delle acque, dovrà essere seguito dal provvedimento concessorio di carattere costitutivo, indispensabile perché il concessionario fruisca dei diritti e delle azioni scaturenti dagli artt. 823, primo comma, e 1145, secondo e terzo comma, del c.c. In ragione del sottostante regime del bene demaniale, il potere di concessione, che qui viene in rilievo, compete, peraltro, necessariamente allo Stato e ricade nella sfera di attribuzione degli organi del Ministero delle finanze, istituzionalmente preposti all'amministrazione dei beni anzidetti. Queste funzioni dell'Amministrazione delle finanze hanno una loro autonoma e perdurante ragione d'essere e non toccano la materia delle opere pubbliche, né quella della polizia delle acque: ecco perché esse non sono coinvolte nel trasferimento (e nemmeno, è appena il caso di aggiungere, nella delega) delle attribuzioni prima spettanti agli organi statali, ed ora invocate in giudizio dalla ricorrente.

5. — I rilievi fin qui svolti conducono a ritenere che il ricorso sia infondato anche per quanto riguarda la determinazione e la spettanza del canone. Si voglia configurare il canone di concessione come un'imposizione di carattere tributario, oppure no, è un dato decisivo per la soluzione del problema rimesso alla Corte che il bene del demanio fluviale non è stato trasferito al demanio della regione, laddove il non controverso diritto statale di proprietà sul bene costituisce un indefettibile presupposto del canone che si esige dal concessionario.

Le ragioni fin qui dette conducono alla seguente altra conclusione: spetta allo Stato determinare il canone relativo alle concessioni, che nel caso in esame esso rilascia; ed è alle casse dello Stato che il canone va versato, per l'introito nell'apposito capitolo del bilancio. D'altra parte, la funzione autorizzativa in materia di opere idrauliche spetta alla ricorrente nella sua pienezza e tipicità, e non scade, come si vorrebbe dall'intendenza di finanza, all'emanazione di pareri. Se, poi, la ricorrente possa, in virtù di queste attribuzioni, isti-

tuire, anche con proprie leggi, oneri di sua spettanza a carico del soggetto autorizzato all'esecuzione dell'opera è altro problema, di cui la Corte non è chiamata ad occuparsi. Oneri del genere sarebbero in ogni caso nuovi e diversi dal canone che viene in considerazione nel presente giudizio.

*P. Q. M.*

*Dichiara che spetta allo Stato rilasciare la concessione per l'occupazione di superfici costituenti rilevati arginali a mare c.d. di prima difesa nei comuni di Rosolina e Porto Tolle, nonché determinare e riscuotere il relativo canone;*

*Dichiara che spetta allo Stato determinare e riscuotere il canone relativo alla concessione per l'attraversamento del fiume Menago con ponte in cemento armato nel comune di Bovolone.*

Costi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1986.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

86C0550

n. 134

*Sentenza 4 giugno 1986*

(Depositata in cancelleria il 9 giugno 1986)

**Articolo unico della legge 3 settembre 1982, n. 627: Impiego pubblico - personale sanitario ospedaliero - disciplina del collocamento a riposo (art. 3 Cost.) - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - inammissibilità.**

**Artt. 1 e 6, legge 10 maggio 1964, n. 336; art. 5, d.-l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627; art. 66, legge 12 febbraio 1968, n. 132; art. 60, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130; art. 53, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: Impiego pubblico - personale sanitario ospedaliero - pensionamento a 70 anni solo per una determinata categoria (art. 3 Cost.) - Regola generale del collocamento a riposo a 65 anni - deroghe disposte con norme speciali - limiti - giustificazione - inestensibilità ad altre categorie - Non fondatezza della questione.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - professor Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco P. CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali); dell'art. 5 della legge 3 settembre 1982, n. 627, nella parte in cui modifica l'art. 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402; dell'art. 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; dell'articolo 60 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) e leggi successive, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Buonsante Andrea a USL BA/13, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 322 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 27 aprile 1984 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Foti Mario e USL XVIII della Liguria ed altra, iscritta al n. 1182 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47-bis dell'anno 1985;

3) n. 3 ordinanze emesse il 27 novembre 1984 dal t.a.r. per il Piemonte sui ricorsi proposti da Di Nola Francesco, Salvetti Franco e Guglielmini Guglielmo c/ USL 1-23 di Torino ed altro e USL 34 di Orbassano e altra, iscritte ai nn. 299, 300 e 301 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 226 e 232-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Foti Mario nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Lorenzo Acquarone per Foti Mario e l'avv. dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza emessa il 27 aprile 1984 il Consiglio di Stato — nel giudizio d'appello avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale per la Liguria che aveva rigettato il ricorso col quale il prof. Mario Foti (primario ospedaliero di ruolo) aveva impugnato il provvedimento che ne disponeva il collocamento a riposo alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale « degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627 » nella parte in cui, stabilendo che i sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari ospedalieri che occupassero un posto di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 336/1964 siano trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, non estendono la regola del pensionamento a settanta anni ai sanitari che, alla data di entrata in vigore della legge, fossero legati all'organismo ospedaliero da un rapporto diverso.

L'art. 1 (primo comma) della citata legge n. 336/1964 — osserva in sostanza il giudice *a quo* — stabilisce il principio, del resto già posto dall'art. 18 del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, della cessazione dal servizio per limiti di età di tutti i sanitari ospedalieri al compimento del sessantacinquesimo anno; la deroga contenuta nella disposizione transitoria di cui all'art. 6, che solo ai sanitari che occupassero un determinato posto di ruolo al momento di entrata in vigore della legge consente di rimanere in servizio sino a settanta anni, creerebbe una ingiustificata discriminazione, « che non appare sorretta da accettabili ragioni oggettive » di interesse pubblico, in danno degli altri sanitari.

Le precedenti deroghe alla regola del collocamento a riposo al momento del raggiungimento del sessantacinquesimo anno d'età miravano, invero, o a consentire il compimento di quaranta anni di servizio utile a pensione (articolo unico della legge 20 febbraio 1956, n. 68) o a trattenere in servizio quei sanitari che avessero continuato a prestarlo nonostante il superamento dei limiti di età in attesa dell'emanazione di nuove disposizioni in materia (legge 23 ottobre 1962, n. 1552): tutte, peraltro, erano estese a tutti i sanitari, senza alcuna distinzione fra le diverse categorie. Tale distinzione è, invece, — così testualmente afferma il Consiglio di Stato — irragionevolmente operata dall'art. 6 della legge n. 336/1964, che non « si presenta motivata da esigenze dovute ad eventuali carenze delle strutture ospedaliere, dato che la presenza di particolari situazioni di inadeguatezza non può condurre, ai fini della loro sanatoria, all'emanazione di una normativa generalizzata e, per di più, con effetti discriminatori ».

La denuncia delle disposizioni successive che richiamano l'art. 6 della legge n. 336/1964 e ne stabiliscono l'applicazione con gli stessi effetti è, — afferma ancora il giudice *a quo* — conseguenziale. L'art. 5 del d.l. n. 402/1982, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 627/1982, estendendo l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 336/1964 a coloro che, alla data di entrata in vigore di detta legge, « occupavano un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate » (e dunque a chi nel 1964 fosse solo « incaricato » delle funzioni di primario) accentuerebbe anzi la rilevata discriminazione nei confronti degli altri sanitari di ruolo.

2. — Analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con tre identiche ordinanze emesse il 27 novembre 1984 in tre distinti giudizi promossi dai dottori Francesco Di Nola, Franco Salvetti e Guglielmo Guglielmini, tutti primari ospedalieri, avverso i provvedimenti con i quali li si informava che sarebbero cessati i rispettivi rapporti di impiego al compimento, da parte di ciascuno, del sessantacinquesimo anno di età.

Il t.a.r. denuncia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli artt. 1 e 6 della legge n. 336/1964; l'articolo 60 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130; l'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; l'art. 5 del d.l. numero 402/1982 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 627/1982 « nella parte in cui non consentono ai medici ospedalieri divenuti di ruolo in qualità di assistenti ed aiuti prima della data di entrata in vigore della legge n. 336/1964, ma nominati primari successivamente, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età ».

Il giudice *a quo* espone preliminarmente che la disorganica legislazione succedutasi negli ultimi anni avrebbe finito col determinare una ingiustificata discriminazione di sanitari: da un canto, invero, hanno diritto al trattamento in servizio sino al settantesimo anno d'età, oltre ai primari contemplati dal combinato disposto degli artt. 6, della legge n. 336/1964, 5, del d.l. n. 402/1982, e 53, del d.P.R. n. 761/1979, anche tutti i primari universitari e « tutti i medici trasferiti ai ruoli regionali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (in pratica tutti i convenzionati esterni INAM e medici condotti) »; dall'altro, solo i primari nella posizione dei ricorrenti, « accidentalmente rimasti fuori da tale disorganica normativa, devono lasciare a sessantacinque anni l'attività lavorativa ». Ed aggiunge che, secondo la tesi dei ricorrenti, la deroga introdotta dall'art. 5 del d.l. n. 402/1982 alla più generale disciplina posta dalla legge n. 336/1964 e dall'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 « andrebbe estesa ad ipotesi non contemplate, perché ciò consentirebbe la piena espansione della volontà legislativa e ristabilirebbe insieme il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione ».

Il giudice *a quo* sostiene dunque che la possibilità di ampliare l'ambito della deroga per farle acquistare una certa razionalità è stata già affermata dalla Corte costituzionale con sentenze nn. 2 e 20/1982 e dichiara di condividere pienamente le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nell'ordinanza di remissione di cui s'è detto più sopra, in parte letteralmente riproposte. Nega, da ultimo, che i principi generali attualmente vigenti nel pubblico impiego impongano il pensionamento al compimento del sessantacinquesimo anno d'età, dacché l'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, pur fissando quel limite di età per i soli dipendenti statali, stabilisce tuttavia che continuano ad applicarsi le norme prevedenti diversi limiti di età per il collocamento a riposo di talune categorie di dipendenti, quali, ad esempio, i magistrati ordinari, amministrativi e militari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari.

3. — L'articolo unico della legge 3 settembre 1982, n. 627, nella parte in cui modifica l'art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, è stato altresì denunciato, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Bari con ordinanza emessa il 15 aprile 1983.

Premesso che il ricorrente Andrea Buonsante aveva contestato il rifiuto opposto dalla unità sanitaria locale convenuta « al diritto di usufruire di quanto disposto dall'art. 5 della legge 3 settembre 1982, n. 627 », il pretore di Bari nega che la questione possa considerarsi già risolta sulla base della decisione di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 33/1982, avendo la Corte stessa, con successiva ordinanza n. 183/1982, disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo* perché riesaminasse, alla luce del sopravvenuto d.l. numero 402/1982, convertito con modificazioni nella legge n. 627/1982, la questione di costituzionalità delle disposizioni (artt. 60, lett. a) e 135, del d.P.R. n. 130/1969) prevedenti, in via generale ed indifferenziata, il collocamento a riposo di tutto il personale sanitario al compimento del sessantacinquesimo anno d'età, abrogando ogni disposizione contraria.

Il giudice *a quo* afferma dunque che nella controversia al suo esame « il diritto del ricorrente non viene contestato sotto il profilo della mancata occupazione di un posto di ruolo di cui altri avrebbe potuto rivestire la titolarità, bensì in quanto al 16 giugno 1964 il Buonsante non occupava un posto di ruolo perché non esistevano « ruoli » presso l'ospedale Fallacara di Triggiano, di cui era dipendente ». E, sulla base di tali premesse, conclude testualmente che « la limitazione dell'efficacia del più volte citato art. 5 della legge n. 627/1982 soltanto nei confronti di chi avesse occupato un posto di « ruolo » e con la medesima qualifica (primario) creerebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti di chi, titolare comunque di un posto di ruolo (diverso da quello di primario) fosse, nello stesso tempo, investito di funzioni di primario incaricato ».

4. — Nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato si è costituito il prof. Mario Foti, rappresentato dallo avv. Giuseppe Guarino, instando per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate.

In atto di intervento si nega anzitutto che il pensionamento a 65 anni costituisca una regola generale anche per i medici giunti all'apice della carriera; le continue deroghe in materia (costituite dall'art. 10 del r.d.l. n. 1631/1938, dalla legge n. 459/1965, dall'art. 5 del d.l. n. 402/1982, dall'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, dall'art. 48 della legge n. 833/1978, dall'art. 19 del d.P.R. n. 382/1980) avrebbero, al contrario, prodotto l'effetto di rendere regola generale il collocamento a riposo a 70 anni e « quello a 65 una deroga irrazionale nei confronti di una sparuta pattuglia di primari ». Sono, infatti, collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età i medici condotti (*ex legge* n. 459/1965 in relazione all'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979), i professori universitari di medicina e chirurgia (*ex art.* 19 del d.P.R. n. 382/1980 — equiparati ai primari ospedalieri in virtù del d.P.R. n. 129/1969 —, i c.d. convenzionati esterni delle unità sanitarie locali (*ex artt.* 7 del d.P.R. 13 agosto 1981 e 10 del d.P.R. 22 ottobre 1981, efficaci *erga omnes* grazie all'art. 48 della legge numero 833/1978), i quali tutti svolgono attività che non sembrano presentare caratteristiche talmente diverse rispetto a quelle dei primari da giustificare il deteriore trattamento dei secondi. Quanto poi agli stessi primari si nega ogni razionalità alla scelta operata dal legislatore — soprattutto da quello del 1982 — di consentire solo ai medici giunti all'apice della carriera nel 1964 di maturare i 40 anni di servizio effettivo, negandola a tutti gli altri, anche a quelli che avessero in ipotesi raggiunto lo stesso traguardo con un sol giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal legislatore, e benché sovente accada che l'assistente in una grande università o in un importante nosocomio svolga mansioni assai più ampie del primario di un piccolo ospedale di provincia. Ma va anche considerato — si afferma ancora in atto di costituzione — che, di fatto, per la lunghezza degli studi, aggravata dai tempi necessari per conseguire una specializzazione, un medico non riesce ad entrare in una struttura pubblica prima dei trent'anni; di tal che il collocamento a

riposo al settantesimo anno vale anche a soddisfare l'esigenza di consentire ai medici le stesse possibilità di carriera e di anzianità di servizio garantite agli altri pubblici impiegati. Tanto più se si tenga conto della circostanza che tanti medici « non poterono giungere al primariato prima del 1964 sia perché negli anni decisivi alla loro formazione erano militari, sia perché anteriormente al 1964 trovarono i posti apicali occupati da colleghi che v'erano giunti per vicende varie e non già per concorso » (si menzionano, in proposito, le leggi nn. 53/1949, 268/1950, 97/1955, 550/1955 e 256/1958). Da ultimo si rammenta che l'art. 3 della legge n. 627/1982 viene ormai univocamente interpretato nel senso di includere coloro che nel 1964 fossero solo primari « incaricati », anche da un solo giorno, « facendo così sempre più apparire gli esclusi dal pensionamento a 70 anni uno sparuto numero di vittime d'una legislazione particolare ».

5. — In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le sollevate questioni vengano dichiarate infondate.

Negli atti d'intervento — e segnatamente in quello relativo al giudizio di costituzionalità promosso dal Consiglio di Stato — si osserva preliminarmente che il giudice *a quo*, pur riconoscendo che la legislazione successiva al r.d. n. 1631/1938 non modificò il principio generale del collocamento a riposo a 65 anni ma solo vi derogò per esigenze particolari, da tali deroghe trae argomento per negare la legittimità di una deroga ulteriore legata a presupposti diversi. Di più: il Consiglio di Stato lamenta, in buona sostanza, che il diritto al mantenimento in servizio sino a 70 anni non sia esteso a tutto il personale sanitario, senza alcuna distinzione di qualifica o di posizione pensionistica; escludendo, peraltro, il personale che nel 1964 non ricopriva una posizione di ruolo o non era ancora in servizio, così in definitiva venendo a prospettare una discriminazione all'interno della categoria dei sanitari. E non solo di quella, posto che la legittima aspirazione ad essere trattato in servizio sino al raggiungimento del settantesimo anno andrebbe allora tutelata nei confronti di ogni pubblico dipendente.

La verità è — afferma l'Avvocatura — che, a parte la intervenuta abrogazione dell'art. 6 della legge numero 336/1964 ad opera dell'art. 135 del d.P.R. n. 130/1969 (secondo quanto rilevato dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 33/1982), le norme impugnate non hanno inteso favorire una limitata categoria di sanitari « solo a tutela del loro interesse al prolungamento in servizio », ma hanno anche considerato le esigenze organizzative degli enti ospedalieri, la necessità di evitare « il blocco delle nuove assunzioni che avrebbe fatto seguito al blocco dei collocamenti a riposo, come si sarebbe verificato, in forma macroscopica, se per cinque anni nessun sanitario fosse stato collocato a riposo per limiti di età ». Si è così opportunamente limitato il prolungamento del servizio solo di quel personale di ruolo (dunque qualificato) giunto a livelli nei quali ha decisamente più rilievo la capacità professionale acquisita e l'attitudine alle mansioni direttive del vigore fisico e del continuo, diretto impegno personale. Con il d.l. n. 402/1982, in particolare, il legislatore ha inteso « venire incontro a quel ristretto numero di sanitari che, già primari nel 1964, avevano perduto, per effetto della successiva normativa, la possibilità di restare in servizio fino al settantesimo anno », così agevolando una categoria non solo numericamente assai ridotta, ma anche di accertato valore professionale, trattandosi di sanitari che hanno ormai maturato una anzianità pressoché ventennale nella qualifica di primario.

Quanto, infine, all'affermazione contenuta in ordinanza relativa alla possibilità, data a tutto il personale prima della legge del 1964, di restare in servizio sino a 70 anni, l'Avvocatura rammenta che la Corte costituzionale, con sentenza n. 33/1982, ha escluso che possa considerarsi un diritto acquisito quello di permanere in servizio, per migliorare la posizione pensionistica, fino all'età che era prevista al momento dello ingresso in carriera.

6. — Negli atti d'intervento depositati nei giudizi di costituzionalità promossi dal t.a.r. per il Piemonte l'Avvocatura si riporta alle argomentazioni già svolte, riaffermando che la deroga posta con legge n. 336/1964 fu giustificata dalla particolare posizione nella quale versavano i sanitari « che avevano raggiunto la posizione apicale in un periodo di riassetto legislativo della materia, sicché la loro aspettativa ad essere trattati in servizio assumeva particolare rilevanza ».

7. — Nell'atto di intervento relativo al giudizio promosso dal pretore di Bari l'Avvocatura prospetta preliminarmente il difetto di rilevanza della questione in relazione all'addotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario in una controversia concernente un rapporto di impiego pubblico; nonché la sua inammissibilità per incertezza sulla rilevanza in relazione alla impossibilità di evincere dalla ordinanza del giudice *a quo* se presso l'ospedale Fallacara di Triggiano « non esistevano ruoli del personale sanitario », ovvero « non esisteva posto in ruolo per il primario ».

#### *Considerato in diritto*

1. — Le cinque ordinanze che sono all'esame della Corte — emesse, rispettivamente, dal pretore di Bari il 15 aprile 1983 (r.o. n. 536/1983), dal Consiglio di Stato il 27 aprile 1984 (r.o. n. 1182/1984) e dal t.a.r. del Piemonte il 27 novembre 1984 (r.o. nn. 299, 300 e 301 del 1985) — dubitano tutte della legittimità costituzionale delle norme che stabiliscono il pensionamento a 70 anni, non già per tutto il personale medico ospedaliero, ma solo per una determinata categoria, e lamentano tutte la violazione del principio d'eguaglianza, sicché i relativi giudizi possono riunirsi e definirsi con unica sentenza.

2. — La prospettazione, che offre l'ordinanza del pretore di Bari, è, ad un tempo, carente ed ambigua. Non risulta dedicato alcun cenno alla posizione del ricorrente, e neppure alla rilevanza. Né è dato comprendere, quando si espone che il ricorrente « non occupava un posto di ruolo perché non esistevano "ruoli" presso l'ospedale ... di cui era dipendente », se si intende dire che presso quell'ospedale non esistevano ruoli del personale sanitario o che, viceversa, non esisteva un posto di ruolo per il primario, con conseguente impossibilità, come ben a ragione rileva l'Avvocatura dello Stato, di operare la comparazione tra la norma impugnata e la situazione di fatto che la renderebbe incostituzionale. Bastano le brevi considerazioni che precedono per negare ammissibilità alla questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.

3. — Le fattispecie di cui alle ordinanze emesse dal Consiglio di Stato e dal t.a.r. del Piemonte riguardano tutte primari ospedalieri, nei cui confronti è stato disposto dalle relative amministrazioni il collocamento a riposo a 65 anni. Gli interessati, premesso che erano già di ruolo al momento della entrata in vigore della deroga al limite di età, disposta con l'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali) — l'uno, il prof. Mario Foti (r.o. n. 1182/1984), quale assistente presso l'Università di Genova, gli altri, dott. Franco Di Nora (r.o. n. 299/1985), dott. Franco Salvetti (r.o. n. 300/1985) e dott. Guglielmo Guglielmini (r.o. n. 301/1985), quali aiuti presso gli stessi ospedali, ove successivamente diventarono primari — hanno chiesto alle rispettive amministrazioni di volere applicare loro la suddetta deroga, rinviando di conseguenza il loro collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno. In seguito al rigetto delle istanze, hanno adito il giudice amministrativo, eccependo, fra l'altro, la illegittimità costituzionale della norma derogatoria, in quanto confliggente col principio d'eguaglianza, se ritenuta escludere i primari diventati tali dopo l'entrata in vigore della legge n. 336/1964, ma già di ruolo anteriormente.

Il Consiglio di Stato in sede di gravame, prima, il t.a.r. del Piemonte, dopo, reputando non manifestamente infondata la questione, ne hanno investito questa Corte, dinanzi alla quale hanno entrambi impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli artt. 1 e 6 della legge n. 336/1964 e l'art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402 (disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria), nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627; inoltre, il primo ha esteso l'impugnativa anche all'art. 66 della legge di delegazione 12 febbraio 1968, n. 132 (enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), il secondo anche agli articoli 60 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) e 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali).

4. — La moltitudine dei provvedimenti legislativi che si sono susseguiti nel corso dell'ultimo trentennio a riguardo dell'età pensionabile del personale medico in genere, di quello sanitario ospedaliero in particolare, e che risultano comporsi di principi generali solennemente proclamati, di distinzioni, di deroghe, di proroghe, di pretese sanatorie ed interpretazioni autentiche, e persino di espliciti richiami in vigore, rende necessario premettere all'esame del merito un'accurata e completa ricognizione della pletorica e disorganica legislazione che ne è derivata in materia. E' il solo modo, questo, di orientarsi in siffatto quadro normativo e, quindi, di operare il tentativo di rintracciare in esso una sicura linea di tendenza, alla cui stregua risolvere la questione.

4.1. — Ai sensi dell'art. 18, secondo comma, prima proposizione, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 (norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali) — a questo provvedimento normativo occorre far capo, perché ad esso fanno capo quelli successivi —, « i sanitari che hanno acquistato la stabilità rimangono in carica fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ». Detta disposizione non è stata mai abrogata; anzi, lo stesso limite d'età stabiliscono successivamente ed esplicitamente: gli artt. 1 della legge n. 336/1964, 60, secondo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), 53, primo comma, del d.P.R. n. 761/1979.

Dalla normativa sopra indicata si ricava, dunque, che il collocamento a riposo a 65 anni è la regola generale per tutto il personale medico ospedaliero, cioè senza alcuna distinzione categoriale. Ed appare utile ricordare altresì che tale regola vale anche per il personale sanitario a rapporto convenzionale di cui allo art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale), come risulta dagli accordi collettivi nazionali, e per tutti « gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo » (art. 4, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, recante « approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato »), nei cui confronti a torto il t.a.r. del Piemonte afferma l'applicazione della regola contraria — il pensionamento a 70 anni — desumendola dalla disciplina riguardante magistrati e professori.

4.2. — A questa regola generale il legislatore ha derogato varie volte nel corso dell'ultimo trentennio.

a) A parte il caso, del tutto peculiare, dei primari che erano stati allontanati dal servizio per motivi politici o razziali (legge 1º luglio 1955, n. 550), il limite d'età è stato per la prima volta elevato a 70 anni (articolo unico della legge 20 febbraio 1956, n. 68, recante « collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo ») per i « sanitari ospedalieri che ... erano in servizio di ruolo in data anteriore all'entrata in vigore » del regio decreto n. 1631/1938 ed al fine di consentire loro di compiere « 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione ». A sua volta, la legge 23 ottobre 1962, n. 1552 (sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al r.d. n. 1631/1938, a favore dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri) stabiliva (art. 1)

il mantenimento « nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative » in materia, « e comunque non oltre il 30 giugno 1963 », non solo per i sanitari « già in servizio di ruolo », ma « scaduti per superamento dei limiti di età », che tuttavia erano « ancora in attività presso gli stessi ospedali », bensì persino per « i sanitari che scadranno dopo la data di pubblicazione della legge » in discorso.

Le deroghe di cui sopra risultano stabilite entrambe a favore di tutto indistintamente il personale sanitario ospedaliero, e l'una per il raggiungimento di 40 anni di servizio, l'altra in attesa della nuova disciplina.

b) L'elevazione del limite d'età è stata successivamente e nuovamente disposta con la già menzionata legge n. 336/1964, e precisamente con l'art. 6, il quale così recita: « i sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari, che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino un posto di ruolo, sono trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età ».

E' questa la disposizione impugnata in tutte le ordinanze — unitamente all'art. 5 del d.l. n. 402/1982 —, e su cui perciò occorre soffermare particolare attenzione. Ivi risulta stabilita una ulteriore deroga alla regola generale del collocamento a riposo a 65 anni, ma non più per tutto il personale sanitario ospedaliero, bensì per le categorie dei primari e per il restante personale ospedaliero con qualifica apicale, con conseguente esclusione degli aiuti e degli assistenti; e neppure per tutta la categoria dei primari, bensì solo per quelli che erano in ruolo alla data di entrata in vigore della legge (16 giugno 1964), con conseguente esclusione, sia di quanti a quella data fossero primari, ma non di ruolo, sia di quanti diventassero primari di ruolo posteriormente. Si configura così una norma speciale, caratterizzata dalla provvisorietà, cioè destinata a perdere efficacia con l'esaurirsi della subcategoria presa in considerazione. Che fosse questa l'intenzione del legislatore non sembra che possano nutrirsi dubbî: oltre tutto, la disposizione è ancorata ad un dato temporale ed è compresa nel primo dei tre articoli, i quali, come espressamente recita l'epigrafe sotto cui sono collocati, compongono le norme comunemente denominate « transitorie », ma non già nel senso proprio di norme volte a regolare il passaggio da una disciplina vecchia ad una nuova, bensì nel senso improprio di norme intese a disporre difformemente dalla disciplina generale per un periodo di tempo ben determinato, in maniera che la disciplina generale possa al più presto riacquistare piena uniformità.

c) Ma la deroga in esame, al contrario di quelle *sub a)*, non esprime la *ratio*, che ha indotto il legislatore ad operare la lamentata distinzione categoriale, e che tuttavia occorre individuare per potere valutare la ragionevolezza di questa. A tal fine giova chiedere sussidio ai lavori preparatori, dai quali si apprende, attraverso la parola del relatore della proposta di legge (Atti Camera, Commissione igiene e sanità, 27 febbraio 1964), che, poiché « alcune leggi ... hanno praticamente bloccato i concorsi ed i licenziamenti, abolito i limiti di età, creando delle situazioni che era necessario in qualche modo sanare », la norma transitoria che stabiliva il superamento del limite dei 65 anni trovava « una giustificazione nel fatto che, nel periodo dal 1938 al 1950, i concorsi ospedalieri non ebbero luogo prima a causa della guerra e poi per le difficoltà di ogni genere del periodo postbellico »; tanto più che « dal momento in cui entrò in vigore la prima legge sulle sospensioni dei licenziamenti, automaticamente anche i concorsi si sono fermati; e da quel momento, fino alla entrata in vigore della legge attualmente al nostro esame, nessun concorso avrebbe dovuto essere espletato », per cui « anche i concorsi già banditi non hanno potuto essere svolti », con la conseguenza che, stante la suddescritta situazione di stallo, ne sarebbe derivato grave danno all'interesse pubblico, nel senso che gli ospedali sarebbero rimasti privi del personale più altamente qualificato e sperimentato per un periodo di tempo imprevedibile.

d) A distanza di circa un ventennio dalla legge della quale si è testè detto, è stato emanato il d.l. numero 402/1982, che fa richiamo alla deroga stabilita con la legge n. 336/1964, ma il cui esame va rinviato al seguito, sembrando che in ordine logico sia consigliabile completare il discorso su quest'ultima legge.

5. — I giudici *a quibus* chiedono a questa Corte, non già la caducazione di una norma, bensì la estensione della deroga ivi contenuta ad una fattispecie non prevista. Per quanto, poi, siano copiose le disposizioni impugnate, la censura si sostiene fondamentalmente sull'art. 6 della legge n. 336/1964, giacché l'art. 5 del d.l. n. 402/1982, non tanto pone, quanto ripropone la deroga. L'art. 66 della legge delega n. 132/1968, invece, limitandosi a disporre che la deroga si applica anche al personale che si sia trasferito da un ospedale all'altro, non altera sostanzialmente la questione; tanto che l'ordinanza del Consiglio di Stato, pur denunciandolo, non spende parola a suo riguardo. Da ultimo, le impugnazioni degli artt. 1 della legge n. 336/1964, 60 del d.P.R. n. 130/1969 e 53 del d.P.R. n. 761/1979, poiché questi si limitano a loro volta a stabilire come regola generale il collocamento a riposo a 65 anni, assumono, tutt'al più, valore complementare e rafforzativo della censura formulata nei confronti dell'art. 6 della legge n. 336/1964; gli stessi giudici rimettenti, che sembrano imputare loro — entrambi all'art. 1 della legge n. 336/1964, il solo t.a.r. del Piemonte anche gli articoli 60 del d.P.R. n. 130/1969 e 53 del d.P.R. n. 761/1979 — di non contenere la deroga, si astengono da ogni approfondimento al riguardo. In seguito al chiarimento che precede, l'ampio quadro normativo offerto dalle ordinanze in esame si restringe così agli artt. 6 della legge n. 336/1964 e 5 del d.l. n. 402/1982, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 627/1982; ed è su tali due articoli che va concentrata l'attenzione, anche se *praecipue* sul primo, che palesemente è il sostegno del secondo.

6. — Ma in proposito occorre preliminarmente ricordare che, con sentenza n. 33/1982, questa Corte, investita, di analoga questione — si lamentava, infatti, che la deroga non si applicasse anche ai primari incaricati — si pronunciò nel senso dell'inammissibilità della questione per irrilevanza. Essa ritenne, infatti, che

la deroga introdotta con l'impugnato art. 6 della legge n. 336/1964 non fosse più in vigore in conseguenza del combinato disposto di cui agli artt. 60 e 135 del d.P.R. n. 130/1969, dei quali il primo aveva statuito che il rapporto d'impiego cessa a 65 anni « per il personale sanitario » in genere — compresi, quindi, i primari —, ed il secondo che « è abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nel presente decreto ».

Senonché, successivamente a tale pronuncia, e reputandola priva di valore vincolante, in quanto interpretativa, a conclusione del tutto opposta pervennero il t.a.r. del Lazio, prima, ed il Consiglio di Stato, dopo, sia pure in due sole sentenze, nelle quali si affermò la persistente vigenza della deroga per effetto, sia dello art. 66 della legge di delegazione n. 132/1968, il quale statuiva che « le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 336/1964 » si applicavano anche al personale « successivamente ... trasferito da un ospedale ad altro », sia dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, il quale a sua volta statuiva che « restano ferme, per il personale trasferito ai ruoli regionali ai sensi della legge 28 dicembre 1978, n. 833, le vigenti norme di legge o regolamentari che fissano un diverso limite di età ». Certo, poiché la legge delega n. 132/1968, nel dettare i « principi direttivi per lo stato giuridico del personale » ospedaliero (art. 42, primo comma), prescriveva testualmente al governo di « stabilire la disciplina fondamentale », ispirandosi a « criteri di uniformità e in conformità dei principi delle leggi vigenti che regolano il rapporto del pubblico impiego », sembrerebbe collimare meglio con la finalità di riordinamento, perseguita dal legislatore delegante nel settore ospedaliero, l'opinione secondo cui questo, con l'art. 66 (ma anche con l'art. 42, cpv.), avrebbe inteso, attraverso il rinvio dell'art. 6, cpv., della legge n. 336/1964 alla legge n. 1552/1962, non già mantenere in vita la deroga di cui al primo comma del predetto art. 6, bensì integrare la disciplina di quella di cui al secondo comma, riguardante i primari trattenuti in servizio « presso gli stessi ospedali », cui sembra più propriamente correlarsi l'ipotesi del successivo trasferimento ad altro ospedale.

Ma il problema della vigenza, o meno, della deroga in esame al momento dell'adozione delle ricordate sentenze non ha più ragione di porsi, essendo stato risolto dal legislatore con la disposizione di cui appresso.

7. — L'art. 5 del d.l. n. 402/1982, che nel testo modificato dalla legge di conversione n. 627/1982 — ed ivi riportando per chiarezza parenteticamente la proposizione modificativa — risulta così formulato: « Il personale di cui all'art. 6 della legge n. 336/1964, compreso quello di cui all'art. 66 della successiva legge numero 132/1968 (che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 336/1964 occupava un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate) resta in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età ».

La trascritta disposizione si risolve sostanzialmente nella riproduzione della deroga stabilita circa un ventennio prima. Quale ne sia la *ratio* non emerge direttamente dal dato testuale, sicché occorre reperirla nei lavori preparatori. E sia nella relazione accompagnatoria del disegno di legge di conversione, sia in quella orale, sia nei vari interventi, si affermò concordemente che si tratterebbe, nell'intenzione del legislatore, di un'interpretazione autentica, resa necessaria dall'asserito contrasto giurisprudenziale fra questa Corte ed il giudice amministrativo, che avrebbe provocato difformi applicazioni della disciplina sull'età pensionabile fra regione e regione, tra alcune unità sanitarie locali ed altre (Atti Camera e Senato, commissioni igiene e sanità, 20 luglio, 3, 4, 5 e 6 agosto 1982).

Ma questi motivi sembrano piuttosto l'*occasio*, che la *ratio legis*, la quale si lascia più propriamente individuare nella preoccupazione, ampiamente condivisa, di tutelare le « posizioni acquisite », di « salvaguardare diritti quesiti », ecc. Diviene agevole allora cogliere il genuino pensiero del legislatore: l'art. 5 « concerne diritti acquisiti senza alcuna riapertura di norme superate » (Atti cit., 28 luglio); esso « vuol solo sanare le posizioni giuridiche contemplate dalla legge n. 336/1964 » (Atti cit., *ib.*); inoltre, « ha il valore di una vera e propria sanatoria e non può costituire in alcun modo un precedente per l'avvenire » (Atti cit., 3 agosto); infine, « di fronte ad interpretazioni contrastanti ... propone di mantenere in servizio, fino al compimento del settantesimo anno, quei primari ospedalieri che erano stati assunti come tali prima del 10 maggio 1964 » (Atti cit., 6 agosto). Insomma, il legislatore, con evidente riguardo all'ipotesi che l'art. 6 della legge n. 336/1964 avesse perduto vigenza e che, quindi, occorresse provvedere in ordine alle conseguenze provocate dalla sua abrogazione, ha inteso, col decreto-legge in esame, ripristinare o, comunque, confermare la deroga, ma nei precisi limiti stabiliti nel 1964, cioè esclusivamente a favore di quei primari che erano già tali e di ruolo nel 1964, e che alla data del decreto-legge prestavano ancora servizio per non avere superato il sessantacinquesimo anno di età. Che proprio e solo ad essi sia fatto riferimento deve ritenersi non più dubitabile, quando si legge che si « chiede di sapere il numero esatto degli interessati al provvedimento »; che « non si sa con esattezza su quante persone (l'art. 5) inciderà »; che « si tratta di un numero limitato di persone »; che le « perplessità sono superabili considerando anche l'esiguità del fenomeno » (Atti cit., 20 e 28 luglio, 4 e 6 agosto 1982). Ed in effetti non può non riconoscersi che questa categoria era ormai divenuta un relitto, cioè di tanto scarsa consistenza e tanto prossima ad estinguersi, da potersi dire che la relativa deroga non aveva la capacità di turbare la regola generale del collocamento a riposo del personale sanitario ospedaliero al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

8. — L'art. 5 in discorso si richiama, sia all'art. 6 della legge n. 336/1964, che per effetto di esso ha riacquisito vigore, sia all'art. 66 della legge n. 132/1968. In quanto a quest'ultima — di cui è stata data (paragrafo 6) l'interpretazione che appare più coerente col sistema —, si è già detto (paragrafo 5) che la disposizione ivi contenuta non altera sostanzialmente la questione. L'argomentazione può così essere circoscritta al richiamo che viene fatto al suindicato art. 6. E' di tutta evidenza che l'impugnato art. 5 del d.l. n. 402/1982,

rinviano all'art. 6 della legge n. 336/1964, rinvia non solo, ovviamente, alla deroga ivi stabilita, ma anche alla sua *ratio*, che è quella più sopra individuata (paragrafo 4.2, *sub c*), cioè il blocco dei concorsi in conseguenza della guerra e delle prolungatesi difficoltà postbelliche e la preoccupazione di non potere perciò sostituire sollecitamente, nell'interesse pubblico, con personale di pari livello professionale quello che, in attesa dei nuovi concorsi, fosse stato collocato a riposo. Ed al riguardo è opinione di questa Corte che la deroga in esame, collocata nella cornice del tempo in cui venne disposta e valutata nella *ratio* che la promosse, trovava già allora giustificazione nell'anomala situazione testè ricordata e sfugge ancor oggi a qualsiasi censura di arbitrarietà, purché applicata esclusivamente a quei primari, che erano tali e di ruolo nel 1964, nei confronti dei quali soltanto può aver senso parlare di diritti quesiti. Ove così non fosse, si configurerebbe, nell'ambito di questa particolare categoria, un'ingiustificata discriminazione fra quelli che poterono avvalersi della deroga, avendo superato il sessantacinquesimo anno nella vigenza di questa, e quelli che non potrebbero più avvalersene, avendo superato la suddetta età dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 130/1969 (artt. 60 e 135).

8.1. — Ma allora, proprio perché questa può ritenersi costituzionalmente legittima nei ristretti confini di cui sopra, l'impugnato art. 5 del d.l. n. 402/1982 non merita censura per essersi limitato a ridarle o, comunque, a confermarle vigore nella precisa portata in cui venne disposta nel 1964 e per non averla, quindi, dilatata sino a comprendere i primari oggi in servizio, che a quella data erano di ruolo, ma quali aiuti ed assistenti. La deroga è inestensibile a questi, perché ne è inestensibile la *ratio*, stante la specificità della situazione nella quale quella venne a vita — per cui si giustifica la distinzione operata nell'ambito della categoria dei medici ospedalieri, nonostante la sua omogeneità, posta in luce dalla difesa privata —, e perché, inoltre, nella ripristinazione della norma derogatoria non è ravvisabile una *ratio* nuova e diversa da quella originaria. Né rilevano in contrario le altre considerazioni offerte dalla difesa privata: una volta riconosciuta, infatti, la peculiarità della disciplina del settore ospedaliero, non è proponibile il parallelo con i medici di altri settori sotto il profilo della vigoria fisica in corrispondenza all'età, e l'eventualità che alcuni aiuti ed assistenti di grandi ospedali fossero, al momento dell'entrata in vigore della deroga, superiori per professionalità ed esperienza a primari di piccoli ospedali è un dato di fatto che, anche se vero, non spetta a questa Corte, né di accertare, né di valutare.

8.2. — A questo punto, appare piuttosto opinabile l'interpretazione, che in entrambe le ordinanze viene proposta — sia pure incidentalmente e per rafforzare la censura — dell'emendamento aggiuntivo, col quale in sede di conversione venne modificata la formulazione dell'impugnato art. 5 del d.l. n. 402/1982. Entrambi i giudici *a quibus* affermano che tale emendamento, più sopra trascritto testualmente e parenteticamente (paragrafo 7), avrebbe esteso la deroga ai primari che alla data dell'entrata in vigore della legge n. 336/1964 erano semplicemente « incaricati », ma non ne danno alcuna dimostrazione, limitandosi a dedurre la conseguenza che *a fortiori* sarebbe ingiustificata l'omessa estensione della deroga a quei medici, che alla stessa data erano di ruolo, anche se divenuti primari solo successivamente. Senonché, tale interpretazione non trova alcun appiglio nella legge e neanche nei lavori preparatori ove è scritto, invece, (Atti cit., 28 luglio) che il proponente « ribadisce che scopo del suo emendamento è quello di precisare che l'art. 5 vuol solo sanare le posizioni giuridiche contemplate dalla legge n. 336/1964 ... e soltanto salvaguardare diritti quesiti », e che il rappresentante del Governo « giudica probabilmente ultroneo l'emendamento ». Supposto pure, tuttavia, che detto emendamento aggiuntivo possa intendersi nel senso proposto dai giudici *a quibus*, l'inestensibilità, più sopra asserita, della rilevata *ratio* impedirebbe egualmente di ritenere che la deroga vada perciò estesa ai sanitari che erano di ruolo nel 1964 e che diventarono primari successivamente.

8.3. — Valutando alla stregua delle suesposte considerazioni le doglianze dei giudici *a quibus*, si deve escludere che la mancata estensione della deroga ai ricorrenti comporti disparità di trattamento e, quindi, contrasti con l'art. 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza non è violato, quando la deroga a favore di una categoria e non di altre dello stesso settore sia, come nella specie, giustificata. Si può, anzi, aggiungere che proprio l'espansione della deroga nel senso sollecitato dalle ordinanze in esame creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento — perché ormai inattuali le oggettive esigenze di interesse pubblico che furono alla base della norma derogatoria — fra quanti erano in ruolo nel 1964 e tutti coloro che lo sono diventati in seguito. Senza dire che, poiché l'art. 6 della legge n. 336/1964, richiamato in vigore dallo art. 5 del d.l. n. 402/1982, non riguarda soltanto i primari, ma anche i sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari ed i direttori di farmacia, la deroga non potrebbe non estendersi anche a quanti, già di ruolo in posizione subalterna nel 1964, sono divenuti posteriormente a tale data sovrintendenti e direttori sanitari e di farmacia. Ma allora si verificherebbe una profonda e grave incrinatura della riforma del settore, ed in genere del pubblico impiego, faticosamente raggiunta, che ha stabilito la regola generale del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

La questione deve quindi dichiararsi infondata.

9. — La conclusione cui si è pervenuti in esito al riordinamento ed all'analisi della complessa legislazione in materia dispensa questa Corte dall'affrontare il problema se l'art. 5 del d.l. n. 402/1982 configuri, come si è sostenuto in sede parlamentare, un'interpretazione autentica — benché palesemente, surrettizia ed adottata con decreto-legge —, ovvero una ripristinazione di norma perentoria, e se sia operativa *ex nunc* ovvero *ex tunc*. E si può egualmente omettere il riesame del quesito, se la disciplina del collocamento a riposo sia

compresa, come ha ritenuto il giudice amministrativo, fra le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, ovvero esclusa, come ha ritenuto questa Corte più volte e, da ultimo, con la ricordata sentenza n. 33/1982; il quesito e la sua soluzione sono, infatti, divenuti ininfluenti dopo che il legislatore, ridando o confermando vigore alla deroga, ha espressamente riconosciuto ai residui appartenenti alla categoria contemplata nello art. 6, primo comma, della legge n. 336/1964, il diritto a rimanere in servizio sino al settantesimo anno di età.

P. Q. M.

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 3 settembre 1982, n. 627, sollevata dal pretore di Bari, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 536/1983);*

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6, della legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali); dell'art. 5, del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402 (disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria), nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627; dell'art. 66, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (enti ospedalieri e assistenza ospedaliera); dell'art. 60, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri); dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato e dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con le ordinanze di cui in epigrafe (reg. ord. nn. 1182/1984, 299, 300 e 301 del 1985).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco P. CASAVOLA

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1986.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

86C0551

n. 135

*Ordinanza 4 giugno 1986*

(Depositata in cancelleria il 9 giugno 1986)

**Art. 1 del d.-l. 9 luglio 1976, n. 470, introdotto dalla legge di conversione 19 agosto 1976, n. 569: Imposta reddito persone fisiche - riscossione della rata di luglio 1976 - sospensione per i beneficiari del condono tributario (artt. 3 e 53 Cost.) - Non estensibilità della norma impugnata ai rapporti esauriti (cfr. sentenza n. 80/1980 e ord. n. 110/1985) - Manifesta infondatezza.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 1 del d.-l. 9 luglio 1976, n. 470 (« Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976 ») convertito con modificazioni della legge 19 agosto 1976, n. 569, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dalla commissione tributaria di 1° grado di Fermo sul ricorso proposto da Angelelli Enzo, iscritta al n. 358 del registro ordinanze del 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 del 25 giugno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il giudice relatore prof. Renato Dell'Andro;

*Ritenuto*

che con l'ordinanza indicata in epigrafe la commissione tributaria di primo grado di Fermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 9 luglio 1976, n. 470 (« Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976 »), introdotto dalla legge di conversione 19 agosto 1976, n. 569;

che la disposizione impugnata prescrive che « le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano alla riscossione dell'imposta complementare sul reddito complessivo iscritta a ruolo ai sensi del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 (c.d. condono tributario) »;

che i richiamati primo e secondo comma dell'art. 1 del d.l. 9 luglio 1976, n. 470 prevedono rispettivamente la sospensione della riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e novembre 1976 della imposta sul reddito delle persone fisiche residue relativa all'anno 1974 e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, commisurate sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, e la sospensione degli atti esecutivi per il pagamento delle rate scadute delle stesse imposte alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi;

che la questione di costituzionalità è basata sulla considerazione che i motivi per i quali la sentenza n. 179/1976 di questa Corte aveva dichiarato l'illegittimità del « cumulo dei redditi » fra i coniugi resterebbero « validi anche in presenza di una richiesta di condono — sia pure liberamente presentata — avanzata da uno solo dei coniugi », nonché sulla considerazione che « a coloro che hanno a suo tempo chiesto i benefici del condono fiscale » sarebbe « di fatto applicato un trattamento più sfavorevole di coloro che pur avendo lo stesso reddito e la stessa capacità contributiva tali benefici non hanno richiesto »;

che nel giudizio è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per la non fondatezza ed osservando che la norma denunciata non è che la puntuale applicazione del principio secondo cui gli effetti della pronuncia di incostituzionalità non si estendono ai rapporti esauriti;

*Considerato*

che, appunto sul presupposto che il rapporto tributario di chi ha richiesto il c.d. condono deve ritenersi esaurito, la sentenza n. 80/1980 e l'ordinanza n. 110/1985 hanno rispettivamente dichiarato infondata e manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 4 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (« Norme per la determinazione e riscossione dell'imposta sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti »), il quale esclude la possibilità di procedere ad una riliquidazione separata dell'imposta complementare nei confronti di ciascuno dei coniugi, fra l'altro quando il rapporto tributario sia stato già definito per la procedura del c.d. condono di cui al d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823;

che le censure mosse alla norma impugnata nel presente giudizio non si discostano da quelle già prese in esame con le appena ricordate decisioni e che le ragioni che hanno portato al rigetto della questione di costituzionalità della disposizione che ha escluso i redditi dei coniugi, già definiti con la procedura del c.d. condono, dalla possibilità di riliquidazione separata valgono, all'evidenza, anche per la disposizione (emanata nell'immediatezza della sentenza n. 179/1976) che ha escluso i medesimi redditi dalla sospensione della riscossione mediante ruoli e dalla sospensione degli atti esecutivi;

che la sollevata questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

*P. Q. M.*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 9 luglio 1976, n. 470 (Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976), introdotto dalla legge di conversione 19 agosto 1976, n. 569, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1986.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

N. 136

**Ordinanza 4 giugno 1986**

(Depositata in cancelleria il 9 giugno 1986)

**Art. 5 legge 5 maggio 1976, n. 313: Circolazione stradale - veicolo circolante in eccedenza di peso complessivo consentito - trattamento sanzionatorio (art. 3 Cost.) - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (« Nuove norme sugli autoveicoli industriali »), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1981 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Banino Silvano, iscritta al n. 729 del registro ordinanze del 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 1981;

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il giudice relatore prof. Renato Dell'Andro;

*Rilevato*

che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Biella ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), nella parte in cui, modificando l'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, punisce con l'ammenda di lire ottocentomila e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito;

che l'ordinanza di rinvio è motivata esclusivamente con la considerazione che « appare non manifestamente infondata la disparità di trattamento che viene a realizzarsi fra quelli che violano il precetto dello art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, sanzionante con l'ammenda di L. 300.000 (*recte*: L. 800.000) e l'arresto di quindici giorni, chi circoli con veicolo superante trenta quintali, peso complessivo a pieno carico, ponendo in essere una condotta antiggiuridica di maggiore gravità rispetto a coloro la cui condotta è meno grave senza che possa in giudice graduare la pena *ex artt.* 132 e 133 del c.p. »;

che nessuno si è costituito nel giudizio né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Considerato*

In via preliminare, che nella detta ordinanza del pretore di Biella manca il benché minimo riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio ed è omessa ogni motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, che è data apoditticamente per scontata;

che la consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che rilevanza debba essere motivata, e con riferimento ad elementi risultanti dalla stessa ordinanza;

che, conseguentemente, la questione così sollevata dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, senza che occorra entrare nel merito della questione stessa e rilevare che identiche questioni sono state già dichiarate infondate con la sentenza n. 50/1980 e manifestamente infondate con le ordinanze nn. 147, 167, 168, 169 e 195 del 1980, nn. 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158 del 1981, e n. 4/1982, e che comunque, successivamente all'ordinanza in epigrafe, l'art. 121 del codice della strada è stato di nuovo sostituito, nell'intero testo, dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada riguardanti i pesi e le misure dei veicoli), che, per l'ipotesi di eccedenza di peso superiore ai trenta quintali, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 400.000 a L. 1.600.000;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

## P. Q. M.

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Biella con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.

F.to Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco CASAVOLA

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0553

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

*Ordinanza emessa il 24 aprile 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° marzo 1986) dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Antonio ed altri contro il comune di Bosa ed altro (Reg. ord. n. 148/1986).*

**Art. 22 della legge reg. Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62: Sardegna - deliberazioni del consiglio comunale - obbligo di pubblicazione nell'albo comunale entro 10 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza - disciplina dell'ordinamento e delle funzioni comunali - materia sottratta alla potestà legislativa regionale (artt. 3, 4 e 5 dello statuto regionale sardo in relaz. art. 128 Cost.).**

### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza sui ricorsi nn. 741, 742, 743, 754 e 756 del 1982, proposti rispettivamente dai signori Rossi Antonio; Pusceddu Gina ved. Sechi; Panzali Teresa ved. Pusceddu; Demuro Giovanna, Matilde, Maria Francesca e Antonietta; Demuro Maria Francesca, rappresentati e difesi: il primo dagli avv.ti Flavio Lai e Piero Sanna; la seconda e la terza dall'avv. Flavio Lai; le altre dall'avv. Beniamino Piras; elettivamente domiciliati: i primi tre in Cagliari, via Salaris, 29, presso lo studio dell'avvocato Flavio Lai; le altre in Cagliari, via Maddalena, 40, presso lo studio dell'avv. Beniamino Piras; contro il comune di Bosa, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Ballero, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in Cagliari, piazza del Carmine, 22; l'assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica della regione autonoma della Sardegna, per il quale si è costituita la regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dal dott. proc. Salvatore Antonio Demuro e dal dott. proc. Graziano Campus, ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legislativo della presidenza della giunta regionale, in Cagliari, viale Trento, 69, per l'annullamento dei decreti dell'assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica n. 1239/U del 15 settembre 1981 e n. 604/U del 17 maggio 1982, relativi all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Bosa; delle deliberazioni del consiglio comunale di Bosa n. 39 del 13 febbraio 1980, n. 96 del 23 settembre 1980 e n. 2 del 22 gennaio 1982 relative all'adozione del piano regolatore generale;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 24 aprile 1985 la relazione del consigliere Paolo Turco e uditi altresì, gli avvocati Beniamino Piras e Flavio Lai per i ricorrenti, l'avv. Salvatore A. Demuro per la regione resistente e l'avv. Benedetto Ballero per il comune di Bosa;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## FATTO

Il consiglio comunale di Bosa, con la deliberazione n. 39 del 13 febbraio 1980, ha adottato il piano regolatore generale e successivamente, con la deliberazione n. 96 del 23 settembre 1980, ha esaminato e deliberato sulle osservazioni presentate dai proprietari interessati.

L'Assessore regionale ee.ll., finanze e urbanistica, con decreto n. 1239/U del 15 settembre 1981, ha approvato con modificazioni il piano, assegnando il termine di novanta giorni per le eventuali controdeduzioni del comune, che sono state formulate con la deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 22 gennaio 1982 e parzialmente approvate, in via definitiva, col d.a. n. 604/U del 17 maggio 1982.

Il piano regolatore generale ha classificato i terreni di proprietà dei ricorrenti in zona S.3 (spazi pubblici attrezzati), in zona S.2, in zona C.1 (edilizia economica e popolare), in zona di rispetto fluviale, modificando in tal modo le originarie destinazioni, prevalentemente a zone edificabili, previste dal programma di fabbricazione.

Ritenendosi perciò lesi dai vincoli di destinazione pubblica imposti sui propri terreni, hanno impugnato gli atti succitati, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) illegittimità e decadenza della delibera n. 39 del 13 febbraio 1980 e della delibera n. 96 del 23 settembre 1980 del consiglio comunale di Bosa.

Le deliberazioni con cui il comune di Bosa ha adottato il p.r.g. e ha esaminato le osservazioni presentate contro il piano, non essendo state pubblicate nell'albo comunale entro dieci giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 sono decadute.

La delibera del c.c. n. 96 del 23 settembre 1980 è decaduta anche ai sensi dell'art. 25 della citata l.r. n. 62/1978 in quanto è stata trasmessa all'organo di controllo oltre il termine di dieci giorni utili dall'adozione, anche non tenendosi conto, nel computo, delle domeniche.

Le deliberazioni nn. 32 e 96 sono inoltre illegittime per violazione degli artt. 298 e 299 del t.u.l.c.p. n. 148 del 4 febbraio 1915, non risultando che siano stati nominati gli scrutatori per il controllo delle varie votazioni.

La deliberazione n. 32 è illegittima per irregolarità dell'adunanza del consiglio in data 15 febbraio 1980; manca infatti una rituale comunicazione ai consiglieri assenti nella precedente riunione del 13 febbraio 1980 che la discussione dell'oggetto all'ordine del giorno è stata rinviata in prosieguo al 15 febbraio 1980.

I decreti assessoriali di approvazione del p.r.g. sono poi illegittimi per violazione degli artt. 8, 9 e 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, per inesistenza o illegittimità dell'oggetto;

2) incompetenza. Illegittimità costituzionale dell'art. 13, lett. h), della l.r. 7 gennaio 1977, n. 1.

L'assessore regionale agli ee.ll., finanze e urbanistica è incompetente ad approvare i piani regolatori e regolamenti edilizi comunali, in quanto l'art. 56 del d.P.R. 12 maggio 1950, n. 250 e l'art. 12 del d.P.R. 12 maggio 1950, n. 327, attribuiscono tale competenza al presidente della regione.

La l.r. 7 gennaio 1977, n. 1, per quanto attribuisce all'assessore tale competenza, sarebbe affetta da illegittimità costituzionale, per avere modificato competenze previste dalle norme di attuazione dello statuto sardo, adottate con la speciale procedura di cui all'art. 56 dello Statuto stesso;

3) violazione degli artt. 9 e 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

I decreti assessoriali di approvazione del p.r.g. del comune di Bosa hanno apportato modifiche sostanziali al piano adottato in violazione delle succitate norme di legge. Inoltre alcune soluzioni proposte dal c.c. in sede di deduzioni al decreto assessoriale di approvazione del p.r.g. lo modificavano, e pertanto la deliberazione avrebbe dovuto essere depositata nella segreteria del comune per consentire eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1150/1942;

4) violazione dell'art. 56 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 250 e art. 12 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

Il decreto assessoriale di approvazione del p.r.g. è illegittimo perché il parere della commissione urbanistica regionale è irrituale. Infatti, nella seduta della commissione ha partecipato con voto deliberante il dott. Moro che invece era stato chiamato a far parte della commissione in qualità di segretario. Inoltre alla stessa seduta è intervenuto il geom. Mereu, estraneo all'organo consultivo;

5) eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento.

Dagli atti del p.r.g. del comune di Bosa non emergono i criteri in base ai quali è stata determinata l'estensione e l'ubicazione delle aree da destinare a servizi, con conseguente illegittimità, per eccesso di potere e difetto di motivazione, delle delibere di adozione del piano.

Inoltre il p.r.g. è viziato per disparità di trattamento, in quanto aree con caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei ricorrenti (per natura del terreno e ubicazione) hanno avuto diversa destinazione, essendo ricadute in zone in cui è consentita l'edificazione.

La regione sarda si è costituita in giudizio ed ha eccepito la inammissibilità del ricorso, notificato all'assessore regionale e non al presidente della giunta, organo esponentiale dell'ente e come tale legittimato a contraddire.

Contesta poi la fondatezza delle censure prospettate nel ricorso, chiedendone il rigetto.

Anche il comune di Bosa rileva l'irritualità della notifica, ma conclude, sulla questione pregiudiziale, per la concessione di un termine al ricorrente, in favore del quale andrebbe riconosciuta la scusabilità dell'errore.

Entrambe le amministrazioni argomentano anche sul merito, concludendo per la infondatezza di tutti i motivi.

#### DIRITTO

Con separati ricorsi i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dei medesimi atti di cui all'epigrafe, nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.

La connessione oggettiva e soggettiva ne consente la riunione.

La regione sarda ha preliminarmente sollevato la eccezione di inammissibilità del ricorso per irritualità della notificazione, avvenuta nei confronti dell'assessore regionale anziché del presidente della giunta che ha la rappresentanza della regione ed è l'organo cui vanno riferiti, quale figura giuridica esponentiale dell'ente, gli effetti dei provvedimenti anche se emanati da altri organi esecutivi, così come recentemente affermato dalla sezione quarta del Consiglio di Stato (sentenza n. 285 del 9 maggio 1983).

E' da notare, tuttavia, che la decisione sopracitata è stata adottata successivamente alla proposizione dei ricorsi in questione, che risultano notificati in conformità alla opposta tesi, sostenuta in precedenza da questo t.a.r.: si veda la sentenza n. 49 del 24 gennaio 1979, che è stata poi annullata dalla citata decisione della IV sezione, ove si ribadiva la legittimazione dell'assessore a ricevere la notifica del ricorso per gli atti da lui emanati.

Ritenuto perciò scusabile l'errore in cui sono incorsi i ricorrenti, il collegio dovrebbe concedere la remissione in termini per il rinnovo della notifica. Il principio di economia processuale consente di ritenere superata la esigenza del rinnovo, poiché la regione si è costituita in giudizio « in persona del presidente ». Il contraddittorio può dunque ritenersi — a posteriori — ritualmente costituito, non per effetto d'una costituzione in sé sanante, ma in conseguenza del riconoscimento dell'errore scusabile, considerato poi che la difesa della regione argomenta ampiamente anche sul merito del ricorso.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l'avvenuta decadenza delle deliberazioni del consiglio comunale di Bosa n. 39 del 13 febbraio 1980 e n. 96 del 23 settembre 1980 ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 61 del 23 ottobre 1978, per non essere state pubblicate nell'albo comunale entro dieci giorni dalla loro adozione. Per quanto concerne la delibera n. 39, dal certificato di pubblicazione in calce al verbale della seduta consiliare si rileva che la pubblicazione all'albo è avvenuta il giorno 26 febbraio 1980, e cioè all'undicesimo giorno dalla data di adozione (15 febbraio 1980).

Per quanto concerne la delibera n. 96, dal relativo certificato si rileva che la pubblicazione all'albo pretorio è avvenuta il giorno 14 ottobre 1980, e cioè al ventunesimo giorno dalla data di adozione (23 settembre 1980).

La censura è perciò fondata in fatto.

Il tribunale tuttavia rileva d'ufficio il dubbio sulla legittimità costituzionale di tale norma.

Le competenze legislative della regione sarda sono in generale definite dagli artt. 3, 4 e 5 dello statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; è evidente che, al di fuori delle materie e dei limiti ivi precisati, gli atti con valore di legge formale emanati dalla regione ricadono nella generale ipotesi di illegittimità costituzionale, e sono perciò assoggettati alla giurisdizione della Corte. Infatti, tale vizio si risolve in un contrasto con norme di livello costituzionale (gli articoli dello statuto sopra citati), nonché con i principi — equiparati nella gerarchia delle fonti — che presiedono all'esercizio del potere legislativo.

Nel caso in esame, lo statuto sardo non contiene alcuna norma che attribuisce alla regione la competenza legislativa esclusiva in materia di « ordinamento e controllo degli enti locali », come, ad esempio, prevede l'art. 15 u.c. dello statuto siciliano (d.l. 15 maggio 1946, n. 455, conv. in l.c. 26 febbraio 1948, n. 2).

Esso si limita invece a prevedere la competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della regione (art. 3 citato, lett. a).

Ferma restando, quindi, la potestà legislativa in materia di controlli sugli atti degli enti territoriali minori, in quanto riconducibile all'ordinamento degli uffici regionali e ribadita dal successivo art. 48, st. s.p. non sembra che l'art. 22 della l.r. n. 62/1978 possa essere configurato quale norma propriamente dettata per disciplinare le modalità dei controlli regionali, dovendosi, piuttosto, ravvisare una disciplina dell'ordinamento e delle funzioni comunali: la pubblicazione delle delibere costituisce di certo un adempimento parallelo ma concettualmente distinto da quelli che la legge regionale legittimamente stabilisce in materia di controllo.

Alla luce di quanto esposto il collegio ritiene che l'art. 22 della l.r. n. 62 del 23 ottobre 1976, in quanto volto a disciplinare una materia sottratta alla potestà legislativa regionale, possa considerarsi in contrasto con i principi costituzionali, relativi all'esercizio del potere legislativo, e con l'art. 3 dello statuto sardo che stabilisce le materie di competenza legislativa regionale, in relazione anche all'art. 128 della Costituzione, che riserva alla legge statale la determinazione delle funzioni dei comuni ed esprime così un criterio generale volto a sottrarre al legislatore regionale la materia nel suo complesso.

Si aggiunge che tali rilievi assumono, nel caso di specie, un significato non soltanto formale.

Stabilire un sistema di decadenza, correlato ad un termine tanto breve, comporta un sostanziale limite ai poteri fondamentali del comune, che si esprimono — in gran parte — a mezzo di delibere del c.c.

Tanto più che la pubblicazione all'albo ha una funzione divulgativa, e non interferisce con le determinazioni sostanziali che costituiscono le scelte politiche dell'organo elettivo. Inoltre, la composizione del consiglio, proprio per la rappresentatività diretta dei suoi componenti, non dà garanzie di una persistenza della volontà politica che emerge da ciascuna delibera: per cui il pregiudizio derivante dalla decadenza non sempre può essere evitato attraverso una semplice riadozione dell'atto.

La mutevolezza degli equilibri interni può condurre — attraverso il sistema della decadenza — ad una impossibilità pratica di attuare scelte già regolarmente perfezionate con l'atto collegiale.

Constatata d'ufficio la rilevanza della questione per il caso in oggetto e la non manifesta infondatezza, il collegio ritiene debba essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il procedimento in corso resta sospeso, ai sensi dell'art. 23, cpv., della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

*Il tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe;*

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritiene non manifestamente infondata, e rilevante per la definizione della controversia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 delle l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, in quanto volto a disciplinare una materia sottratta alla potestà legislativa regionale e perciò in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 dello statuto sardo, in relazione all'art. 128 della Costituzione;*

*Sospesa ogni pronuncia nel merito e sulle spese, dispone quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al presidente della giunta regionale sarda e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.*

Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio, il 24 aprile 1985 dal tribunale amministrativo regionale della Sardegna.

(Seguono firme)

86C0488

*Ordinanza emessa l'11 ottobre 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 marzo 1986) dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Teglia Claudio e I.N.A.D.E.L. ed altri (Reg. ord n. 158/1986).*

**Art. 24 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638: Servizio sanitario nazionale - contributi assistenziali sulla indennità integrativa speciale a carico dei dipendenti statali - estensione dell'obbligo contributivo ai dipendenti pubblici non statali, mediante norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva (artt. 21, 25, 101, 102 e 104 Cost.).**

IL PRETORE

Udite le parti all'ud. odierna;

O S S E R V A

Il ricorrente, dipendente pubblico non statale chiede che venga pronunciata la illegittimità della norma di cui all'art. 24 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge n. 638/1983, quale pregiudiziale, e in via principale la restituzione del contributo assistenziale cui è stata assoggettata a mente di tale norma l'indennità integrativa speciale che egli riscuote mensilmente come accessorio dello stipendio.

In subordine chiede rimettersi la questione all'esame della Corte costituzionale per contrasto dalla norma suddetta con gli artt. 24, 25, 101, 102 e 104 della Costituzione.

In verità la questione è rilevante ai fini del decidere e appare non manifestamente infondata. La domanda di tesi infatti presupporrebbe una interpretazione innovativa dell'art. 24 del d.-l. citato, nel senso che il legislatore abbia esteso con efficacia *ex nunc* il regime giuridico della contribuzione assistenziale sulla

indennità integrativa speciale proprio dei dipendenti pubblici statali (cfr. art. 4, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1053), a tutto il settore dei dipendenti pubblici non statali. Ma l'inequivoca espressione letterale (... è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti...) induce a ritenere che il legislatore abbia fatto uso della cd. interpretazione autentica, che ovviamente retroagisce *ex nunc*. A questo punto è evidente che il legislatore imponendo una interpretazione vincolante per il giudice anche per il passato, allorché era evidente dalla normativa vigente che nessun carico di contributo assistenziale era imposto sulla indennità integrativa speciale riscossa dai dipendenti pubblici non statali, limita ingiustamente la portata dell'art. 24 della Costituzione in connessione agli artt. 25, 101, secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, della Costituzione.

Infatti durante il periodo 1971/1983 si imponeva, dato il tenore della normativa allora vigente, una interpretazione affatto contraria a quella poi imposta dal legislatore del 1983, cosicché il beneficio scaturente dalla prima interpretazione è stato eliminato con effetto retroattivo dalla seconda interpretazione, quella autentica.

Secondo il decidente questo modo di legiferare implica anche una violazione del principio generale della divisione dei poteri e nel caso la lesione dei diritti costituzionali garantiti dagli artt. della costituzione sopra richiamati.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 24 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge per contrasto con gli artt. 24, 25, 101, 102 e 104 della Costituzione nella parte in cui, a mezzo della cosiddetta interpretazione autentica, consente la retroattività della disposizione circa la debbenza del contributo assistenziale a carico della indennità integrativa speciale da un dipendente pubblico non statale;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;*

*Sospende il procedimento.*

Firenze, addì 11 ottobre 1984

*Il pretore: (firma illeggibile)*

86C0492

*Ordinanza emessa il 6 novembre 1985 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto dal comune di Basiglio contro il Comitato regionale di controllo della regione Lombardia, sezione di Milano (Reg. ord. n. 163/1986).*

**Art. 26, primo comma, della legge reg. Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, in relazione all'art. 59, secondo comma, della legge 10 febbraio 1983, n. 62: Lombardia - controllo sugli atti degli enti locali - obbligo per il Co.Re.Co. di disporre l'audizione degli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo, qualora ne facciano richiesta (artt. 97 e 130 Cost.).**

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1296/1985, proposto dal comune di Basiglio, rappresentato e difeso dall'avv. Nyranne Moshi ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Milano, via Bellotti, 17; contro il Comitato regionale di controllo della regione Lombardia, sezione di Milano, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento del provvedimento del Comitato regionale di controllo della Lombardia, sezione di Milano, n. 020217/000 del 22 febbraio 1985, con il quale è stata annullata la deliberazione della giunta municipale del comune di Basiglio n. 36/1985, nella parte relativa all'inquadramento dei responsabili di servizio, dei tecnici amministrativi, delle cuoche e delle inservienti; nonché di ogni altro atto con il precedente comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 17 ottobre 1985, il relatore, dott. Eugenio Mele;

Udito, altresì, l'avv. Nyranne Moshi, per il ricorrente comune;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO**

Il ricorrente comune di Basiglio impugna in questa sede un provvedimento del Co.Re.Co. della Lombardia, sezione di Milano, che ha annullato una deliberazione della giunta municipale (e connessa deliberazione del consiglio comunale) dello stesso comune, nella parte in cui aveva provveduto all'inquadramento, ai sensi

del d.P.R. n. 374/1983, dei responsabili del servizio nella VII qualifica anziché nella VI, del tecnico amministrativo nella VI anziché nella IV, delle cuoche nella V invece che nella IV e delle inservienti nella III in luogo che nella seconda qualifica funzionale.

Questi i motivi del ricorso:

1) violazione degli artt. 4, 8, 24 e 27 della legge regionale 8 febbraio 1982, n. 12 e dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonché eccesso di potere, per essere stato disposto l'annullamento soltanto della deliberazione giunta n. 36/1985 senza peraltro annullare anche la delibera consiliare n. 79/1984 su cui erano stati formulati i rilievi istruttori;

2) violazione dell'art. 26 della legge regionale n. 12/1982 ed eccesso di potere perché, nonostante lo avessero espressamente richiesto, il Co.Re.Co. non ha provveduto a disporre l'audizione degli amministratori del comune;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 8 della legge regionale n. 12/1982, nonché sviamento di potere, in quanto, avendo già in precedenza (con la richiesta di chiarimenti) il Co.Re.Co. individuato i vizi che poi hanno portato all'annullamento dell'atto, avrebbe dovuto già in quella sede procedere all'annullamento medesimo;

4) violazione dell'art. 23 della legge regionale n. 12/1982, nonché insufficienza di motivazione e altro sviamento di potere, per non avere, in particolare, l'organo di controllo adeguatamente risposto alle controdeduzioni comunali;

5) violazione degli artt. 128 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 8 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dell'art. 228 del t.u.l.c.p., nonché violazione dei principi del buon andamento e della efficienza dell'azione amministrativa ed infine illegittimità dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 347/1983, in quanto risulta violata l'autonomia comunale, che pur nell'ambito del rispetto delle leggi ordinarie è piena e completa e soprattutto tesa a garantire a se stessa la migliore possibile organizzazione;

6) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge n. 97/1983 e dell'art. 40, nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 347/1983, illegittimità dell'ultimo comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 347/1983 e, infine, difetto dei presupposti e carenza di motivazione, per non aver il Co.Re.Co. esaminato la professionalità delle mansioni esercitate dai soggetti i cui inquadramenti ha annullato.

Con successiva memoria, depositata in segreteria il 5 ottobre 1985, il ricorrente comune rileva che a seguito dell'adozione del provvedimento del Co.Re.Co. si sono verificate delle vere e proprie contraddizioni, come quella della convivenza in una unica qualifica del responsabile del servizio amministrativo con le educatrici degli asili nido che dovrebbero essere coordinate proprio da quel responsabile e reillustra parte dei motivi dell'originario ricorso.

Non costituita la regione, all'udienza pubblica compare solo il ricorrente comune, che si riporta agli scritti di causa.

#### DIRITTO

Con sentenza parziale in pari data, si è provveduto ad esaminare e a considerare infondati i motivi di cui ai punti 1), 3), 4), 5) e 6) dell'esposizione in fatto e a rigettare il ricorso relativamente ai motivi stessi.

Residua così all'esame del collegio soltanto il motivo di cui al punto 2) indicato in narrativa, concernente la illegittimità del procedimento di controllo per violazione dell'art. 26 della legge regionale n. 12/1982, in quanto, nonostante lo avessero espressamente richiesto, gli amministratori del comune di Basiglio non sono stati personalmente sentiti dal Co.Re.Co., come dispone la suindicata norma regionale.

Al riguardo, ritiene il collegio di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale della norma stessa, nella parte resa rilevante dall'art. 59, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e con riferimento agli articoli 130, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

A tal fine, il collegio procede, innanzitutto, a considerare la rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale nel giudizio in corso.

In proposito giova evidenziare che l'art. 26 della legge della regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, dispone espressamente che « Qualora gli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo ne facciano richiesta per iscritto in relazione ad atti determinati, l'organo di controllo è tenuto a disporre l'audizione; debbono parimenti essere sentiti i rappresentanti delle minoranze all'interno degli organi deliberativi degli enti, quando ne facciano domanda informandone contestualmente gli organi deliberativi stessi »; non potendosi che argomentare dal suddetto disposto legislativo che si è attribuito in capo agli amministratori degli enti locali un interesse procedimentale e che il medesimo diventa attuale e concreto nel momento in cui gli amministratori stessi fanno la richiesta scritta al Co.Re.Co. per essere ascoltati in merito ad atti determinati.

Una volta che la richiesta *de qua* sia stata fatta al Co.Re.Co, quest'ultimo non può fare altro che disporre l'audizione degli amministratori richiedenti, di talché qualora ciò non disponga si configura una evidente violazione procedimentale idonea a rendere illegittimo l'intero procedimento di controllo.

Ora, come risulta agli atti di causa, gli amministratori del comune di Basiglio hanno provveduto per tempo a richiedere di essere ascoltati dal Co.Re.Co. (con nota del 6 febbraio 1985), ma ciò nonostante il Co.Re.Co. medesimo non ha provveduto a disporre l'audizione degli amministratori stessi, cosicché la violazione procedimentale è evidente e qualora non venisse dichiarata la illegittimità costituzionale della norma *de qua* dovrebbe procedersi all'accoglimento del ricorso.

Da ciò la rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nel giudizio in corso.

Dimostrata la rilevanza della questione di costituzionalità, passa il collegio alla individuazione della non manifesta infondatezza della questione stessa.

E' evidente che la norma di cui al primo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 12/1982 è stata emanata con il fine di dare al procedimento di controllo ogni più ampia e compiuta possibilità di svolgimento. Essa è, infatti, inserita in un contesto normativo (articoli 21 e seguenti) nel quale sono previste le fasi successive del procedimento stesso e dove sono regolamentate le attività da esplicarsi da parte dell'organo regionale di controllo. In tale ambito, sono altresì previste, oltre la fattispecie qui in esame, quella della necessità di ascoltare i rappresentanti della minoranza consiliare, se ne facciano richiesta, e quella della possibilità dell'invito da parte del Co.Re.Co. agli amministratori stessi.

La norma, cioè, è una disposizione che si prefigge lo scopo di far acquisire al Co.Re.Co. ogni possibile elemento per il migliore esercizio della funzione che gli è commessa.

Consegue da questa premessa che l'acquisizione procedimentale, quando non venga rispettata, determina una irregolarità del procedimento, nel senso che è stata omessa una fase considerata necessaria dalla legge. Da ciò la conseguenza che il procedimento stesso deve essere sanato con l'acquisizione dello elemento mancante, idoneo a rendere al procedimento stesso tutta la sua compiutezza.

Che questa e non altra sia la conseguenza logica di quella posizione normativa lo si evince dalle considerazioni prima sviluppate sulle finalità della norma di cui all'art. 26: se questa ha inteso perseguire un fine di maggiori acquisizioni procedimentali — e ciò non sembra dubitabile per la stessa posizione della norma inserita in un contesto di norme avente un tale scopo — la mancanza di una di esse non può che determinare la rinnovazione del procedimento, onde sanare l'omissione; solo se, viceversa, si ritenesse che la norma qui in esame si sia posto un fine sanzionatorio, nel senso di predisporre una decadenza per il fatto dell'intervenuta irregolarità procedimentale, allora potrebbe argomentarsi di una irrinovabilità procedimentale.

Del resto, e decisamente, se si considera che il controllo del Co.Re.Co. è regolamentato, per espresso dettato dell'art. 30 della Costituzione, da una legge della Repubblica, risulta evidente che le prescrizioni regionali non possono spingersi oltre i limiti segnati nella legge n. 62/1953, e debbono, viceversa, muoversi entro lo schema generale tracciato dalla legge medesima, cosicché qualsiasi norma che andasse contro ovvero anche oltre la legge stessa (determinando, per esempio, una decadenza o una preclusione in essa non ricompresa o per un fatto — la mancata audizione — in essa non specificamente individuato) sarebbe necessariamente illegittima per violazione del suddetto art. 130 della Costituzione.

Le leggi regionali in materia possono perciò solo prescrivere modalità organizzative del controllo del Co.Re.Co., nell'ambito delle linee tracciate dal legislatore nazionale con la legge n. 62/1953. Ed è questa la ragione, insieme con l'altra prima indicata, di natura esegetico-posizionale, per cui si ritiene che la norma di cui all'art. 26 della legge regionale n. 12/1982 sia da ritenere una norma meramente organizzativa; priva di una sua specifica sanzione.

Però, avviene che, se la norma in parola è priva di sanzione specifica e quindi *ex se* inidonea a determinare una qualsiasi decadenza, allorché si coniuga l'effetto di questa norma (mancata audizione degli amministratori) con la decadenza comminata dal secondo comma dell'art. 59 della legge n. 62/1953, (acquisizione di efficacia dell'atto dopo venti giorni) si giunge all'effetto non voluto né dal legislatore statale né dal legislatore regionale che una omissione procedimentale — importante a fini garantistici ma probabilmente inutile in via concreta (non si vede, infatti, come gli amministratori possano far cambiare opinione al Co.Re.Co. se non con argomentazioni di tipo extra giuridico inammissibili in sede di legittimità) — determina l'acquisizione di efficacia di un atto sicuramente illegittimo (e qualche volta gravemente illegittimo); omissione procedimentale spesso irrilevante e superflua e comunque non considerata dal legislatore talmente grave da procurare la illegittimità del procedimento di controllo.

In questo combinato legislativo, nella parte cioè in cui il secondo comma dell'art. 59 della legge numero 62/1953 rende rilevante l'art. 26, primo comma, della legge regionale Lombardia n. 12/1982, facendogli assumere una veste sanzionatoria non voluta dal legislatore statale (che è l'unico, ai sensi dell'art. 130, cui è demandato il compito della determinazione dei principi che devono presiedere ai controlli regionali sugli enti locali infraregionali) si individua una non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta, sia nei confronti dell'art. 130, primo comma, della Costituzione, che nei confronti dell'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Per quanto concerne, più in particolare, lo specifico profilo di contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, valgano le seguenti, brevi considerazioni:

Dice la citata norma costituzionale che « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ». Orbene, se la legge deve perseguire il buon andamento degli uffici pubblici (e tali sono anche quelli regionali), è evidente che questo principio, in tanto può dirsi razionalmente quanto meno tentato, in quanto si pongano gli uffici medesimi nella condizione di poter ottimalmente raggiungere i propri scopi, e poiché nel caso che ci interessa scopo del Co.Re.Co è verificare, quanto meglio è possibile, i provvedimenti degli enti locali infra-regionali onde stabilirne la legittimità o la illegittimità, appare evidente che una norma che lungi dal favorire il perseguimento di quello scopo si atteggi invece come una « trappola procedimentale », idonea a vanificare, per meri effetti formali, lo scopo stesso, non può certamente dirsi tesa al perseguimento del principio del buon andamento degli uffici pubblici di cui al già citato art. 97, primo comma, della Costituzione.

Ciò rilevato, il collegio ritiene, per tale parte del ricorso, di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge regionale della Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, nella parte resa rilevante dall'art. 59, secondo comma, della legge n. 62/1953, per contrasto con gli articoli 130, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;*

*Sospende, relativamente al secondo motivo di gravame, il giudizio in corso;*

*Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge regionale della Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, nella parte resa rilevante dall'art. 59, secondo comma, della legge numero 62/1953, per contrasto con gli articoli 130, primo comma, della Costituzione;*

*Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al presidente del consiglio regionale, nonché notificata al presidente della giunta regionale.*

Così deciso in Milano, il 6 novembre 1985, dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione III.

(Seguono le firme)

86C0495

*Ordinanza emessa il 5 luglio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 marzo 1986) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto dalla S.p.a. Agricola Seriana contro il Comune di Morengo (Reg. ord. n. 164/1986).*

**Art. 3 della legge reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93: Lombardia - interventi edilizi strumentali alla coltivazione e conduzione dei fondi - concessione su richiesta del titolare o legale rappresentante di impresa agricola - onerosità della concessione (artt. 3, 44 e 117 Cost. in relazione all'art. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10).**

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale sui ricorsi nn. 652 e 715 del 1982 proposti dalla S.p.a. Agricola Seriana, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Ghirlanda ed Evandro De Petris ed elettivamente domiciliata presso il primo in Brescia, via Bulloni, 12; contro il comune di Morengo, costituitosi in giudizio, per il ricorso n. 715/1982, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carattoni e Giuseppe Calvi ed elettivamente domiciliato presso il primo in Brescia, corso Magenta, 43/D; per l'annullamento dei provvedimenti del sindaco 13 maggio 1982, n. 1091 e 9 luglio 1982, n. 1563 di rilascio di concessioni edilizie subordinate al versamento di oneri di urbanizzazione;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Morengo;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 5 luglio 1985, il relatore Francesco Mariuzzo;

Uditi, altresì, gli avv.ti Vittorio Ghirlanda per la ricorrente e Giovanni Carattoni, per il comune resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

## FATTO:

Con nota 13 maggio 1982, n. 1091, il sindaco del comune di Morengo, nel comunicare alla S.p.A. Agricola Seriana l'avvenuto accoglimento dell'istanza di ampliamento e di parziale modifica di un preesistente capannone, destinato all'allevamento di suini, richiedeva il versamento di un contributo, pari a L. 483.920.

Con ricorso notificato il 28 giugno 1982, l'istante ha impugnato la determinazione suindicata, lamentandone la illegittimità:

1) per violazione degli artt. 6 e 9, primo comma, lett. a) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e degli artt. 2, 3 e 5 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, poiché la società ricorrente, ancorché persona giuridica, andrebbe assimilata alla figura dell'imprenditore agricolo, svolgendo attività di siffatta natura, con conseguente esclusione da ogni contributo per opere finalizzate, come nella specie, alla coltivazione del fondo;

2) per eccesso di potere per falsità dei presupposti e per difetto di motivazione, nonché per violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione, non avendo il sindaco in alcun modo giustificato l'arbitraria richiesta di pagamento fatta alla deducente.

Il comune di Morengo non si è costituito nel presente giudizio.

Con successiva nota 9 luglio 1982, n. 1563, il sindaco informava la S.p.a. Agricola Seriana dell'accoglimento di una distinta istanza di concessione edilizia, avente ad oggetto opere di costruzione di una stalla di quarantena, con liquidazione di un contributo pari a L. 1.605.852.

Con ricorso notificato il 26 luglio 1982, la predetta società ha impugnato anche quest'ultima statuizione, allegandone la illegittimità sulla base delle stesse censure di cui al primo gravame.

Il comune di Morengo si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso ed eccependone la totale infondatezza, alla stregua delle argomentazioni svolte nella memoria prodotta il 24 giugno 1985.

## DIRITTO

Con sentenza non definitiva, n. 562/1985, la sezione, esaminato il secondo profilo del primo motivo dei ricorsi riuniti, avente ad oggetto la dedotta violazione degli artt. 2, 3 e 5 della l.r. 7 giugno 1980, n. 93, lo ha disatteso, sul rilievo che, nella specie, non ricorrono gli estremi in fatto espressamente previsti dal suddetto art. 5, contemplante, invero, i soli ampliamenti di edifici unifamiliari, ai fini dell'esonero dalla applicazione della medesima legge regionale e, conseguentemente dal pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ad avviso della ricorrente, la richiamata disciplina regionale sarebbe, tuttavia, in contrasto con l'articolo 9, lett. a) della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10, che prevederebbe un generalizzato esonero dalla corresponsione del ridotto contributo per tutte le opere realizzate in zone agricole e preordinate alla coltivazione dei fondi, con una palese violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione.

La suddetta censura, ancorché riferita ad un atto amministrativo, è sostanzialmente rivolta avverso la legge regionale, nella parte in cui ha dato attuazione all'art. 9 della ridetta legge 28 gennaio 1977, n. 10, e di essa il collegio deve dunque darsi carico, ai fini dell'accertamento della sua manifesta non infondatezza: in tal caso, infatti, la questione dovrebbe essere rimessa alla Corte costituzionale per la verifica di conformità della norma regionale di attuazione (art. 3) rispetto a quella statale di principio (art. 9).

Per una retta comprensione del tema all'esame, giova premettere che, in base all'orientamento della Sezione, la gratuità della concessione edilizia di cui all'art. 9, lett. a), attiene a tutte le opere strettamente strumentali alla conduzione del fondo, costituendo il richiamo al requisito soggettivo della qualità di imprenditore agricolo una mera direttiva di riferimento per la concreta e discrezionale valutazione della compatibilità delle opere destinate a residenza con le esigenze dell'agricoltura.

La sentenza 20 gennaio 1981, n. 36, con cui l'indicata interpretazione è stata affacciata, è stata resa tra le parti, ed è passata in giudicato, essendo stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso di essa dal comune di Morengo (cfr. Cons. Stato sez. V 18 ottobre 1985, n. 327).

Precisato quanto precede, va per altro verso sottolineato che, sempre con riguardo al problema dello esonero o meno dal pagamento del contributo di concessione per le opere strumentali allo svolgimento di attività agricola, e, più in generale, a quello della natura tributaria o meno dei suddetti oneri, la giurisprudenza non appare ancora consolidata.

Secondo un primo indirizzo, infatti, l'esenzione dal pagamento spetta sempre, ogni volta che ricorrano i requisiti oggettivi inerenti alla natura e funzionalizzazione degli interventi edilizi nelle zone agricole (t.a.r. Sardegna 30 gennaio 1984, n. 64; t.a.r. Veneto 8 giugno 1984, n. 163; t.a.r. Lazio, sez. I 3 febbraio 1982, n. 127; t.a.r. Lazio, sez. II 21 giugno 1983); e ciò anche a prescindere dalle dimensioni delle previste costruzioni (t.a.r. Lombardia, Milano, sez. I, 19 novembre 1983, n. 1523).

Secondo un diverso orientamento, invece, l'esenzione non spetta alle società (t.a.r. Calabria, Catanzaro 27 luglio 1984, n. 277; t.a.r. Piemonte 5 maggio 1982, n. 308; t.a.r. Lazio, sez. I, 3 febbraio 1982, n. 127), occorrendo sempre, al fine di conseguire la concessione gratuita, la sussistenza della qualifica di improprietario.

ditore agricolo (t.a.r. Umbria 30 agosto 1984, n. 283), il cui riconoscimento da parte della apposita commissione il sindaco non può disapplicare (t.a.r. Lombardia, Brescia 12 ottobre 1984, n. 714).

Per quanto concerne, poi, la natura della suindicata obbligazione di pagamento del contributo, essa è stata definita come prestazione imposta, avuto riguardo agli oneri derivanti per la collettività dall'utilizzazione edificatoria (Cons. Stato, commissione spec. 8 aprile 1981; t.a.r. Sicilia, Catania 25 giugno 1983, n. 425; 31 luglio 1979, n. 408; t.a.r. Lazio, sez. II, 2 dicembre 1981, n. 1142; t.a.r. Umbria 10 novembre 1981, n. 386).

In coerenza con siffatta interpretazione, è stato, poi, affermato che non si configura alcun obbligo di pagamento in difetto di un *quid novi*, rilevante sotto il profilo edilizio-urbanistico (t.a.r. Marche 6 settembre 1984, n. 320); e che, comunque, al fine di accertare la sussistenza dei suddetti oneri per la comunità, occorre far riferimento all'intera zona (t.a.r. Abruzzo, L'Aquila 24 gennaio 1984, n. 39; t.a.r. Lombardia, Brescia, 30 ottobre 1984, n. 714).

Tale obbligo è reputato, invece, sussistente, anche se la zona è già urbanizzata (t.a.r. Campania, Napoli 1º luglio 1982, n. 357), mentre, a differenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il solo contributo sul costo di costruzione dovrebbe essere sempre corrisposto (t.a.r. Toscana 12 gennaio 1984, n. 4).

Relativamente, infine, alle opere non destinate a residenza, non si tratterebbe di un tributo, sebbene del pagamento di opere di interesse collettivo, eseguite dal comune (Cons. Stato, sez. V 26 luglio 1984, n. 592).

Circa, poi, le opere assentite, ma successivamente non realizzate, l'orientamento della giurisprudenza è costante nel ritenere obbligatorio il rimborso da parte del comune (Cons. Stato - commissione spec. 8 aprile 1981; sez. V 1º ottobre 1982, n. 690; t.a.r. Lombardia, Milano 5 marzo 1983, n. 171; t.a.r. Abruzzo, L'Aquila 13 gennaio 1982, n. 3).

Come si è più sopra anticipato, l'orientamento della giurisprudenza non si è dunque, allo stato, univocamente definito né in ordine al problema dell'esenzione da contribuzione per le opere realizzate in zone agricole, né sul più generale tema della natura dell'onere introdotto, nelle sue due componenti ragguagliate al costo di costruzione ed alle urbanizzazioni primarie e secondarie, dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

In un tale articolato quadro, reputa il Collegio di dover, anzitutto, confermare il proprio precedente indirizzo in ordine all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in base al quale il principio della normale onerosità della concessione non trova applicazione nel caso sia dimostrata l'assoluta assenza di ogni costo sociale indotto dal previsto insediamento.

Tale ordine di idee, a ben vedere, è largamente condiviso dalla giurisprudenza laddove essa costantemente ricollega l'obbligo di pagamento del contributo (in entrambe le sue componenti) alla sussistenza di un pregresso, concomitante o anche futuro intervento pubblico, la cui sussistenza trovi la propria ragion d'essere nella realizzazione di nuove costruzioni.

Per questo verso, vale osservare, infatti, che, in ogni caso in cui l'amministrazione provveda od abbia già provveduto ad eseguire opere di urbanizzazione del territorio, la percezione degli oneri integra il pagamento da parte del soggetto privato di una parte delle relative spese sopportate dall'Ente territoriale, la cui determinazione strettamente si correla al tipo ed alle dimensioni del previsto insediamento (artt. 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

La sussistenza di un preciso collegamento tra il ridotto contributo e la sussistenza di servizi pubblici già realizzati o realizzandi non è, del resto, un rilievo di spessore meramente fattuale, trovando esso la sua enunciazione positiva nell'art. 12 della medesima legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove si vincola l'utilizzazione dei proventi delle concessioni, oltre che di quello delle sanzioni, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, inoltre, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, ed all'acquisizione delle aree da espropriare nell'ambito dei programmi pluriennali di attuazione.

Anche quelle pronunce, pertanto, che hanno statuito che l'obbligo di pagamento da parte del privato sussiste anche se l'area è già urbanizzata, al pari di quelle altre che, allo stesso fine, hanno fatto riferimento all'intera zona, non si pongono in contrasto con l'anzidetto principio, che anzi anch'esse egualmente presuppongono, laddove sottolineano l'esistenza di un pregresso intervento dell'amministrazione, che rappresenta dunque la fonte, cui si ancora, in base all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la normale onerosità delle concessioni edilizie.

Tale conclusione, che trova un'altra conferma positiva nell'opzione rivolta al soggetto privato dall'articolo 11, primo comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è, poi, contraddetta neppure dal fatto che, pur in presenza di una realizzazione diretta delle urbanizzazioni primarie da parte del concessionario, quest'ultimo resta obbligato a corrispondere la quota di contributo afferente il costo di costruzione.

In proposito, infatti, impregiudicata restando la natura tributaria o meno dei suddetti oneri, si è già posto in luce che il contributo posto a carico del privato, a differenza di quanto previsto per le opere non destinate alla residenza, rappresenta solo una parte dei costi pubblici connessi al progettato insediamento, per cui appare ragionevole qualificare l'importo computato in relazione al costo di costruzione

come espressione di un palese intento di perequazione, perseguito dal legislatore, ad evitare che la traslazione dei ricordati oneri, ancorché non totale, non sia macroscopicamente ingiusta.

Ad avviso della sezione, rafforza la suesposta tesi anche quell'orientamento della giurisprudenza che ha sancito l'obbligo di restituzione delle somme percepite per il suindicato titolo, ogni volta che l'opera non sia stata realizzata da parte del privato: anche in tale evenienza, infatti, viene a mancare ogni giustificazione dell'intervenuto pagamento, in difetto di ogni aggravio di costi sociali, per cui al privato è stata riconosciuta una normale azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ancorché lo stesso si configuri per causa sopravvenuta imputabile esclusivamente *al solvens*.

Per quanto concerne, quindi, le zone agricole, le considerazioni più sopra svolte inducono ad enunciare il corollario che le relative opere, ivi comprese le residenze, essendo strettamente strumentali alla sola coltivazione e conduzione dei fondi, non rappresentano alcun incremento dei costi sociali inerenti all'insediamento, insistendo le stesse nella parte non urbanizzata del territorio; e ciò come del pari positivamente emerge dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che espressamente esonera le opere assenti gratuitamente da ogni vincolo di carattere programmatico, anche ai fini delle necessarie urbanizzazioni.

Chiarito che, per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, le concessioni sono da rilasciare a titolo gratuito, resta da affrontare l'ulteriore problema pertinente la rilevanza da assegnare al requisito delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e se, quindi, il riconoscimento dell'esenzione sia subordinato o meno, come è stato talora affermato in giurisprudenza, dalla circostanza che, in concreto, la richiesta di concessione per opere da realizzare nelle predette zone sia presentata da un imprenditore agricolo, da soggetto, cioè, che possiede sufficiente capacità professionale e dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi da essa almeno due terzi del proprio reddito globale.

Su tale questione, il Collegio ha già preso posizione con la propria precedente sentenza 20 gennaio 1981, n. 36, sottolineando come, in presenza di opere strumentali alla conduzione del fondo, deve trovare integrale applicazione il disposto del citato art. 9, in cui la menzione dell'imprenditore agricolo acquista il significato, non di escludere irrazionalmente altri coltivatori dal previsto beneficio, ma di prevederne il riconoscimento solo in costanza di una coltivazione in atto, di rilevanza sufficiente a far ritenere sussistenti i fini di valorizzazione e razionalizzazione agricola previsti dal legislatore.

Con l'indicata interpretazione, che si ritiene di dover integralmente confermare, all'ente territoriale è, perciò, commesso di valutare se il requisito oggettivo della coltivazione sussista, se le opere progettate siano strumentali a quest'ultima e non, invece, mero schermo formale di fini privatistici diversi da quelli apprezzati dal legislatore, e se, infine, le residenze, ricomprese all'interno della comune categoria di opere preordinate alla coltivazione, siano contenute nei limiti delle necessità della medesima figura soggettiva più sopra citata, nel quadro, fissato per l'esercizio della discrezionalità dell'amministrazione, di una necessaria ed imprescindibile compatibilità tra esigenze di carattere generale e le aspirazioni dei singoli coltivatori ad avere sui fondi le proprie case di abitazione.

Le indicate argomentazioni valgono dunque a far ritenere che il richiamo all'imprenditore agricolo a titolo principale integra un parametro positivamente stabilito per l'autorità amministrativa, cui si fa divieto di soddisfare, quanto alle residenze, esigenze esuberanti rispetto a quelle mediamente apprezzabili con riguardo al detto imprenditore, ma non esclude, di per sé, il riconoscimento del medesimo beneficio dell'esenzione dal pagamento del contributo di concessione ad altri soggetti, ivi comprese le persone giuridiche, ovviamente nel concorso di opere strettamente ed univocamente preordinate alla coltivazione dei fondi; così come precisato dal predetto art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nel caso di specie, è incontrovertito tra le parti che i progetti presentati per l'approvazione al Sindaco del comune di Morengo riguardano la costruzione di una stalla per l'allevamento di animali e l'ampliamento di un preesistente capannone.

In concreto, tuttavia, la precedente autorità non poteva che fare applicazione, come puntualmente ricorda la difesa del comune, dell'art. 3, lett. b) della l.r. 7 giugno 1980, n. 93, che espressamente subordina il rilascio della concessione edilizia al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola, ancorché limitatamente alle sole attrezzature ed infrastrutture produttive, al versamento dei contributi di concessione.

L'eccezione di legittimità costituzionale, inesattamente riferita dalla ricorrente alle impugnate concessioni edilizie onerose, è dunque rilevante e, ad avviso del Collegio, non manifestamente infondata, in ordine al citato art. 3, lett. b) della l.r. 7 giugno 1980, n. 93, che, in difformità della previsione dell'art. 9, lett. a) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come innanzi interpretato, ha diversamente risolto rispettivamente a favore dell'imprenditore agricolo singolo o associato il problema dell'onerosità o meno delle concessioni edilizie, aventi parimenti ad oggetto opere strumentali all'esercizio della coltivazione agricola.

Tale precetto pare, invero, violativo del principio che si evince dal richiamato art. 9, lett. a) e sembra conseguentemente risolversi nella violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione, nella parte in cui, nel riferire alle regioni potestà legislativa, vincola il relativo esercizio al rispetto dei principi fonamen-

tali posti dalle leggi dello Stato, in concreto positivamente individuato nell'esigenza che, in difetto di aggravi sociali dipendenti dagli insediamenti in zone agricole, la relativa concessione edilizia sia rilasciata a titolo gratuito.

Può, in proposito, soggiungersi che, in ogni caso, la disposizione della citata legge regionale pare, altresì, in contrasto con l'art. 44 della Costituzione, in relazione al precedente art. 3, poiché, in contrasto con l'obiettivo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo, sottopone vicende obiettivamente eguali, consistenti nella realizzazione delle stesse opere in zone agricole, ad una disciplina radicalmente opposta, quanto alla gratuità o meno della concessione edilizia.

In relazione a quanto sopra, la sezione, stante la rilevanza ai fini del decidere della suindicata questione, nonché la sua non manifesta infondatezza, deve rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, restando sospesa ogni statuizione nel merito del presente ricorso.

P. Q. M.

*Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, riservata ogni ulteriore pronuncia in rito e nel merito della controversia all'esame;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. 7 giugno 1980, n. 93, in relazione agli artt. 3, 44 e 117 della Costituzione;*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale della Lombardia e comunicata al presidente del consiglio regionale.*

Così deciso in Brescia, il 5 luglio 1985, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

(Seguono le firme)

86C0496

*Ordinanza emessa il 15 maggio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 marzo 1986) dalla commissione tributaria di primo grado di Treviso sul ricorso proposto da Perissinotti Bioni Carlo contro l'ufficio imposte dirette di Treviso (Reg. ord. n. 165/1986).*

**Art. 76, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - redditi derivanti da attività di lottizzazione - presunzione legale assoluta che tali attività abbiano fini speculativi - imposizione determinata prendendo a base la plusvalenza conseguita dalle attività, senza tener conto dell'incidenza dell'inflazione monetaria (artt. 3, 53 e 76 Cost.).**

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Perissinotti Bioni Carlo, via Roma, 113, Paese, avverso accertamenti nn. 69/5-78 e 70/3-79 anno 1983;

Letti gli atti;

Sentiti il rappresentante dell'ufficio dott. Antonio Costa e, per il ricorrente, il dott. Mario Crosato ed il dott. Giancarlo Tommasini;

Udito il relatore avv. Marcello Vascellari;

#### RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente ha impugnato gli accertamenti relativi agli anni 1978-79, effettuati dall'ufficio ex art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, relativamente a redditi derivanti da lottizzazione. Eccepisce il ricorrente l'illegittimità costituzionale del predetto art. 76, per eccesso di delega, con violazione dell'art. 76 della Costituzione, e per violazione del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. Sotto il primo profilo, il ricorrente lamenta che la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, all'art. 2, punto 5), non consente il ricorso a presunzioni, e tanto meno a presunzioni assolute qual'è quella contenuta nel terzo comma del denunciato art. 76. Sotto il secondo profilo, rileva il ricorrente che, prendendo a base per l'imposizione la plusvalenza conseguita nell'ultimo anno, cioè quello in cui è stato rivenduto il bene, si violerebbe il principio della capacità contributiva, a differenza di altre ipotesi nelle quali è prevista la tassazione separata. Sarebbe pertanto violato anche il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Sostiene, inoltre il ricorrente che la norma non si applica ai terreni ereditati più di cinque anni prima della loro inclusione in piani regolatori. Contesta, infine, ma senza alcuna motivazione, il quantum.

## O S S E R V A

Vanno prese in considerazione, prima di tutto, le eccezioni d'incostituzionalità dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che questa commissione reputa non manifestamente infondate e rilevanti nel presente procedimento ove si tratta di dare applicazione alla predetta norma. Invero, quanto al prospettato eccesso di delega, v'è da osservare che le presunzioni legali assolute non incidono semplicemente sul terreno probatorio, ma sono in realtà un mezzo tecnico di cui si serve il legislatore per incidere sulla situazione sostanziale. E nella specie di tale mezzo tecnico si è servita l'autorità delegata senza che al riguardo vi fosse una delega esplicita o quanto meno implicita. Quanto poi all'asserito contrasto dell'art. 76, terzo comma, con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, va osservato che la norma non tiene conto che l'attività di lottizzazione potrebbe esservi protratta per anni e che, per situazioni obiettivamente simili, è stato previsto il diverso, più favorevole trattamento fiscale della tassazione separata (artt. 12 e 13 dello stesso decreto).

Ma vi è un altro motivo di contrasto dell'art. 76 di cui si tratta con gli artt. 3 e 53 della Costituzione che questa commissione ritiene di rilevare d'ufficio. Il secondo comma di detto articolo, infatti, statuendo che la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il prezzo reale d'acquisto, sia pure aumentato di ogni altro costo inerente al bene alienato, e il prezzo reale conseguito, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, in quanto dovuta, si aggancia esclusivamente ad un principio nominalistico senza in alcun modo tener conto dell'eventuale mutamento del potere di acquisto della moneta, non essendo previsti correttivi idonei a depurare, almeno in parte, il valore differenziale della misura di incremento dipendente soltanto dalla svalutazione della moneta. Con il risultato di consentire la tassazione anche di redditi in realtà inesistenti.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le prospettate questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 76, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 in relazione agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione della Repubblica;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Treviso, addì 15 maggio 1985

*Il presidente: CASOTTO*

86C0497

*Ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 dal pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Bravi Goliardo ed altri e la provincia autonoma di Bolzano (Reg. ord. n. 186/1986).*

**Art. 30, terzo comma, legge Provincia Bolzano, 21 agosto 1978, n. 46, così come modificato dall'art. 2 della legge provinciale di Bolzano 1° agosto 1980, n. 29: Previdenza e assistenza - pensione di invalidità - decesso del richiedente nelle more del procedimento di accertamento dei requisiti - mancata previsione della possibilità, da parte degli eredi, di proseguire azioni per il riconoscimento dell'invalidità del de cuius (art. 24 Cost.).**

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva, e rilevato:

che i ricorrenti Bravi Goliardo, Bravi Giovanni, e Bravi Luisa sono eredi di Prearo Annamaria Bravi, deceduta il 14 aprile 1983;

che i suddetti chiedono la condanna della provincia convenuta al pagamento in loro favore della pensione o assegno di invalidità *ex art. 3, n. 1, della legge provinciale di Bolzano 21 agosto 1978, n. 46 e successive modifiche*, deducendo che il suddetto beneficio sarebbe spettato alla defunta Prearo con decorrenza 1° gennaio 1982 sino al 30 aprile 1983;

che la provincia convenuta nega la concessione del beneficio, poiché — a suo dire — non sussistevano i presupposti per la suddetta concessione, in quanto:

a) ai sensi dell'art. 30, terzo comma, della l.p. 21 agosto 1978, n. 46, modificato dall'art. 2 della l.p. 1 agosto 1980, n. 29, gli eredi avrebbero avuto diritto di ottenere pro-quota le prestazioni economiche spettanti alla defunta, solo nel caso il decesso fosse sopravvenuto dopo il riconoscimento dello stato di minorazione;

b) nella fattispecie la Prearo, su sua domanda proposta in via amministrativa nel 1981 per ottenere la pensione o l'assegno di invalidità civile, era stata sottoposta a visita da parte della commissione sanitaria provinciale, la quale, in data 23 aprile 1981, l'aveva giudicata invalida al 50% (laddove, per la concessione dei benefici in oggetto, si richiede per legge una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 2/3);

che i ricorrenti impugnano di illegittimità costituzionale la citata norma di cui all'art. 30, terzo comma, della l.p. n. 46/1978, per violazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), in quanto detta norma provinciale, così come congegnata, consentirebbe all'amministrazione di procrastinare nel tempo l'attuazione dei rimedi predisposti avverso le sfavorevoli decisioni della commissione medica, ritenute dagli interessati ingiuste e gravatorie (nella specie, il ricorso inviato l'11 dicembre 1981 dalla Prearo alla giunta provinciale avverso la decisione della commissione medica, non era stato ancora deciso alla data del decesso, verificatosi il 14 aprile 1983), così vanificando ogni possibilità degli stessi ricorrenti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti;

che i ricorrenti impugnano altresì di illegittimità costituzionale la stessa norma provinciale, per violazione del principio di uguaglianza dei cittadini (art. 3 della Costituzione) in quanto detta norma attuerrebbe nella provincia di Bolzano, per la stessa materia e nelle identiche condizioni, un trattamento peggiore rispetto a quanto stabilito dalla legge statale, e precisamente dall'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ultimo comma;

che la provincia di Bolzano respinge le doglianze di incostituzionalità sopra proposte, negando la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, nella materia in esame, i citati articoli della legge provinciale e statale avrebbero identico contenuto, mentre non sarebbe ravvisabile la violazione dell'art. 24 della Costituzione, sulla base della normativa procedurale di cui all'art. 443 del c.p.c. la quale consente all'interessato di adire l'autorità giudiziaria una volta esaurite le procedure amministrative, ovvero decorsi centottanta giorni dalla data di presentazione dei ricorsi (nella specie, la Prearo avrebbe avuto tutto il tempo per rivolgersi al giudice ordinario).

Tutto ciò premesso, questo pretore osserva quanto segue.

La pretesa doglianza circa l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione appare manifestamente infondata, stante l'equivalenza sostanziale di contenuto delle citate norme, provinciale e statale, le quali presuppongono entrambe che il riconoscimento dell'invalidità debba comunque esser precedente alla data del decesso.

Si ritiene invece non manifestamente infondata l'eccezione dei ricorrenti, nel punto in cui si deduce l'incostituzionalità della norma provinciale per violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Ed invero a nulla rileva, come sostiene la provincia convenuta, che nel caso concreto la Prearo avrebbe avuto tutto il tempo per adire l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di veder riconosciuto il suo stato invalidante nella misura dei 2/3, (anziché in quella del 50% accertata dalla commissione sanitaria provinciale) giacché l'indagine sulla costituzionalità della norma deve effettuarsi in astratto, e precisamente in base ad una valutazione di principio della portata della norma stessa, e non già in base a valutazioni che tengono conto, in concreto, di singole circostanze di fatto le quali, per avventura, potrebbero consentire un'interpretazione normativa più aderente al testo costituzionale.

Nel caso in esame la norma provinciale non prevede che sia consentita agli eredi della persona asseritamente inabile, la possibilità di proseguire ogni azione per il riconoscimento del loro diritto (in via amministrativa prima e giurisdizionale poi) qualora la morte di tale persona intervenga dopo la decisione negativa della commissione sanitaria provinciale e prima del riconoscimento definitivo dello stato d'invalidità.

Considerata infatti la visita medica da parte della commissione di cui sopra come momento necessario ed indefettibile per il riconoscimento di cui trattasi, si osserva che l'amministrazione subordina pur sempre la concessione dei benefici alla verifica di ulteriori requisiti (vedi artt. 15 e 21 della l.p. 21 agosto 1978, n. 46) di natura non sanitaria, eppertanto — così si ritiene — pur sempre accertabili anche *ex post* con riferimento alla data della domanda.

Così come è predisposta, la normativa provinciale può quindi precludere in modo definitivo e irreparabile (come in effetti preclude ai ricorrenti) il loro diritto di conseguire in via ereditaria le quote dell'assegno o della pensione maturate sino alla morte del loro dante causa invalido, in quanto l'accertamento dei requisiti considerati come necessari ai fini del riconoscimento di cui trattasi, può dipendere, nel caso di decesso nelle more dello stesso invalido, dalle lungaggini burocratiche e procedurali o dall'inerzia dell'amministrazione, ovvero da fattori esterni o casuali che debbono esser invece considerati del tutto irrilevanti dopoché l'invalido sia stato sottoposto a visita medica da parte della commissione sanitaria provinciale.

Per cui, ritenuta rilevante ai fini del decidere e, per i motivi esposti, non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della l.p. 21 agosto 1978, n. 46, così come modificato dall'art. 2 della l.p. 1 agosto 1980, n. 29, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questo pretore

*Sospende il presente giudizio;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della predetta questione di illegittimità costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Bolzano, addì 18 dicembre 1985

*Il pretore: DATILO*

86C0501

*Ordinanza emessa il 4 dicembre 1985 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Rosenkrantz Daniele e u.s.l. 1-23 (Reg. ord. n. 194/1986).*

**Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; art. 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modific. dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627: Servizio sanitario nazionale - farmacisti ospedalieri di ruolo, privi della qualifica apicale all'entrata in vigore della legge numero 336/1964 - collocamento a riposo - limiti di età (art. 3 Cost.).**

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1557/85 proposto dal dott. Daniele Rosenkrantz, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Giardini, presso il cui studio domicilia in Torino, via Migliare n. 23, contro l'U.S.L. 1-23 in persona del presidente del comitato di gestione, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scaparone, presso il cui studio domicilia in Torino, via Carlo Alberto n. 18, e nei confronti della regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale, per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota 10 luglio 1985, n. 5965F con cui il presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. 1-23 ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente al compimento del 65° anno di età e cioè al 1° febbraio 1986, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al collocamento a riposo al compimento del 70° anno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.S.L. 1-23 di Torino;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita la pubblica udienza del 4 dicembre 1985 la relazione del referendario Franco Frattini e uditi, altresì, l'avv. Giardini per il ricorrente e l'avv. Scaparone per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

#### FATTO

Il dott. Rosenkrantz presta servizio in qualità di farmacista dirigente presso la farmacia dell'ospedale San Giovanni Battista di Torino.

Alla data del 16 giugno 1984 (data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1984, n. 336, il ricorrente occupava un posto di ruolo, in qualità di vice direttore di farmacia presso la farmacia suddetta.

Pur avendo il suddetto sanitario richiesto alla competente U.S.L. di restare in servizio sino al compimento del 70° anno di età in applicazione della legge n. 336 del 1964, l'U.S.L. 1-23 ha disposto, con il provvedimento impugnato, che il rapporto di impiego del ricorrente cessi con il compimento del 65° anno di età (con decorrenza 1° febbraio 1986).

Avverso il suddetto provvedimento, il dott. Rosenkrantz propone ricorso, ritenendo che il disposto collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età sia viziato per i seguenti motivi:

1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; dell'art. 60 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130; dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; dell'art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627.

Il dott. Rosenkrantz è pervenuto a qualifica corrispondente a primario di ruolo dopo l'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964; lo stesso, peraltro, rivestiva la qualifica di vice direttore di farmacia (equiparato ad aiuto di ruolo) prima dell'entrata in vigore della legge medesima e cioè prima del 16 giugno 1964.

L'interpretazione sino ad oggi seguita dall'art. 6 della legge n. 336 induce a ritenere che, per il trattamento in servizio sino al 70° anno di età, debbono sussistere due requisiti: essere in ruolo ed essere primario (o equiparato) prima del 16 giugno 1964. Peraltro, il ricorrente propone una ulteriore soluzione interpretativa e cioè che, ai fini del beneficio indicato, sia necessario e sufficiente, alla data del 16 giugno 1964, essere in ruolo in qualità di assistente o di aiuto primario, con l'ulteriore necessità di aver acquisito successivamente la qualifica di primario.

Dalla lettura della norma, infatti, non si desumerebbe che siano necessari, prima del 16 giugno 1964, entrambi i requisiti.

Se in base all'interpretazione del complesso di norme concernenti il collocamento a riposo dei primari ospedalieri si dovesse invece ritenere che il personale con qualifica apicale conseguita dopo il 16 giugno 1964, sia da collocare a riposo al 65° anno di età, assume il ricorrente che gli artt. 6, legge 10 maggio 1964, n. 336, 66, legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 5 d.l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito con legge 3 settembre 1982, n. 627, sarebbero lesivi del principio costituzionale di eguaglianza.

La deroga introdotta dal d.l. 2 luglio 1982, n. 402, a favore dei soli primari di cui all'art. 6 legge n. 336/1964 e non anche a favore del personale di cui all'art. 1 della stessa legge, determina irrazionale disparità di trattamento, a scapito di una categoria di personale ospedaliero che ebbe a subire, in relazione agli eventi bellici, pregiudizi analoghi a quelli cui la normativa derogatoria — restrittivamente applicata — mirava a porre qualche riparo.

L'U.S.L. 1-23 contesta la fondatezza del ricorso ed esclude anzitutto che la disciplina derogatoria possa essere interpretata nel senso che il ricorrente, prospetto, si da consentirgli il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età.

L'interpretazione restrittiva della disciplina derogatoria non è poi, ad avviso dell'U.S.L. 1-23, contrastante con il principio costituzionale di uguaglianza.

La legge n. 336/1964 intendeva infatti sopprimere un regime di privilegio — quanto all'età del collocamento a riposo — delle categorie del personale sanitario, riaffermando il principio generale per cui il dipendente pubblico non può essere trattenuto in servizio oltre il 65° anno di età.

Il beneficio che l'art. 6 della legge n. 336/1964 accorda a una ristretta fascia di personale, dovrebbe essere ritenuto — ad avviso dell'U.S.L. resistente — un vero e proprio « residuo storico », ormai estraneo alla disciplina generale del pubblico impiego e certo non estensibile ad altre categorie di sanitari.

Deduce ancora l'amministrazione che il beneficio di cui al d.l. 2 luglio 1982, n. 402 — applicabile ad alcune categorie di personale ospedaliero — potrebbe essere accordato soltanto ai medici e non anche ai farmacisti, essendo i primi equiparati ai secondi sotto il solo profilo economico.

Con ordinanza 4 dicembre 1985 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

#### DIRITTO

Devono essere anzitutto disattese le considerazioni in base alle quali l'U.S.L. 1-23 ritiene che le disposizioni — e in particolare quelle contenute nel d.l. 2 luglio 1982, n. 402 — concernenti il collocamento a riposo dei primari ospedalieri, non siano applicabili anche ai farmacisti dirigenti.

Nel caso in esame non si pone un problema interpretativo di equiparazione tra primario e farmacista dirigente, poiché è la legge che individua le categorie di personale cui il regime derogatorio sul pensionamento è applicabile.

L'art. 5 del d.l. n. 402/1982 dispone infatti il trattenimento in servizio fino al 70° anno a favore del personale di cui all'art. 6 della legge n. 336 del 1964.

Tale ultima norma indica espressamente i direttori di farmacia, i direttori sanitari ed i primari, sicché — a prescindere ad ogni problema di equiparazione giuridica o economica — la disposizione è immediatamente applicabile ai direttori di farmacia ospedaliera, qualifica posseduta dal ricorrente.

L'interpretazione del combinato disposto delle norme che il ricorrente invoca, esclude anzitutto — ad avviso del Collegio — che la pretesa del dott. Rosenkrantz possa essere soddisfatta, poiché il tenore delle disposizioni richiamate espressamente richiede — per il trattenimento in servizio fino al 70° anno — che il sanitario fosse in ruolo, con qualifica apicale, prima del 16 giugno 1964.

Deve quindi il Tribunale passare alla necessaria verifica in ordine a profili di illegittimità costituzionale dedotti dal ricorrente.

La questione investe le norme in base alle quali il dotto Rosenkrantz è stato collocato a riposo, o meglio delle disposizioni delle quali egli chiede l'applicazione a proprio favore e che, secondo la sua tesi, operano una ingiustificata discriminazione fra sanitari ospedalieri, tutti egualmente in servizio alla stessa data pur se con diverse qualifiche: in particolare i dubbi sollevati riguardano l'art. 6 della legge 10 mag-

gio 1964, n. 336, e l'art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito con legge 3 settembre 1982, n. 627, che ha confermato l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 336/1964 al personale ivi previsto, estendendone gli effetti a favore del personale che alla data del 16 giugno 1984 occupava un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate.

La questione è rilevante, investendo la normativa richiamata nella parte in cui esclude l'attribuzione del beneficio del pensionamento a 70 anni a favore dei farmacisti ospedalieri privi di qualifica apicale di ruolo alla data del 16 giugno 1964, sicché ove il giudizio di legittimità costituzionale si concludesse con l'accoglimento della tesi del ricorrente, il provvedimento impugnato di collocamento a riposo dovrebbe essere annullato da questo Tribunale.

Il dott. Rosenkrantz afferma che l'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, opera una giustificata discriminazione tra alcune categorie di personale ospedaliero e le altre poiché mentre consente a coloro che possedevano una qualifica apicale alla data di entrata in vigore della legge il diritto al trattenimento in servizio fino al 70° anno di età, tale possibilità non consente agli altri sanitari i quali, in base all'art. 1 della stessa legge sono collocati a riposo al compimento del 65° anno, pur avendo ormai acquisito anche essi la qualifica apicale nelle rispettive carriere.

Ritiene il Collegio, seguendo un indirizzo seguito da questo e da altri tribunali amministrativi, nonché dal Consiglio di Stato, che la questione non sia manifestamente infondata.

La Corte costituzionale, infatti, ha ritenuto conforme al principio dell'art. 3 della Costituzione la discriminazione del trattamento di situazioni soggettive formalmente identiche, soltanto quando tale discriminazione soggettiva trovi fondamento e giustificazione in esigenze oggettive di interesse pubblico: elementi, questi, che mancano nella normativa in esame.

L'art. 18 del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, ha previsto il collocamento a riposo a 65 anni per tutti i sanitari ospedalieri.

L'articolo unico della legge 20 febbraio 1956, n. 68, pur mantenendo fermo il principio generale, consentì il mantenimento in servizio fino al compimento dei 40 anni di servizio per tutti i sanitari ospedalieri che non li avessero raggiunti al compimento del 65° anno di età, con il limite massimo del 70° anno di età.

Il beneficio era applicabile al personale in servizio da epoca anteriore al 1938, con l'evidente scopo di consentire il compimento del periodo massimo di servizio pensionabile da parte di coloro che, per gli eventi bellici, avessero dovuto interrompere l'attività ospedaliera: la disposizione era applicabile a tutto il personale sanitario.

Ulteriore deroga al principio del pensionamento a 65 anni fu indotta dalla legge 23 ottobre 1962, n. 1552, che consentì il trattenimento in servizio fino a 70 anni a favore dei sanitari — senza alcuna distinzione tra le diverse categorie del personale ospedaliero — che avessero continuato a prestare servizio malgrado il superamento del limite di età o in procinto di raggiungerlo, in attesa dell'emanazione di nuove norme in materia di limiti di età.

Il mutamento che l'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, ha introdotto rispetto al sistema precedente, consiste nella distinzione dei sanitari ospedalieri in categorie differenziate, a talune delle quali solamente è riconosciuto il beneficio del trattamento in servizio fino a settanta anni la discriminazione soggettiva non è obiettivamente giustificabile.

Non costituisce ragione giustificativa l'esigenza di consentire la maturazione del diritto a pensione ai destinatari della norma, poiché non sussiste alcun motivo per escludere analoga possibilità ai sanitari non contemplati dalla norma, tenuto conto anche che la legge n. 68 del 1956 — ispirata da esigenze analoghe a quelle della legge n. 336/1964 — non operava alcuna discriminazione tra sanitari.

La *ratio* che ispirava il beneficio del pensionamento a 70 anni — consistente nel favorire coloro che, in relazione a fatti bellici, non poterono dedicarsi all'attività professionale e alla carriera — ben può valere per tutto il personale sanitario di ruolo, e non solamente per quello che occupasse — alla data di riferimento — una posizione apicale.

L'art. 6 della legge n. 336/1964, pertanto, in quanto contiene una discriminazione non sostenuta da apparenti ragioni giuridicamente giustificabili, sembra in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Analogo dubbio si pone per le norme successive che richiamano tale disposizione, e ne stabiliscono l'applicazione con gli stessi effetti: tali sono gli artt. 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627.

Tale ultima norma, nello stabilire l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 336 del 1964 anche a favore di coloro che alla data di entrata in vigore di tale legge « occupavano un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate » contiene una estensione a favore di sanitari che nel 1964 erano solo « incaricati » delle funzioni apicali; il che, evidentemente accentua la già rilevata discriminazione, poiché include nel beneficio una categoria, quella degli incaricati delle funzioni apicali, e non prende in considerazione gli altri sanitari di ruolo.

Per i motivi esposti, va sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo

modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previ gli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 2ª sezione, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di riferimento all'art. 3 della Costituzione;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il presente giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;*

*Ordina che copia della presente ordinanza sia trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4 dicembre 1985.

(Seguono le firme)

86C0502

*Ordinanza emessa il 27 novembre 1985 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Zeoli Michele ed altri e Ministero di grazia e giustizia ed altro (Reg. ord. n. 195/1986).*

**Art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425: Ordinamento giudiziario - trattamento economico dei magistrati - estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge (artt. 24, 25, 101, 102, 103, 113, 134, 136 e 137 Cost. e art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).**

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

sul ricorso n. 388/82 proposto dai signori Zeoli Michele, Serrianni Vincenzo, Damiano Piercarlo, Bianchi Ezio Maria, Fornelli Domenico, Bongioannini Mario, Pratis Carlomaria, Cavarzerani Costantino, Enrico Carlenrico, Ignesti Aldo, Varesè Edoardo, Vercellone Paolo, Bertone Francesco, Fanelli Camillo, Milano Giovanni, Dedonato Carmine, Caroselli Francesco, Longo Dorni Secondo, Mazzotti Renato, Dalò Bruno, De Felice Marcello, Attimonelli Domenico, Comoglio Luigi Paolo, Losana Camillo, Venditelli Giovanni, Calcagno Graziana, Barbuto Mario, Giordana Metello Giuseppe, Canfora Corrado, Sciaraffa Rocco, Eula Renato, Garbellotto Carlomaria, Criscuolo Aldo, Scalia Luciano, Curto Elio, Bilancetti Mauro, Volpe Giuseppe, Grasso Luciano, Caminiti Stella in Aragona, Dell'Anna Valerio, Ziseo Antonio, Capello Pietro, Fava Roberto, Lamberti Luciano, Lembo Corrado, Gazulli Bruno, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Giardini, presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliati, in Torino, via Migliara n. 23,

#### Contro

il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministero pro-tempore ed il Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino, presso la stessa domiciliati in Torino, corso Stati Uniti n. 45

#### per l'annullamento

del provvedimento negativo implicito del Ministero di grazia e giustizia in ordine alle istanze avanzate dai ricorrenti per l'attribuzione con decorrenza 1º gennaio 1979, degli aumenti periodici di stipendio nella misura risultante dal combinato disposto dell'art. 9 della legge n. 97 del 2 aprile 1979, dell'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080 del 28 dicembre 1970, dell'art. 2, lettera d), della legge n. 1308 del 16 dicembre 1961 e dell'art. 10 della legge n. 1345 del 20 dicembre 1961; nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad ottenere l'attribuzione a decorrere dal 1º gennaio 1979, di sei aumenti periodici figurativi dello stipendio base della qualifica ricoperta alla stessa data e inoltre il computo dell'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza, ai fini dell'attribuzione di corrispondenti ulteriori aumenti periodici dello stipendio della stessa qualifica o di quella superiore acquisita; con la rivalutazione monetaria sull'esomme dovute,

calcolata sulla base degli indici ISTAT alla data della corresponsione e con gli interessi compensativi sulle somme già rivalutate, decorrenti dalla data di scadenza delle singole somme; con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese di giudizio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti di intervento *ad adiuvandum* dei signori Ferrari Carla vedova Caccia, Guzzo Vincenza vedova Loperfido, Perego Giovanna ved. Padovani, Villa Emilia ved. Burzio e Burzio Giuseppe, Venditti Rodolfo, Mezzalama Mario, Acordon Luigi, Martino Carlo, Fornace Pietro, Ruschena Silvana, Converso Angelo, Mineccia Marilinda, Fenoglio Antonietta Iolanda in Clerici, Toninelli Flavio, Cutelli Rosario, Lombardi Erasmo Enzo, Bosio Quinto, Maddalena Marcello, Ponzetto Marina in Maddalena, Del Savio Maria in Bonaudo, Carpinteri Franca in Viola, Capirossi Giancarlo, Tedeschi Raniero, Pirrone Santi, Cacace Giorgio, Poggi Angelo, Marchisone Giuliano, Dell'Aquila Mario, Di Serafino Marcello, Martinelli Alfonso, Carlesi Carlo, Buzio Enrico, Emiliani Giuseppe, Giglio-Cobuzio Angelo, Velletri Paolo, Ferrero Gregorio, Franco Nicolò, Roggero Paolo, Bruno Luciano, Pincioni Ferdinando nonché del sig. Montinari Nello, tutti con il patrocinio dell'avv. Giardini, presso il suo studio elettivamente domiciliati, in Torino, via Migliara n. 23;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 27 novembre 1985 la relazione del referendario Eduardo Pugliese e uditi, altresì, l'avv. Giardini per i ricorrenti e gli intervenienti e l'avvocato dello Stato Argan per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con ricorso notificato l'11 marzo 1982 e depositato il successivo giorno 23 i ricorrenti — tutti magistrati ordinari, di Cassazione (i primi 21), di appello (i successivi 10) e di Tribunale (gli ultimi 15) — premesso di aver reiteratamente richiesto al Ministero di grazia e giustizia l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella misura prevista per i magistrati della Corte dei conti dall'art. 2, lettera *d*), della legge n. 1308 del 16 dicembre 1961 e dall'art. 10 della legge n. 1345 del 20 dicembre 1961, e che lo stesso Ministero non ha adottato alcuna determinazione in ordine a tali richieste implicitamente rigettandole, propongono impugnativa a questo T.A.R. chiedendo quanto indicato in epigrafe.

A sostegno della stessa i ricorrenti deducono i seguenti motivi di gravame:

Violazione dell'art. 9 della legge 97 del 2 aprile 1979, dell'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080 del 28 dicembre 1970, dell'art. 10 della legge n. 1345 del 20 dicembre 1961, dell'art. 2, lettera *d*), della legge n. 1308 del 16 dicembre 1961 in relazione agli artt. 3, 36, 101 e segg. della Costituzione;

Eccesso di potere per illogicità, per omessa valutazione di presupposti, per disparità di trattamento.

1) In conformità al principio costituzionale dell'unitarietà dell'esercizio della funzione giurisdizionale stabilita in modo inequivoco dagli artt. 101 e segg. della Costituzione, il legislatore ha costantemente stabilito un'assoluta equiparazione ed una puntuale corrispondenza, sotto il profilo del trattamento economico, tra i magistrati ordinari, i magistrati del Consiglio di Stato (e successivamente, i magistrati dei Tribunali amministrativi regionali) e i magistrati della Corte dei conti.

2) Giova precisare che l'art. 16 della legge n. 849 del 18 marzo 1968 (concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato ed il riassetto della retribuzione e delle carriere dei dipendenti statali) così come modificato dall'art. 12 della legge n. 775 del 28 ottobre 1970, collegò il trattamento economico dei magistrati (sino allora disciplinato in forma autonoma e differenziata rispetto a quello degli altri dipendenti statali) a quello dei direttori generali dello Stato, equiparando automaticamente al trattamento economico dei funzionari direttivi statali con tale qualifica quello dei Consiglieri di Cassazione e, indirettamente, secondo la scala di rapporti prevista dalla legge n. 392 del 1951, quello delle altre categorie di magistrati.

3) Il disposto collegamento del trattamento economico dei magistrati ordinari ed amministrativi a quello dei funzionari direttivi statali comportò che la disciplina degli aumenti periodici maturati nella funzione o qualifica di appartenenza venisse stabilita, per i magistrati (ad eccezione di quelli della Corte dei conti) in conformità a quella prevista per l'impiego statale, dall'art. 1, quarto comma, del d.P.R. n. 1079 del 28 dicembre 1970, secondo il quale « gli stipendi, paghe o retribuzioni, di cui ai precedenti commi, sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 % della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa categoria, grado o qualifica o classe di stipendio ».

4) Successivamente la legge n. 97 del 2 aprile 1979 ha ridisciplinato « ex novo » lo stato giuridico ed il trattamento economico dei magistrati ordinari ed amministrativi, prevedendo (art. 9) che le « nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, ecc. ».

La stessa legge ha, inoltre, espressamente eliminato (art. 18) a tutti gli effetti, il collegamento del trattamento economico dei magistrati a quello dei funzionari direttivi statali con la qualifica di direttore generale. L'eliminazione di tale collegamento ha fatto riacquistare al trattamento economico dei magistrati la precedente piena autonomia a differenziazione rispetto a quello delle altre categorie di impiegati statali ed ha comportato, altresì, la inapplicabilità, nei confronti dei magistrati, della citata disciplina degli aumenti periodici di stipendio prevista per gli impiegati dello Stato.

Ne consegue che ai fini della determinazione degli aumenti periodici di stipendio deve farsi riferimento, per i magistrati ordinari, alla disciplina della Corte dei conti (art. 2, lettera *d*), della legge n. 1345 del 20 dicembre 1961), equiparati ai magistrati ordinari dalla Costituzione sotto l'aspetto funzionale nonché dalla vigente legislazione anche per quanto riguarda il trattamento economico (nel quale rientra la disciplina degli aumenti periodici di stipendio).

5) In base alla normativa recata dalle leggi 1308/61 e 1345/61 sugli ex vice referendari della Corte dei conti (equiparati ai magistrati di Tribunale) erano riconosciuti sei scatti biennali di stipendio (e cioè 3 scatti quadrimestrali pari a 6 aumenti periodici biennali) in virtù dei quali il loro trattamento economico iniziale era superiore del 15 per cento rispetto a quello dei magistrati del Tribunale, mentre agli ex referendari della stessa Corte erano riconosciuti scatti biennali di pari importo, in virtù dei quali il loro trattamento economico iniziale era superiore del 15 per cento rispetto a quello dei magistrati di Corte d'appello.

Inoltre veniva stabilito che l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza venisse computata ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nelle qualifiche superiori.

6) La disciplina prevista dalla suddetta norma è tuttora vigente, in quanto l'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 1080/70 ne ha espressamente previsto il mantenimento. Né, peraltro — alla luce di quanto ritenuto dalla Corte dei conti a sezioni riunite (sentenze n. 95/B del 1° maggio 1979 e n. 99/B dell'8 maggio 1979) secondo cui il termine nella stessa indicato ha carattere meramente ricognitivo — sembra che possa avere rilevanza il fatto che tale norma faccia riferimento al personale della Corte dei conti in servizio alla data del 30 giugno 1970. Ne deriva che, in virtù di tali norme, i ricorrenti hanno diritto ad ottenere dalla data del (nuovo) trattamento economico posto dalla legge n. 97/79, sei aumenti periodici biennali figurativi ed inoltre il computo dell'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza ai fini della determinazione degli aumenti periodici di stipendio.

7) Né può dirsi che la disciplina di cui ai più volte citati artt. 2 legge 1308/61 e 1345/61 sia inapplicabile ai ricorrenti in mancanza di un'espressa norma legislativa che ne disponga l'estensione ai magistrati ordinari: come già si è accennato, tali norme sono le uniche applicabili ai magistrati ordinari in base alla vigente legislazione, in materia di disciplina degli aumenti periodici di stipendio.

Premesso che le norme legislative vanno interpretate, ove possibile, in modo che risultino conformi ai precetti costituzionali, piuttosto che in modo implicante violazione di tali principi, non v'ha dubbio che, nel caso in cui si volesse ritenere che la nuova autonoma disciplina del trattamento economico dei magistrati, stabilita dall'art. 9 della legge 97/79 non comporta l'applicazione nei confronti dei magistrati ordinari della disciplina in materia di aumenti periodici di stipendio prevista dagli artt. 2 legge 1308/61 e 10 legge 1345/61 per i magistrati della Corte dei conti ovvero che gli scatti di stipendio previsti da tali norme non abbiano natura di aumenti periodici, bensì di classi stipendiali, lo stesso art. 9 legge 97/79 sarebbe viziato da illegittimità costituzionale per palese contrasto con gli artt. 3 e 36 Costituzione. Ciò in quanto, come già rilevato, gli artt. 101 e seguenti della Costituzione stabiliscono il principio dell'unitarietà della funzione giurisdizionale, con conseguente equiparazione del trattamento economico delle corrispondenti qualifiche delle varie magistrature.

Inoltre, come riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1/78, il legislatore ha sempre stabilito un'assoluta parità tra le corrispondenti qualifiche dei magistrati ordinari, amministrativi e della Corte dei conti.

8) Con sentenze nn. 563/81, 72/82, 68/72 rispettivamente del tribunale amministrativo regionale del Lazio, dell'Emilia-Romagna (sez. Parma) e del Piemonte è stato dichiarato il diritto dei magistrati ordinari, che avevano proposto ricorso analogo a quello attuale, ad ottenere il trattamento economico rivendicato ed è stata condannata la P.A. al pagamento delle somme richieste per l'identico titolo di cui al presente atto.

Con successivi atti in data 18 ottobre 1984 e 4 gennaio 1985 intervenivano « ad adiuvandum » le vedove di alcuni magistrati (deceduti dopo il primo gennaio 1979) nella loro qualità di eredi, nonché alcuni magistrati, collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1979 ed alcuni magistrati di Cassazione, di Appello e di Tribunale tuttora in servizio.

Con atto del 22 marzo 1982 si costituivano le Amministrazioni intime che, con memoria del 15 marzo 1985, rilevavano, in particolare, che il presente giudizio, già pendente alla data dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1984, n. 425, che ha regolato ex novo la materia sulla quale sono fondate le domande proposte dai ricorrenti e dagli intervenienti doveva essere dichiarato estinto d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 10, primo comma, della stessa legge.

Con memoria dell'11 marzo 1985 la difesa dei ricorrenti e degli intervenienti sollevava eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma e 10, primo e secondo comma, per contrasto con gli

artt. 3, 24, 36, 101, 102, 103 e 113 Costituzione, con conseguente sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Alla pubblica udienza odierna la causa veniva spedita in decisione.

#### DIRITTO

Il presente giudizio si collega alla nota e complessa controversia relativa al trattamento economico dei magistrati e degli avvocati dello Stato, controversia che ha avuto il suo epilogo nella decisione il 6 dicembre 1983, n. 27, dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e nella sentenza 31 maggio 1984, n. 3316, delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Come già esposto in narrativa, i ricorrenti, tutti magistrati ordinari (di Cassazione, di Appello e di Tribunale) chiedono l'accertamento del loro diritto ad ottenere, a decorrere dal 1° gennaio 1979, l'attribuzione di sei aumenti periodici figurativi sullo stipendio base della qualifica ricoperta alla stessa data ed inoltre il computo dell'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza, ai fini dell'attribuzione di corrispondenti ulteriori aumenti periodici dello stipendio della stessa qualifica o di quella superiore acquisita, con gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese di giudizio.

Nelle more del presente giudizio è intervenuta la legge 6 agosto 1984, n. 425, recante nuove disposizioni sul trattamento economico dei magistrati. Tali disposizioni (cfr. Cons. St. IV, ord.za 24 dicembre 1984, n. 928) possono essere: interpretative, e cioè quelle consistenti nell'interpretazione antitetica del diritto vigente, relativa ai punti in contestazione ed autentica rispetto a quella accolta dai giudici amministrativi, nel senso che si nega il fatto per cui in base al diritto previgente avessero fondamento le pretese di estensione generalizzata del regime degli scatti proprio della Corte dei conti, e della speciale indennità; innovative, e cioè quelle con le quali il legislatore ha inteso dettare una nuova e diversa disciplina per l'avvenire (con limitati effetti retroattivi) ispirata al principio della parità del trattamento; oppure riferite a giudizi pendenti o già conclusi con sentenza passata in giudicato: per i primi (giudizi pendenti) è fatto obbligo al giudice di dichiararli estinti d'ufficio, con compensazioni di spese (è precisato che le sentenze non ancora passate in giudicato restano prive di effetto), per i secondi (giudizi conclusi con sentenza passata in giudicato) è fatta (formalmente) salva l'autorità del giudicato, ma è previsto un meccanismo di riassorbimento.

Rilevato che per quanto concerne gli aumenti periodici di stipendio di cui all'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, l'art. 1, secondo comma, della legge 425/84 ha contemporaneamente interpretato tale norma nel senso che « il trattamento previsto dall'art. 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti » e rilevato, inoltre, che a norma degli artt. 3 e 4 della stessa legge 425/84 viene prevista per tutto il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (personale di magistratura), una diversa progressione economica degli stipendi sviluppantesi in otto classi biennali del sei per cento e successivi aumenti biennali del 2,50 per cento nonché la valutazione delle anzianità maturate nelle carriere di cui alla predetta legge 27/81, il tutto con decorrenza 1° luglio 1983, appare evidente che le richieste dei ricorrenti non risultano integralmente soddisfatte a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge: quanto meno in ordine alle decorrenze, e conseguentemente al diritto degli arretrati, è certo che le richieste dei ricorrenti rimangono pienamente valide per il periodo non coperto dalla nuova legge. Senza contare che essi chiedono, inoltre, gli interessi, la rivalutazione monetaria, nonché la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese.

Il che vale ad escludere che possa ritenersi cessata la materia del contendere sol perché nel frattempo sono intervenute le predette disposizioni interpretative ed innovative.

Il presente giudizio, pertanto, nonostante l'entrata in vigore della nuova disciplina sul trattamento economico dei magistrati, recata dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, dovrebbe proseguire.

Senonché, l'art. 10 della ripetuta legge 425/84, dispone al primo comma che « i giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti ». Aggiunge poi lo stesso primo comma che « i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto ».

E, poiché le domande dei ricorrenti si fondano proprio su alcune delle disposizioni richiamate nei predetti artt. 8 e 9, il Collegio — nonostante che non si sia verificata ipotesi alcuna di cessazione della materia del contendere — dovrebbe dichiarare estinto il giudizio compensando le relative spese.

Ed è questa la conclusione auspicata, in via principale, dall'Avvocatura dello Stato con memoria difensiva del 15 marzo 1985.

Per conseguire lo scopo di evitare l'estinzione dei giudizi, e di provocare un esame (eventualmente anche in prosieguo) nel merito, i ricorrenti non hanno, allora, altra via che quella di demolire l'art. 10, primo comma, sul piano della costituzionalità: cosa che in effetti hanno fatto sollevando in memoria un'articolata eccezione d'illegittimità costituzionale riferita non solo all'art. 10, 1° comma, ma anche agli articoli 1, 1° e 2°

comma e 10, 2° comma, della legge n. 425/1984, per contrasto con gli artt. 3, 24, 36, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione.

Trattasi di questioni di legittimità costituzionale tra le quali solo una — e cioè quella relativa all'art. 10, 1° comma, citata legge n. 425/84, nella parte in cui dispone l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese, dei giudizi pendenti, originati o conseguenti; a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli artt. 8 e 9 della stessa legge — ha carattere squisitamente processuale, e come tale atteggiandosi, per così dire, come una sorta di sbarramento rispetto all'esame delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale che, per essere di natura sostanziale, non possono che rimanere subordinate ed ancorate alla risoluzione della questione di natura processuale. Alla stregua di quanto già ritenuto dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza 24 dicembre 1984, dal n. 928 al n. 938, deve ritenersi che questioni di costituzionalità di natura sostanziale (tra le quali quella concernente la norma d'interpretazione autentica e la norma di caducazione *ex tunc* dei diritti soggettivi già sorti) « possono essere poste solo nel momento in cui si tratti di fare applicazione, nel merito, delle disposizioni interpretative » (cfr. in tal senso, anche ordinanze T.A.R. Emilia-Romagna - Parma 16 ottobre 1984, n. 1225; T.A.R. Toscana 18 ottobre 1984, n. 1225; da ultimo, Cons. St. IV 12 giugno 1985, n. 227).

In ordine alla questione di cui trattasi, assumono i ricorrenti che la disposizione di cui all'art. 10, 1° comma, della legge n. 425/84 si pone sicuramente in contrasto con il dettato costituzionale: è sufficiente osservare come la sua applicazione letterale condurrebbe all'assurdo di impedire al giudice di sollevare di fronte alla Corte costituzionale questione di illegittimità delle disposizioni recate dalla legge stessa, con evidente violazione del diritto di difesa dei ricorrenti e delle prerogative giurisdizionali del Tribunale; a ciò si aggiunga che appare davvero singolare il fatto per cui « il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, di chi all'art. 24 Cost. (solennemente riconfermato dal legislatore ordinario con la ratifica della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" artt. 6, 19 lett. b), 38-56 mediante la legge 4 agosto 1955, n. 848) viene dalla "novella" soppresso proprio per gli appartenenti alla categoria professionale istituzionalmente proposta ad assicurarne lo esercizio ».

La dedotta questione di costituzionalità dell'art. 10, 1° comma, della citata legge n. 425/84, a giudizio del Collegio si appalesa rilevante e non manifestamente infondata.

La rilevanza è manifesta alla luce di quanto si è sinora detto: ove l'art. 10, 1° comma, dovesse essere dichiarato incostituzionale si aprirebbe la strada all'esame del merito con tutto ciò che esso implica, mentre ciò è al presente insormontabilmente impedito dalla disposizione stessa sino a che non venga rimossa; né, peraltro — si osserva — l'interesse dei ricorrenti può ritenersi escluso per il solo fatto che la legge n. 425/84, insieme alle disposizioni relative ai processi in corso, alle sentenze passate in giudicato ed alle disposizioni di interpretazione autentica (obiettivamente sfavorevoli agli interessati) contiene una nuova disciplina del trattamento economico dei magistrati, da valere per il futuro in una certa misura retroattiva: tale retroattività, proprio perché limitata, non sottrae interamente il rapporto controverso alla recata disciplina, e non estingue la materia del contendere, imperniata sull'interpretazione di quest'ultima.

Quanto sinora detto per dimostrare la rilevanza della questione, ne dimostra contemporaneamente, ad avviso del Collegio, la non manifesta infondatezza. In concreto, infatti, l'art. 10 impedisce alle parti di coltivare una domanda in giudizio (se non altro al fine di ottenere la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 1 della stessa legge, e delle disposizioni dallo stesso autenticamente interpretate) ed impedisce al giudice di prendere cognizione di quella domanda e delle inerenti questioni di costituzionalità; impedisce, indirettamente ma efficacemente, alla stessa Corte costituzionale di giudicare circa la costituzionalità delle disposizioni di cui innanzi, atteso che il relativo giudizio non può essere promosso.

In altre parole, il legislatore, non pago di dettare direttamente ed imporre, con la previsione di cui all'art. 1 della legge, una certa soluzione di merito ai giudizi in corso (con lo strumento dell'interpretazione autentica), ha escogitato un meccanismo grazie al quale i giudici sono spogliati di ogni residua funzione giurisdizionale anche ai fini dell'eventuale sindacato di costituzionalità delle norme interpretative e di quelle interpretate.

Appare chiaro, dunque, in tale contesto, quali siano le disposizioni costituzionali con le quali si pone in contrasto l'art. 10, 1° comma, di cui si va argomentando: innanzi tutto l'art. 24 della Costituzione, posto che il diritto di agire in giudizio e di difendersi nel giudizio implica anche il diritto ad ottenere una pronuncia di merito e che l'estinzione *ope legis* si pone in contrasto con tale diritto; è lesa anche il successivo art. 25, primo comma, che, se è vero che non vieta al legislatore di trasferire, con norma generale ed astratta, la competenza da giudice a giudice, nondimeno gli vieta di sottrarre un determinato conflitto, con norma singolare (e tale è nella specie, perché l'art. 10 pur non nominando direttamente i contendenti si riferisce a determinate e ben individuabili azioni in corso e solo ad esse) a qualsiasi giudice, e ciò con il fine di negare giustizia (c.d. eccesso di potere legislativo); appaiono violati anche gli artt. 101, 102 e 103, 1° comma, e 113 della Costituzione, intesi nel loro insieme come fondamento del principio di intangibilità della funzione giurisdizionale, attribuita, *in parte qua* al Consiglio di Stato ed ai giudici amministrativi; vengono in gioco, infine, anche le disposizioni relative alle funzioni ed alle prerogative della Corte costituzionale (artt. 134, 136

e 137 Cost.) nonché all'introduzione dei giudizi incidentali di costituzionalità (art. 1, L. Cost. n. 1 del 1948): ciò in quanto, in un sistema nel quale il giudice costituzionale può essere investito di una questione solo in via incidentale mediante un atto del giudice ordinario, la legge (processuale) che spoglia il giudice ordinario di un certo contenzioso si risolve anche nella sottrazione della legge sostanziale all'eventuale sindacato di costituzionalità.

Per tutte le suesposte ragioni, il Collegio ritiene di dover soprassedere, allo stato, all'applicazione dello art. 10 1° comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, ed investire la Corte costituzionale della questione così delineata.

Il giudizio resta sospeso.

P. Q. M.

*Il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - Sez. 1° - visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 57;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli articoli 24, 25 1° comma, 101, 102, 103 1° comma, 113, 134, 136, 137 della Costituzione nonché all'art. 1 L. Cost. n. 1/1948;*

*Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;*

*Ordina alla Segreteria di questo tribunale che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 1985, con l'intervento dei signori:

Giuseppe Calvo, *presidente*

Lucia Tosti, *referendario*

Eduardo Pugliese, *referendario, estens.*

CALVO, *presidente*

PUGLIESE, *referend., estensore*

86C0503

*Ordinanza emessa il 27 dicembre 1985 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Falone Giovanni e I.N.A.D.E.L. (Reg. ord. n. 196/1986).*

**Art. 3 legge 7 luglio 1980, n. 299: Impiegati di enti locali - indennità premio di servizio - omesso computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977 (artt. 3, 36 e 38 Cost.).**

#### IL PRETORE

sciogliendo la riserva che precede, pronunzia la seguente

#### ORDINANZA

1. Con ricorso depositato il suo favore della somma di lire

ha chiesto la condanna dell'INADEL al pagamento in oltre ad interessi e spese.

A fondamento della sua domanda il ricorrente ha esposto che, a seguito del suo collocamento a riposo, l'INADEL gli aveva liquidato l'indennità premio di servizio senza computarvi gli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977.

Tale criterio di liquidazione era invece illegittimo — a parere del ricorrente — in quanto l'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 — nella parte in cui apponeva, alla computabilità dell'indennità integrativa speciale per il calcolo dell'indennità premio di servizio, il limite di cui all'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91 — doveva ritenersi abrogato per effetto dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982 n. 297, che aveva a sua volta abrogato il citato art. 1 della legge 91 del 1977.

Costituendosi in giudizio, l'INADEL ha eccepito il difetto di giurisdizione (e la relativa eccezione è stata decisa con sentenza non definitiva di rigetto) ed ha contestato il fondamento della domanda sostenendo che il rinvio operato dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980 all'art. 1 della legge 91 del 1977 doveva considerarsi materiale e non formale, sicché l'abrogazione della seconda di tali norme non aveva effetto sulla prima.

2. L'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299, stabilisce al primo comma che, a decorrere dal 1° gennaio 1974, l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL è soggetta a contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'art. 1 della legge 31 marzo 1977 n. 91 (e cioè — posto il tenore della norma così richiamata — con esclusione degli aumenti dell'indennità integrativa speciale scattati posteriormente al 31 gennaio 1977).

Il secondo comma stabilisce che « in forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'INADEL, gestione previdenza, ha diritto ... a percepire l'indennità premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa di cui al precedente comma » (e cioè la parte dell'indennità integrativa speciale corrispondente agli aumenti scattati fino al 31 gennaio 1977).

L'art. 1 della legge 31 marzo 1977 n. 91 — così richiamato dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 per determinare la misura massima dell'indennità integrativa speciale assoggettata a contribuzione e computabile per il calcolo dell'indennità premio di servizio — è stato espressamente abrogato dall'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 recante una nuova disciplina del trattamento di fine rapporto nel settore privato.

Appare indubitabile che l'art. 3 della legge 299, nella parte in cui poneva il limite temporale di cui si è detto, corrispondeva all'esigenza di armonizzare la disciplina dell'indennità premio di servizio — per quanto riguardava la computabilità degli aumenti retributivi dipendenti dall'aumento del costo della vita — al « congelamento » introdotto al riguardo, con riferimento all'indennità di anzianità, dalla legge n. 91.

Ciò peraltro non è sufficiente a far ritenere che l'abrogazione del citato art. 1 della legge 91/1977 sia idonea ad influire sul contenuto normativo dell'art. 3, primo comma, della legge 299 nel senso di eliminare l'esclusione degli aumenti dell'indennità integrativa speciale verificatisi dopo il 31 gennaio 1977 dall'assoggettamento a contribuzione e quindi — in ragione del rinvio a tale primo comma ad opera del comma successivo — dal calcolo dell'indennità premio di servizio.

Occorre accertare se il rinvio all'art. 1 della legge 91 operato dal primo comma dell'art. 3 della legge 299 sia da configurarsi come rinvio formale ovvero come rinvio materiale e cioè se il rinvio stesso sia volto a stabilire l'applicabilità, alla fattispecie oggetto della norma richiamante, della disciplina prevista per la fattispecie oggetto della norma richiamata ovvero sia diretto ad incorporare nella prima un enunciato normativo della specifica disposizione richiamata.

Accertare se un rinvio abbia carattere formale ovvero materiale è questione di interpretazione e per risolverla occorre accertare la volontà del legislatore: nè a tal fine soccorrono sempre criteri precisi o formule incontrovertibili.

Nel caso in esame, il rinvio appare volto non a rendere applicabile alla fattispecie la disciplina vigente o emananda per un'altra fattispecie, ma solo a trarre da un'altra specifica disposizione legislativa uno degli elementi della proposizione precettiva. In sostanza, il richiamo in oggetto non ha significato diverso da quello che avrebbe avuto l'indicazione diretta della data del 31 gennaio 1977 e la scelta di utilizzare invece, al medesimo fine, il richiamo all'altra norma, appare ispirato al solo intento di evidenziarne la giustificazione, e cioè la « parità di trattamento » che il limite temporale in questione era volto ad assicurare. Tale ratio armonizzatrice potrebbe far propendere l'interprete in favore della configurazione del rinvio come rinvio formale, in quanto tale carattere sarebbe certamente quello più idoneo a mantenere inalterato il risultato di parificazione anche nel caso di modificazioni successive della disciplina stabilita per la materia regolata dall'art. 1 della legge n. 91 del 1977. Ma a tale soluzione interpretativa osta la tecnica usata dal legislatore, che è stata, in primo luogo, quella di prendere a prestito dalla disposizione richiamata non il precetto, ma un elemento soltanto della proposizione normativa, la cui carenza di autonomia è poi ulteriormente accentuata dalla eterogeneità della materia regolata dalle due norme: la contribuzione da una parte, l'indennità di anzianità dall'altra.

La configurazione di un rinvio come rinvio formale implica necessariamente che (ed è quindi possibile solo se) tutte le ipotizzabili vicende della norma richiamata siano suscettibili di tradursi automaticamente in modificazioni equivalenti nella disciplina della fattispecie oggetto della norma richiamante. Ma, nel caso in esame, ciò sarebbe stato astrattamente ipotizzabile in relazione a vicende modificatrici della norma richiamata volte a spostare il limite temporale o ad abrogarlo, non lo sarebbe stato, invece, in relazione a modificazioni o abrogazioni dipendenti dall'introduzione di una disciplina completamente diversa della fattispecie. Ma questo carattere necessariamente solo parziale della « mobilità » del rinvio, costituisce una contraddizione logica che preclude quella configurazione del rinvio come rinvio formale da cui tale contraddizione deriverebbe.

3. Vi è solo da aggiungere che il « congelamento » dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio non può ritenersi eliminato per effetto dell'abrogazione dell'art. 1 bis della legge 91 del 1977 (secondo cui l'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 era estesa a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate) ad opera dell'art. 4, nono comma, della legge 297 del 1982. Per l'indennità premio di servizio, infatti, il congelamento non deriva da detto art. 1 bis, bensì dalla norma — successiva e speciale — di cui al citato art. 3 della legge 299 del 1980.

Sono quindi esclusi, dal calcolo dell'indennità premio di servizio, gli aumenti dell'indennità integrativa speciale scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.

4. Così individuato il contenuto della disciplina vigente, appare non manifestamente infondata, e deve quindi essere sollevata d'ufficio, la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 per violazione degli art. 38, 36 e 3 della Costituzione.

Ai fini dell'esame dei profili di incostituzionalità relativi all'art. 38, va premesso che l'indennità premio di servizio costituisce, per struttura e finalità, una prestazione previdenziale, essendo erogata da un istituto previdenziale ed essendo correlata a contribuzioni a carico degli iscritti e degli enti locali riscosse e gestite dall'istituto previdenziale medesimo (cfr. Corte Cost. 19 giugno 1973 n. 82, Corte Cost. 5 agosto 1979 n. 115, Corte Cost. 20 dicembre 1981 n. 185 in tema di indennità di buonuscita per i dipendenti statali).

Orbene, la stessa Corte Costituzionale ha statuito — con riferimento ad un'indennità corrisposta al personale medico universitario in servizio negli istituti clinici gestiti da università o da enti ospedalieri — che tale indennità « costituiva pur sempre una componente del trattamento economico spettante al professore universitario e come tale essa non può non essere utile ai fini assistenziali e previdenziali, in applicazione dello art. 38: il divieto all'uopo posto ... viola di conseguenza tale norma costituzionale » (Corte Cost. n. 126 del 1981).

Tale statuizione della Corte è esattamente sovrapponibile alla fattispecie in esame (non potendosi dubitare che gli aumenti dell'indennità integrativa speciale successivi al 31 gennaio 1977 siano una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici iscritti all'INADEL) e ciò è di per sé sufficiente a fondare una valutazione di non manifesta infondatezza della questione enunciata.

E' pur vero che nella motivazione della sentenza ora indicata la Corte ha menzionato anche la circostanza che gli emolumenti presi in considerazione da tale pronuncia erano soggetti a contribuzione — il che invece non è per la parte dell'indennità integrativa speciale esclusa dal calcolo dell'indennità premio di servizio — ma vi è da osservare che, nel discorso della Corte, tale circostanza è espressamente enunciata a titolo meramente rafforzativo e non come costitutiva della ragione del decidere.

La violazione dell'art. 38 può peraltro essere posta in questione anche sotto un altro profilo, che investe i rapporti tra tale norma e quella di cui all'art. 36 della Costituzione, così come tali rapporti sono stati più volte delineati dalla Corte Costituzionale.

Come è noto, l'indennità integrativa speciale, alla pari dell'indennità di contingenza, ha la funzione di adeguare — sia pure in modo tardivo e del tutto parziale — il valore nominale della retribuzione alle variazioni che il valore reale della moneta subisce in termini di capacità di acquisto e di impedire, quindi, che il fenomeno dell'inflazione alteri troppo profondamente, a vantaggio del datore di lavoro, quel rapporto di equilibrio e di proporzionalità che l'art. 36 impone sia mantenuto tra valore reale del lavoro e valore reale della retribuzione. « Congelare » la computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio significa determinare una progressiva riduzione del valore reale di quest'ultima — analogamente a quanto la Corte Costituzionale ha rilevato in relazione al blocco della contingenza ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità con la sentenza n. 142 del 1980 — con la conseguenza, innanzitutto di rendere la stessa indennità premio di servizio, in difetto di congrue compensazioni e di adeguati bilanciamenti, insufficiente ad attuare la funzione previdenziale ad essa assegnata dallo stesso legislatore, con violazione, quindi, della garanzia di cui all'art. 38.

In relazione al medesimo profilo occorre anche ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, dagli articoli 36 e 38 congiuntamente considerati « scaturisce ... una particolare protezione per il lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza — alla pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce in sostanza un prolungamento a fini previdenziali — deve essere proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato ... Proporzionalità ed adeguatezza che ... vanno costantemente assicurate ... anche in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta » (in questi termini v., tra le altre, Corte Cost. sentenza n. 26 del 1980). Orbene, il blocco dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio ha l'effetto di alterare progressivamente, a danno del lavoratore, il rapporto di proporzionalità tra trattamento di quiescenza e previdenza, da un lato, e retribuzione, dall'altro, e quindi anche il rapporto di proporzionalità tra il trattamento di quiescenza e previdenza e la qualità e quantità del lavoro prestato.

5. La norma in esame appare determinare anche una violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost. e ciò per due profili.

Va in primo luogo considerato, infatti, che la norma sul congelamento stabilita dall'art. 3 della legge 299 del 1980 era diretta, come già si è visto, a disporre per l'indennità premio di servizio una regolamentazione equivalente alla disciplina introdotta dalla legge n. 91 del 1977 per il trattamento di fine rapporto nel settore privato.

La successiva legge n. 297 del 1982 ha peraltro modificato radicalmente tale disciplina introducendo un nuovo sistema volto, tra l'altro, ad ovviare parzialmente a quei fenomeni di progressiva erosione del valore reale del trattamento di fine rapporto determinati dalla disciplina precedente. Si è così venuta a creare una disparità di trattamento per la quale non appare possibile ipotizzare una ragionevole giustificazione riferita alla diversità delle situazioni regolate, posto che era stato lo stesso legislatore, solo due anni prima, a considerare situazioni tali da richiedere, sul punto, una disciplina equivalente.

In secondo luogo deve essere considerato che l'abrogazione dell'art. 1 bis della legge 91 del 1977, ad opera dell'art. 4, nono comma, della legge 297 del 1982, ha fatto sì che l'esclusione degli ulteriori aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 per il calcolo

delle indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate, sia venuta meno per tutti quei dipendenti pubblici in relazione ai quali tale esclusione dipendeva esclusivamente dal citato art. 1 bis ed ai quali, a norma dell'art. 4, sesto comma, della legge 297 del 1982, non si applica la disciplina disposta da quest'ultima legge. Ne consegue una ingiustificata disparità di trattamento anche all'interno del pubblico impiego.

P. Q. M.

*Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 7 luglio 1980, n. 299 per contrasto con gli articoli 38, 36 e 3 della Costituzione;*

*Ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione di costituzionalità;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;*

*Sospende il giudizio;*

*Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Pretore: (firma illeggibile)

86C0504

*Ordinanza emessa il 21 marzo 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 marzo 1986) dalla commissione tributaria di secondo grado di Perugia su ricorso proposto da Mazzini Luigi (Reg. ord. numero 198/1986).*

**Artt. 12, lett. e), 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. - assoggettamento all'imposta, pur trattandosi di indennità avente natura previdenziale (artt. 3, 53 e 76 Cost.).**

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Mazzini Luigi avverso la decisione Commissione Tributaria di 1° grado di Perugia n. 174 del 9 marzo 1984.

Letti gli atti.

Udito il relatore dott. Maurizio Salvi.

#### RITENUTO IN FATTO

Mazzini Luigi era collocato a riposo in data 27 giugno 1983 avendo espletato le funzioni di Presidente del Tribunale di Perugia e, in sede di liquidazione della indennità di buonuscita gli veniva trattenuta a titolo di imposta IRPEF la somma di L. 39.826.191. Avverso tale imposizione fiscale il contribuente proponeva prima ricorso all'Intendente di Finanza di Perugia e quindi, sulla risposta negativa a tale ricorso, alla Commissione Tributaria di 1° grado di Perugia. Sia in sede amministrativa che giurisdizionale il Mazzini sosteneva che la indennità di buonuscita, avendo natura previdenziale era sottratta al tributo. Inoltre sollevava, in subordine, eccezione di incostituzionalità della normativa applicata (art. 12 lett. e) e 46 d.P.R. n. 597/73, nonché degli articoli 140 u.c. T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 e 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, il tutto in relazione agli artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione. La Commissione tributaria di 1° grado, con decisione 9 marzo 1984 rigettava il ricorso, sul presupposto che l'art. 12 lett. e) sopracitato espressamente indicava la indennità di cui è causa tra i redditi tassabili. Non esaminava il primo giudice la sollevata eccezione di incostituzionalità. Avverso la decisione di 1° grado il Mazzini proponeva appello a questa Commissione di 2° grado, riproponendo, tra l'altro, la sollevata eccezione di incostituzionalità.

Si osserva in diritto:

La premessa che la dizione legislativa di cui agli artt. 12 lett. e) e 46 2° comma del citato d.P.R. n. 597/73, secondo cui « costituisce reddito da lavoro dipendente » « ogni somma percepita per la cessazione dei rapporti di lavoro » non consente una interpretazione diversa da quella data dal primo giudice, e ciò in quanto la indennità in questione costituisce esattamente una « somma percepita in occasione della cessazione dal rapporto di lavoro ».

Ciò premesso, va tuttavia osservato che la normativa di cui sopra, così interpretata e così dovendo essere interpretata, non sembra potersi fondatamente sottrarre a censura di incostituzionalità perché:

a) appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione là dove, senza riferirsi a diversa condizione di fatto, stabilisce una immotivata disparità di trattamento tra coloro che percepiscono somme a titolo di

previdenza, come nella fattispecie, che vengono tassate, e coloro che percepiscono somme ad uguale titolo (somme erogate dallo Stato a titolo di previdenza, capitali percepiti in forza di contratti di assicurazione sulla vita) che non vengono tassate;

b) appare in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, là dove, col sottrarre al dipendente una somma destinata al suo sostentamento in vecchiaia, destinandola ad altri fini, sia pure di interesse generale, viene meno agli obblighi stabiliti dal detto articolo;

c) appare in contrasto con l'art. 53 della Costituzione perché considera un reddito sottoposto quindi come tale all'obbligo della contribuzione, ciò che reddito non è, trattandosi di somma, almeno per quella parte che è a totale carico dello Stato erogata e percepita a titolo previdenziale;

d) appare, infine, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo della carenza di delega, perché la tassabilità dell'indennità di buonuscita non risulta menzionata nella legge di delega del d.P.R. n. 597/73, e ciò massime ove si consideri che la menzione il legislatore non avrebbe mancato di fare espressamente, trattandosi di disposizione in contrasto con il principio della tassabilità dei soli redditi propriamente detti. Nei limiti di cui sopra va dunque accolta la proposta eccezione di incostituzionalità e vanno disposti i conseguenti adempimenti come da dispositivo che segue.

P. Q. M.

*Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità Costituzionale sollevata dal Mazini Luigi relativamente all'articolo 12 lett. e), 14 e 46 d.l. 29 settembre 1973, n. 597 in relazione agli articoli 3, 53 e 76 della Costituzione; ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della eccezione proposta; dispone la sospensione del presente giudizio; manda alla Segreteria di notificare la presente ordinanza all'appellante, e al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri nonché di darne comunicazione al Sig. Presidente della Camera e al Sig. Presidente del Senato.*

Perugia, 21 marzo 1985

*Il Presidente relatore: (firma illeggibile)*

86C0505

*Ordinanza emessa il 21 marzo 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 marzo 1986) dalla commissione tributaria di secondo grado di Perugia sul ricorso proposto da Barbieri Ugo (Reg. ord. n. 199/1986).*

**Artt. 12, lett. e), 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. - assoggettamento all'imposta, pur trattandosi di indennità avente natura previdenziale (artt. 3, 53 e 76 Cost.).**

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Barbieri Ugo avverso decisione Commissione Tributaria di primo grado di Perugia n. 1242 del 29 aprile 1983;

Letti gli atti;

Udito il relatore dott. Maurizio Salvi;

Ritenuto in fatto;

Barbieri Ugo veniva collocato a riposo in data 1° luglio 1975 e, in sede di liquidazione della indennità di buonuscita, gli veniva trattenuta a titolo di imposta IRPEF, la somma di L. 979.646. Avverso tale imposizione fiscale il Barbieri proponeva prima ricorso all'Intendente di Finanza di Perugia, e quindi, sulla risposta negativa a tale ricorso, ricorreva alla Commissione Tributaria di primo grado di Perugia. Sia in sede amministrativa che giurisdizionale, il Barbieri motivava la sua richiesta di esonero dall'imposizione fiscale sul presupposto che la indennità di buonuscita, avendo natura previdenziale, era esente da ogni tributo. In subordine, proponeva eccezione di incostituzionalità delle norme applicate (art. 12 lett. e) e 46 secondo comma d.P.R. n. 597/73) nella prevalente interpretazione giurisdizionale sulla cui base il ricorso era stato rigettato. La Commissione Tributaria di primo grado rigettava il ricorso, sul presupposto che la normativa di cui sopra comprendeva la indennità di buonuscita tra i redditi tassabili. Avverso tale decisione ricorreva a questa Commissione il Barbieri riproponendo, tra l'altro, la già proposta eccezione di incostituzionalità.

Si osserva in diritto:

Va premesso che la dizione legislativa di cui agli artt. 12 lett. e) e 46 secondo comma del citato d.P.R. n. 597/73, secondo cui « costituisce reddito di lavoro dipendente » « ogni somma percepita per la cessazione dei rapporti di lavoro », non consente una interpretazione diversa da quella data del primo giudice, e ciò in quanto la indennità in questione costituisce esattamente una « somma percepita in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ».

Ciò premesso va tuttavia osservato che la normativa di cui sopra, così interpretata, e così dovendo essere interpretata, non sembra potersi fondatamente sottrarre a censura di incostituzionalità perché:

a) appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, là dove senza far riferimento a diversa situazione di fatto, stabilisce una immotivata disparità di trattamento tra coloro che percepiscono somme a titolo di previdenza, che vengono tassate, come nella fattispecie, e coloro che percepiscono somme ad uguale titolo (somme erogate dallo Stato a titolo di assistenza, capitoli percepiti in forza di contratti di assicurazione sulla vita) che non vengono tassate;

b) appare in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, là dove, col sottrarre una parte della somma destinata alla previdenza, impiegandola per altri fini, sia pure di interesse generale, viene meno agli obblighi stabiliti da detto articolo;

c) appare in contrasto con l'art. 53 della Costituzione perché considera un reddito, sottoposto quindi all'obbligo di contribuzione, ciò che reddito non è, trattandosi di somma, almeno per la parte a totale carico dello Stato, erogata e percepita a titolo previdenziale;

d) appare, infine, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione sotto il profilo del difetto di delega, perché non risulta menzionata nella legge di delega, la tassabilità dell'indennità di buonuscita, e ciò massime ove si consideri che la menzione il legislatore non avrebbe momento di fare espressamente, trattandosi di disposizione in contrasto con i principi della tassabilità dei soli redditi propriamente detti.

P. Q. M.

*Dichiara le eccezioni sollevate dal Barbieri Ugo non manifestamente infondate in relazione agli articoli 3, 53 e 76 della Costituzione circa la questione della legittimità Costituzionale degli articoli 12 lettera e e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nonché dell'articolo 14 stesso d.P.R.;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della eccezione proposta;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio;*

*Manda alla Segreteria di notificare la presente ordinanza all'appellante, e al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri nonché di darne comunicazione al Sig. Presidente della Camera e al Sig. Presidente del Senato.*

Perugia, 21 marzo 1985

*Il Presidente relatore: SALVI*

86C0506

*Ordinanza emessa il 21 novembre 1985 dal tribunale di Spoleto nel procedimento penale a carico di Baldoni Angelo (Reg. ord. n. 200/1986).*

**Art. 2, secondo capoverso della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - equiparazione, agli effetti penali, delle armi ad aria compressa alle armi da sparo in senso proprio (art. 3 Cost.).**

#### IL TRIBUNALE

Ritenuto che Baldoni Angelo è stato tratto a giudizio di questo Tribunale — col rito direttissimo — per rispondere all'udienza di oggi « di aver detenuto una carabina cal. 4,5 marca Brema mod. 27 regolarmente denunciata ma non presentata per l'apposizione del numero di matricola e quindi clandestina (articoli 11, comma 8° e 23, comma 3°, L. 18 aprile 1975, n. 110) »; reato accertato in Spoleto il 9 ottobre 1985;

Considerato che la accusa presuppone la classificazione della carabina detenuta dal Baldoni come arma comune da sparo, ai sensi del 3° comma dell'art. 2 della stessa Legge, secondo il quale, agli effetti delle leggi penali, « sono considerate armi comuni da sparo (omissis) « le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona »;

Osserva che la riportata disposizione di legge non si sottrae a ragionevoli dubbi sulla sua conformità al dettato dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica in quanto, in base ad essa, deriverebbero conseguenze di carattere penale identiche da ipotesi sostanzialmente diverse quanto alla pericolosità della condotta, con riferimento alle caratteristiche dei vari tipi di strumenti detenuti.

Ed infatti la norma in esame da un lato parifica alle armi da fuoco le armi ad aria compressa, nonostante la enorme differenza di capacità offensiva delle seconde rispetto alle prime; dall'altro esclude dalla anzidetta parificazione alcune categorie di armi ad aria compressa (quelle destinate alla pesca subacquea, ma anche balestre, archi per il lancio di frecce, fionde da competizione) idonee a lanciare con estrema violenza oggetti appuntiti, anche di peso notevole, capaci di provocare la morte di una persona anche ad una non breve distanza, ed il cui porto non presenta difficoltà maggiori dal porto di una carabina ad aria compressa.

L'assimilazione operata dalla norma, e la eccezione prevista nella stessa nell'ambito della medesima categoria (armi ad aria compressa), sembrano inoltre cozzare contro il principio di ragionevolezza che, secondo la Costituzione, deve permeare di sé qualunque disposizione di legge.

Pare infatti iniquo assoggettare alla medesima sanzione chi detenga, senza avervi fatto tempestivamente apporre il numero di matricola, un fucile da caccia grossa capace di sparare un proiettile avente una potenza d'urto tale da fulminare all'istante un rinoceronte alla carica e chi, invece, detenga una carabina ad aria compressa che, come è noto, può espellere un fiocchetto o un piombino che, anche a distanza ravvicinata (m. 12), ha una limitatissima capacità offensiva, potendo penetrare sotto la cute della persona colpita per non più di 5 millimetri, e sempre che si tratti di una parte del corpo non coperta da indumenti. Laddove — giova ripeterlo — la disposizione in argomento non esige la sottoposizione alla punzonatura della matricola pistole o fucili ad aria compressa costruiti per la pesca subacquea ma che, come la cronaca anche recente dimostra, possono essere usati, e con effetti anche mortali, per recare offesa alla persona.

E poiché la soluzione della questione di legittimità costituzionalità della norma di cui si parla è rilevante ai fini della decisione sulla responsabilità penale del Baldoni il quale, se la disposizione fosse dichiarata illegittima, dovrebbe essere assolto dall'addebito con la formula « perché il fatto non costituisce reato »;

P. Q. M.

*Il Tribunale, ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 cpv. 2° L. 110/1975 nella parte in cui equipara le armi ad aria compressa alle armi da sparo in senso proprio, in relazione all'art. 3 della Costituzione.*

*Ordina la sospensione del giudizio in corso e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.*

Spoleto, 21 novembre 1985

*Il Presidente: Domenico Nataloni*

86C0507

*Ordinanza emessa il 12 luglio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 marzo 1986) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Ungaro Maurizio contro il comune di Milano (Reg. ord. n. 201/1986).*

**Art. 247 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383: Impiego pubblico - dipendenti comunali condannati per furto tentato - destituzione di diritto dall'impiego (artt. 3 e 97 Cost.).**

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella Camera di Consiglio del giorno 12 luglio 1985:

Visto il ricorso n. 2119 del 1985 proposto dal signor Maurizio Ungaro rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Nazzaro ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Milano, via Dei Ciclamini n. 37 contro il comune di Milano, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Marchese, Livio Cagnolati e Armando Tempesta dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Milano, corso Vittorio Emanuele n. 24, per l'annullamento, previa sospensione della esecuzione, della delibera n. 2131 del 19 marzo 1985 con la quale la Giunta municipale ha destituito di diritto dall'impiego il ricorrente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Milano;

Udito il relatore Alberto Novarese;

Uditi, altresì, l'avv. Nazzaro per il ricorrente e l'avv. Tempesta per il comune di Milano;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

I — Il ricorso si dirige contro la delibera con la quale la Giunta municipale di Milano, in applicazione dell'art. 247 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (richiamato dall'art. 124 del regolamento del personale del comune), ha comminato al ricorrente la destituzione di diritto dall'impiego presso il comune, per essere stato condannato dal pretore, con sentenza passata in giudicato, nella pena di giorni 15 di reclusione e 60.000 lire di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, per tentato furto.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 247 del T.U. della legge comunale e provinciale (e dell'art. 124 del reg. del personale) in quanto la previsione ivi contenuta, con-

cernendo genericamente (tra gli altri) il delitto di furto, si riferisce esclusivamente al delitto consumato e non a quello tentato che costituisce una figura autonoma di reato.

Deduce, inoltre, la violazione della già citata norma in relazione all'art. 164 del codice penale e il difetto assoluto di motivazione e la contraddittorietà, in quanto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte del giudice penale esclude l'automatismo della destituzione di diritto dallo impiego.

Il ricorrente ritiene, poi, che il provvedimento impugnato sia in contrasto con l'art. 27 della Costituzione nella parte in cui fissa il principio che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato e chiede che la controversia sia, se del caso, sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.

Ritiene, infine, che il provvedimento impugnato sia inefficace, in quanto — in violazione dell'art. 4 della L.R. 8 febbraio 1982, n. 12 — non è stato preventivamente sottoposto al controllo del Co.Re.Co.

In relazione alla domanda di sospensione del provvedimento impugnato il ricorrente adduce il danno grave e irreparabile in quanto la perdita del posto di lavoro lo priva dei mezzi di sostentamento.

Alle argomentazioni del ricorrente si oppone l'Amministrazione intimata ricordando il costante orientamento del Consiglio di Stato — espresso in relazione alla analoga disposizione concernente gli impiegati dello Stato (art. 85 del T.U. 10 gennaio 1953 n. 3), secondo il quale la previsione della destituzione di diritto a seguito della condanna per particolari delitti si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati. L'Amministrazione comunale ha, peraltro, sottolineato che recentemente lo stesso Consiglio di Stato ha sollevato dubbi di costituzionalità nei confronti del citato art. 85 del T.U. n. 3 del 1957, dubbi che ben potrebbero ravvedersi anche nei confronti dell'analoga norma del T.U. della legge comunale e provinciale di cui il provvedimento impugnato è applicazione.

II — Il Collegio non può disconoscere che la destituzione dall'impiego da cui il ricorrente trae i mezzi per il proprio sostentamento concreti sicuramente un danno grave e irreparabile, tale da legittimare — ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 — la concessione della sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato qualora le censure dedotte contro quest'ultimo fossero assistite da un minimo di fondatezza.

Non sembra, però, che anche quest'ultima condizione sia ravvisabile in quanto il provvedimento impugnato — alla sommaria analisi richiesta dal giudizio cautelare — appare conforme alla norma da cui trae fondamento (art. 247 del T.U. della legge comunale e provinciale, richiamato dall'art. 124 del Regolamento del personale del Comune di Milano) e che dispone la destituzione di diritto, esclusa qualunque procedura disciplinare, dell'impiegato comunale condannato per alcuni delitti tra cui il furto.

La generalità dell'enunciato e la sua ratio non consentono, d'altro canto, di ritenere non compresa in tale previsione normativa la fattispecie criminosa che concreta il tentativo di tali delitti dato che essa manifesta nel suo autore lo stesso livello di immoralità del delitto consumato ed ha la stessa incidenza negativa sulla fiducia che l'ente pubblico deve poter avere nel proprio dipendente.

Trattandosi, poi, di un provvedimento vincolato, di automatica applicazione, è altresì da escludere che l'Amministrazione comunale avesse il dovere, come ritiene erroneamente il ricorrente, di valutare altre circostanze, quali l'entità della pena o la sospensione condizionale della stessa, o che dovesse sottoporre il provvedimento di destituzione all'organo di controllo regionale (l'art. 4 delle L.R. n. 12 del 1982 esenta, infatti, dal controllo i provvedimenti vincolati concernenti il personale).

III — Il Collegio ritiene, tuttavia, che l'art. 247 del T.U. della legge comunale e provinciale di cui il provvedimento impugnato è applicazione, si presenti per molti aspetti in contrasto con i principi posti dalla Costituzione e che la questione di costituzionalità di tale disposizione sia rilevante anche in questa sede cautelare, in quanto dalla validità o meno della norma di cui si discute dipende la definizione in senso negativo o affermativo della pretesa avanzata dal ricorrente in ordine alla sospensione del provvedimento che lo destituisce dall'impiego.

I dubbi di costituzionalità non si incentrano, tuttavia, nella pretesa violazione dei principi di rieducazione del condannato e umanità della pena, che il ricorrente ha dedotto nel ricorso quale vizio del provvedimento impugnato, principi che, a giudizio del Collegio, non sono neppure astrattamente invocabili in riferimento alla sanzione disciplinare per cui è causa.

Attengono, invece, al vincolo imposto all'ente pubblico dalla menzionata norma, di applicare in ogni caso all'impiegato che sia stato condannato per uno dei delitti ivi previsti la massima sanzione disciplinare, senza prevedere alcun margine di discrezionalità che renda possibile la graduazione della sanzione alla effettiva gravità del fatto e la valutazione della compatibilità tra il reato commesso e il mantenimento in servizio dal suo autore, avuto riguardo alla posizione rivestita da quest'ultimo nell'amministrazione e alle funzioni pubbliche esercitate.

Non si può negare che la destituzione dall'impiego costituisce una sanzione estremamente grave, tanto più in relazione al particolare assetto del mercato del lavoro che ben difficilmente offre al destituito sboc-

chi occupazionali alternativi, e per tale motivo trova una sua razionale giustificazione esclusivamente quale conseguenza di un comportamento dell'impiegato tale da rivelare un'assoluta indegnità a svolgere le funzioni pubbliche attribuitegli, da scuotere completamente la fiducia che l'ente pubblico deve poter riporre nel proprio dipendente, da costituire una così grave negazione dagli elementi essenziali del rapporto di pubblico impiego, al punto che qualsiasi altra sanzione — che ne presupponga la continuazione — sia insufficiente a tutelare l'interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione.

Tali caratteri non possono, però, essere attribuiti al comportamento dell'impiegato facendo esclusiva attenzione al fatto astrattamente considerato, reputato — in altri termini — potenzialmente idoneo a rilevarli solamente perché la legge penale lo punisce quale delitto, dovendosi invece avere riguardo agli aspetti concreti di esso, alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche funzioni che sono demandate all'impiegato che lo ha commesso.

Non sempre, infatti, la massima sanzione disciplinare è proporzionata a tutta la gamma dei comportamenti riconducibili ad un determinato reato, comportamenti che, talora, possono essere di modesta gravità e tali da non esigere, avuto riguardo anche ai profili soggettivi dell'impiegato di cui si è detto, necessariamente l'interruzione del rapporto d'impiego.

Che tale evenienza possa verificarsi è dimostrato, a giudizio del Collegio, proprio dal caso in esame.

Come si è già ricordato il ricorrente si è reso colpevole di tentativo di furto per aver cercato di sottrarre dai banchi di vendita di un supermercato merce per un valore non superiore alle 10.000 lire.

Si tratta di una fattispecie criminosa estremamente modesta che il giudice penale ha inteso sanzionare con una pena altrettanto modesta (15 giorni di reclusione e 60.000 lire di multa) concedendo la sospensione condizionale della pena.

Appare, dunque, irrazionale che per un reato in sé assai lieve e per di più destinato a restare privo di conseguenze penali, in forza della sospensione condizionale della pena, sia comminata automaticamente, al di fuori di ogni altra valutazione, la perdita dell'impiego e quindi la massima sanzione disciplinare.

Tale conseguenza non appare in armonia con il principio di uguaglianza che in materia disciplinare, al pari di quella penale, si traduce nell'esigenza di proporzione tra sanzione e responsabilità (Corte Costituz. 15 maggio 1963, n. 67 e 8 luglio 1967, n. 95) e con il principio di ragionevolezza che impone un giusto equilibrio tra la sanzione disciplinare e le esigenze di buon andamento dell'amministrazione a cui è finalizzata la loro applicazione e non consentono eccessi nella tutela degli interessi pubblici quando sono coinvolti beni fondamentali dell'individuo.

Anche la posizione rivestita dal ricorrente nell'amministrazione non giustifica l'automatica destituzione dall'impiego in ragione della condanna penale subita, atteso che quest'ultimo svolge modeste mansioni di esecutore e quindi di semplice collaborazione e non di esercizio diretto di funzioni pubbliche e il reato, per la sua indole e per le circostanze in cui è stato commesso non richiede particolari salvaguardie in relazione all'azione amministrativa.

Avuto, poi, riguardo alla circostanza che le mansioni svolte dal ricorrente non si diversificano nella sostanza da quelle svolte dai lavoratori del settore privato appare a maggior ragione irragionevole la destituzione di diritto quale conseguenza di un reato senza alcuna connessione con il rapporto d'impiego, considerato che per i lavoratori privati vale il principio della irrilevanza, in linea di massima, dei comportamenti estranei al rapporto di lavoro.

IV — In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene che l'art. 247 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo Unico della legge comunale e provinciale) per la parte in cui dispone la destituzione di diritto dall'impiego per la condanna per i reati ivi elencati, senza prevedere alcuna valutazione, ad opera dell'amministrazione: sulla effettiva gravità della infrazione, sulla sua incidenza sul servizio pubblico, sulla possibilità di mantenimento in servizio dell'impiegato, possa configurare la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto i seguenti profili:

per violazione del principio di uguaglianza in quanto equiparato, prevedendone in ogni caso la destituzione di diritto, l'impiegato condannato per un reato di modesta gravità (in relazione al titolo, all'oggetto, alla pena, alle circostanze) all'impiegato condannato per un reato di notevole gravità, senza che l'applicazione della massima sanzione disciplinare sia in ogni caso richiesta dall'esigenza di tutela della pubblica amministrazione di appartenenza;

per ingiustificata discriminazione tra gli impiegati comunali e provinciali e i dipendenti privati investiti di analoghe mansioni, per quanto attiene alla rilevanza disciplinare di fatti e comportamenti estranei al rapporto di lavoro;

per violazione del principio di ragionevolezza in quanto prevede l'applicazione di una sanzione disciplinare di notevole gravità, quale è la perdita dell'impiego, in relazione a fattispecie criminose di modesta gravità senza che tale conseguenza trovi giustificazione nelle esigenze di buon andamento dell'amministrazione pubblica.

Attesa, pertanto, la rilevanza ai fini del decidere la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il Collegio stabilisce che, sospesa ogni altra pronuncia al riguardo, siano inviati gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulle predette questioni di costituzionalità.

P. Q. M.

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione III:*

*Visti gli articoli 134 della Costituzione, I della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale, come dianzi esposta, dell'art. 247 del R.D. 3 marzo 1984, n. 383 (Testo Unico della legge comunale e provinciale) per la parte in cui dispone la destituzione di diritto dall'impiego per la condanna ai reati ivi previsti, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione;*

*Sospende ogni altra pronuncia sul giudizio in corso;*

*Ordina alla Segreteria della Sezione di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 12 luglio 1985 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione III - con l'intervento dei signori: Lucio Sinagra, Presidente, Alberto Novares: estensore, Eugenio Mele.

(Seguono le firme)

86C0508

*Ordinanza emessa il 20 maggio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 marzo 1986) dal pretore di L'Aquila nel procedimento civile vertente tra Fraternali Ave e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 203/1986).*

**Art. 2, secondo comma, sub a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338: Previdenza e assistenza - pensione a carico dell'I.N.P.S. - esclusione dall'integrazione al minimo per titolari di pensione a carico dell'I.N.A.I.L. (art. 3 Cost.).**

#### IL PRETORE

Esaminati gli atti di causa rilevato che con ricorso depositato in cancelleria il 7 febbraio 1985 Fraternali Ave premesso che era titolare di pensione erogata dall'INAIL quale ex dipendente di tale Istituto; che era altresì titolare di pensione INPS di vecchiaia; che aveva, inoltrato domanda all'INPS, sede di L'Aquila, per ottenere l'applicazione sulla predetta pensione del trattamento al minimo di legge in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 12 febbraio 1981 che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 secondo comma lett. a) della legge 12 agosto 1962 n. 1338 nella parte in cui escludeva dal trattamento minimo le pensioni INPS di vecchiaia perché fosse titolare di altra pensione a carico dello Stato; che l'INPS, non solo non aveva preso in esame la domanda ed i successivi ricorsi al Comitato Provinciale e Regionale, ma stava trattenendosi su detta pensione degli importi mensili dall'1 gennaio 1982 sino alla concorrenza della somma di L. 2.920.775 pari all'importo di una presunta indebita percezione, del richiesto trattamento per il periodo dal 1° febbraio 1979 al 31 agosto 1981 ed il ricorrente chiedeva la remissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Osserva il giudicante che le osservazioni dell'INPS devono ritenersi corrette perché le sentenze della Corte Costituzionale intervenute in questa materia nel corso degli ultimi anni si riferiscono ad ipotesi diverse da quella di cui si discute. Infatti: la sentenza 17 luglio 1974, n. 230 ha consentito l'integrazione delle pensioni dirette INPS in caso di cumulo con qualsiasi pensione di reversibilità; la sentenza 29 dicembre 1976, n. 263 ha consentito la integrazione delle pensioni dirette d'invalidità INPS nel caso di cumulo con pensioni dirette erogate dallo Stato; la più recente sentenza 26 febbraio 1981 n. 34 ha infine esteso la possibilità di integrazione di casi di cumulo tra pensione diretta I.N.P.S., sia essa di vecchiaia che di invalidità, e pensione diretta dello Stato, dell'Istituto postelegrafonici e della Cassa di previdenza dipendenti enti locali.

Come è agevole constatare nessuna delle ipotesi ricordate ricorre nel caso in esame in relazione al quale si verifica però la stessa irragionevole disparità di trattamento più volte sanzionata, nelle menzionate decisioni, dal giudice delle leggi. Con gli interventi della Corte Costituzionale (provocati inizialmente dall'art. 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153 che aveva introdotto una deroga al generale principio della non integrabilità di tutte le pensioni erogate dall'INPS nel caso di cumulo con altra pensione, salvo che l'importo complessivo fosse inferiore al minimo garantito) si è infatti creato un sistema che consente l'integrazione per alcune pensioni e non la consente per altra senza che esista alcuna differenza sostanziale tra i trattamenti previdenziali. Questi infatti vengono discriminati solo per la diversità dell'ente erogatore che, nel caso in esame, si identifica con lo stesso ente datore di lavoro (I.N.A.I.L.) in forza del d.m. 22 ottobre 1948 che ne ha approvato il regolamento di quiescenza e previdenza prevedendo la corresponsione di una «rendita vitalizia varia-

bile » che altro non è se non una forma sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria. Non sembra quindi possano sussistere dubbi sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità per contrasto della normativa indicata con l'art. 3 della Costituzione. La questione viene formulata in termini più ampi per consentire alla Corte, ove non ritenga di avvalersi dei poteri di cui all'art. 27 u.p. della legge 87/1953, una pronuncia definitiva di incostituzionalità della norma impugnata che valga ad evitare lo stillicidio di questioni in relazione agli innumerevoli trattamenti previdenziali sostitutivi.

P. Q. M.

*Il Pretore, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2 secondo comma sub a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 per contrasto con l'art. 3 della costituzione nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'INPS, a chi sia titolare di trattamento previdenziale sostitutivo, con particolare riferimento a quello erogato dallo INAIL, qualora per effetto del cumulo, sia superato il minimo garantito;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Il pretore: SALVI*

86C0509

*Ordinanza emessa il 17 maggio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 marzo 1986) dal pretore di L'Aquila nel procedimento civile vertente tra la Cassa di risparmio della provincia di L'Aquila e l'I.N.P.S. (Reg. ord. n. 204/1986).*

*Altre tre ordinanze — tutte alla prima identiche nella motivazione — sono state emesse in pari data (pervenute alla Corte costituzionale il 21 marzo 1986) dallo stesso pretore di L'Aquila in altrettanti procedimenti civili vertenti tra le stesse parti (Reg. ord. numeri da 205 a 207/1986).*

**Articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118: Lavoro - benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti - estensione di tali benefici, con norma di interpretazione autentica, ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (artt. 101 e 104 Cost.).**

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di opposizione iscritta al n. 1657/84 R.A.C. promossa dalla Cassa di Risparmio della Provincia de L'Aquila, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Panebianco, opponente, contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avvocato F. Carducci; opposto oggetto: accertamento del diritto dell'I.N.P.S. di richiedere il corrispettivo in valore capitale dei benefici combattentistici ex-legge 336/1970 sul presupposto della operabilità di detti benefici anche sull'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'I.N.P.S.

L'Ente datore di lavoro ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo portante l'ingiunzione al pagamento dei corrispettivi, sostenendo che i benefici derivanti dalla citata legge n. 336 non trovino applicazione sulla pensione I.N.P.S.

Risolvendosi il problema nella esatta applicazione del disposto dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è successivamente intervenuta la legge 9 maggio 1984, articolo unico, che ha testualmente statuito che i benefici derivanti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 debbano applicarsi « anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'amministrazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti »; tale legge reca il titolo « Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ».

Come è di tutta evidenza la norma di interpretazione autentica risolverebbe *in limine* l'unica questione di diritto dalla quale dipende la soluzione della controversia, legittimando l'I.N.P.S. a richiedere i corrispettivi in valore capitale sulla base della spettanza dei benefici ex legge 336 ai dipendenti dell'Ente datore di lavoro anche sulla pensione A.G.O., o non potendosi, a parere di questo Giudice, accedere ad una interpretazione limitativa della norma in questione nel senso della sua applicabilità solo nei casi in cui ente datore di lavoro sia un Consorzio di bonifica non essendo tale interpretazione consentita dal chiaro disposto legislativo, pur ricavandosi dai lavori preparatori che la posizione dei dipendenti dei Consorzi abbia notevolmente influito sulle determinazioni del legislatore (unitamente a quella di dipendenti di altri enti nei confronti dei quali la pensione I.N.P.S. era già stata liquidata ricomprendendo i benefici combattentistici e che, sulla base della diversa interpretazione giurisprudenziale correvano il rischio di sensibili riduzioni — se non della revoca — del trattamento pensionistico) la questione risolta in sede di interpretazione auten-

tica aveva formato oggetto di numerosissimi giudizi analoghi al presente e sul punto si era stabilizzata una giurisprudenza assolutamente univoca sulla base della nota sentenza resa dalla S.C. a Sezioni Unite il 21 settembre 1978 (n. 4247) cui avevano fatto seguito numerose altre (Cass. 3 marzo 1979, n. 1345, *Foro It.*, 1980, I, 196; Cass. 15 luglio 1980, n. 4564, *Foro It.*, Rep. 1980, voce *Impiegato dello Stato* n. 1155 Cass. 30 luglio 1982, n. 4335; Cass. 12 ottobre 1982, n. 5259, *Foro It. Rep.*, 1982 voce cit., n. 1244 e da ultimo Cassazione 1º marzo 1984, n. 1461, *Foro It.* 1984, I, 946) tutte nel senso della non applicabilità ai benefici combattentistici sulla pensione A.G.O. gestita dall'I.N.P.S.

Ciò premesso ritiene questo Giudice doveroso valutare la correttezza costituzionale della legge n. 118/1984 sotto il profilo dell'eccesso del potere del legislatore, che attraverso lo strumento della interpretazione autentica, ha finito per introdurre una nuova regolamentazione alla materia in assenza di un apprezzabile contrasto giurisprudenziale ed obiettiva dubbio di interpretazione della norma autenticamente interpretata. La novità nel senso prima accennato, della regolamentazione della materia è suggerita in primo luogo dalla *rubrica legis*; è vero che non è dato sapere quale norma della precedente legislazione il legislatore ha inteso autenticamente interpretare poiché la legge n. 118 si qualifica come interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336 ed il testo dell'art. unico si discosta dall'ordinaria dizione della norma interpretativa enunciando che « le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni si applicano... anche ecc. »; tuttavia si può agevolmente riscontrare come il contenuto dall'articolo unico tradisca i propositi enunciati in *rubrica*, non prevedendosi alcuna interpretazione autentica di altra disposizione normativa, ma affermandosi *ex novo* che i benefici della legge n. 336 si applicano anche sulle pensioni I.N.P.S. D'altro canto la contraddizione cui ora si è accennato si riscontra anche nello stesso titolo della legge che, definitasi di interpretazione, specifica che tratta « dell'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ».

Tali rilievi, lungi dall'appuntarsi sul mero dato letterale e formale, appaiono confermati anche dalla lettura dei lavori preparatori dai quali scaturisce evidente la volontà del legislatore di porre rimedi ad una sfavorevole situazione di fatto che si era profilata nei confronti dei lavoratori dipendenti che avendo usufruito dei benefici sulla A.G.O., correvano il rischio di vedersi decurtato o del tutto annullato il trattamento, per effetto della interpretazione ed applicazione uniforme data dalla giurisprudenza di legittimità della normativa autenticamente interpretata.

Sul punto appare del tutto illuminante l'intervento in Commissione del Sen. Antoniazzi che ribadisce che la legge n. 118 non mira ad estendere l'ambito di applicazione della legge n. 336, ma che la norma servirà per « permettere all'I.N.P.S. di continuare in un comportamento già iniziato da lungo tempo e contrastato solo dalla citata sentenza della Corte di Cassazione ».

Le argomentazioni fin qui svolte appaiono sufficienti a dimostrare come il legislatore della 118 non sia intervenuto a derimere alcun contrasto di interpretazioni, ma abbia usato lo strumento dell'interpretazione autentica per fornire alla materia una nuova regolamentazione e ciò dopo oltre dieci anni dalla regolamentazione precedente e dopo che, per oltre 6 anni, in fase di applicazione concreta i giudici avevano fornito una diversa interpretazione assolutamente consolidata.

Si pone, pertanto, con tutta evidenza il sempre più attuale problema della correttezza costituzionale di simili prassi che finisce per porre nel nulla l'operato dell'ordine giudiziario istituzionalmente preposto alla interpretazione ed alla applicazione delle leggi e che consente al legislatore di intervenire autoritativamente tutte le volte che si tratti di correggere sgradite interpretazioni giurisprudenziali.

La delicata questione, che coinvolge i rapporti fra due poteri dello Stato, non può porsi se non in termini di eccesso di potere e quindi di valutazione del buon uso dello strumento dell'interpretazione autentica che, come è noto, presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo; nel caso che ci occupa, come si è già visto o come non occorre ulteriormente dimostrare, data la omogeneità delle pronunce della Suprema Corte, sulla materia non vi era alcun dubbio interpretativo, a meno di non voler intendere per tale la persistente tenacia dell'I.N.P.S. nel discostarsi dalla suprema Corte in fase di applicazione della legge n. 336.

Mancava, dunque, ogni presupposto che legittimasse il legislatore ad intervenire con la norma di interpretazione autentica; e, come anche si è visto, la ragione che ha determinato il legislatore all'intervento non è affatto consistito nella necessità di fare chiarezza, quanto nella opportunità di far salva una situazione di fatto e di tutelare chi, in ragione della diversa interpretazione giurisprudenziale, avrebbe dovuto subire una sensibile decurtazione del trattamento pensionistico. In tal modo e per tali evidenti ragioni il legislatore, dopo oltre dieci anni, è sollecitato ad una apparente interpretazione autentica che, al contrario; finisce per instaurare un nuovo e diverso regime giuridico e ciò nella assoluta carenza di dubbi interpretativi o contrasti giurisprudenziali.

Tirando la fila si ricava;

a) il dubbio che la norma in esame si possa qualificare come vera e propria norma di interpretazione autentica e ciò prescindendo dalla sua intitolazione (sul punto v. Cass. 29 luglio 1974, n. 2289, *Foro It.* 1974, I, 3343);

b) il dubbio che tale norma sia costituzionalmente legittima perché frutto di eccesso di potere del legislatore che è intervenuto in mancanza dei presupposti per l'interpretazione autentica.

Da tale ultimo corollario, discende a parere di questo Giudice, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 118/1984, con riferimento agli artt. 101, II comma e 104, I comma della Costituzione.

Quanto alla rilevanza della questione nel presente giudizio è da ritenersi in *re ipsa*, dipendendo la soluzione della controversia dalla operatività o meno della norma denunciata.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 37 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118 in riferimento agli articoli 101, secondo comma e 104, primo comma della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri.*

*Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere.*

*Visto l'art. 295 c.p.c. dispone la sospensione necessaria del presente giudizio.*

L'Aquila, 17 maggio 1985

Il Pretore: SALVI

86C0510

*Ordinanza emessa il 17 maggio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 marzo 1986) dal pretore di L'Aquila nel procedimento civile vertente tra il Consorzio di bonifica montana dell'Aterno-Tavo e Ratale e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 208/1986).*

**Articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118: Lavoro - benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti - estensione di tali benefici, con norma di interpretazione autentica, ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (artt. 101 e 104 Cost.).**

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di opposizione iscritta al n. 1661/84R.A.C. promossa dal Consorzio di Bonifica Montana dell'Aterno-Tavo e Ratale, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Frasca, per mandato a margine del ricorso;

Opponente contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappr. e difeso dall'avv. F. Carducci;

Opposto oggetto: accertamento del diritto dell'INPS di richiedere il corrispettivo in valore capitale dei benefici combattentistici ex legge 336/1970 sul presupposto della operabilità di detti benefici anche sull'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

L'Ente datore di lavoro ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo portante l'ingiunzione al pagamento dei corrispettivi, sostenendo che i benefici derivanti dalla citata legge n. 336 non trovino applicazione sulla pensione INPS.

Risolvendosi il problema nella esatta applicazione del disposto dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, è successivamente intervenuta la legge 9 maggio 1984, articolo unico, che ha testualmente statuito che i benefici derivanti dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 debbano applicarsi « anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti »; tale legge reca il titolo Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970 n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ».

Come è di tutta evidenza la norma di interpretazione autentica risolverebbe *in limine* l'unica questione di diritto dalla quale dipende la soluzione della controversia, legittimando l'INPS a richiedere i corrispettivi in valore capitale sulla base della spettanza dei benefici ex legge 336 ai dipendenti dell'Ente datore di lavoro anche sulla pensione A.G.O., e non potendosi, a parere di questo Giudice, accedere ad una interpretazione limitativa della norma in questione nel senso della sua applicabilità solo nei casi in cui ente datore di lavoro sia un Consorzio di bonifica non essendo tale interpretazione consentita dal chiaro disposto legislativo, pur ricavandosi dai lavori preparatori che la posizione dei dipendenti dei Consorzi abbia notevolmente influito sulle determinazioni del legislatore (unitamente a quella di dipendenti di altri enti nei confronti dei quali la pensione INPS era già stata liquidata ricomprendendo i benefici combattentistici e che, sulla base della di-

versa interpretazione giurisprudenziale correvano il rischio di sensibili riduzioni — se non della revoca — del trattamento pensionistico) la questione risolta in sede di interpretazione autentica aveva formato oggetto di numerosissimi giudizi analoghi al presente e sul punto si era stabilizzata una giurisprudenza assolutamente univoca sulla base della nota sentenza resa dalla S.C. a Sezioni Unite il 21 settembre 1978 (n. 4247) cui avevano fatto seguito numerose altre (Cass. 3 marzo 1979 n. 1345, *Foro It.* 1980 I, 196; Cass. 15 luglio 1980 n. 4564 *Foro It. Rep.* 1980, voce *Impiegato dello Stato* n. 1155 Cass. 30 luglio 1982 n. 4335; Cass. 12 ottobre 1982 n. 5259, *Foro It. Rep.*, 1982 voce *cit.*, n. 1244 e da ultimo Cass. 1 marzo 1984 n. 1461, *Foro It.* 1984, I 946) tutte nel senso della non applicabilità ai benefici combattentistici sulla pensione A.G.O. gestita dall'INPS.

Ciò premesso ritiene questo Giudice dovendo valutare la correttezza costituzionale della legge n. 118/984 sotto il profilo dell'eccesso del potere del legislatore, che attraverso lo strumento della interpretazione autentica, ha finito per introdurre una nuova regolamentazione alla materia in assenza di un apprezzabile contrasto giurisprudenziale ed obiettiva dubbio di interpretazione della norma autenticamente interpretata. La novità nel senso prima accennato, dalla regolamentazione della materia è suggerita in primo luogo dalla *rubrica legis*; è vero che non è dato sapere quale norma della precedente legislazione il legislatore ha inteso autenticamente interpretare poiché la legge n. 118 si qualifica come interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970 n. 336 ed il testo dell'art. unico si discosta dall'ordinaria dizione della norma interpretativa enunciando che « le disposizioni della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni si applicano ... anche ecc. »; tuttavia si può agevolmente riscontrare come il contenuto dall'art. unico tradisca i propositi enunciati in *rubrica*, non prevedendosi alcuna interpretazione autentica di altra disposizione normativa, ma affannandosi *ex novo* che i benefici della legge n. 336 *si applicano* anche sulle pensioni INPS. D'altro conto la contraddizione cui ora si è accennato si riscontra anche nello stesso titolo della legge che, definitasi di interpretazione, specifica che tratta « dall'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ».

Tali rilievi, lungi dall'appuntarsi sul mero dato letterale e formale, appaiono confermati anche dalla lettura dei lavori preparatori dai quali scaturisce evidente la volontà del legislatore di porre rimedi ad una sfavorevole situazione di fatto che si era profilata nei confronti dei lavoratori dipendenti che avendo usufruito dei benefici sulla A.G.O., correvano il rischio di vedersi decurtato o del tutto annullato il trattamento, per effetto della interpretazione ed applicazione uniforme data dalla giurisprudenza di legittimità della normativa autenticamente interpretata.

Sul punto appare del tutto illuminante l'intervento in Commissione del Sen. Antoniazzi che ribadisce che la legge n. 118 non mira ad estendere l'ambito di applicazione della legge n. 336, ma che la norma servirà per « permettere all'INPS di continuare in un comportamento già iniziato da lungo tempo e contrastato solo dalla citata sentenza della Corte di Cassazione ».

Le argomentazioni fin qui svolte appaiono sufficienti a dimostrare come il legislatore della 118 non sia intervenuto a derimere alcun contrasto di interpretazioni, ma abbia usato lo strumento dell'interpretazione autentica per fornire alla materia una nuova regolamentazione e ciò dopo oltre dieci anni dalla regolamentazione precedente e dopo che, per oltre 6 anni, in fase di applicazione concreta i giudici avevano fornito una diversa interpretazione assolutamente consolidata.

Si pone, pertanto, con tutta evidenza il sempre più attuale problema della correttezza costituzionale di simili prassi che finisce per porre nel nulla l'operato dell'ordine giudiziario istituzionalmente preposto alla interpretazione ed alla applicazione delle leggi e che consente al legislatore di intervenire autoritativamente tutte le volte che si tratti di correggere sgradite interpretazioni giurisprudenziali.

La delicata questione, che coinvolge i rapporti fra due poteri dello Stato, non può porsi se non in termini di eccesso di potere e quindi di valutazione del buon uso dello strumento dell'interpretazione autentica che, come è noto, presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo; nel caso che ci occupa, come si è già visto e come non occorre ulteriormente dimostrare, data la omogeneità delle pronunce della Suprema Corte, sulla materia non vi era alcun dubbio interpretativo, a meno di non voler intendere per tale la persistente tenacia dell'INPS nel discostarsi dalle indicazioni fornite dalla Suprema Corte in fase di applicazione della legge n. 336.

Mancava, dunque, ogni presupposto che legittimasse il legislatore ad intervenire con la norma di interpretazione autentica; e, come anche si è visto, la ragione che ha determinato il legislatore all'intervento non è affatto consistito nella necessità di fare chiarezza, quanto nella opportunità di far salva una situazione di fatto e di tutelare chi, in ragione della diversa interpretazione giurisdizionale, avrebbe dovuto subire una sensibile decurtazione del trattamento pensionistico. In tal modo e per tali evidenti ragioni, il legislatore, dopo oltre dieci anni, è sollecitato ad una apparente interpretazione autentica che, al contrario, finisce per instaurare un nuovo e diverso regime giuridico e ciò nella assoluta carenza di dubbi interpretativi o contrasti giurisprudenziali.

Tirando la fila si ricava:

a) il dubbio che la norma in esame si possa qualificare come vera e propria norma di interpretazione autentica e ciò prescindendo dalla sua intitolazione (sul punto v. Cass. 29 luglio 1974 n. 2289, *Foro It.* 1974, I, 3343);

b) il dubbio che tale norma sia costituzionalmente legittima perché frutto di eccesso di potere del legislatore che è intervenuto in mancanza dei presupposti per l'interpretazione autentica.

Da tale ultimo corollario, discende a parere di questo Giudice, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 118/1984, con riferimento agli artt. 101, II comma e 104, I comma Cost.

Quanto alla rilevanza della questione nel presente giudizio è da ritenersi *in re ipsa*, dipendendo la soluzione della controversia dalla operatività o meno della norma denunciata.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 37 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118 in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.*

*Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri.*

*Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere.*

*Visto l'art. 295 c.p.c. dispone la sospensione necessaria del presente giudizio.*

L'Aquila, addì 17 maggio 1985

Il pretore: SALVI

86C0511

*Ordinanza emessa il 5 giugno 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 marzo 1986) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Boggiano Giovanni e I.N.A.D.E.L. (Reg. ord. n. 210/1986).*

**Art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299: Impiegati di enti locali - indennità premio di servizio - omesso computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977 (art. 38 Cost.).**

#### IL PRETORE

Con ricorso notificato il 20 novembre 1984 unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Giovanni Boggiano esponeva al pretore del lavoro di Roma di aver prestato servizio presso l'Inadel e di aver ricevuto una indennità premio servizio in misura inferiore a quella spettante, in quanto, oltre ad altri profili di illegittimità, l'Inadel non aveva computato gli aumenti di indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977; che tale criterio di liquidazione era illegittimo in quanto l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 nella parte in cui disponeva il congelamento degli aumenti dell'I.I.S. successivi al 31 gennaio 1977, doveva ritenersi abrogato dall'art. 4 nono comma della legge 29 maggio 1982, n. 297, che aveva a sua volta abrogato gli artt. 1 e 1 bis della legge 91/77.

Si costituiva in giudizio l'Inadel chiedendo il rigetto delle domande di maggiorazione dell'indennità premio fine servizio.

Occorre preliminarmente interpretare l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 il quale stabilisce al primo comma che, a decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'Inadel è soggetta a contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'art. 1 della legge 91/77 (e cioè con esclusione degli aumenti dell'indennità integrativa speciale scattati dopo il 31 gennaio 1977).

Il secondo comma stabilisce che « in forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente, l'iscritto all'Inadel ha diritto a percepire la indennità premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa di cui al precedente comma (e cioè la parte di essa maturata fino al 31 gennaio 1977).

L'art. 1 della legge 91/77, come richiamato dall'art. 3 della legge 299/1980, sopra illustrato, è stato espressamente abrogato dall'art. 4 nono comma della legge 297/1982.

E' indubitabile che l'art. 3 legge 299/1980, nella parte in cui poneva il limite temporale di cui si è detto, corrispondeva all'esigenza di armonizzare la disciplina dell'indennità premio servizio con la disciplina della indennità di anzianità, in modo tale che per ciascuna delle 2 indennità il meccanismo perequativo con l'aumento del costo della vita, venisse bloccato ad una medesima data: come nel computo dell'indennità di anzianità non si teneva conto degli aumenti di contingenza scattati dopo il 31 gennaio 1977, così nell'indennità premio fine servizio non si doveva tener conto degli aumenti di indennità integrativa speciale scattati dopo la medesima data.

Una volta abrogato l'art. 1 della legge 91/1977, bisogna accertare quali effetti tale abrogazione abbia sull'art. 3 della suddetta legge 299/1980; se cioè, a seguito di tale abrogazione, quella norma si debba ora interpretare nel senso che l'indennità integrativa speciale sia ora computarsi nella sua interezza nell'indennità premio servizio, come propugnato dai ricorrenti; ovvero, come propugnato dall'Inadel, che anche dopo la abrogazione dell'art. 1 della legge 91/1977 la misura dell'indennità integrativa speciale da computare nell'indennità premio servizio resti quella maturata al febbraio 1977.

Occorre cioè accertare quale sia il tipo di rinvio che l'art. 3 della legge 299/1980 fa all'art. 1 della legge 91/1977: se trattasi di rinvio formale ovvero di rinvio ricettizio.

Nel caso in esame sembra invero di trattarsi di rinvio ricettizio in quanto è volto non a rendere applicabile alla fattispecie la disciplina vigente o emananda per un'altra fattispecie, ma solo a trarre da un'altra specifica disposizione normativa uno degli elementi della proposizione precettiva. In sostanza detto richiamo non ha significato diverso da quello che avrebbe avuto l'indicazione « diretta » della data del 31 gennaio 1977 e la scelta di utilizzare invece, al medesimo fine, il richiamo all'altra norma, appare ispirato al solo intento di evidenziarne la giustificazione, e cioè la parità di trattamento che il limite temporale in questione era volto ad assicurare.

Tale ratio armonizzatrice potrebbe far propendere l'interprete in favore della configurabilità del rinvio come rinvio formale, in quanto tale carattere sarebbe certamente quello più idoneo a mantenere inalterato il risultato di parificazione anche nel caso di modificazioni successive. Ma a tale soluzione interpretativa osta la tecnica usata dal legislatore, che è stata, in primo luogo, quella di prendere a prestito dalla disposizione richiamata non il precetto, ma un elemento soltanto della proposizione normativa, la cui carenza di autonomia è poi ulteriormente accentuata dalla eterogeneità della materia regolata dalle *deu* norme: la contribuzione da una parte, l'indennità di anzianità dall'altra.

Si osservi poi che il « congelamento » dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità premio servizio non può ritenersi eliminato per effetto dell'art. 1 bis della legge 91/77 ad opera della legge 297/82 (art. 4) in quanto per l'indennità premio servizio il « congelamento » dell'indennità integrativa speciale non dipende da detto art. 1 bis ma dalla specifica legge 299/80.

Si deve quindi interpretare tuttora la norma di cui alla legge 299/80 nel senso che sono esclusi dal computo dell'indennità premio servizio gli aumenti di indennità integrativa speciale scattati dopo il 31 gennaio 1977.

Se tale è il contenuto della norma vigente, appare non manifestamente infondata, e quindi si solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 per contrasto con l'art. 38 della Costituzione. La rilevanza della questione nel presente giudizio è di immediata percezione. Come è noto, l'indennità integrativa speciale, al pari dell'indennità di contingenza ha la funzione di adeguare il valore della retribuzione alle variazioni che il valore reale della moneta subisce in termini di capacità di acquisto.

E' inoltre notorio che con il passare del tempo l'ammontare degli istituti di indicizzazione, costituisce una porzione notevolissima nell'ambito del coacervo dei compensi strettamente retributivi, sicuramente superiore all'ammontare della retribuzione base, sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici.

Orbene, « congelare » alla data del 31 gennaio 1977 l'indennità integrativa speciale da computare nel premio fine servizio, rende la stessa indennità premio di servizio, in mancanza di congrue compensazioni, assolutamente insufficiente ad attuare la funzione previdenziale assegnatale dal legislatore, con violazione quindi dell'art. 38 della Costituzione.

Ciò è stato già rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 1980.

La stessa Corte aveva peraltro già accertato che dagli artt. 36 e 38 congiuntamente considerati « scaturisce ... una particolare protezione per il lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza — alla pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce in sostanza un prolungamento a fini previdenziali — deve essere proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato ... Proporzionalità e adeguatezza che ... vanno costantemente assicurate ... anche in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta (vedi Corte cost. n. 26 del 1980) ».

Si consideri poi che tale deterioramento del rapporto di proporzionalità tra retribuzione e trattamento di quiescenza, e quindi tra trattamento di quiescenza e qualità e quantità del lavoro prestato, è destinato ad aggravarsi col tempo, computando nell'indennità premio servizio l'indennità integrativa speciale solo nella misura maturata al sempre più remoto 31 gennaio 1977.

Si consideri ancora che solo gli iscritti all'Inadel sarebbero destinati a mantenere il « congelamento » dell'indicizzazione in quanto i dipendenti privati dopo la legge 297/82 hanno diritto, dal 1986 all'integrale computo degli scatti di contingenza maturati ai fini del trattamento di fine rapporto, trattamento che se quanto a struttura è diverso rispetto all'indennità premio servizio è analogo per finalità; quanto ai pubblici dipendenti, considerato l'orientamento giurisprudenziale che sta diventando prevalente, di computare l'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita, avrebbero diritto al computo « integrale » di tale indennità senza alcun congelamento, visto che l'art. 1 bis della legge n. 91/77 è stato abrogato dall'art. 4 della legge n. 297/82.

**P. Q. M.**

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 in riferimento all'art. 38 della Costituzione.*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.*

*Sospende il giudizio in corso.*

Roma, addì 5 giugno 1985

*Il pretore: (firma illeggibile)*

**86C0512**

---

*Ordinanza emessa l'11 dicembre 1985 dalla commissione tributaria di primo grado di Isernia sui ricorsi riuniti proposti da Policella Esterino ed altra contro l'ufficio distrettuale ii.dd. di Agnone (Reg. ord. numero 211/1986).*

**Artt. 16 e 19 della legge 7 agosto 1982, n. 516: Imposte in genere - condono fiscale - possibilità per gli uffici finanziari di notificare atti di accertamento dopo l'entrata in vigore del decreto-legge sul condono (artt. 3, 53 e 97 Cost.).**

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO**

Ha emesso, in data 11 dicembre 1985, la seguente ordinanza nel procedimento di primo grado, iscritto ai nn. 127, 128 e 129 del ruolo generale per l'anno 1983 e promosso da Policella Esterino e Paoletti Adelina, mediante ricorso depositato in data 16 maggio 1983, avverso accertamenti IRPEF-ILOR anni 1977-78-79 notificatogli in data 25 ottobre 1982 dall'Ufficio Imposte Dirette di Agnone.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Visti i ricorsi prodotti dai signori Policella Esterino e Paoletti Adelina avverso gli avvisi di accertamento dell'Ufficio II.DD. di Agnone per addebiti prodotti negli anni 1977-78-79;

Letti gli atti;

Sentito il relatore ed i rappresentanti dei ricorrenti e dell'Ufficio accertatore;

Considerato che i ricorrenti, in via preliminare, sollevano questione di legittimità costituzionale in merito al dettato dell'art. 19 della legge 7 agosto 1982, n. 516, per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, per quella parte ove il legislatore subordina la possibilità di fare ricorso alla domanda di condono in forma automatica alla non intervenuta notifica, prima della presentazione della stessa, di avviso di accertamento;

Rilevato che effettivamente — in difformità a quanto era stato previsto dall'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito poi con legge n. 516/1982 — il combinato disposto dagli articoli 16 e 19 della legge n. 516/1982 —, così come definitivamente articolata, dà la possibilità all'Ufficio accertatore di notificare — durante il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione di detta legge n. 516/1982 (18 agosto 1982) e la data che consente ai contribuenti di invocare i benefici di detta legge (10 novembre 1982) — avviso di accertamento, talché quest'ultimo, spezzando in due tronconi la categoria dei contribuenti, verrebbe ad istituire, *ab libitum* due categorie di soggetti e cioè quella di coloro i quali essendo stati colpiti da un avviso di notifica di accertamento, non possono usufruire dei benefici dell'art. 19 della citata legge, e quella di coloro i quali, non essendo stati colpiti da tale situazione, possono richiedere l'applicazione del suddetto articolo;

Ritenuto che, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si verrebbe a verificare una violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Carta costituzionale, per violazione di quei principi di uguaglianza e di imparzialità ai quali, secondo la Costituzione, deve ispirarsi l'operato della P.A., atteso che, nel caso in specie, la possibilità di ricorrere ai benefici, di cui all'art. 19 della legge 516/1982, verrebbe lasciata alla discrezionalità dell'Ufficio accertatore di procedere o meno alla notifica di avviso di accertamento durante il periodo intercorrente fra la data di pubblicazione di detta legge e la data da cui il contribuente può fare ricorso ai benefici di detta legge;

Considerato che gli avvisi di accertamento *de qua*, impugnati con i ricorsi di che trattasi, sono stati tutti notificati in data 25 ottobre 1982, e cioè durante quel periodo in cui, pur essendo intervenuta la legge n. 516/1982, il contribuente non poteva ancora usufruire dei suoi benefici;

Dispone che venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 19 della legge 7 agosto 1982, n. 516 così come definitivamente articolati a seguito di conversione del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nei sensi e nei limiti sopra esposti.

P. Q. M.

*La Commissione Tributaria di primo grado di Isernia, sezione prima, sciogliendo la riserva, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 19 della legge 7 agosto 1982, n. 516 in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Corte costituzionale;*

*Rimette gli atti alla Corte costituzionale, disponendo gli adempimenti di rito ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 897;*

*Sospende il presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.*

(Seguono le firme)

86C0513

*Ordinanza emessa il 7 novembre 1985 dal tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Gagliardi Giulio Cesare e Laurora Baccanelli Angela ed altro (Reg. ord. n. 214/1986).*

**Art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475: Farmacie - gestione provvisoria - indennità di avviamento - diversa regolamentazione a seconda che la farmacia sia di nuova o di non nuova istituzione (art. 3 Cost.).**

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Oggetto: pagamento somma nella causa promossa dal dott. Gagliardi Giulio Cesare, nella sua qualità di procuratore speciale dei dott. Luigi Mutini e Emma Mutini, con il proc. dom. Avv. G.M. Cacciamali, delega in atti, attore, contro dott.ssa Laurora Baccanelli Angela, con il proc. dom. Avv. P. Mazzariol, delega in atti, convenuta, e contro dott. Ena Luciano, con il proc. dom. Avv. G.M. Gervasoni, delega in atti, convenuto.

Oggetto: pagamento somma, causa discussa alla pubblica udienza del 7 novembre 1985, ordinanza collegiale.

Con atto di citazione in data 25 giugno 1978 il Dr. Luigi Mutini e la Dott.ssa Emma Mutini, il primo quale « precedente » titolare, la seconda quale gestore provvisorio della farmacia di Endine Gaiano, entrambi rappresentati dal Dott. Giulio Cesare Gagliardi, in forza di procura speciale 17 aprile 1978, hanno convenuto in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Dott.ssa Angela Laurora Baccanelli, vincitrice del pubblico concorso di assegnazione della titolarità definitiva della medesima farmacia, per sentirla condannare al pagamento della relativa indennità di avviamento, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.S., nei confronti del Dott. Luigi Mutini, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 nei confronti della Dott.ssa Emma Mutini.

Con il medesimo atto, la Dott.ssa Emma Mutini, come sopra rappresentata, ha convenuto in giudizio il Dr. Luciano Ena ad essa subentrato nel 1973, nella gestione provvisoria della farmacia, per sentirlo condannare al pagamento della indennità di avviamento relativa al periodo di gestione provvisoria dello stesso, in forza di una scrittura privata intercorsa tra le parti in data 30 settembre 1973.

Costituitasi in giudizio la Dott.ssa Laurora Baccanelli ha contestato il fondamento della domanda attrice, eccependo di avere corrisposto la indennità in questione al Dott. Luciano Ena, quale gestore provvisorio della farmacia, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 sopra citata.

Il Dr. Ena ha, da parte sua, eccepiuto che la rinuncia del Dr. Mutini alla titolarità della farmacia, avrebbe comportato la perdita, per lo stesso, di tutti i diritti consequenziali, ivi compreso quello relativo alla indennità di avviamento.

Nelle conclusioni precisate all'udienza del 10 maggio 1984 gli attori hanno modificato le precedenti domande ed hanno chiesto, in via principale, la condanna della Dott.ssa Laurora Baccanelli al pagamento della intera indennità di avviamento in esclusivo favore del Dr. Luigi Mutini, ai sensi dell'art. 110 del r.d.n. 1265 del 1934 (T.U.L.S.), ritenendo che l'art. 17 della legge 2 aprile 1968 che ha introdotto l'obbligo del pagamento della indennità in questione anche in favore del gestore provvisorio, si riferisca alle sole ipotesi di farmacia di nuova istituzione, per le quali sia stata autorizzata la gestione provvisoria in attesa dell'espletamento del pubblico concorso.

Solo in via subordinata hanno chiesto la condanna della Dott.ssa Laurora Baccanelli e del Dr. Mutini al pagamento dell'anzidetta indennità per il periodo concernente la gestione provvisoria del Dr. Ena, in favore della Dott.ssa Emma Mutini per il caso in cui l'art. 17 sopra citato venga interpretato nel senso più estensivo di riconoscimento della indennità di avviamento anche al gestore provvisorio di farmacia non di nuova istituzione.

Il Tribunale è dunque chiamato ad affrontare — attese anche le difese e conclusioni formulate dalla Dott.ssa Laurora Baccanelli — la questione relativa all'ambito di applicazione dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968.

L'anzidetta norma ha dato come è noto, luogo ad interpretazioni contrastanti sia in dottrina sia in giurisprudenza.

Da una parte si ritiene infatti che essa abbia esteso il diritto al pagamento della indennità di avviamento — previsto dall'art. 110 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 solo in favore del precedente titolare di farmacia non di nuova istituzione — in favore del gestore provvisorio cui la farmacia sia stata affidata in via temporanea dopo la decadenza del precedente titolare; da un'altra parte si ritiene invece che la norma sia applicabile ed operi con esclusivo riguardo alle farmacie di nuova istituzione, per le quali sia stata autorizzata la gestione provvisoria in attesa dell'espletamento del concorso, con la conseguenza che per le farmacie non di nuova istituzione il diritto alla indennità di avviamento spetterebbe esclusivamente al precedente titolare e non quindi all'eventuale gestore provvisorio.

Il Tribunale ritiene che la norma in questione debba essere interpretata in quest'ultimo senso, sulla scorta delle decisive considerazioni svolte dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella ordinanza 7 ottobre 1983, n. 725.

Premesso infatti che l'art. 17 della legge 2 aprile 1968 non ha abrogato, ma ha anzi espressamente richiamato l'art. 110 del testo unico del 1934, cosicché la fattispecie prevista dal primo degli articoli in questione è venuta ad aggiungersi alla fattispecie prevista dall'articolo precedente, si rileva che poiché tale ultima norma si riferisce, per espressa previsione, alle farmacie « non di nuova istituzione », la prima di esse non può che riguardare una fattispecie diversa, e cioè per l'appunto l'ipotesi di una farmacia di nuova istituzione gestita in via provvisoria prima dell'assegnazione della farmacia stessa al vincitore del pubblico concorso.

In altri termini si deve ritenere che il legislatore del 1968, di fronte all'incremento del fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie di nuova istituzione (fenomeno del tutto eccezionale e per tale ragione non considerato dal legislatore del 1934) abbia inteso riconoscere, per evidenti ragioni di giustizia e di equità, il diritto all'indennità di avviamento anche al gestore provvisorio di farmacie di nuova istituzione.

L'interpretazione dell'art. 17 nel senso sopra prospettato, pone tuttavia una questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale della norma stessa, in relazione all'art. 3 della Costituzione, essendo di tutta evidenza la disparità di trattamento che si viene a determinare nei confronti del gestore provvisorio di farmacia non di nuova istituzione, il quale non avrebbe diritto al pagamento di alcuna indennità di avviamento (restando la sua posizione disciplinata dall'art. 110 del t.u. del 1934) pur versando in una situazione identica a quella del gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione.

Anche il gestore provvisorio di farmacia non di nuova istituzione può avere infatti incrementato o addirittura creato, nel caso di farmacia esistente formalmente ma praticamente inefficiente prima dell'affidamento in gestione provvisoria, l'avviamento della stessa, in relazione al quale è sancito il diritto alla indennità in questione.

La questione è rilevante nel giudizio in corso avendo parte attrice richiesto, in via principale, per conto, del Dr. Luigi Mutini, la condanna della Dott. Laurora Baccanelli, titolare definitiva della farmacia, al pagamento della intera indennità di avviamento ai sensi dell'art. 110 del t.u. del 1934 ed avendo la predetta eccepiuto di avere pagato l'indennità stessa al gestore provvisorio, Dr. Luciano Ena, in base al disposto dell'art. 17 in questione.

Se la questione di costituzionalità dovesse essere dunque ritenuta fondata, la domanda del primo non potrebbe essere accolta che in parte.

Anche la domanda proposta nei confronti del Dr. Ena dalla Dott.ssa Emma Mutini, sulla base del detto titolo contrattuale, appare influenzata dalla rilevata questione di legittimità costituzionale della norma, atteso che l'obbligazione assunta dal Dr. Ena di corrispondere alla Dott.ssa Mutini l'indennità di avviamento concernente il periodo di gestione provvisoria della farmacia, è strettamente correlata alla sussistenza di un diritto dello stesso a percepire l'indennità in questione, quale gestore provvisorio di farmacia non di nuova istituzione.

Si ritiene, per le suesposte considerazioni, di sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, ai sensi dell'art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 nella parte in cui non prevede, ai fini della regolamentazione della indennità di avviamento, anche la posizione dei gestori delle farmacie di non nuova istituzione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, a causa della disparità di trattamento tra i detti gestori e quelli di farmacie di nuova istituzione.*

*Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, degli atti alla Corte Costituzionale; la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e la notificazione, a cura del Cancelliere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa.*

Bergamo, addì 7 novembre 1985

*Il presidente: (firma illeggibile)*

86C0514

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 dal pretore di Aversa nel procedimento civile vertente tra Forchia Tommaso e il prefetto di Caserta (Reg. ord. n. 215/1986).*

**Art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione al primo comma della stessa legge: Sanzioni amministrative - autoveicolo privo della carta di circolazione, ma avente i requisiti tecnici e costruttivi necessari per l'immatricolazione - obbligatorietà della confisca (art. 3 Cost.).**

#### IL PRETORE

##### PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato il 15 maggio 1985 Forchia Tommaso, premesso: che il 14 ottobre 1984 agenti della Questura di Benevento gli avevano contestato la contravvenzione all'art. 58, 8° c., del codice della strada, per avere egli posto in circolazione l'autovettura Renault 5 avente il numero di telaio VFF1139200F0007406 senza che ad essa fosse stata rilasciata la carta di circolazione; che in data 10 dicembre 1984, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 16 della legge 689/1981, aveva effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria di L. 500.500 relativa al versamento di L. 1.501.000 di cui lire 1 milione per violazione all'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; che con provvedimento in data 29 marzo 1985, notificato il 23 aprile 1985, il Prefetto di Caserta aveva disposto la confisca dell'autoveicolo; tanto premesso chiese l'annullamento dell'ordinanza prefettizia e a tal fine dedusse che nella specie non era applicabile la misura della confisca prevista dall'art. 21, 3° comma, della richiamata legge 689/1981, tale norma riferendosi al caso di veicolo sprovvisto di carta di circolazione e non in condizioni, per motivi tecnici, di ottenere la stessa.

Con decreto del 18 maggio 1985 il giudicante fissò per la comparizione l'udienza del 5 luglio 1985.

Nell'udienza del 15 novembre 1985 la difesa del ricorrente sollecitava, in via principale, l'accoglimento del ricorso ed in via subordinata prospettava l'incostituzionalità della normativa applicata dall'autorità amministrativa; la difesa della Prefettura nulla osservava in relazione a tale prospettazione; il giudicante rinviava la causa alla udienza del 3 dicembre 1985.

In tale udienza, la difesa della convenuta Prefettura insisteva per la decisione della causa; il giudicante, assenti il ricorrente e il di lui difensore, si riservava.

##### CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 21 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo aver statuito nel 1° comma: « Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro

il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione primaria applicata, anche il premio assicurativo per sei mesi», dispone nel 3° comma: « Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca ».

L'art. 21 detto, dunque, nel mentre, in caso di circolazione di veicolo non coperto da assicurazione contro la responsabilità civile, impone la confisca del veicolo soltanto se nel termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene dall'interessato pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, il premio assicurativo per sei mesi, in caso di circolazione di veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione impone tout court la confisca del veicolo.

La giurisprudenza di merito allo scopo di attenuare il rigore di tale ultima disposizione, e cioè della disposizione del 3° comma dell'art. 21 richiamato, aveva questa interpretato nel senso di limitare l'obbligatorietà della confisca ai soli casi in cui il veicolo, oltre ad essere privo di carta di circolazione, risulti privo dei requisiti richiesti per il rilascio di tale documento (v. Pretura Imola 29 dicembre 1984; Pretura Aversa 10 aprile 1985).

La Corte Suprema, peraltro, ha con recenti pronunce statuito che, in forza dell'art. 21, 3° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di circolazione di veicolo privo di carta di circolazione, deve essere disposta la confisca di esso, indipendentemente dall'accertamento dell'idoneità dello stesso a conseguire la immatricolazione (v. Sez. I, 18 febbraio 1985, n. 1362; Sez. I, 18 aprile 1984, n. 2538).

Sembra, peraltro, al giudicante che, se questa è l'interpretazione esatta della norma di cui si ragiona, fondato — e comunque non infondato — appare il sospetto di incostituzionalità di essa, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Nessuna apprezzabile ragione, pervero, sembra giustificare il trattamento dal legislatore riservato a chi viene sorpreso a circolare con un veicolo per il quale ancora non sia stata rilasciata la carta di circolazione (e che tuttavia presenta i requisiti tecnico-amministrativi richiesti ai fini del rilascio di tale documento), rispetto a colui che viene sorpreso a circolare con un veicolo privo di copertura assicurativa.

Di ciò ci si convince ancor più agevolmente, se si considera che l'infrazione all'art. 58, 8° comma, del Codice della strada è sempre stata considerata dal legislatore meno grave dell'infrazione dell'art. 32 della legge 990/1970, come dimostra il fatto che, nel mentre prima dell'entrata in vigore della legge 689/1981 la violazione del comma 1° (ora comma 9°) dell'art. 58 C.S. veniva punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000, laddove la violazione dell'art. 32 della legge 990/1970 veniva punita con l'arresto fino a mesi tre e l'ammenda fino a lire trecentomila, dopo l'entrata in vigore della legge 689/1981 (che, come è noto, ha depenalizzato entrambe le infrazioni), la sanzione amministrativa stabilita per la prima va da L. 200.000 a L. 2.000.000, laddove la sanzione amministrativa fissata per la seconda va da L. 500.000 a L. 3.000.000 (v. art. 38).

La questione, d'altra parte, si palesa indiscutibilmente rilevante ai fini della decisione della presente causa, presentando il veicolo sequestrato tutti i requisiti richiesti dalla legge per il rilascio della carta di circolazione.

Si impone, pertanto, la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione che ne occupa.

Allo scopo, peraltro, di non esporre l'opponente al rischio di vedersi da un lato confiscato il veicolo (ove l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 21, 3° comma, della legge 689/1981 dovesse dalla Corte costituzionale essere respinta), dall'altro ingiungere il pagamento di una rilevante somma per spese di custodia del veicolo confiscato, appare opportuno disporre che questo nelle more del giudizio, fermo restando il vincolo del sequestro, resti affidato al predetto.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sciogliendo la riserva;*

*Ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunzi sulla costituzionalità dell'art. 21, 3° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 in riferimento all'art. 21, 1° comma, della stessa legge e 3 della Costituzione;*

*Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Dispone che durante il periodo di sospensione del presente giudizio, fermo restando il vincolo del sequestro, sia affidato all'opponente.*

Aversa, addì 13 gennaio 1986

*Il pretore: (firma illeggibile)*

*Ordinanza emessa il 22 novembre 1985 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Micheli Emilio e la regione Lazio ed altra (Reg. ord. n. 216/1986).*

*Altre due ordinanze — alla prima identiche nella motivazione — sono state emesse in pari data dallo stesso tribunale di Roma nei procedimenti civili promossi contro la regione Lazio ed altra da Brucchetti Franco e da Buzzao Vittore (Reg. ord. nn. 217 e 218/1986).*

**Art. 4 della legge reg. Lazio 28 novembre 1979, n. 79: Lazio - tassa di concessione regionale per le riserve di caccia - determinazione di essa da parte della regione in misura eccedente i limiti stabiliti dalle norme statali (art. 119 Cost.).**

#### IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 23040 R.G.A.C. dell'anno 1984, posta in deliberazione all'udienza collegiale dell'8 novembre 1985 e vertente tra Micheli Emilio, nella qualità di titolare della concessione della riserva di caccia « Rivodutri-Morro » elettivamente domiciliato in Roma, via Panisperna, 104 presso l'avv. Francesco d'Audino che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell'atto di citazione; attore e Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro, 67 presso l'Ufficio legale regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Omero Paccosi in virtù di delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione; provincia di Rieti, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, contumace convenute;

Rilevato che il giudizio ha per oggetto il pagamento di tasse per concessioni di riserve di caccia che si assumono dovute in base all'art. 4 della legge regionale del Lazio 28 settembre 1979, n. 79;

Rilevato che l'attore ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale del citato articolo 4 in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

Ritenuto che la eccezione non appare manifestamente infondata: che, infatti, il preesistente importo della tassa sulla concessione regionale di riserva, pari a quello della corrispondente tassa erariale ai sensi dell'art. 7 Legge regione Lazio 28 dicembre 1971, n. 1, era di L. 200 per ettaro (cfr. art. 61 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni); che l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 aveva stabilito: « nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120% e non inferiore all'80% delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20% delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente »; che a norma dell'art. 119 Cost. l'autonomia finanziaria delle Regioni sussiste « nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica »; che l'art. 4 Legge Regione Lazio 28 settembre 1979, elevando a L. 8.000 per ettaro la tassa di concessione regionale per le riserve di caccia si pone in contrasto, superandoli di molto, con i suddetti limiti stabiliti dall'art. 3, secondo comma, della citata legge statale n. 281/1970, vigente al tempo dell'entrata in vigore della legge regionale nonché — anche se in misura meno rilevante — con il limite prescritto dall'articolo unico della successiva legge statale 23 novembre 1979, n. 594 (applicabile alla materia della caccia, trasferita alle Regioni, unitamente a quella dell'agricoltura e foreste, con l'art. 1 lett. o del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11) il quale ha autorizzato le Regioni ad aumentare le tasse sulle concessioni relative alle competenze trasferite alle stesse « in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1° aprile 1972 » e, quindi, nella specie, fino ad un massimo di L. 600 per ettaro;

Ritenuto che la definizione del presente giudizio dipende proprio dalla risoluzione della cennata questione di legittimità costituzionale;

#### P. Q. M.

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79 in riferimento all'art. 119 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale del Lazio e comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio.*

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Roma il 22 novembre 1985.

*Il presidente: (firma illeggibile)*

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal giudice istruttore presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Delle Cese Giuseppe (Reg. ord. n. 219/1986).

**Art. 389, terzo comma, del cod. proc. pen.: Istruzione formale e sommaria mancata previsione del controllo giurisdizionale circa la valutazione del p.m. sull'evidenza della prova, quando questi, esclusa tale evidenza, richieda procedersi con istruzione formale (art. 25 Cost.).**

#### IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 607/85 a g.i. contro Delle Cese Giuseppe imputato come in atti;

#### OSSERVA

A seguito di rapporto del 16 novembre 1984 della stazione carabinieri di Tivoli con cui veniva denunciato Delle Cese Giuseppe, come in atti generalizzato, il quale era stato indicato da tale Mormino Silvano come la persona che gli aveva ceduto un quantitativo di hashish per un valore di L. 10.000, il p.m. senza compiere alcun atto istruttorio, chiedeva, con missiva del 21 gennaio 1985, procedersi con il rito formale nei confronti del suddetto Delle Cese Giuseppe;

Questo Giudice Istruttore in data 5 febbraio 1985 restituiva gli atti al p.m. significando che a suo parere, nella specie, non sussistevano gli estremi per procedersi con il rito formale in quanto essendo la prova del fatto evidente era obbligatorio *ex art. 389 III comma, c.p.p.* il procedimento sommario.

Il p.m. con nota del 15 febbraio 1985 insisteva nella richiesta di formalizzazione invitando questo giudicante, nel caso fosse di contrario avviso, a sollevare conflitto di competenza *ex art. 51 c.p.p.*

Questo Giudice Istruttore ritiene che nel caso in esame la prova del fatto è evidente per cui ricorrono tutti i presupposti di cui al III comma della norma citata in base al quale deve procedersi con istruzione sommaria.

L'evidenza della prova deve infatti essere valutata in base allo stato degli atti senza che possano essere presi in considerazione i futuri eventuali sviluppi delle indagini istruttorie.

Nel caso in esame un soggetto, sorpreso in possesso di sostanza stupefacente, ha dichiarato che la stessa gli è stata fornita da altra persona. Allo stato degli atti, salvo ulteriori emergenze nella vicenda processuale, che per quello che qui interessa non assumono alcun rilievo, la prova acquisita dalla p.g. ha quel carattere di immediatezza e di veridicità (se avesse mentito il Mormino sarebbe imputato del reato di calunnia) che secondo l'insegnamento della s.C. la devono far ritenere evidente (vedi Cass. Sez. I, 21 dicembre 1978).

Come giustamente osserva il p.m., questo g.i. non concordando con la sua richiesta di formalizzazione potrebbe e dovrebbe sollevare conflitto di competenza *ex art. 51 c.p.p.*

Non ignora però questo giudicante come la s.C. ha sempre affermato, ribadendolo anche con una decisione pronunciata su conflitto sollevato da questo Giudice Istruttore (vedi sentenza n. 2342 del 24 ottobre 1984) l'assoluta insindacabilità da parte del g.i. dell'apprezzamento del p.m. sulla evidenza della prova; deve quindi rilevarsi che allo stato dell'interpretazione l'art. 389 III comma c.p., nell'attuale formulazione impone al giudice istruttore di accogliere, in ogni caso la richiesta del p.m. di procedersi con il rito formale, anche qualora ritenga che, nel caso sottoposto al suo esame, ricorrano gli estremi dell'evidenza della prova e che quindi sarebbe obbligatorio il rito sommario.

Ma una interpretazione analoga, vigente la precedente normativa, venne riconosciuta costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 117 del 1968 nei limiti in cui escludeva la sindacabilità nel corso del processo della valutazione negativa compiuta dal p.m. (che procedeva con istruttoria sommaria) proprio sulla evidenza della prova.

Tale pronuncia venne confermata dalla stessa Corte con sentenza n. 55 del 1972 ove venne statuito che l'effettiva esistenza dei presupposti per procedere alla istruzione sommaria è sì affidata al titolare dell'azione penale il cui operato però, per evitare l'elusione della riserva di legge, deve essere soggetto al sindacato giurisdizionale « ora assicurato — si legge nella citata sentenza — dalle innovazioni introdotte con la novella n. 790 del 1969 ». Ma tale innovazione garantisce che i principi costituzionali di cui all'art. 25 sul giudice naturale non vengano violati, solo in presenza degli estremi per procedersi con l'istruzione formale, qualora tali estremi non siano ritenuti esistenti dal p.m.

Di fronte ad un apprezzamento del p.m. circa l'insussistenza degli estremi per procedersi (obbligatoriamente) con il rito sommario, e quindi circa la sussistenza dell'obbligo di procedersi con istruzione formale ed, in ultima analisi, circa l'inesistenza (il caso affrontato dalla Corte costituzionale che può forse definirsi contrario, riguardava la sussistenza) dell'evidenza della prova, nessun controllo giurisdizionale è invece previsto.

Ne consegue che sostanzialmente è il p.m., nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 389 c.p.p., a stabilire e decidere al di là di ogni controllo se esistono o meno gli estremi per procedere con istruzione formale.

Anche in tal caso quindi, come in quello che venne portato all'attenzione della Corte costituzionale nel 1968 — vedi la citata sentenza n. 117 — appare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del terzo comma del citato articolo, in relazione all'art. 25 della Costituzione (sulla applicabilità della quale norma nei rapporti tra p.m. e g.i. è sufficiente richiamarsi a quanto affermato nelle citate sentenze della Corte costituzionale), nei limiti in cui esclude la sindacabilità nel corso del processo della valutazione compiuta dal p.m. sull'evidenza della prova all'atto della richiesta di procedersi con istruzione formale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 25 della Costituzione;*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza della questione;*

*Dichiara di ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 389 c.p.p. nell'attuale formulazione nei limiti in cui, nell'interpretazione della Corte di cassazione, non consente alcun controllo giurisdizionale circa la valutazione del p.m. sulla evidenza della prova quando lo stesso richiede procedersi con istruzione formale, in relazione all'art. 25 primo comma della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e che di essa sia data comunicazione al Presidente delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 26 febbraio 1986

*Il giudice istruttore: NAPOLITANO*

86C0517

---

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*  
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AGUILA**  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**  
Libreria BESSO  
Corso S. Giorgio, 52

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Libreria MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
C.I.D.E. - S.r.l.  
Piazza Roma, 9
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**  
Libreria INTERNAZIONALE  
Piazza XXIV Maggio, 10/11

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **CERVIA (Ravenna)**  
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria LAVAGNA  
Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16

## PORDENONE

- Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria "UNIVERSITAS"  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Valterotonda, 4
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 26/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria DA MASSA CRISTINA  
Via R. De Nobili, 41
- ◇ **SAVONA**  
Libreria MAUCCI  
Via Paleocapa, 61/R

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria VERONI  
Piazza Giovine Italia

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annessone, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## PESARO

- Libreria SEMPRUCCI  
Corso XI Settembre, 6
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria Albertini  
Via Risorgimento, 33

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10  
Libreria PASQUALE  
Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA**  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria EINAUDI EDITORE  
Via Veneto, 86
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Calicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**  
Libreria ARLIA  
Via V. Emanuele, 62/69  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **MESSINA**  
Libreria O.S.P.E.  
Piazza Cairoli, isol. 221

## PALERMO

- Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria DANTE  
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria DE GREGORIO  
Corso V. Emanuele, 63

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via Fillungo, 43
- Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalibè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tilièr, 34

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI & RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

**BARI**, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirella (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale . . . . .	L.	90.000
- semestrale . . . . .	L.	50.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale . . . . .	L.	180.000
- semestrale . . . . .	L.	100.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale . . . . .	L.	20.000
- semestrale . . . . .	L.	12.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale . . . . .	L.	75.000
- semestrale . . . . .	L.	40.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale . . . . .	L.	20.000
- semestrale . . . . .	L.	12.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale . . . . .	L.	285.000
- semestrale . . . . .	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	600

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	600

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L.	2.500

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<b>Invio giornaliero</b> N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine . . . . .	L. 1.000	1.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta . . . . .	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione . . . . .	L. 1.500	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata . . . . .	L. 2.000	2.000
<b>Invio settimanale</b> N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta . . . . .	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione . . . . .	L. 1.500	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata . . . . .	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L.	82.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221